

Giurisprudenza romana nei papiri Tracce per una ricerca

a cura di Dario Mantovani, Serena Ammirati



Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca / a cura di Dario Mantovani, Serena Ammirati. - Pavia : Pavia University Press, 2018. – [VIII], 194 p. ; 24 cm. (Scientifica. Miscellanee scientifiche)

http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520846.pdf

ISBN 9788869520839 (brossura) ISBN 9788869520846 (ebook PDF)

© 2018 Pavia University Press - Pavia

ISBN: 978-88-6952-084-6

Nella sezione *Scientifica* Pavia University Press pubblica esclusivamente testi scientifici valutati e approvati dal Comitato scientifico-editoriale.



I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

I curatori sono a disposizione degli aventi diritti con cui non abbiano potuto comunicare per eventuali omissioni o inesattezze.

In copertina: Ara degli Scribi, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Museo Nazionale Romano

Prima edizione: luglio 2018

Pavia University Press – Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia Via Luino, 12 – 27100 Pavia (PV) Italia http://www.paviauniversitypress.it – unipress@unipv.it

Printed in Italy

Sommario

| Introduzione | VII |
|--|-----|
| Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia Dario Mantovani | 1 |
| P.Oxy. XVII 2089 Ulrico Agnati, Serena Ammirati | 31 |
| PSI XIV 1449 Ulpianus 32 Ad edictum Sergio Rosario Alessandri | 61 |
| Bilinguismo, digrafismo e letteratura giuridica della tarda antichità: un approccio paleografico (e qualche considerazione testuale) Serena Ammirati | 81 |
| Ordo excerptionum in PSI XIII 1348 Federico Battaglia | 93 |
| P.Fay. 10 (Ulpianus 45 <i>ad edictum</i>) + P.Berol. inv. P 11533 Andrea Lovato | 125 |
| Intorno ad alcuni frammenti pergamenacei della Biblioteca Palatina di Vienna (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b) Andrea Lovato | 131 |
| P.Berol. inv. P 6757 Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis Valerio Marotta | 137 |
| P.Ryl. III 474 Andrea Petito | 145 |
| P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle retentiones ex dote? Stefania Pietrini | 153 |
| Il Fragmentum Leidense di Paolo (B.P.L. 2589) Iolanda Ruggiero | 163 |
| II <i>P.Ryl.</i> III 477 (V d.C.) e nozioni di procedura penale Maria Chiara Scappaticcio | 169 |
| Abstracts | 191 |

Introduzione

I dodici saggi che compongono il volume sono dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella Tarda Antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'interpretazione di alcuni frammenti papiracei e pergamenacei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo: resti materiali di un cospicuo insieme di testi circolanti fra la fine dell'età classica della giurisprudenza romana e la compilazione del Digesto di Giustiniano.

Puntare lo sguardo su questi testi vuole contribuire alla rivalutazione della cultura giuridica tardoantica, da tempo in corso, ma da un punto di vista rimasto tutto sommato largamente inesplorato.

Particolarmente vivaci, negli ultimi due decenni, sono gli studi dedicati ai metodi di risoluzione delle controversie nella Tarda Antichità riflessi nei papiri greci provenienti dall'Egitto. È una prospettiva di grande interesse, che amplia lo sguardo al contesto sociale, ai molti legami e fattori che possono favorire (o impedire) la soluzione di una lite. Antropologia e papirologia, storia e archeologia si alleano per ricostruire un quadro realistico dei conflitti e della loro gestione. Proprio per l'ampiezza del quadro e per la ricchezza dei dettagli, il diritto (in particolare, il diritto ufficialmente in vigore nell'Impero dopo il 212, ossia il diritto romano) rischia tuttavia di passare in secondo piano. I documenti della prassi infatti fanno raramente accenno alle fonti giuridiche, che essi presuppongono senza bisogno di riferirvisi: un'assenza che, tuttavia, viene spesso considerata da molti studiosi il sintomo di una ritirata del diritto dalla realtà quotidiana. Esso appare troppo rigido, astratto o sconosciuto, insomma distante dalla vita degli abitanti dell'Impero. Si perpetua così, anche se sotto un'altra e più raffinata forma (influenzata anche da esperienze attuali), un modello di interpretazione caro alla storiografia giuridica almeno dalla fine del XIX secolo, secondo il quale l'età compresa fra Diocleziano e Giustiniano avrebbe assistito ad un'irreversibile decadenza della cultura giuridica, effetto e causa del venire meno della produzione di nuove opere da parte dei giuristi (quelli che avevano dato appunto vita alla giurisprudenza 'classica'). La legislazione imperiale, specialmente da Costantino in avanti, avrebbe preso il posto dei fini ragionamenti dei giuristi, e solo con un atto di volontà di Giustiniano – secondo questa visione – avrebbe tentato di recuperare la letteratura giurisprudenziale, compilandone un'antologia. Un tentativo motivato da arcaismo o da classicismo – a seconda delle categorie con cui lo si vuole giudicare – e sfociato perciò in un anacronismo. Di qui anche la distanza fra il diritto e la pratica di risoluzione dei conflitti.

È ancora ai documenti papirologici che ci si deve rivolgere per mettere alla prova questa interpretazione, che mostra i suoi limiti. Accanto alle testimonianze della prassi, cioè a contratti, testamenti, processi, l'Egitto (che costituisce l'osservatorio pressoché unico, per ragioni materiali) restituisce infatti anche un ampio numero di testi legati più VIII Introduzione

o meno direttamente ai testi dei giuristi classici: una documentazione che dimostra in concreto la persistente circolazione e lettura del patrimonio di pensiero elaborato dai giuristi, proprio nei tre lunghi secoli che si vorrebbero sprovvisti di cultura giuridica. A un campione di questi testi sono dedicati appunto i saggi qui raccolti.

I frustuli, provenienti da scavi condotti nella parte orientale dell'Impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegate sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e medio-piccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. Insomma, un vasto panorama di scritture, capillarmente diffuse a vari livelli, che smentisce l'idea di un diritto distante dal quotidiano.

Questo volume nasce dal lavoro svolto da studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Pavia, Parma, Roma, Siena, Zurigo), e di diverse discipline, nell'ambito di un progetto PRIN 2009 coordinato dalla sede di Pavia, "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", progetto che a sua volta nasceva da un disegno di collaborazione che avevo proposto ad alcuni amici e colleghi l'anno precedente, proprio per tentare una revisione delle idee ricevute. Fra gli aspetti che l'esperienza del progetto PRIN ci ha insegnato è la necessità di integrare in modo non sporadico, ma strutturale, le competenze degli storici del diritto e quelle dei papirologi e paleografi. Ne è quindi nato un nuovo progetto, attualmente in corso (ERC AdG 2013, "Redhis - Rediscovering the hidden structure - A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity"), che si fonda, grazie allo schema di finanziamento europeo, proprio su questa stretta collaborazione. Anche per questo ho associato con piacere nella cura di questo volume Serena Ammirati, che aveva allora aderito spontaneamente al progetto ed ora è parte integrante del progetto Redhis. Proprio tenendo conto di questa evoluzione, dal volume sono stati esclusi, d'intesa con gli autori, quei saggi che l'avanzare del progetto Redhis, con il ritrovamento di nuovi documenti (qui indicati alle pp. 26-29) e i progressi nelle letture ed edizioni, avrebbe portato a ritenere superati, né ci è parso opportuno modificarli rispetto alla loro forma originaria. Ciò spiega anche la lunga gestazione del volume, che tuttavia abbiamo desiderato e ritenuto necessario che vedesse la luce. I saggi raccolti rappresentano fedelmente il tentativo compiuto grazie al progetto PRIN di aprire una strada verso una nuova valutazione dei documenti papirologici, sulle tracce – come dice il titolo – della giurisprudenza romana nella Tarda Antichità.

> Luglio 2018 Dario Mantovani

Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia

Dario Mantovani Università degli Studi di Pavia - dario.mantovani@unipv.it

Abstract:

Discussione critica della concezione che considera il Digesto frutto della rinascita delle scuole giuridiche avvenuta nel V secolo, sotto il segno del classicismo o dell'arcaismo (categorie oltretutto usate spesso in modo indifferenziato). In realtà, l'attenzione di Giustiniano per gli scritti dei giuristi è il punto di arrivo di una tradizione ininterrotta. La permanente centralità della letteratura giurisprudenziale, anche dopo l'età severiana, è dimostrata dalla larga diffusione nei papiri fra il IV e il VI secolo, segno di una vasta circolazione e utilizzazione. Un progetto di censimento e classificazione può dunque porre su nuove basi la comprensione della cultura giuridica tardoantica e la genesi del Digesto.

This paper presents a reconsideration of the idea that the Digest is the product of the V c. renaissance of legal schools under the influence of classicist or arcaich trends (both cathegories often indistinctly used). The attention of Justinian towards the works of the jurists is, in fact, the final step of an uninterrupted tradition. The enduring centrality of juristic literature, even after the Severian era, is proved by its presence in papyri between IV and VI c., thus demonstrating its wide circulation and use. Therefore, a research project devoted to mapping and classifying this evidence, can put new foundation to the understanding of late antique legal literature and the genesis of the Digest.

Parole chiave: Digesto; letteratura giuridica romana; trasmissione degli scritti dei giuristi nella tarda antichità.

Keywords: Digest; Latin legal literature; legal textual transmission in Late Antiquity.

1.

La genesi del Digesto di Giustiniano coinvolge due aspetti, tecnico l'uno, l'altro culturale. Il profilo tecnico, ossia il metodo seguito dai compilatori per spogliare la letteratura

¹ Si ripubblica il saggio Mantovani D., *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in Mantovani D., A. Padoa Schioppa (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, pp. 105-134. Poiché i saggi raccolti nel presente volume sono il risultato delle ricerche condotte nell'ambito del PRIN dedicato alla giurisprudenza romana nei papiri dal 2009 al 2012, anteriormente all'inizio del progetto Redhis, ho ritenuto opportuno lasciare in forma pressoché invariata anche questo testo (redatto per il Collegio di diritto romano Cedant 2011), che di Redhis costituisce l'ideale premessa.

giuridica e ricomporla in un'antologia, è il più esplorato, da Bluhme che lo chiarì in modo già pressoché definitivo nel 1820 a Honoré che, di recente, ha rinnovato le sue ipotesi circa la divisione e il ritmo di lavoro dei commissari.²

Segnano il passo, invece, gli studi sulla genesi culturale, cioè sulle condizioni intellettuali che suggerirono e resero possibile un'operazione sofisticata quale fu compiuta, in breve tempo, dai commissari giustinianei.³

Oltre alla dispersione delle fonti, su cui torneremo, a rendere impervia l'esplorazione delle premesse culturali dell'opera giustinianea è, infatti, lo stato della storiografia giuridica. Al tempo dell'interpolazionismo, il clima era per alcuni versi più favorevole: era l'ipotesi stessa che stava alla base di quel metodo, ossia che le opere dei giuristi classici fossero giunte alterate ai commissari giustinianei, a presupporre la vitalità della cultura giuridica tardoantica.⁴ Proprio mentre ci si proponeva di recuperare il diritto classico, si dava, infatti, corpo al suo antagonista postclassico, portatore di quei valori, metodi e persino linguaggi che avrebbero guidato la famosa 'mano' responsabile di tante alterazioni. Quest'implicazione era, in molti casi, solo involontaria; ciò non toglie che vi fosse il giusto sentore, in chi praticava il metodo critico, che il mondo del diritto non fosse bruscamente cessato dopo l'età severiana.

Attenuatasi la convinzione che i testi classici siano stati massicciamente rielaborati, non s'è tuttavia del tutto dissipata l'impressione (quasi una vittoria postuma dell'interpolazionismo) che l'età compresa fra Diocleziano e Giustiniano abbia assistito al crollo della scienza dei giuristi, nei due sensi quantitativo e qualitativo: il diritto – si sostiene – prese la strada della legislazione imperiale, smarrendo al contempo la forma argomentativa di pensiero, che era stata l'emblema dei giuristi per almeno cinque secoli, dal tempo delle guerre puniche alla fine del III secolo d.C.5

Per dare conto dei progressi compiuti successivamente (dal febbraio 2014), in appendice è stata aggiunta una lista aggiornata del corpus dei testimoni studiati, seguita da un elenco delle pubblicazioni già scaturite dal progetto Redhis.

² Honoré T., Justinian's Digest. Character and Compilation, Oxford 2010; il volume raccoglie i risultati di alcuni studi preliminari, sui quali avevo avuto modo di esprimere alcune osservazioni, alle quali rimando: «Tanta legum compositio»: la compilazione del Digesto di Giustiniano in una conversazione tra Tony Honoré e Dario Mantovani, in Alberico Gentili: l'uso della forza nel diritto internazionale. Atti del convegno, undicesima Giornata gentiliana, San Ginesio, 17-18 settembre 2004, Milano 2006, pp. 295 ss., 324 ss.; Aggiornamenti sull'Appendix e i tempi di compilazione del Digesto, in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, vol. V, Napoli 2007, pp. 3181 ss.

³ Ovviamente, oltre ad appoggiarsi su basi culturali, l'impresa di codificazione era mossa da volontà politica e da impulsi socio-economici (a cominciare dal desiderio di prolixitatem litium amputare: c. Haec. pr.), Sono fattori di grande rilievo per una valutazione complessiva dell'azione di Giustiniano, che esula tuttavia dalla presente ricognizione: per una messa a punto di questi aspetti, vedi per tutti Haldon J., Economy and administration: how did the Empire work?, in Maas M. (a cura di), The Cambridge companion to the age of Justinian, Cambridge et alibi 2005, pp. 28 ss.

⁴ Sull'emersione dell'indirizzo che attribuiva le interpolazioni non solo a Triboniano, ma all'età pregiustinianea, vd. la sintesi di Wieacker F., Römische Rechtsgeschichte, vol. I, München 1988, pp. 46 ss.

⁵ Era, per portare un esempio autorevole, la posizione di Riccobono S., *Lineamenti della storia delle fonti* e del diritto romano, Milano 1949, p. 174: dal IV secolo in poi «il disordine e l'ignoranza imperavano nel campo delle discipline giuridiche» (l'affermazione è tanto più significativa, in quanto lo studioso si trova-

Seguendo questa linea, è diventato ancora più ostico spiegare perché Giustiniano abbia avvertito l'esigenza di mettere ordine negli scritti di una letteratura che avrebbe invece dovuto considerare priva di vitalità e, soprattutto, comprendere di dove venissero ai commissari la confidenza con tale letteratura e l'abilità nel venire a capo del compito. Una contraddizione da cui non si è potuti uscire se non attribuendo a Giustiniano di avere dato vita, con il Digesto, a una 'rinascita', cioè di avere compiuto un'impresa che non corrispondeva (in tutto o in parte) al suo tempo, con il recupero di una letteratura ormai fuori corso. In effetti, l'interpretazione del Digesto (e delle Istituzioni) in termini di 'rinascita' è oggi la più diffusa, seppur con varie sfumature, che, dipendono anche dal confluire in essa di due vettori ideologici sostanzialmente distinti (ma non sempre considerati tali), ossia l'iarcaismo' e il 'classicismo', che conviene ora mettere a fuoco.

All'origine di questa lettura sta l'«archaistische Tendenz Justinians» concepita nel 1930 da Fritz Pringsheim.⁷ L'insigne romanista riteneva che Giustiniano, nel corso stesso dei lavori, avesse deciso di ampliare il raggio della codificazione, dapprima limitato alle sole *leges* imperiali, estendendolo agli scritti dei giuristi, sotto una spinta che arrivava dalle scuole giuridiche d'Oriente, Berito in prima linea. Dunque, un'operazione «unpractical and in many ways obsolete». ⁸ L'«Enstehungszeit des Digestenplanes» che sta alla base di

va su questo punto d'accordo con il Pringsheim, dal quale lo divideva invece l'interpretazione dell'atteggiamento di Giustiniano: vedi sotto); nello stesso senso, ancora recentemente, vedi es. de Blois L., Roman Jurists and the Crisis of the Third Century A. D. in the Roman Empire, in id. (a cura di), Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire. Proceedings of the First Workshop of the International Network Impact of Empire (Leiden, June 28 – July 1, 2000), Amsterdam 2001, pp. 132 ss. 6 Istruttiva sotto il profilo della storia della storiografia è la discussione concettuale sulla nozione di classicismo (sullo sfondo del volgarismo), ora che, stemperatasi la polemica, è divenuto più chiaro quanto vi fosse di dissenso solo apparente fra le varie posizioni, e quanto invece di reale distanza. Vedi per tutti Wieacker F., Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike (1956), ora in id., Ausgewählte Schriften, vol. I, hrsg. v. Simon D., Frankfurt am Main 1983, pp. 205 ss.; Kaser M., s.v. Vulgarrecht, in RE IXA/2 (1967), pp. 1283 ss.; Talamanca M., L'esperienza giuridica romana nel Tardo-Antico fra volgarismo e classicismo, in Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità. Atti del Convegno tenuto a Catania, Università degli Studi, 27 sett. 2 ott. 1982, I, Roma 1985, pp. 27 ss. e, di recente, l'ottima storia degli studi tracciata da Liebs L., Roman Vulgar Law in Late Antiquity, in Sirks B. (a cura di), Aspects of law in late antiquity dedicated to A.M. Honoré on the occasion of the sixtieth year of his teaching in Oxford, Oxford 2008, pp. 35 ss.

Vedi Pringsheim F., *Die archaistische Tendenz Justinians*, ora in id., *Gesammelte Abhandlungen*, vol. II, Heidelberg 1961, pp. 10 ss. (che avviò la nota discussione con Riccobono, il quale concepiva l'evoluzione del diritto romano, anche in epoca tardoantica e poi giustinianea, come graduale e continua, dunque rivolta tendenzialmente alla modernizzazione, e non al recupero del passato). Vedi la nitida discussione dell'allievo di Pringsheim, Schindler K.-H., *Justinian's Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz 1966, pp. 5 ss., anche se non condivisibile nella conclusione (la scuola di Berito non riuscì a contenere le tendenze 'volgari' emerse anche in Oriente dopo Costantino, e fu solo Giustiniano a invertire la rotta). Sulla personalità del Pringsheim, vedi il magnifico ritratto tracciato da Honoré T., *Fritz Pringsheim (1882-1967)*, in Beatson J., R. Zimmermann (a cura di), *Jurists Uprooted: German-Speaking Emigré Lawyers in Twentieth Century Britain*, Oxford 2004, pp. 205 ss. Vedi il saggio conclusivo Pringsheim F., *The caracter of Justinian's legislation*, ora in id., *Gesammelte Abhandlungen*, vol. II, p. 76. Le contraddizioni in cui si dibatte quest'interpretazione costringono l'A. a mantenersi sul filo dell'ossimoro, là dove, dopo avere dichiarato che l'opera è impregnata di arcaismo e

questa concezione ha basi testuali fragili. Ma ora è sufficiente notare che la concezione di Pringsheim, fondata su un presunto dualismo fra teoria e prassi, sembra ricalcare quella lotta fra 'das gelehrte römische Recht' e 'die Rechtspraxis' con cui fin dai tempi di Savigny ci si è rappresentati la 'rinascita' bolognese del diritto romano e l'affermarsi del *ius commune* come diritto dell'impero: è questo modello di 'Renaissance' che, con il Pringsheim, viene riproiettato sull'età di Giustiniano. La riproposizione di uno schema elaborato per un'altra epoca e contesto dovrebbe di per se stessa indurre a prudenza, tanto più se le differenze strutturali fra i fenomeni che vengono comparati sono macroscopiche (basti pensare al ruolo totalmente diverso avuto dal potere politico nei due momenti: decisivo per la codificazione di Giustiniano, al traino delle scuole nella rinascita comunale del diritto romano). 10

Lo schema continua ad aleggiare, come vedremo, su molte delle letture del tardoantico giuridico.¹¹

L'abbandono (o meglio il superamento) dell'interpretazione in termini di arcaismo si deve a un allievo del Pringsheim, Franz Wieacker, che nel secondo dopoguerra ha introdotto la nozione di classicismo giustinianeo (ossia di conservazione, più che di recupero retrospettivo), collegando l'operato di Giustiniano a una rinascita più generale della cultura orientale nella seconda metà del V secolo, che per il diritto culmina nella scuola di Beirut. La modifica non è secondaria, bensì un vero e proprio cambio di paradigma, perché

obsoleta, deve ammettere «the mainfold character of Justinian's work»; infatti esso «was intended not only to sum up the past and to provide something for the future, but also to meet the needs of the present». Su un piano più strettamente analitico, la maggiore contraddizione sta nel fatto che Pringsheim parte dal presupposto che da Diocleziano in avanti la letteratura giurisprudenziale «was gradually moved to the background» (*ibidem*, p. 73); poi afferma che gli scritti di giuristi «having slowly acquired the force of law, they had to be adjusted in the course of time to the law then prevailing». Quest'ultima affermazione implica, se presa alla lettera, che Giustiniano non fece nessuna operazione arcaistica, bensì continuò sulla strada intrapresa fin dal IV secolo di usare e adattare al proprio tempo la letteratura giurisprudenziale classica.

- ⁹ Non a caso, il Pringsheim aveva in precedenza sviluppato il tema *Beryt und Bologna*, in id., *Gesammelte Abhandlungen*, vol. I, Heidelberg 1961, pp. 395 ss.
- ¹⁰ Vedi le opportune riserve in Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, vol. II, p. 264.
- Naturalmente, questo modello trova anche inconsapevolmente un sostegno nell'ideologia di *restitutio* o *renovatio* che viene attribuita all'azione politico-militare di Giustiniano. A parte il fatto che si tratta di fenomeni che si muovono su piani distinti, occorre tenere conto del cambio di prospettiva compiuto al riguardo dalla storiografia più recente: Meier M., *Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert n. Chr.*, Göttingen 2003, pp. 101 ss., spec. 165-180, ha precisato che negli anni della codificazione (527-533) non vi sono tracce di un'ideologia legata alla *restauratio*, che compaiono solo a partire dal trionfo sui Vandali del 534; ancor più radicalmente, Kreutz P., *Romidee und Recht in der Spätantike. Untersuchungen zur Ideen- und Mentalitätsgeschichte*, Diss., Berlin 2008, spec. pp. 253 ss., ha mostrato l'estraneità dell'idea di ripiegamento verso l'antico della codificazione; nello stesso senso, Shane Bjornlie M., *Politics and Tradition between Rome, Ravenna and Constantinople. A study of Cassiodorus and the Variae, 527-554*, Cambridge 2013, spec. pp. 67 ss., considera la codificazione «a massive overhaul of the Roman legal tradition never before attempted on this scale» con l'intento di ridurre la discrezionalità di giudici e burocrazia.
- ¹² Per una prima compiuta formulazione, Wieacker F., *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg 1955 (testo di una relazione tenuta nel 1953); vedi poi id., *Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike*, pp. 205 ss.; id., *Römische Rechtsgeschichte*, vol. II, München 2006, pp. 263 ss.: per 'classicismo' viene inteso l'atteggiamento di chi assume una tradizione passata

(almeno in teoria) conferisce maggiore peso alla cultura giuridica del V secolo e, al tempo stesso, attenua la sensazione che il Digesto fosse fuori sintonia rispetto alla propria epoca. Il Wieacker ha osservato che solo la svalutazione dell'operato dei compilatori ha impedito, a lungo, di comprendere la padronanza delle strutture concettuali che attraversavano i testi classici e la capacità di selezionare e riorganizzarne gli estratti. Furono appunto, secondo lo studioso, il portato della crescente cultura scolastica sviluppatasi nel corso del V secolo a Berito e negli altri centri di formazione. Di qui la conclusione, espressa dal Wieacker con la consueta icasticità, che il Digesto sia stato «die Frucht der älteren Rechtschule». ¹³ Quest'impostazione gode oggi d'una fortuna pressoché unanime (si può dire che manca una spiegazione alternativa), anche se si oscilla fra attribuire la 'rinascita' al V secolo o solo all'età giustinianea: un'oscillazione sintomatica, causata, a mio avviso, proprio dal nesso irrisolto fra la teoria del classicismo e la sua origine, la tendenza arcaistica di Giustiniano, con le differenze che esse in realtà implicano. ¹⁴

2.

L'opinione secondo cui «la compilazione degli *iura* è l'opera della corrente culta presente tra i collaboratori di Giustiniano»¹⁵ sembra ispirata – come s'è detto – alla distinzione fra

come norma di condotta per il presente. In realtà, nell'elaborare la sua interpretazione 'classicista', Wieacker (vd. ad es. *Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike*, p. 220), ha accolto i risultati di Pringsheim, sia quanto alla connessione fra codificazione e 'Restaurationsprogramm' di Giustiniano, sia specificamente quanto alla correzione del piano della compilazione sotto la pressione delle scuole. La compresenza di questi elementi crea, a mio avviso, la tensione e ambiguità di fondo fra l'interpretazione che pone il Digesto in linea con lo stato culturale del secolo precedente e quella che ne fa un anacronismo mosso da un intento arcaistico di restaurazione.

¹³ Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. II, pp. 263-286. Consonante Kaser M., *Das römische Privatrecht*, vol. II, München 1975², p. 33: «Die Gesetzgebung Justinians, die das Werk dieser Schulen krönt, bedeutet mit dem Höhepunkt dieser Entwicklung zugleich ihren Abschluß». I due insigni studiosi coincidono nell'attribuire una tendenza classicistica (cioè di conservazione) alle scuole orientali, ma divergono circa il classicismo di Giustiniano, che secondo Kaser fu solo una delle componenti, in un atteggiamento che invece mirava a un adattamento del diritto alle condizioni attuali, molto più marcato di quello scolastico (vedi *ibidem*, pp. 34 s.).

¹⁴ Hausmaninger H., W. Selb, *Römisches Privatrecht*, Wien-Köln-Weimar 2001°, p. 52: «Die oströmische Rechtswissenschaft des 5. Jh. schafft damit die stofflichen und geistigen Voraussetzungen der großangelegten Kompilationen Justinians»; Bonini R., in Talamanca M., (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989², p. 652: Giustiniano fu «più l'erede che l'ideatore» della visione tardoantica che considerava non eliminabili le opere giurisprudenziali dall'ordinamento; secondo Garbarino P., in Schiavone A. (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino 2005, p. 240: «nel sesto secolo si ebbe una fioritura della cultura giuridica, come mostra la stessa riuscita del progetto compilatorio di Giustiniano»; *ibidem*, p. 244: il Digesto è il risultato «di una felice combinazione tra un rinnovato interesse per la cultura giuridica antica (il cd. classicismo di Giustiniano) e la ricerca di maggiore efficienza dell'ordinamento giuridico»; secondo Petrucci A., *Corso di diritto pubblico romano*, Torino 2012, p. 258: la possibilità di realizzare il disegno di Giustiniano «è certamente dovuta al rifiorire della cultura giuridica nelle Scuole di Costantinopoli e Berito agli inizi del VI secolo».

15 Così, con la consueta eleganza, Archi G.G., Studi sulle fonti del diritto nel Tardo Impero Romano. Teo-

'Rechtstheorie' e 'Rechtspraxis', che è servita a spiegare la rinascita bolognese del diritto romano.

Ma anche quando si scenda a un tentativo di verifica nelle fonti, si vede presto che la maggior parte degli indizi che – a partire dal Pringsheim – vengono addotti per dare corpo a questa svolta non reggono. ¹⁶ Nonostante i lodevoli tentativi di chiarire il ruolo delle singole personalità all'interno della commissione, nulla si può dire di certo sui compiti effettivamente svolti dai due professori di Costantinopoli, Teofilo e Cratino, e dai due di Berito, Doroteo e Anatolio. La commissione – non appaia superfluo ricordarlo – comprendeva altri tredici membri, due funzionari e undici *patroni causarum* della corte del prefetto del pretorio d'Oriente¹⁷ e non v'è modo di determinare quale sia stato il contributo di tutti e di ciascuno. ¹⁸

3.

Oltre a fondarsi su una discutibile contrapposizione fra teoria e prassi, l'attuale concezione che considera il Digesto frutto della rinascita delle scuole giuridiche avvenuta nel V secolo, sotto il segno del classicismo (cioè del mantenimento del diritto dei giuristi come modello di riferimento da applicare per quanto possibile al presente), rivela, se considerata con l'opportuna prudenza storiografica, un'ulteriore debolezza.

Questa concezione – proprio perché è nata retrospettivamente, cercando a ritroso nel tempo le condizioni che giustificano l'operato di Giustiniano – non si fonda su una ricostruzione completa della scienza giuridica tardoantica, che finora manca. Non stupisce perciò che – condizionata dall'idea della 'rinascita' che ne costituisce l'esito – essa tenda a rappresentarsi la giurisprudenza tardoantica come divisa in almeno due fasi, una di decadenza, fino all'età teodosiana, e una di rifioritura (esclusivamente orientale) culminata nel Digesto (con le incertezze cronologiche già viste circa il punto in cui collocare questa

dosio II e Giustiniano, Cagliari 1987, p. 157.

¹⁶ Pringsheim F., *Die Entstehungszeit des Digestenplanes und die Rechtsschulen*, in id., *Gesammelte Abhandlungen*, vol. II, pp. 41 ss. Tralascio la parte dimostrativa basata su pretese interpolazioni e modifiche di significato rinvenibili prima e dopo il 530. La scansione proposta da Pringsheim – senza tuttavia entrare nel merito della dimostrazione – è accettata ad es. da Archi G.G., *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, spec. pp. 181 ss.; Bianchini M.G., *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustinianea*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, vol. I, Milano 1973, pp. 121 ss.; Humfress C., *Law and Legal Practice in the Age of Justinian*, in Maas M. (a cura di), *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, Cambridge et alibi 2005, p. 165; più cauta Campolunghi M., *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, vol. II.1, Perugia 2001, spec. pp. 9 s., 30 s., 98 ss., 129 ss. ¹⁷ Qui il tema della tecnica di compilazione si collega a quello della genesi culturale. Sull'attribuzione del ruolo essenziale ai professori, vedi per tutti Honoré, *Justinian's Digest*, pp. 18 s.

¹⁸ Sarebbe ovviamente un difetto di prospettiva valutare l'apporto dei professori considerando *ex post* i commenti scolastici dedicati all'opera giustinianea (come se dimostrassero che la compilazione aveva trovato accoglienza nello stesso ambiente che l'aveva prodotta); difatti, non altrove se non nelle scuole – dove erano oggetto di studio – potevano sorgere opere di (più o meno articolato) commento della nuova codificazione, senza che ciò dimostri alcunché sulle forze culturali o pratiche che avevano dato l'impulso alla codificazione (non molto diversamente da quel che accade oggi dopo che un parlamento abbia emanato un nuovo Codice, che diventa oggetto di commento soprattutto in ambiente accademico).

rifioritura). Anche in questo caso, occorre interrogarsi se la rappresentazione corrisponda alla realtà storica oppure se sia condizionata dalla sua genesi storiografica. Le testimonianze relative alla scuola di Berito, ¹⁹ com'è noto, rimontano già al III secolo, quando ne parla autobiograficamente l'autore dell'in Origenem (1.7)²⁰ per un'epoca intorno al 230 e se ne interessa poi la tetrarchia, concedendo l'esenzione dai munera personalia agli studenti fino ai 25 anni (C. 10.50.1: Diocletianus et Maximinus AA. Severino et ceteris scholasticis arabiis).²¹ Si tratta di testimonianze esterne, è vero, che ancora poco dicono sull'irraggiamento e i metodi della scuola; ma a chiarire senza equivoci che già nel IV secolo essa era assurta a centro d'eccellenza è la ripetuta testimonianza di Libanio.²² È lo stesso momento, la metà del IV secolo, in cui l'Expositio totius mundi, sotto il regno di Costanzo, descrive Berito come civitas valde deliciosa et auditoria legum habens per quam omnia iudicia Romanorum stare videntur. Inde enim viri in omnem orbem terrarum adsident iudicibus et scientes leges custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes (§ 25). Una descrizione tanto più incisiva, in quanto presenta la scuola come centro propulsore della prassi nell'intera ecumene, attraverso la diffusione di esperti che fungono da assessori nelle province, sia nell'attività giudiziaria sia in quella di governo.

Non è facile, a fronte a queste testimonianze, difendere l'opinione che solo il V secolo abbia conosciuto una fioritura della scuola di Berito, la cui parabola ascendente sarebbe infine culminata nel Digesto. L'impressione è piuttosto quella di una continuità nel corso del IV e del V secolo d.C.

La più recente storiografia, del resto, ha iniziato ad avvertire le angustie in cui si dibatte l'opinione che considerava l'epoca postclassica sinonimo di smarrimento della cultura del diritto.²³ Che dopo l'età severiana si sia rapidamente esaurita la letteratura giuridica ar-

¹⁹ Si sono moltiplicati gli studi nell'ultimo decennio: i più specifici su Berito sono ora Jones Hall L., *Roman Berytus. Beirut in late antiquity*, Abington 2004, pp. 196 ss.; e soprattutto Schuol M., *Die Rechtsschule in Berytus: römische Jurisprudenz im Vorderen Orient*, in Rollinger R., B. Gufler, M. Lang, I. Madreiter (a cura di), *Interkulturalität in der Alten Welt. Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts*, Wiesbaden 2010, pp. 161 ss.; più in generale sull'insegnamento nella Tarda Antichità, vedi Sirks A.J.B., *Instruction in Late Antiquity, the Law and Theology*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XV Convegno internazionale in onore di Carlo Castello*, Napoli 2005, pp. 493 ss.; Dareggi G., *Sulle sedi delle scuole di diritto nella 'pars Orientis' nella Tarda Antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli 2007, pp. 103-115; Giomaro A.M., *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Lecce 2011, pp. 13 ss.

²⁰ Cfr. *in Or.* 5.56-72 (l'orazione è attribuita a Gregorio il Taumaturgo); sugli studi giuridici di Gregorio il Taumaturgo, cfr. Hier., *De viris illustr.* 65, Socr. *H.E.* 4.27; Cassiod. *Hist. Tripart.* 8.8; vedi Jones Hall, *Roman Berytus*, pp. 203 s.

²¹ Jones Hall, *Roman Berytus*, pp. 205 s., dove sono citate anche altre possibili testimonianze di III secolo; di IV secolo sembrerebbe l'epitaffio pubblicato da Gilliam J.F., *A Student at Berytus in an Inscription from Pamphylia*, «ZPE», 13, 1974, pp. 147 ss.

²² Oltre agli studi citati in nota 19, vedi De Salvo L., Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. Libanio, la retorica, il diritto, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale, pp. 53 ss. e il sempre utile Wolf P., Vom Schulwesen der Spätantike. Libanius-Interpretationen, diss., Basel 1951.

²³ Vedi per tutti Stolte B.H., A Crisis of Jurisprudence? The End of Legal Writing in the Classical Tradition,

ticolata nei tradizionali generi è fuori di dubbio, tanto quanto è assodato il più largo spazio che le costituzioni imperiali vennero assumendo nella produzione di nuovo diritto. La questione è se il mutare delle forme esteriori equivalga a una modifica sostanziale della forma di pensiero o, ancora più radicalmente, al venire meno *tout court* di una cultura giuridica.²⁴

Una risposta esauriente richiederebbe la disamina di almeno due formanti giuridici (quindi due classi di testi), la legislazione imperiale e la letteratura giurisprudenziale:²⁵ non per ricercarvi la continuità oppure la modifica dei contenuti normativi rispetto ai secoli precedenti, bensì per accertare in che modo pensassero i giuristi burocrati autori delle *leges*, i giudici che li impiegavano, gli scrittori di opere e commenti.

Lo studio di questi aspetti è oggetto di un progetto di cinque anni che ho iniziato con il nome di Redhis, *Rediscovering the hidden structure*. *A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity*.

Mi limito qui a un breve saggio.

4.

Il primo punto da chiarire, quando si parli di giurisprudenza fra il IV e il VI secolo d.C., è che le sue tracce non si trovano soltanto nelle rare opere che ci siano giunte più o meno integre da questo periodo, che pure mostrano un elevato livello di conoscenza del diritto classico, ²⁶ come i *Fragmenta Vaticana* – raccolta di V secolo, organizzata per materie, di *lectiones* tratte da opere giurisprudenziali e da *leges* ²⁷ – oppure come la *Consultatio* (pro-

in Hekster O., G. de Kleijn, D. Slootjes (a cura di), *Crises and Roman Empire. Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006)*, Leiden 2007, pp. 355 ss.; in senso analogo, Mantovani D., in Gabba E. *et al.*, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 2000, pp. 505 ss.; id., *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in Criscuolo U., L. De Giovanni (a cura di), *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del convegno internazionale Napoli, 21-23 novembre 2007*, Napoli 2009, pp. 396 ss. Vedi anche Ando C., *Law, language and Empire in the Roman Tradition*, Philadelphia 2011, spec. pp. 19 ss., «Justinianic law emerges as surprisingly classical» (*ibidem*, p. 36).

П

²⁴ Così opportunamente Stolte, A Crisis of Jurisprudence?, pp. 355 ss.

²⁵ La prassi giudiziale e negoziale (quando sia per avventura documentata fuori dei testi giurisprudenziali e legislativi) rappresenta un livello troppo disomogeneo per potere essere realisticamente integrato in un quadro volto a individuare la sopravvivenza della cultura di tipo giurisprudenziale. Per l'effettivo impatto della codificazione giustinianea nella prassi (verificata per ragioni documentarie in Egitto) vedi Beaucamp J., *Byzantine Egypt and imperial law*, in Bagnall R.S. (a cura di), *Egypt in the Byzantine World*, 300-700, Cambridge 2007, pp. 271 ss.

²⁶ Vedi Liebs D., Rechtskunde im römischen Kaiserreich. Rom und die Provinzen, in Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly, Köln 2002, pp. 383 ss.

²⁷ Su cui vedi l'esatta valutazione di Kreutz, *Romidee und Recht in der Spätantike*, pp. 212 ss., secondo il quale «bei der Kompilation der Fragmenta ein sublimes Maß an gelehrter Rechtskunde und Material- und Stoffbeherrschung am Werke war». Il ms. reca anche sporadici scolii marginali e interlineari, in latino, tendenzialmente consistenti in brevi e precise *summae* della disposizione cui accedono, e trascritti dall'archetipo (cfr. sch. ad *Fragm. Vat.* 315, che non ripete la lezione errata nel testo *portionem*): vedi Mommsen Th., in *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum*, vol. III, Berolini 1890, pp. 16 s. Di analogo tenore sono i *summaria* al *Codex Theodosianus* conservati dal ms. Vat. Reg. lat. 886, ma di maggiore *envergure*, sia per lo stile, sia per l'attenzione a mostrare similitudini e antinomie fra le *leges*, come

babilmente della seconda metà dello stesso V secolo), opera di taglio più didattico che avvia allo stesso metodo delle *lectiones*. ²⁸ Tantomeno conviene valutare il livello raggiunto da teoria e prassi giuridica utilizzando come parametro un'opera come la *Collatio* (scritta verosimilmente poco dopo il 390), il cui scopo era apologetico, dunque indirizzato altrove rispetto al campo giuridico. ²⁹

Al di là delle loro caratteristiche, ciò che rende questi testi poco indicativi delle condizioni culturali in cui maturò il Digesto è ovviamente che sono tutti di verosimile origine occidentale (così come le varie rielaborazioni delle *Institutiones* di Gaio).³⁰

Se ci volgiamo all'Oriente, bisogna evitare di farsi sviare dall'apparente mancanza di opere originali; innanzitutto perché, come vedremo, opere nuove in realtà non mancarono; poi, perché la traccia più vistosa della sopravvivenza del sapere giuridico sta nella trascrizione e circolazione manoscritta delle opere stesse della giurisprudenza classica, segnale inequivocabile dell'esistenza di un pubblico interessato e in grado di fruirne.

Un censimento svolto da Serena Ammirati tra il 2006 e il 2010 ha portato all'eclatante risultato che «tra i testimoni di contenuto letterario di provenienza archeologica databili tra il I secolo a.C. e il VI-VII secolo d.C., numericamente scarsi se paragonati ai corrispondenti reperti greci, quasi la metà sono di contenuto giuridico». Se si considera che la maggior parte di questi frammenti è stata copiata dopo il III secolo ed è di origine orientale, questo significa che nell'Oriente tardoantico i frammenti di opere giuridiche erano diffusi quasi quanto i testi della letteratura artistica latina.

La centralità della letteratura giurisprudenziale è stata poi confermata da rilievi di ca-

richiedeva la natura del *Theodosianus*. Quanto alla provenienza dello scoliaste, benché l'origine orientale non possa essere del tutto esclusa (vd. gli argomenti di Sirks A.J.B., *The 'Summaria Antiqua Codicis Theodosiani' in the ms. Vat. Reg. lat. 886*, «ZSS», 113, 1996, pp. 257 ss.), la formulazione in latino (oltre alla localizzazione del ms.) fanno propendere per l'Occidente: Liebs D., *Roman Law*, in *The Cambridge Ancient History*, XIV, Cambridge 2000, p. 256.

²⁸ Convincente la caratterizzazione didattica che ne propone Zanon G., *Indicazioni di metodo giuridico della Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, Napoli 2009, spec. pp. 76 ss.

²⁹ Frakes R.M., *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et romanarum in Late Antiquity*, Oxford 2011, pp. 140 ss., sostiene persuasivamente che il *Collator* sia un cristiano che opera all'interno della tradizione dell'importanza dei dieci Comandamenti e tende a dimostrare nell'intera sua opera che le norme romane hanno precedenti ebraici e ha come scopo «to show pagan jurists that his religion thus has intrinisc worth in that such laws anticipated similar legislation of the Romans» (p. 143). L'autore della *Collatio* potè peraltro fare ricorso a buon materiale giuridico (sempre secondo il sistema delle *lectiones*); soprattutto, la scelta che egli fece del tema mostra l'importanza che il diritto aveva assunto come fenomeno culturale, rispetto al quale ci si poneva degli interrogativi che, secondo i nostri schemi, potremmo definire di filosofia del diritto e che, sotto questo profilo, non sfigurano rispetto ai pochi precedenti classici, da Cicerone al dialogo fra Favorino e Africano.

³⁰ Sulla letteratura destinata all'insegnamento, vedi per tutti Liebs D., *Esoterische römische Rechtsliteratur vor Justinian*, in *Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages (Halle an der Saale, 10. - 14. September 2006)*, Baden-Baden 2008, pp. 40 ss.

³¹ Ammirati S., *Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, «JJP», 40, 2010, p. 55. Parlando di «testimoni di contenuto letterario» l'A. esclude ovviamente dal computo i documenti della prassi giudiziale e negoziale.

rattere paleografico e bibliologico: proprio i testi giuridici furono infatti i propulsori di una innovazione che portò a una sorta di standardizzazione, che si svolse fra IV e V secolo in modo continuo.³² Se, in un primo tempo, i libri dei giuristi presentavano una notevole varietà di grafie (seppur con prevalenza di una «scrittura latina più o meno inclinata a destra e dal tracciato piuttosto squadrato»)³³ si adottò in seguito l'onciale, che andò progressivamente verso la tipizzazione *BR*. Sul piano librario, fu ancora l'editoria giuridica a dare impulso alla pratica di allestire codici di grande formato, che permettevano l'inserimento di apparati di glosse: una pratica che dal settore giuridico si trasmise ad altri, come quello dei commenti religiosi o letterari. Questa tendenza all'uniformità nell'allestimento grafico e librario è stata posta in connessione da Ammirati con la codificazione (in particolare, con quella teodosiana): l'impressione si può forse precisare ascrivendo questa tendenza all'insieme del campo giuridico, nel senso che la progressiva canonizzazione anche delle opere dei giuristi classici (prima ancora della raccolta di *leges*) ha agito come impulso a tipizzarne anche i manoscritti. In altri termini, le raccolte di *leges* sono da considerare più come una delle manifestazioni di questa canonizzazione, piuttosto che come il movente.

Proprio la vivacità dell'editoria giuridica fra Costantino e Giustiniano ha portato a una conclusione importante:

bisogna riconsiderare l'idea di un decadere delle scuole di diritto e dell'interesse per la lingua latina a esso connessa, a partire dal IV secolo: le testimonianze [...] evidenziano un processo evolutivo visibile e costante nel *continuum* temporale tra IV e VI secolo, costituendo una prova più che sufficiente per dimostrare che tale decadimento di interessi non vi fu affatto.³⁴

I risultati scaturiti dagli studi paleografici e bibliologici devono ora essere integrati da riflessioni sul contenuto, perlomeno a livello di una scansione tipologica.³⁵

Sotto questo profilo, le testimonianze giurisprudenziali su papiro e pergamena di provenienza orientale mi pare possano essere suddivise in due grandi tipologie: a) le copie di opere classiche (talune delle quali recanti segni di lettura interlineari o marginali) e b) i testi greci di argomento giurisprudenziale. Questi ultimi sono, in taluni casi, sicuramente commenti lemmatici a scritti di giuristi classici (sullo stile degli *scholia Sinaitica*); altre volte, per lo stato frammentario in cui si presentano, la loro natura è incerta, potendosi trattare di commenti lemmatici oppure di trattati che pur basandosi su opere di giuristi classici (di cui talora citano brani), rielaborano più liberamente la materia (come è sicuramente il caso per la raccolta di *regulae iuris* e *significationes verborum* di PSI XIII 1348 o per il cd. *dialogus Anatoli* di P.Berol. inv. P 11866). In taluni casi, i testi greci si presentano a loro volta provvisti di glosse marginali greche, il che può essere segno della loro autonomia.³⁶

³² Ibidem, pp. 55 ss.

³³ *Ibidem*, p. 72.

³⁴ Ibidem, p. 100.

³⁵ La tipologia che qui propongo adotta criteri diversi rispetto alla utile raccolta del collega Coma Fort J., *La jurisprudencia de la Antigüedad Tardía. Las bases culturales y textuales del Digesto*, in *Interpretare il Digesto*, p. 23 ss..

³⁶ Poiché trattiamo di testi giurisprudenziali, sono esclusi dall'elenco i papiri che riproducono leges e

Secondo queste linee, propongo una del tutto provvisoria panoramica, divisa per generi letterari, dei testi giurisprudenziali di diritto romano su papiro e pergamena, in latino e greco, di provenienza orientale (fra parentesi il numero di riferimento Mertens-Pack³).³⁷

5.

I testimoni delle opere della giurisprudenza romana (o commenti a tali opere) su papiro e pergamena – cioè tutti quelli a quel momento noti – possono essere organizzati in tipologie testuali. Questi frammenti, oltre che per quello che ciascuno può dire, sono istruttivi se collocati in serie: coglierne gli elementi ricorrenti, e gli aspetti distintivi, consente di farsi un quadro delle varie forme in cui avvenivano la trasmissione e il riuso dei testi giurisprudenziali. Sotto questo profilo, le testimonianze giurisprudenziali su papiro e pergamena di provenienza orientale possono a mio avviso essere ripartiti in due grandi tipi:

- a) le copie di opere classiche, il cui più antico esempio, di pieno I secolo o inizio II, è il frammento di *volumen* P.Mich. VII 456 + P.Yale inv. 1158r (talune di queste opere si devono distinguere perché recano segni di lettura interlineari o marginali) e
- b) i testi greci di argomento giurisprudenziale, che sono a loro volta da distinguere in vari generi. In taluni casi, hanno forma di commento lemmatico a scritti di giuristi classici (sullo stile degli *scholia Sinaitica*); altre volte, per lo stato frammentario in cui si presentano, la loro natura è incerta, potendosi trattare di commenti lemmatici oppure di trattati che, pur basandosi su opere di giuristi classici (di cui talora citano brani), rielaborano più

codici di leges, come il rescritto di ignota provenienza tradito da P.Amh. 2.27 (Seider R., Paläographie der lateinischen Papyri, II. Literarische Papyri, 2. Juristische und christliche Texte. Stuttgart 1981, p. 2. n. 15; ovviamente non si può escludere che fosse contenuto in un'opera giurisprudenziale, ma è improbabile, tanto più che mi pare si tratti di un rescritto attribuibile a Diocleziano, come suggerisce l'espressione aditus rector provinciae e il riferimento a extraordinaria iudicia; per il nome del destinatario, cfr. Fragm. Vat. 281). Viene escluso per la stessa ragione il testimone del Codex Gregorianus recentemente edito da Corcoran S., B. Salway, Fragmenta Londinensia Anteiustiniana: Preliminary Observations, «Roman Legal Tradition», 8, 2012, pp. 63 ss. Più discutibile il genere di P.Gen. inv. lat. 6 (MP³ 2963.01). Non sono inclusi nella lista anche alcuni testi la cui condizione inedita o frammentaria preclude al momento ipotesi sul contenuto, come P.Berol. inv. P 6758 = CLA 8.1034 (MP³ 2992); P.Berol. inv. P 6759 + P.Berol. inv. P 6761 = CLA 8.1035 (MP³ 2992), sui quali vedi Ammirati, Per una storia del libro latino antico, p. 94; CLA Add. 1857 (P.Louvre inv. E 10295, partim) (MP³ 2973.1); P.Ant. 3.155 (MP³ 2979.3); P.Bloomington s.n. (MP³ 2982.1), definito commento greco-latino sul diritto romano di IV secolo da Lowe, CLA 11.1648; P.Mich. 7.431 (MP³ 2986: già considerato giuridico, ma esercizio di scrittura: vedi Fioretti P., Ordine del testo, ordine dei testi, Strategie distintive nell'Occidente latino tra scrittura e lettura, in Scrivere e leggere nell'Alto Medioevo, Spoleto 2012, p. 527 nota 36, con bibl.); P.Berol. inv. P 11323 (MP³ 2989, inedito di IV/V secolo); CLA 10.1524 (P.Vindob. inv. L 26; MP³ 2993.1); CLA 10.1535 (P.Vindob. inv. L 95; MP³ 2993.4, VI secolo). Nonostante Sierl L.E., Supplementum, in Lenel O., Palingenesia Iuris civilis, II, Graz 1960, 5 nr. I, è dubbio che sia riferibile a Gaio P.Ness. II 11 (anche a causa della sua datazione probabile al tardo VI secolo): vedi Ammirati, Per una storia del libro latino antico, p. 95 nota 128.

³⁷ Non sono inclusi testi di provenienza occidentale come i già menzionati *Fragm. Vat., Consultatio, Collatio,* il Gaio di Autun, i *Tituli ex Corpore Ulpiani* nonché il Codice di Gaio, Verona, Bibl. Cap. XV (13), se di origine occidentale; ignota è anche l'origine dei cd. *Fragmenta de iure fisci* (Verona, Bibl. Capitolare, I Append. Fragm. IV). È considerato di provenienza occidentale P.Vindob. inv. L 1b (MP³ 2960; V secolo; Ulpianus, *Institutiones*).

liberamente la materia (come è sicuramente il caso per la raccolta di *regulae iuris* e *significationes verborum* di PSI XIII 1348 o per il cd. *dialogus Anatolii* di P.Berol. inv. P 11866). Come ultimo sottotipo, ho indicato i testi greci a loro volta provvisti di glosse marginali (greche), il che può essere segno della loro autonomia.

La tipologia, nelle sue articolazioni, comprende dunque: a1) opere di giuristi classici; a2) opere di giuristi classici con glosse interlineari o marginali; b1) testi greci editi autonomamente, a commento di testi latini; b2) testi greci di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; b3) testi greci con glosse greche; b4) testi greci letterariamente autonomi (anche se basati su opere di giuristi classici).

a1) opere di giuristi classici:38

- P.Mich. 7.456 (inv. 5604b recto) + P.Yale inv. 1158r (MP³ 2987): I-II secolo d.C.; autore ignoto; pertinente al processo formulare;
- P.Aberd. 130 inv. 2. c (MP³ 2983): I-II secolo; contenuto dubbio;
- P.Monac. inv. L 2 recto (MP³ 2993.6): II secolo?; contenuto dubbio;
- P.Fay. 10 (Bodl.Libr. inv. Lat.cl.g.5 (P)) + P.Berol. inv. P 11533 (MP³ 2961): II-III secolo?; P.Fay. contiene il *caput mandatorum* traianeo relativo al *testamentum militis*; P.Berol. tratta della *bonorum possessio ex testamento militis*; si può dubitare se si tratti di un estratto da Ulp. 45 ed. D. 29.1.1 pr. (e del seguito del commento ulpianeo) oppure di un diverso testimone della stessa normativa;
- P.Heid. Lat. 3, olim 1000 (MP³ 2972): II-III secolo; autore ignoto; pertinente alla *quar-ta Falcidia*;
- P.Oxy. 17.2103 (MP³ 2954): II-III secolo; Gaius, *Institutiones*;
- Leiden, B.P.L. 2589 (MP³ 2956): III-IV secolo; Paulus, Sententiae;
- P.Vindob. L 59 A+B e 92 (MP³ 2993.2): IV secolo; autore ignoto [ora identificato come Marcianus, *Institutiones*]; cita una costituzione di Severo e Antonino e contiene una rubrica *De tutore honorario*;
- P.Coll. Arangio-Ruiz s.n. + P.Haun. 3.45 (inv. L 1 + G 169 c-e + 172 b-c) (MP³ 2991):
 IV-V secolo; autore incerto, probabilmente di III secolo; sui legati e fedecommessi;
- P.Oxy. 17.2089 (MP³ 2975): IV-V secolo; autore ignoto; in tema di usufrutto in relazione alla *lex Iulia et Papia*;
- P.Grenf. 2.107 (Bodl.Libr. inv. Lat.cl.g.1(P)) (MP³ 2972): IV-V secolo; Paul. 32 ed.;
- P.Berol. inv. P 6757 (MP³ 2985): IV secolo; autore ignoto, forse Ulpianus, Ad edictum; de iudiciis liber II;
- BKT 9.200 (P.Berol. inv. P 21294) + P.Berol. inv. P 11753 + P.Vindob. L 90 (MP³ 2957): IV secolo; autore ignoto; sulla *formula Fabiana*, i *sui heredes*, la *b.p.* dei *liberi capite deminuti*;
- P.Amh. 2.28 (Pierpont Morgan, inv. Pap. G 28) (MP³ 2978): IV secolo; autore ignoto; sulle *libertates*;

³⁸ Com'è chiaro dalla breve descrizione, l'attribuzione del testo a opere di giuristi classici è in alcuni casi sicura, in altri una semplice possibilità.

- BKT 10.30 (= P.Berol. inv. P 11324 + 21295 [BKT 9.201]) (MP³ 2990): IV-V secolo; sul diritto criminale: corruzione giudiziaria; *iudicia publica* nelle province, come lo *skopelismos*; citazioni di opinioni di Nerazio, forse Aristone e Giuliano;
- P.Strasb. L 3 + 6B (MP³ 2962): V-VI; Ulpianus, Disputationes II-III;
- P.Ryl. 3.480 (MP³ 2980): V-VI secolo; autore ignoto e contenuto incerto; come per il seguente, l'identificazione con una copia di opera di giurista classico è basata sulla grafia e sulla presenza di lessico compatibile;
- P.Ryl. 3.481 (MP³ 2980): V/VI secolo; autore ignoto e contenuto incerto;
- P.Vindob. L 94 (MP³ 2993.3): V secolo; «frammento di diritto pregiustinianeo» (Ammirati, *Per una storia del libro latino antico*, 77);
- P.Strasb. L 9 (MP³ 2983.01): V-VI secolo; sulla *lex Papia*; propone prudentemente l'attribuzione a Gaio l'editore J. Gascou, in Lévy E., *La codification des lois dans l'antiquité*, Paris 2000, pp. 285 ss.;
- P.Berol. inv. P 16987: V secolo; in materia di testamenti e fedecommessi (inedito, cfr. Ammirati, *Per una storia del libro latino antico*, pp. 73 s.);
- P.Heid. Lat. 2, olim 317 (MP³ 2976): V/VI?; incerto se opera giuridica; sulla successione ereditaria;
- P.Vindob. L 95 (MP³ 2993.4): VI secolo; ritenuto di argomento giuridico per la presenza di *notae iuris*.

a2) opere di giuristi classici con glosse interlineari o marginali:³⁹

- P.Ant. 1.22 (MP³ 2979): IV secolo; sul processo intentato contro un pupillo *falso tutore* auctore; a margine segno *horaios*;
- PSI 14.1449 (MP³ 2960): IV-V secolo; il *recto* corrisponde in parte a Ulp. 32 *ed*. D. 19.2.13.4, il *verso* a Ulp. 32 *ed*. D. 19.2.15.1-2, situati nella *pars de rebus creditis*; con due glosse marginali greche al *recto*, che rinviano al titolo sulla *lex Aquilia* nella *pars de iudiciis* della stessa opera;
- P.Berol. inv. P 6762 + 6763 + P.Louvre inv. E 7153 (MP³ 2955): IV-V secolo?; Papinianus, *Responsa*, con note di Paolo e Ulpiano; scoli marginali greci, che sembrano avere natura di sommari; è possibile, ma non sicura, la citazione di passi paralleli;⁴⁰
- P.Vindob. L 110 (MP³ 2984): ca. 400; incerto se si tratti di un'opera giurisprudenziale
 o, come suggerirei, di un *liber mandatorum* per un governatore, articolato in *k(apita)*;
 con due glosse latine di sommario, sulla custodia in catene e non in carcere, e sul
 dovere del *praeses* di rimandare l'esecuzione della sentenza di chi presenta appello;
- P.Ryl. 3.474 (MP³ 2974): V secolo; brano di Ulp. 26 ed., cfr. D. 12.1.1; con glossa marginale greca, con traduzione di una parola del testo; summa marginale latina;

³⁹ Vedi McNamee K., Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt, Chippenam 2007, pp. 493 ss.

⁴⁰ Riconosce nelle abbreviazioni riferimenti a citazioni di Paolo, McNamee, *Annotations in Greek and Latin Texts*, pp. 500 ss. Qualche riserva su questa lettura nasce dal fatto che di solito i titoli delle opere citate sono in latino (qui sarebbero abbreviate con lettere greche): inoltre già il testo latino di Papiniano reca le note apposte da Paolo, dunque il glossatore greco aggiungerebbe argomenti tratti dal *corpus* delle opere paoline, che Paolo stesso non aveva ritenuto opportuno inserire.

PSI 11.1182 (MP³ 2953): ca. 500; Gaius, *Institutiones*, con annotazioni greche interlineari, con traduzione di singole parole, e glosse greche marginali, contenenti sommari oppure citazioni di passi paralleli: Paulus *ad ed*.; *Sententiae*; *de iure singulari*;

b1) glossa greca marginale a testo giuridico non identificato:

P.Berol. inv. P 6758 = Lowe CLA 8.1034 (MP³ 2992): nota marginale hor(aios) e glossa marginale in greco contenente il lemma latino pagano.⁴¹

b2) testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini:

- P.Vindob. L 164 (edito in Mitthof F., Neue Evidenz zur Verbreitung juristischer Fachliteratur im spätantiken Ägypten. Zwei Bearbeitungen des Codex Theodosianus', in Rupprecht H.-A. (a cura di), Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Wien 2006, pp. 415-422): V secolo; summa del codice teodosiano in greco; in latino i titoli e la sigla R(ubrica);⁴²
- Sch. Sinaitica (MP³ 2958): 438-529; commento lemmatico a vari titoli di Ulpianus, Ad Sabinum 35-38, con citazioni del Codex Gregorianus; Hermogenianus; Theodosianus; Paulus, Ad Sabinum, Responsa; Ulpianus, Ad edictum; Marcianus, Ad formulam hypothecariam; Modestinus, Regulae, Differentiae.

b3) testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi:

- PSI inv. CNR 132 = IPV 3239 (MP³ 2277.1): IV-VI secolo; inedito; «commento greco ad un testo giuridico latino non ancora più precisamente identificato»: vedi Manfredi, M., in *Papiri dell'Istituto Papirologico G. Vitelli* [Quaderni dell'Accademia delle Arti del Disegno, I], Firenze 1988, p. 16;
- P.Laur. II 38 (MP³ 2955.1): V secolo; digrafico, con citazioni da Papiniano e Paolo (cfr. Bartoletti Colombo, *Prime notizie su un nuovo frammento giuridico*, in *Istituto Papirologico «G. Vitelli»*. Comunicazioni, 1, 1971, pp. 7 ss.);
- P.Vindob. G 29291 (MP³ 2286): V secolo; sull'arricchimento ingiustificato;⁴³
- P.Vindob. L 101 + 102 + 107 (MP³ 2993.5): V-VI secolo; inedito, accostato da Lowe, CLA 10.1536 agli Scholia Sinaitica;
- PSI 13.1349 (MP³ 2278) = VI secolo?; testo greco, con citazione di Paulus, Ad edictum.

b4) testi greci (o grecolatini) con glosse greche:

 P.Ryl. 3.476 (MP³ 2282): IV-V secolo; bilingue; riferimenti frequenti a costituzioni imperiali, con citazione di lemmi latini e annotazioni in greco;

- P.Berol. inv. P 16976 + 16977 (MP³ 2281): IV-V secolo; sulla longi temporis prae-

⁴¹ Cfr. McNamee, Annotations, p. 512; Ammirati, Per una storia del libro latino antico, p. 93.

⁴² Per i *summaria* traditi da Vat. Reg. lat. 886, d'origine più probabilmente occidentale, vedi sopra, nt. 27.

⁴³ Sembra essere considerata una glossa a un testo perduto da McNamee, *Annotations*, p. 506.

- scriptio e l'exceptio non numeratae pecuniae, con citazione di Modestino; al verso lungo scolio con citazione di Paulus, Regulae; al recto tracce di scolio;⁴⁴
- P.Ryl. 3.475 (MP³ 2280): V secolo; bilingue; *libertates fideicommissariae*; dote; glossa in greco marginale, a commento di alcune parole latine; si menziona un Sab[...] (l. 16, forse uno scoliasta) e Vivianus (ll. 11-12).
- P.Ant. 3.152 (MP³ 2979.1): VI secolo, forse post-giustinianeo; trattato sulla restituzione della dote, con due glosse grecolatine apparentemente numerate e introdotte dalla abbreviazione *R(esponsum)(?)*;
- P.Ant. 3.153 (MP³ 2979.2): V-VI secolo, grecolatino, sul diritto delle persone e delle successioni, con testo greco e margine con richiami in greco e latino.

b5) testi greci (o grecolatini) letterariamente autonomi (anche se basati su opere di giuristi classici):

- PSI 13.1348 (MP³ 2982): V-VI secolo; breve raccolta in greco di regulae iuris o significationes di verba giuridici latini, numerate, ciascuna tratta da un passo di un giurista classico: nei frammenti superstiti sono utilizzati Iavolenus, Papinianus, Responsa(?), Paulus, Quaestiones, Brevia, Ad municipalem(?), Ulpianus, Ad Sabinum, De appellationibus, Modestinus;⁴⁵
- P.Berol. inv. P 11866 (MP³ 2277) = Schönbauer E., Ein neues vorjuristinianisches Werk (P.Festh. Wilcken), «SZ», 53, 1933, pp. 451-464: VI secolo; dialogo fra Anatolio e un allievo; legati; accessione; citazioni di Paolo; reca note marginali in greco che segnalano punti di interesse o l'inizio della domanda del tiro. 46

[In appendice al contributo fornisco l'elenco aggiornato dei papiri e pergamene che formano ad oggi il *corpus* dell'edizione Redhis. Con essi ho segnalato anche alcuni frustuli la cui condizione inedita o frammentaria aveva precluso, in mancanza di un esame diretto, ipotesi sul contenuto].⁴⁷

Forse un commento al Codice Gregoriano? Schönbauer E., Ein wichtiger Beispiel der nachklassischen Rechtsliteratur, in Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, vol. III, Napoli 1953, pp. 501 ss. [diversamente ora, vd. sotto p. 27; P.Berol. 16976 appartiene a una copia glossata del CTh.].
 L'ipotesi di Arangio-Ruiz V., Frammenti di giurisprudenza Bizantina (PSI. 1348-1350), in id., Studi epigrafici e papirologici, a cura di L. Bove, Napoli 1974, p. 392, che si tratti dell'allegato a una elaborata memoria defensionale, nel quale si riportavano "le opportune citazioni di testi classici" non pare possa essere seguita. La recitatio in giudizio richiedeva che i testi fossero allegati nel loro tenore originale in latino (o in greco se si trattava di costituzioni imperiali greche): l'ovvio principio è spiegato da Mod. 1 exc. D. 27.1.1.1 e testimoniato in concreto dalla Consultatio.

⁴⁶ A proposito del *Libro siro – romano di diritto*, che presenta in mss. a partire dal secolo VIII versioni in lingua siriaca, araba e aramaica di un trattato risalente al tardo V o al VI secolo, composto di 130 brani di giurisprudenza e *leges* del IV e V secolo fino al 472; delle *Sententiae Syriacae*, di autore ignoto, che sopravvivono in traduzione siriaca, da un originale greco (102 proposizioni tratte per lo più da costituzioni di Diocleziano e dalle Pauli *Sententiae* e da leggi di Costantino, ma anche di Leone) e del trattato greco *de actionibus* (ed. Sitzia F., *De actionibus*. *Edizione e commento*, Milano 1973, spec. pp. 75 ss.), rinvio a Liebs, *Roman Law*, pp. 255 s.

⁴⁷ Mantovani, Costantinopoli non è Bologna [2014], p. 117 e nota 45.

6.

La scansione per generi della letteratura giurisprudenziale su papiro e pergamena di origine orientale, per quanto provvisoria, suggerisce alcune riflessioni.

Le opere dei giuristi classici erano copiate fin dal III secolo, ma con maggiore frequenza nel corso del IV e del V secolo. 48 Il fatto che pochi dei frammenti papiracei o pergamenacei coincidano con passi del Digesto (o con passi di giuristi contenuti in altre raccolte tardoantiche) da una parte rende spesso impossibile determinare l'autore e il titolo dell'opera (e talora rende dubbia la stessa attribuzione alla letteratura giurisprudenziale); d'altra parte conferma che quel che rimane nel Digesto (e nella tradizione indiretta) è una porzione minima della massa circolante (il che era del resto affermazione dello stesso Giustiniano: c. *Tanta* 1).

Erano gli stessi contemporanei a dare atto dell'abbondanza dei libri dell'antica giurisprudenza, per la quale avevano coniato una definizione, *antiquae sapientiae librorum copia*.

Compare (*copia immensa librorum*) per la prima volta nella *lex* con cui Teodosio II rilancia, nel 438, il progetto di Codice:⁴⁹ è quest'abbondanza contraddittoria di opere degli antichi giuristi che l'imperatore identifica come principale causa di tanta incertezza del diritto, perché la sua farraginosità dava il destro ai giureconsulti del suo tempo per dare maggiore peso al proprio monopolio professionale (*severitate mentita, dissimulata scientia*).⁵⁰ Sono i metodi dei giureconsulti notoriamente biasimati da Ammiano Marcellino (con lo sguardo probabilmente all'Occidente), che promettono di far conseguire l'assoluzione al (presunto) matricida invocando *multas ... lectiones reconditas* (30.4.12).

Possono sembrare dichiarazioni ad effetto. Ma che corrisponda alla realtà del V secolo e che una controversia potesse arenarsi nelle secche di una troppo abbondante citazione di pareri diversi trova ripetuti riscontri nelle costituzioni imperiali che adottano come fulcro della motivazione un'opinione giurisprudenziale.

⁴⁸ Secondo Wieacker F., *Textstufen Klassischer Juristen*, Göttingen rist. 1975, p. 144 vi fu nella prima età postclassica la "scomparsa sorprendentemente rapida" della letteratura giurisprudenziale, che fu definitiva in Occidente e fu rimediata solo dalla "risurrezione della scienza giuridica" in Oriente. Nel contesto, critica l'idea che la letteratura in possesso dei compilatori del Digesto fosse stata sempre disponibile nei tre secoli precedenti.

⁴⁹ L'espressione di Teodosio (Nov. Th. I 1: *copia immensa librorum*) nel contesto si riferisce precisamente alla letteratura necessaria ai giuristi che volessero dotarsi di una completa *iuris civilis scientia*. L'espressione è invece ritenuta un *topos* non realistico da Wieacker, *Textstufen*, p. 162 lett a).

⁵⁰ Vedi Lovato A., Teodosio II e i prudentes, in Studi per Giovanni Nicosia, vol. I, Milano 2007, pp. 531 ss.: «l'amministrazione della giustizia era stata ostacolata dal cumulo delle fonti di cognizione sovrappostesi nei secoli» (p. 539). Si può fare risalire quasi a un secolo prima questa esigenza, come appare dal noto passo De reb. bell. 21: De legum vel iuris confusione purganda. 1. Divina providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignationis illumines. 2. Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi, iustitia profitente, discernuntur merita singulorum?, Vd. da ultimo le equilibrate considerazioni di Bianchi P., Confusio e obscuritas iuris: testimonianze dell'esperienza giuridica tardoantica, «Annaeus», 2, 2005, pp. 17 ss.

Fra i molti esempi, una fondamentale testimonianza si trova, a mio avviso, in una costituzione di Leone, nel 473 (C. 6.61.5 pr.),⁵¹ che dà atto al magister militum Dalmatiae, in un caso di ius controversum, di avere ritenuto preferibile consultare l'imperatore: Magnitudo tua diversis legibus ex utraque parte prolatis nostram credidit consulendam esse clementiam. 52 Il caso che aveva spinto il magister militum Nepote a proporre la sua consultatio ante sententiam era una donazione nuziale e un'istituzione di erede, disposte dal fidanzato (sponsus) nei confronti della sponsa (tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam ... sponsus suam sponsam lucrari voluit). La questione è se al caso si applichi o meno la costituzione di Valentiniano III (CTh. 8.19.1 = C. 6.61.1) secondo cui quidquid maritus vel uxor in potestate constituti invicem sibi reliquerint, non patri adquiri, sed ad eorum ius pertinere; più precisamente, tutto quello che al coniuge in potestà provenisse dall'altro coniuge rimaneva in sua titolarità, mentre il padre acquistava solo l'usufrutto.⁵³ Il dubbio se la costituzione di Valentiniano si applichi anche alle attribuzioni patrimoniali fra fidanzati (quando non siano seguite le nozze) nasceva dal fatto che – come si vede dal brano sopra riportato – la lex non faceva menzione degli sponsi, bensì parlava di maritus e di uxor. Che si applicasse anche a essi, è quanto sosteneva la donna coinvolta

⁵¹ C.6.61.5 pr.: Non sine ratione de negotio, quod inter matrem familias, cuius vestra suggestio meminit, et germanum eius vertitur, magnitudo tua diversis legibus ex utraque parte prolatis nostram credidit consulendam esse clementiam, cum mulier diversis iuris lectionibus idem intellegi maritum et sponsum niteretur probare, germanus mariti nomen illi soli, qui nuptias contraxerit, recitatione constitutionis divorum retro principum Theodosii et Valentiniani, qua cavetur, quidquid maritus vel uxor in potestate constituti invicem sibi reliquerint, non patri adquiri, sed ad eorum ius pertinere, impon<i opponeret> [Krüger, ad h.l.]. Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matrimonium intellegatur, ex auo videlicet inducta est dubietas, attamen, auia consequens est ambiguas ataue legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggessit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi. Qui cum de dotali praedio tractatu proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbitratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur: qua ratione tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit, non adquiri patri, sed ad eam pervenire benignum esse perspeximus. Sulla attribuzione della costituzione al solo Leone (essendo allora già morto Antemio) e sulla provenienza dalla cancelleria orientale, nonché su Nepos, all'epoca molto legato all'imperatore, vedi accuratamente Scarcella A.S., La legislazione di Leone I, Milano 1997, p. 28 nota 58.

⁵² Il testo non rientra cronologicamente nella rassegna di Marotta V., La recitatio degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d. C., in Philia. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. III, Napoli 2007, pp. 1643

⁵³ Vedi Kaser, Das Römisches Privatrecht, vol. II, pp. 193 ss.; pp. 216 ss.; Voci P., Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II. Le costituzioni del V secolo, in id., Studi di diritto romano, vol. II, Padova 1985, pp. 220-222; La patria potestas da Costantino a Giustiniano, ibidem, pp. 509-520. Il regime dei bona materna fu introdotto da Costantino (CTh. 8.18.1 = C. 6.60.1 del 315?;) è estesa ai bona materni generis da CTh. 8.18.6 Grat. Valent. Theod. (379). L'estensione del regime dei bona materna ai bona ex matrimonio è dovuta appunto alla costituzione di Valentiniano III e Teodosio del 426 (CTh. 8.19.1); una messa a punto della disciplina in C. 6.61.2 di Teodosio, che distingue l'ususfructus del padre dal dominium del figlio; garantisce al padre 1/3 come praemium emancipationis; il regime non si applica a beni che provenivano dal padre (es. la dos profecticia, sciolto il matrimonio, torna pienamente al padre e non è acquistata alla figlia).

nel caso, i cui avvocati esibirono in giudizio diverse iuris lectiones per dimostrare che lo sponsus era da equiparare al marito. Si opponeva il fratello (il quale, si può facilmente supporre, mirava a fare rientrare gli acquisti della sorella nel patrimonio paterno, di cui sarebbe stato coerede), evidentemente facendo leva su un'interpretazione letterale dei verba della costituzione di Valentiniano III.⁵⁴ L'imperatore Leone, investito della questione dalla relatio del magister militum, dopo avere riconosciuto che si trattava di un caso dubbio, si esprime a favore dell'equiparazione, dapprima invocando vaghi criteri di giustizia (titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare), quindi rifacendosi a una decisione del giurista Giuliano, che colma d'ogni elogio (tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti).55 Benché non sia detto esplicitamente, è più che probabile che il passo di Giuliano fosse uno di quelli compresi fra le iuris lectiones prodotte in giudizio dall'avvocato della donna. ⁵⁶ Oltre a testimoniare in modo inequivocabile la perdurante rilevanza posseduta nella prassi dalle opere dei giuristi classici, la costituzione di Leone fa trasparire una padronanza profonda delle rationes iuris. Il parere di Giuliano è infatti il fulcro di una complessa operazione d'interpretazione analogica, dato che il giurista classico s'era occupato del diverso caso del divieto posto dalla lex Iulia di alienare il fondo dotale. Nonostante la *lex Iulia* parlasse di *uxor* il giurista aveva proposto di estendere il divieto anche a tutela della sponsa.⁵⁷ Dunque, non solo Leone appoggia la sua decisione all'auctoritas di un giurista, ma opera una analogia: il trattamento della sponsa viene equiparato a quello dell'uxor prendendo spunto da un caso diverso; l'interpretazione della lex publica serve come modello per l'interpretazione di una lex imperiale.

Un'ulteriore considerazione per caratterizzare la cultura tardoantica: il passo di Giuliano invocato dalla donna e fatto proprio dall'imperatore non è stato conservato nel Digesto,
dove invece si legge un passo di analogo contenuto di Gaio (D. 23.5.4). È significativo che
l'imperatore (o la parte), potendo scegliere, abbia preferito a Gaio Giuliano, che non era
uno dei cinque della Legge delle citazioni: nel menzionarlo, l'imperatore lo gratifica anzi
del più alto encomio, segno ulteriore della persistente consapevolezza dei meriti relativi
dei giuristi. Insomma, questa costituzione ci riporta uno spaccato del funzionamento della
giustizia tardoantica, da cui trapela un pieno dominio della letteratura classica, delle sue
forme argomentative e persino della sua storia interna. Possiamo riprendere l'espressione
di Diocleziano, secondo cui le opinioni messe per iscritto dai giuristi valgono *ad perennem*scientiae memoriam. 59

⁵⁴ Si può immaginare che la controversia sia sorta al momento della morte del comune padre, in sede di successione ereditaria.

⁵⁵ Si esprime con efficacia contro i dubbi di interpolazione avanzati a proposito di questa menzione di Giuliano Scarcella, *La legislazione di Leone I*, p. 146 nota 213.

⁵⁶ Si veda, similmente, il responso di Papiniano *quod precibus insertum est* menzionato da Gordiano (C. 6.37.12, a. 240) e da Diocl. e Maximian. C. 5.71.14, a. 293: *utere viri prudentissimi Papiniani responso ceterorumque, quorum precibus fecisti mentionem, sententiis* [...].

⁵⁷ Cfr. Gaius, D. 23.5.4; Astolfi R., Il fidanzamento nel diritto romano, Padova 1989, p. 98.

⁵⁸ CTh. 1.4.3. Com'è noto, i pareri di Giuliano venivano recuperati in seconda battuta (come quelli degli altri giuristi menzionati dai cinque eletti).

⁵⁹ Diocl. et Maxim. C. 9.41.11, a. 290.

Vi è dunque una precisa corrispondenza fra la circolazione della letteratura giurisprudenziale che abbiamo visto attestata dai manoscritti recensiti poco sopra, e il quadro che emerge da questa controversia. Sessant'anni dopo, la c. *Tanta*, § 17, descrive l'amministrazione della giustizia come ancora governata dalla *recitatio* dei testi giurisprudenziali.⁶⁰ Quello che occorreva fare era appunto sfruttare questo livello di conoscenza per raccogliere in un compendio più maneggevole la *antiqua prudentia*.⁶¹

7.

La panoramica sui frammenti giurisprudenziali circolanti fra III e VI secolo fa emergere un secondo dato rilevante, ossia la presenza, accanto agli scritti dei giuristi romani, di una letteratura greca, che possiamo chiamare approssimativamente di commento, anche se appare probabilmente più differenziata per stile e funzione di quanto l'attuale nostra conoscenza permetta di accertare.

Non si tratta qui di riprendere la questione della diffusione del latino o del greco nelle scuole di diritto d'Oriente nel IV e V secolo: questi testi sono per così dire l'accompagnamento intellettuale dei testi classici, il sedimento di spiegazioni e lezioni, che provano il continuo contatto con i giuristi antichi, i cui nomi (e la cui terminologia) affiorano continuamente dai commenti greci.⁶²

È in questa confidenza con i testi giurisprudenziali che, da una parte, si fonda la preparazione degli avvocati che producono le loro *lectiones* (come nella causa portata all'attenzione di Leone di cui si è appena detto) e, d'altra parte, si radica la genesi del Digesto.

Nel nostro censimento tipologico, sotto la lettera b), di questi 'commenti' greci ne sono annoverati ben quattordici, per lo più di V secolo, ma con qualche propaggine anteriore e posteriore; sarebbe facile, e forse anche giustificato, attribuirli ai διδάσκαλοι di Berito, ma il giudizio deve ovviamente restare sospeso. 63

Per osservarne più da vicino il tipo di rapporto intrattenuto con la letteratura giurispru-

⁶¹ Le dichiarazioni di Giustiniano si possono anzi meglio comprendere paragonandole a quelle espresse nel 527 da Prisciano, che lamenta anch'egli la decadenza degli studi *propter inopiam scriptorum* (GL 2, 1.13 s.). Sulle analogie fra i programmi di Prisciano (che costituisce «sul piano della sistematizzazione della tradizione linguistica» il pandant della codificazione giuridica) e di Giustiniano, vedi De Nonno M., *Ars Prisciani Caesariensis. Problemi di tipologia e di composizione*, in Baratin M., B. Colombat, L. Holtz (éd.), *Priscien. Transmission et refondation de la grammaire. De l'antiquité aux modernes.* État des recherches à la suite du colloque international de Lyon, ENS Lettres et Sciences Humaines, 10-14 octobre 2006, Turnhout 2009, pp. 250 ss., spec. 260-268.

⁶⁰ E ovviamente imperiali (c. *Tanta*, 14: *constitutionum recitatione*).

⁶² Per una serie di manoscritti che testimoniano «un interesse da parte della scuola e delle élites dei Romani d'Oriente, ossia di Greci o di orientali ellenizzati, per il latino come lingua del diritto e della burocrazia civile e militare», vedi Radiciotti P., *Romania e Germania a confronto: un codice di Leidrat e le origini medievali della minuscola carolina*, «Scripta», 1, 2008, p. 138.

⁶³ Impeccabile la discussione in proposito di Collinet, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, pp. 279 ss., che ritiene probabile l'ascrizione a Berito, ma indimostrabile.

denziale classica possiamo rivolgerci al commento forse più interessante, quello contenuto negli *scholia Sinaitica*.⁶⁴

Com'è noto, il testo greco (digrafico) – noto solo tramite l'apografo che ne trasse Gregorios Bernardakis – si riferisce, commentandolo, a passi dei libri 36-38 di Ulpianus, ad Sabinum, in materia di dote (1. 36in.) e di tutela (1. 36f.-38). La corrispondenza con quanto ci è pervenuto del commento ad Sabinum di Ulpiano tramite il Digesto si può riscontrare testualmente a partire da sch. Sin. VI 12 (che corrisponde a Ulp. 36 ad Sab. D. 24.3.12, fr. 2803 Lenel). È comunemente ammesso che gli scholia precedenti (I-V 1-11) possano riferirsi a materie che erano contenute nel libro 35° ulpianeo, anch'esso in materia di dote,65 la cui trattazione iniziava al l. 31°. Proprio al libro 31° (titolo I) fa del resto riferimento retrospettivo lo scoliasta stesso (sch. Sin. X 26), rinviando il lettore a quanto aveva osservato in quel luogo (per noi perduto) a proposito della dos adventicia. Il commento sinaitico ai libri ad Sabinum doveva iniziare perciò almeno al libro 31° di Ulpiano.66 V'è però di più: il commentatore che pone i suoi interventi sotto la sigla «Sab.» afferma (sch. Sin. XIII 35) di avere trattato l'aumento e la diminuzione della dote in costanza di matrimonio già nella XXXII paragraphé del titolo de in integrum restitutione dei prota di Ulpiano (che corrispondono ai libri 11-12 ad edictum di tale giurista). A conti fatti, gli scholia Sinaitica sono il residuo di un'opera di commento che di per se stessa abbracciava sicuramente una porzione più ampia di quella che ora possiamo constatare dei libri ad Sabinum; inoltre quest'opera non era un prodotto isolato, ma proveniva (almeno in parte) da un autore («Sab.») che aveva steso un commento sistematico anche (almeno) ai prota di Ulpiano ad edictum. L'impressione è dunque che appartenga a un genere letterario ben sviluppato e di carattere pianificato.

Gli scholia Sinaitica, come si sa, non contengono la trascrizione integrale del testo di Ulpiano ad Sabinum che vanno annotando; in questo senso, gli scholia sono un testo separato, non una glossa marginale. Tuttavia, il commento riprende di volta in volta (anche se non del tutto sistematicamente) una o più parole del testo del giurista severiano, cui poi appone le proprie annotazioni: talvolta in forma di sintesi del contenuto del passo di Ulpiano (index), altre volte diffondendosi in una più ampia spiegazione (paragraphé), provvista anche di richiami ad altri testi. Proprio il fatto che gli altri scritti siano citati con riferimenti precisi al libro e spesso alle loro partizioni interne, ⁶⁷ mentre i riferimenti

⁶⁴ Adotto l'edizione di Krüger P., in *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani in usum scholarum*, edd. P. Krueger, Th. Mommsen, G. Studemund, vol. III, Berolini 1890; cfr. Winstedt E.O., *Notes from Sinaitic papyri*, «CPh», 2, 1907, pp. 201 ss. Altra bibl. in Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 550 note 208 (edizioni) e 209 (interpretazioni); *adde* Pieler P.E., *Byzantinische Rechtsliteratur*, in Hunger H. (a cura di), *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, vol. II, München 1978, pp. 341-380; van der Wal N., *Die Schreibweise der dem lateinischen entlehnten Fachworte in der frübyzantinischen Juristensprache*, «Scriptorium», 37, 1983, pp. 29-38.

⁶⁵ In effetti, Sch.Sin. XII 34 rinvia il lettore alla esposizione già compiuta a proposito dei titoli II e III del libro 35

⁶⁶ Che si estendesse almeno fino al libro 38 è confermato da *sch. Sin.* XVII 43.

⁶⁷ Restituisco in latino secondo la versione di Krüger: *sch.Sin*. II 4: Paulus libro XV responsorum (il testo è poi corrotto, si legge de stipulation[e]); *sch.Sin*. IV 6: compare 'responso' poi un nome indecifrabile; ancora un libro quinto τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ *ro* τίτλφ *de sponsalibus*; *sch.Sin*. V 11: Marcianus in hypothecaria

al testo di Ulpiano avvengono citando semplicemente il nome dell'autore, è la più chiara conferma che il testo ulpianeo aveva uno *status* diverso, costituiva l'oggetto diretto del commento lemmatico.

Naturalmente, come subito notò lo Zachariae,⁶⁸ quest'autonomia del commento, che non incorpora se non brevi lemmi del testo ulpianeo, presuppone che i manoscritti dei *libri ad Sabinum* di Ulpiano che si trovavano in circolazione fossero composti secondo le regole della sticometria, così da corrispondere non solo pagina per pagina, ma riga per riga; se questo era il caso, le annotazioni potevano essere lette come accompagnamento di una qualsiasi copia di quest'opera.

La complessità del commento, e il suo interesse per gli spiragli che apre sulla cultura pregiustinianea, è incrementata dalla citazione di costituzioni tratte dai tre codici, il Gregoriano (*sch. Sin.* I 2: Greg. 5.17; *sch. Sin.* V 9: Greg. 5, titulo paenultimo, c. 3; *sch. Sin.* V 10: Greg. 11.11.12),⁶⁹ l'Ermogeniano (*sch. Sin.* III 5: Herm. tit. 69 c. 120; tit. 41 c. 14) e il Teodosiano (*sch. Sin.* I 1 e 2: CTh. 3.15.15; *sch. Sin.* XIX 52: CTh. libro incerto, c. 126).⁷⁰ Di per sé, la citazione dei tre codici, proibita da Giustiniano, fissa la datazione a un anno compreso fra il 438 e il 529.

Sofisticata è la citazione delle costituzioni in *sch. Sin.* I 2-3. Dobbiamo muovere – salvo smentita – dalla ipotesi che anche qui come ovunque nel resto degli *Scholia* l'oggetto diretto del commento fosse un passo di Ulpiano *ad Sabinum*, che non siamo in grado né di ritrovare nel Digesto né di ricostruire. Forse è una sintesi di quel che si leggeva nel testo ulpianeo la proposizione ἀκίνδυνον εἶναι τὴν παράβασ[ιν] τῇ μνηστῇ καὶ τῷ μνηστῆρι (*sch. Sin.* I 2) ossia *periculosam violationem non esse sponso vel sponsae*. A questo punto, dopo una sigla Pts non decifrabile, viene introdotta, con valore di critica alla proposizione appena citata, una costituzione del Codice Teodosiano (3.15.15) che – così ne rende il contenuto lo scoliasta – κρατύνε[ι] τὰς περὶ συστάσεως τῶν γάμων *poenas* καὶ μέχρι τοῦ διπλοῦ ossia *confirmat poenas de nuptiis contrahendis promissas et quidem usque ad duplum*. Sembrerebbe dunque che lo scoliasta leggesse nel testo ulpianeo la regola classica della libertà matrimoniale, che consiste nel considerare illecita la *sponsio* con cui si pro-

(il testo è mutilo e non contiene altri riferimenti interni); sch.Sin. VI 11: Modestinus, libro II differentiarum, titulo 6 (= D. 42.1.20); sch. Sin. VIII 18: Paulus libro VII ad Sabinum libro XXXV; sch. Sin. XI 31: Paulus libro VIII responsorum duobus ante finem foliis ... tituli de liberis adgnoscendis (forse da identificare con D. 23.3.72.1: così Zachariae von Lingenthal K. E., Papyrusblätter vom Sinai-Kloster mit Bruchstücken griechisch-römischer Jurisprudenz, «Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.1881», Berlin 1882, p. 625); sch. Sin. XII 34: Paulus libro VII ad Sabinum titulo XXXIII; sch. Sin. XIII 35: Ulpianus, ad edictum (prota), titulus de in integrum restitutionum; ivi: Florentinus libro III institutionum circa finem libri quinque foliis a fine: ivi: Modestinus libro I regularum ante XVII regulam a fine libri in regula quae incipit "Dotis etc."; ivi: Paulus libro V ad Sabinum; sch. Sin. XIV 36: forse è citata un'opera giurisprudenziale diversa da Ulpiano che ripete a due fogli di distanza una costituzione dei divi fratres; sch. Sin.: libro I de tutelis (è caduto il nome dell'autore).

⁶⁸ Zachariae von Lingenthal, *Papyrusblätter vom Sinai-Kloster*, p. 623.

⁶⁹ Qui anche un riferimento, lacunoso, a una costituzione posteriore al codice Gregoriano.

⁷⁰ Per la lacunosità del testo, non è attribuibile con sicurezza a uno dei tre codici la citazione delle costituzioni VI e VII *de dote* in *sch. Sin.* V 8.

mette una somma di denaro in caso di rottura del fidanzamento (e la *sponsio* di contrarre matrimonio) e si curasse perciò di avvertire che una novella legislativa aveva mutato la disciplina.⁷¹

A questo punto l'intreccio interpretativo si fa più complesso, perché prende la parola uno scoliasta che si sigla «Sab.», e osserva che la costituzione del Teodosiano sopra richiamata si applica in realtà solo alla fidanzata che rifiuta le nozze, poiché solo di essa parla; per quanto riguarda il fidanzato, si applica invece un'altra costituzione, Greg. 5.17, che, sempre secondo «Sab.», pare confermare la regola classica, secondo cui il fidanzato non è tenuto alla pena promessa ἐπερωτηθέντα πρόστιμον nel caso sia di impedimento al matrimonio. Il contesto, nell'insieme, solleva alcuni problemi che non occorre qui affrontare, in particolare circa l'identificazione della costituzione del Teodosiano citata dagli *scholia Sinaitica* (3.15.15): essa infatti non compare nell'attuale titolo 3.15 (*rectius* 3.5) del Codice Teodosiano. Lo stesso vale per il problema sostanziale, che resta dubbio: ci si potrebbe, infatti, chiedere se la fattispecie presa in considerazione dai commentatori sia un negozio arrale, mentre il testo classico parrebbe fare riferimento alla (illecita) *stipulatio poenae*.

Quel che è per noi significativo è che in *sch*. *Sin*. I 2-3 trapelano due caratteristiche del lavoro interpretativo dei commentatori greci.

⁷¹ Vedi sotto circa il rapporto fra *stipulatio poenae* e negozio arrale.

⁷² In realtà, gli scholia Sinaitica indicano, per il titolo, il numero 15 (λε') che corrisponde a un titolo de fideiussoribus dotium che contiene una sola costituzione; viene perciò generalmente inteso come riferentesi al titolo 5, de sponsalibus et ante nubtias donationibus. Il titolo CTh.3.15 contiene tuttavia solo 13 costituzioni, e nessuna del contenuto evocato dagli sch. Sin. Th. Mommsen, nell'ed. del Codex Theodosianus (rit. Dublin/Zurich 1971) vol. I, p. 139, accetta come fededegna la citazione degli sch. Sin., con la ulteriore correzione di considerare la costituzione la 14a (e non la 15a) di CTh. 3.5; quanto al contenuto. Mommsen attribuisce a tale lex (considerata posteriore al 428, data di CTh. 3.5.13) l'aver ridotto al doppio la pena che incombeva su quello dei fidanzati che avesse ricevuto le arre e non avesse acconsentito alle nozze (in precedenza stabilita al quadruplo per CTh. 3.5.1 e CTh. 3.6.1 del 380). Diversamente, per tutti, Astolfi, *Il fidanzamento*, pp. 155 ss., identifica in una costituzione di Leone I del 472 (C. 5.1.5) la norma secondo la quale, in caso di recesso non giustificato, la donna sui iuris di 25 anni (o con venia aetatis) che abbia concluso fidanzamento arrale risponde nel doppio delle arre (e nella stessa misura risponde per la fidanzata alieni iuris colui che abbia in potestà o la madre che abbia conclude il negozio arrale). Se si accoglie questa identificazione, la composizione degli scholia Sinaitica dovrebbe datarsi, in tutto o in parte, posteriormente al 472, ma bisogna anche ammettere che lo scoliasta, invece di citare la costituzione di Leone, abbia inserito μέγρι τοῦ διπλοῦ attribuendola alla costituzione del Teodosiano.

⁷³ La storiografia presuppone che gli *scholia Sinaitica*, menzionando la costituzione del Teodosiano, si riferisca alle *arrae* (e ad esse si riferiscono CTh. 3.5.11; 3.6.1 e C. 5.1.5, che vengono solitamente introdotte nella discussione): in questo senso induce la misura del "duplum" che lo scoliasta attribuisce alla costituzione stessa: κρατύνε[ι] τὰς περὶ συστάσεως τῶν γάμων *poenas* καὶ μέχρι τοῦ διπλοῦ. Il testo ulpianeo (e dunque il commento che ne scaturisce) potrebbe tuttavia riferirsi alla *stipulatio poenae*. La *stipulatio poenae* era infatti considerata ancora esplicitamente illecita da Leone, nella stessa costituzione che sancisce invece il doppio per la restituzione delle arre da parte di chi ricusa le nozze (C.5.1.5: *extra definitionem autem huius legis si cautio poenam stipulationis continens fuerit interposita, ex utraque parte nullas vires habebit, cum in contrahendis nuptiis libera potestas esse debet, vd. per lo stesso principio già Diocl. Maxim. C. 5. 4. 14). Che la <i>stipulatio poenae* fosse presente allo scoliasta è del resto provato da *sch. Sin.* II 4, che la considera invalida in quanto *contra bonos mores*, in un brano che ricalca esplicitamente Paul. 15 *resp.* D. 45.1.134 pr.

Dapprima il testo del giurista classico (se muoviamo appunto dall'ipotesi verosimile che l'*incipit* del brano contenga una sintesi del brano di Ulpiano) viene commentato alla luce di una costituzione che introduce una nuova disciplina (rendendo apparentemente valida fino al doppio la *poena /arra* promessa per il matrimonio). Dunque, lo scoliasta propone un aggiornamento, che avviene peraltro non già attraverso una negazione del contrasto o un intervento sul testo classico, ma attraverso la citazione della novella legislativa.

Il secondo fenomeno di un certo interesse è che si vedono qui all'opera due commentatori: se il primo aveva opposto alla disciplina classica la costituzione del Teodosiano, il secondo compie una distinzione, facendo notare che la costituzione si applica solo alla fidanzata; se il fidanzato è di sesso maschile, vale ancora quel che si legge nel Codice Gregoriano, ossia che non è obbligato. Questo secondo commentatore si contrassegna con una sigla «Sab.», che compare ancora in vari punti degli *Scholia*. La dunque probabile l'ipotesi, avanzata in modo particolarmente acuto dal Riccobono, che fossero all'opera almeno due autori. Potremmo aggiungere che questa modalità ricorda, seppure alla lontana, le *notae* che i giuristi classici apponevano alle opere di loro predecessori; sotto un altro profilo, abbiamo a che fare con una 'catena', di quelle che diventeranno tipiche nei commentari filologici e biblici. Si tratta di una modalità che implica la tendenza al consolidamento attorno al testo di un patrimonio interpretativo, segno anch'esso di una cultura non effimera.

La seconda mano, quella siglata «Sab.» sembra prediligere le citazioni di altri giuristi, quasi a provvedere il lettore di una serie di rimandi che gli permettessero di ampliare la sua preparazione; mentre la prima voce è più legata all'illustrazione del *rheton* ulpianeo.

Se nell'insieme una impressione si ricava è che il commento rifletta un tentativo di comprendere il testo classico nella sua integralità, mettendolo in connessione con altri testi giurisprudenziali, e tentando qualche coordinamento con la legislazione imperiale. Vi è una tendenza a cercare regole generali, piuttosto che a sottolineare l'eventuale casistica o il *ius controversum*. Ne abbiamo due notevoli esempi: il primo è in *sch*. *Sin*. VI 12, quando la (presunta) prima mano riporta da Ulpiano la regola secondo cui il marito risponde per la dote in id quod facere potest;⁷⁷ interviene «Sab.» parafrasando fedelmente un passo delle

Ulpiano ad Sabinum (1882), ora in id., Opere giuridiche e storiche, Roma 1896, p. 449.

⁷⁴ Come ulteriore segno distintivo, si noti, con Riccobono S., *Gli Scolii Sinaitici*, «BIDR», 9, 1896, pp. 225 ss. che il primo annotatore per indicare la pena convenzionale usa il termine latino *poena*, Sab. usa il greco πρόστιμος.

⁷⁵ In V 9, ancora con una precisazione basata sul Codice Gregoriano; in VI 12, ove generalizza una proposizione del primo scoliasta richiamando a tale scopo un passo di Modestino, e la costituzione che vi è contenuta; poi in IX 22 e X 25, XI 30; XV 40 dove propone brevi sommari del contenuto del capitolo; in XIII 35 il sommario è completato da una serie di rinvii sia a un suo altro commento, sia a varie altre letture che trattano dell'aumento e diminuzione della dote; in XVI 44 invita a saltare 50 versi del testo commentato.

⁷⁶ Riccobono, *Gli Scolii Sinaitici*, pp. 217 ss., con osservazioni fondamentali. Non entro nella più complessa distinzione proposta dall'insigne autore di quattro mani, di cui una post-giustinianea. L'idea che la sigla "Sab." si riferisse invece a lemmi sabiniani dell'opera commentata era stata sostenuta in particolare da Alibrandi I., *Sopra alcuni frammenti greci di annotazioni fatte da un antico giureconsulto ai libri di*

⁷⁷ Il passo è conservato in D. 24.3.12 (Ulp. 36 ad Sab.): Maritum in id quod facere potest condemnari exploratum est: sed hoc heredi non esse praestandum.

Differentiae di Modestino che generalizza il beneficio non solo alla dote, ma a ogni contratto per cui il marito sia convenuto dalla moglie: il passo è accolto anche nel Digesto.⁷⁸

Quello che può ricavarsi, in sintesi, è che il commentatore (sicuramente quello che si presenta come «Sab.», sia la mano che pare distinta e più antica) mira a trarre per quanto possibile regole e definizioni dal materiale classico. Da questo punto di vista, si può dire senz'altro che il modo di lettura che emerge dagli *scholia Sinaitica* è consono al progetto del Digesto; ciò che i commentatori potevano ambire a fare coordinando i testi ed estrapolando regole, nel rispetto formale dei testi, diventa sotto l'egida imperiale un'operazione di riduzione anche meccanica della pluralità delle opinioni e delle contraddizioni.

8.

Fra storiografia e storia, la genesi del Digesto sembra non avere ancora esaurito le possibili prospettive di ricerca. L'impostazione storiografica consolidata, che tende a considerare il Digesto come un prodotto scolastico, restituisce una visione probabilmente parziale dei moventi e delle condizioni culturali. Intendere la raccolta dei testi giurisprudenziali come un'operazione (in tutto o in parte) fuori sintonia rispetto alle correnti pratiche del presente, e frutto quasi anacronistico di una spinta degli ambienti scolastici, non sembra rendere in pieno la complessità del quadro culturale. Forse è un'interpretazione che risente del modello offerto dalla rinascita bolognese del diritto romano, e dalla scissione che vi era sottesa fra prassi e scuola, quest'ultima artefice del rinnovato studio del Digesto nell'XI-XII secolo.

Sul piano della storia, vi sono molti segnali che anche nei secoli anteriori a Giustiniano la letteratura giurisprudenziale avesse continuato a svolgere la sua capillare influenza. L'intensa circolazione delle opere dei giuristi classici, attestata da papiri e pergamene pregiustinianee, in formato addirittura standardizzate con criterio sticometrico; il ricorso sagace alla recitatio di brani giurisprudenziali in giudizio – promosso dalle parti e accettato dalla cancelleria – anche per l'interpretazione delle costituzioni imperiali; la presenza di una letteratura di commento scritta in greco, ancora in gran parte inesplorata, da cui trapela l'effettiva lettura e comprensione dei testi classici; la tendenza che emerge dagli scholia Sinaitica a favorire non solo il commento ampio (al limite, integrale) dei grandi trattati ulpianei, ma anche di suggerire la conoscenza sistematica di un numero ampio di testi classici, e al tempo stesso di estrarne per quanto possibile regole non contraddittorie; l'integrazione, emersa sia in sede di giudizio che di commento, fra testi giurisprudenziali e costituzioni imperiali: sono tutti fattori che preludono in modo armonico alla compilazione del Digesto, attenuando l'impressione che si sia trattato di un'operazione non corrispondente alle condizioni culturali del tempo. Lo stesso metodo di compilazione, basato secondo la dimostrazione di Bluhme su un effettivo spoglio delle opere, e sulla lettura

⁷⁸ Mod. 2 diff. D. 40.12.20: Non tantum dotis nomine maritus in quantum facere possit condemnatur, sed ex aliis quoque contractibus ab uxore iudicio conventus in quantum facere potest, condemnandus est ex divi Pii constitutione: quod et in persona mulieris aequa lance servari aequitatis suggerit ratio (l'ultima parte non è ripresa dallo scoliasta).

parallela dei grandi commentari (che trova riscontri anche negli *sch. Sin.*, dove il trattato di Paolo *ad Sabinum* viene richiamato in parallelo a quello di Ulpiano)⁷⁹ esprime visivamente il sicuro dominio sui testi acquisito da una lunga tradizione, che ora trasformava il proprio oggetto sotto l'impulso del potere politico.

⁷⁹ Sch. Sin. VIII 18; XII 34; XIII 35.

[Appendice. Elenco dei frammenti (editi + inediti)]

L'elenco che segue è aggiornato rispetto a quello fornito nella versione originaria del mio contributo, sulla base delle acquisizioni compiute nel frattempo dal gruppo di ricerca Redhis (vedi già un elenco aggiornato in Mantovani D., *ERC-Project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity. Il programma e i primi risultati*, in Lohsse S., S. Marino, P. Buongiorno (edd.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren*, Stuttgart 2017, pp. 167-188). Si è inteso in questo modo fornire un'indicazione dell'evoluzione del progetto e delle fonti; viceversa, si è mantenuta la classificazione tipologica senza intervenire, pur nella consapevolezza della sua assoluta provvisorietà. Solo alla conclusione della ricerca, sulla base delle nuove acquisizioni, potrà essere proposta una classificazione adeguata, che è uno dei fini del progetto.

A commento, si può già osservare che la validità del quadro tipologico delineato permane, perché le nuove accessioni si mostrano con esso coerenti sotto ogni punto di vista: bibliologico, paleografico, testuale.⁸⁰

Membra disiecta in più collezioni ripetuti tra []. Tipologie (vedi sopra, p. 11 ss.):

- a1. opere giurisprudenziali
- a2. opere giurisprudenziali con glosse
- b. commentari greci
- c1. testi normativi
- c2. testi normativi con glosse

| | | LDAB | MP^3 | |
|-----|---|--------|--------|--|
| | Aberdeen, University Library | | | |
| a1 | P.Aberd. 130 inv. 2 c | 5169 | 2983 | |
| | Ann Arbor, Michigan University Library + Yale, Beinecke Library | | | |
| a1 | P.Mich. VII 456 + P.Yale inv. 1158r | 4481 | 2987 | |
| | Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung | | | |
| a1 | BKT IX 200 (= P.Berol. inv. P 21294) + P.Berol. inv. P 11753 | 3525 | 2957 | |
| | [+ P.Vindob. L 90] | | | |
| a1 | BKT X 30 = (P.Berol. inv. 11324 + P.Berol. inv. 21295 | 5766 | 2990 | |
| | [BKT IX 200]) | | | |
| a1 | P.Berol. inv. P 6757 | 4133 | 2985 | |
| a1 | P.Berol. inv. P 6759+6761 | 6227 | 2993 | |
| a1 | P.Berol. inv. P 11323 | 5765 | 2989 | |
| a1 | P.Berol inv. P 11325 | 6076 | 3025 | |
| a1? | <u>P.Berol inv. P 14069</u> | | | |
| a1 | P.Berol. inv. P 16987 | 139903 | | |
| a2 | P.Berol. inv. P 6758 | 6226 | 2992 | |

⁸⁰ Per una prima analisi paleografica, bibliologica e codicologica dei materiali considerati vd. Ammirati, Per una storia del libro latino antico, e ora anche ead., Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, Pisa-Roma 2015.

| | | 1 | |
|------|--|---------|---------|
| a2 | P.Berol. inv. P 6762+6763+ <u>21317</u> [+ P.Louvre inv. E 7153] | 3521 | 2955 |
| a2 | P.Berol. inv. P 14079 | | |
| a2 | P.Berol. inv. P 16988 | | |
| b | P.Berol inv. P 11866 | 6078 | 2277 |
| b | P.Berol. inv. P 13249 | | |
| b | BKT X 16 (= P.Berol. inv. P 13924) | 154379 | 2277.01 |
| b | P.Berol. inv. P 14058 | | |
| b | P.Berol inv. P 14067+14068 | | |
| b | P.Berol inv. P 14071+14074 | | |
| b | P.Berol. inv. P 14077 | | |
| c1? | P.Berol. inv. P 11533 [+ P.Fay. 10] | 4130 | 2961 |
| c1? | P.Berol inv. P 14066 | | |
| c1 | P.Berol. inv. P 14081 [Digesto] | | |
| c2 | P.Berol inv. P 14057 + 14059 +14060 +14061 +14062 +14064 | | |
| | +14065 +14072 +14075 +16976 +16986 | | |
| c2? | P.Berol inv. P 14080 | | |
| c2? | P.Berol inv. P 14087 | | |
| c2 | P.Berol. inv. P 16977 | 5929 | 2281 |
| | Bloomington, Indiana University | 1 | 1 |
| b | CLA XI 1648 | 9080 | 2982.1 |
| | Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana | l. | l . |
| a2 | PSI XI 1182 | 1068 | 2953 |
| a2 | PSI XIV 1449 | 4131 | 2960 |
| b | PL II/38 | 117810 | 2955.1 |
| b | PSI XIII 1348 | 5796 | 2982 |
| | Firenze, Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" | | |
| b | PSI XIII 1349 | 6273 | 2278 |
| b | PSI inv. CNR 132 | 139905 | |
| | Genève, Bibliothèque | | |
| c1 | P.Gen. Lat. inv. 6 | 8298 | |
| - | Heidelberg, Institut für Papyrologie | 0270 | l |
| a1 ? | P.Heid. L 2 | 6280 | 2976 |
| c1 ? | P.Heid. L 3 | 9947 | 2973 |
| c2 | P.Heid. L 4 | 2557 | 2966 |
| | Ίερὰ Μονὴ Θεοβαδίστου Όρους Σινᾶ | 2001 | |
| b | P. Bernardakis | 3256 | 2958 |
| | København, Institute for Greek and Latin + Roma, Collezio | | |
| a1 | P.Haun. III 45 + P.Arangio-Ruiz s.n. | 4134 | 2991 |
| | Leiden, Universiteitsbibliotheek | 1151 | 2//1 |
| a1 | BPL 2589 | 3524 | 2956 |
| 41 | London, British Library | 3327 | 2/30 |
| c1 | P.Oxy. XV 1813 | 6120 | 2963 |
| a2 | Or. 4717(5) | 220486 | 2,03 |
| az | 01. 7/1/(3) | /220487 | |
| | | 1220707 | |

| | Manchester, John Rylands Library | | | | |
|--|--|-------|---------|--|--|
| a2 | P.Ryl. III 474 | 2558 | 2974 | | |
| b | P.Ryl. III 475 | 5979 | 2280 | | |
| b | P.Ryl. III 476 | 5813 | 2282 | | |
| c1 | P.Ryl. III 479 | 2554 | 2967 | | |
| ? | P.Ryl. III 480 | 5982 | 2980 | | |
| ? | P.Ryl. III 481 | 5983 | 2981 | | |
| | München, Bayerische Staatsbibliothek | | | | |
| a1? | P.Monac. inv. L 2r | 9984 | 2993.6 | | |
| | New York, Morgan Library and Museum | | | | |
| b | P.Amh. II 27 | 6133 | 2977 | | |
| a1 | P.Amh. II 28 | 5820 | 2978 | | |
| b | P.Ness. II 11 | 6469 | 2284 | | |
| b | P.Ness. II 12 | 6583 | 2285.0 | | |
| | Oxford, Weston Library | | | | |
| a1 | P.Grenf. II 107 | 3911 | 2972 | | |
| c1? | P.Fay. 10 [+ P.Berol. inv. P 11533] | 4130 | 2961 | | |
| | Oxford, Sackler Library | | | | |
| a1 | P.Ant. I 22 | 4132 | 2979 | | |
| a1 ? | P.Ant. III 155 | 5712 | 2979.3 | | |
| a1 | P.Oxy. XVII 2089 | 5759 | 2975 | | |
| a1 | P.Oxy. XVII 2103 | 1067 | 2954 | | |
| b | P.Ant. III 152 | 6136 | 2979.1 | | |
| b | P.Ant. III 153 | 6326 | 2979.2 | | |
| | Paris, Musée du Louvre | | | | |
| a1 | P.Louvre inv. E 10295bis [+ <u>P.Vindob. L 141</u>] | 4232 | 3022.3 | | |
| a2 | P.Louvre inv. E 7153 | 3521 | 2955 | | |
| | [+ P.Berol. inv. P 6762+6763+ <u>21317</u>] | | | | |
| | Paris, Institut de Papyrologie de la Sorbonne | | | | |
| c2 | P.Sorb. inv. 2173 | 2555 | 2971 | | |
| c2 | P.Sorb. inv. 2219 | 2555 | 2971 | | |
| | Pommersfelden, Schloss Weissenstein | | | | |
| c2 | P.Pommersf. L 1-6 | 2556 | 2967.1 | | |
| | Sankt Gallen, Stiftsbibliothek | | | | |
| a1 | Ms. 908, pp. 277-292 | 8377 | | | |
| | Strasbourg, Bibliothèque Universitaire | | | | |
| a1 | P.Stras. L 3 + 6B | 4137 | 2962 | | |
| a1 | P.Stras. L 9 | 10741 | 2983.01 | | |
| b | P.Stras. G 85 | | | | |
| | Verona, Biblioteca Capitolare | | | | |
| a1 | Ms. I (1) (fol. XI-XII) | 7830 | | | |
| Wien, Österreichische Nationalbibliothek | | | | | |
| a1 | Vindob. Lat. 1b | 4136 | 2959 | | |

| Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--|--|
| ? | P.Vindob. G 29291 | 6035 | 2286 | | | |
| ? | P.Vindob. L 138 | | | | | |
| a1 | P.Vindob. L 26 | 6056 | 2993.1 | | | |
| a1 | P.Vindob. L 59+92 | 5862 | 2993.2 | | | |
| a1 | P.Vindob. L 90 [+ BKT IX 200 (= P.Berol. inv. P 21294) + P.Berol. | 3525 | 2957 | | | |
| | inv. P 11753] | | | | | |
| a1 | P.Vindob. L 94 | 6060 | 2933.3 | | | |
| a1 | <u>P.Vindob. L 124</u> | | | | | |
| a1 | <u>P.Vindob. L 141</u> [+ P.Louvre inv. E 10295bis] | 4232 | 3022.3 | | | |
| b | P.Vindob. L 101+102+107 | 6193 | 2993.5 | | | |
| b | P.Vindob. L 147 | | | | | |
| c1? | P.Vindob. L 44 | 6057 | 3026.4 | | | |
| c1 | P.Vindob. L 81 | 6058 | 2964.1 | | | |
| c1 | P.Vindob. L 95 | 6399 | 2993.4 | | | |
| c1? | P.Vindob. L 128 | | | | | |
| c2? | P.Vindob. L 110 | 6397 | 2984 | | | |
| c2 | P.Vindob. L 164 | 111306 | | | | |

[Pubblicazioni apparse nell'ambito del progetto REDHIS (precedute da asterisco quelle in corso di stampa)]

- Ammirati S., Frammenti inediti di giurisprudenza latina da un palinsesto copto. Per un'edizione delle scripturae inferiores del ms. London, British Library, Oriental 4717 (5), «Athenaeum», 105/I, 2017, pp. 732-737.
- Ammirati S., Il layout dei manoscritti latini antichi e tardoantichi di contenuto giuridico: proposte per una ricerca, in Pellè N., (a cura di), Spazio scritto e spazio non scritto nel libro papiraceo. Esperienze a confronto. Atti della Seconda Tavola Rotonda del Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento 9 ottobre 2014, Lecce 2016, pp. 13-30.
- *Ammirati S., Something new on Latin legal papyri: the ERC project REDHIS and the membra disiecta of a lost legal manuscript, Proceedings of the XXVIII International Congress of Papyrology Barcelona August 2016.
- Ammirati S., Fressura M., Mantovani D., Curiales e cohortales in P.Gen. Lat. inv. 6. Una nuova versione di una costituzione di Onorio e Teodosio II del 423, «ZSS», 132, 2015, pp. 299-323.
- Fressura M., Un frammento di "glossario virgiliano" in P.Vindob. L 102 f (Verg. Aen. I 707-708, 714-715, con traduzione greca, «Tyche», 31, 2016, pp. 157-165.
- Fressura M., Mantovani D., *P.Berol. inv. 14081. Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustinianea*, «Athenaeum», 105/II, 2017, pp. 685-712.
- Mantovani D., *Tituli e Capita nelle Institutiones di Gaio e nell'epitome Gai: Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani*, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», 28, 2015, pp. 587-622.
- Mantovani D., Les juristes écrivains de la Rome antique. Les ouvres des juristes comme littérature, Paris, 2018.
- Nasti F., Papiniano perduto? Una nuova testimonianza sull'estensione della lex Falcidia alle donationes mortis causa, «Index», 44, 2016, pp. 113-122.

Ulrico Agnati (Università degli Studi di Parma; ulrico.agnati@unipr.it)

Serena Ammirati (Università degli Studi Roma Tre/ ERC project REDHIS Pavia; serena.ammirati@uniroma3.it)

Abstract:

P.Oxy. XVII 2089 è un frammento spinale di bifolio di pergamena, proveniente da un codice recante un testo di argomento giuridico, adespoto e anepigrafo. La nuova edizione critica, offerta in questa sede, è corredata da un commento che ne indaga la forma e i contenuti, considerando quale fosse l'originario tema specifico, l'evoluzione della disciplina giuridica, la possibile attribuzione e il genere letterario, la datazione. Sono proposte precisazioni e differenti prospettive rispetto agli studi precedenti.

P.Oxy XVII 2089 is a parchment fragment from the central part of a bifolium, bearing a legal text, adespota and anepigraphic. A new critical edition is here provided with a commentary, which sheds new light on its forms and contents, evolution of legal discipline, the possible authorship and literary genre, as well as datation, with suggestive differences from earlier scholarship.

Parole chiave: legato per vindicationem, uxor decemaria, usufrutto.

Keywords: legacy per vindicationem, uxor decemaria, usufruct.

Caratteristiche generali

Materiale: Pergamena

Lingua: latino Genere: *iuridica*

Provenienza: scavi condotti dalla Egypt Exploration Society presso El Banhasa nel 1906

Datazione: IVex.-Vin. secolo d.C.

Formato: codice

Dimensioni: H mm 38 × B mm 144

Luogo di conservazione: Oxford, Sackler Library, Papyrology Room

* I due Autori hanno collaborato nella stesura del presente contributo, suddividendo la responsabilità nel modo seguente. Serena Ammirati: Descrizione, Trascrizione, Edizione; Ulrico Agnati: Edizione, Traduzione, Commento.

Editio princeps

Hunt A.S., The Oxyrhynchus Papyri, XVII, London 1927, 116-118.

Repertori a stampa e informatici

Cavenaile, *CPL* nr. 92; Lowe, CLA *Suppl.* 1715; Seider, *PLP*, II, 2, nr. 9; Turner, *Typ.* n. 486; LDAB 5759 (= TM 64531); MP³ 2975; http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/.

Descrizione

All'editio princeps di Arthur Hunt nel 1927 seguì l'anno successivo quella di Ernst Levy. Entrambi gli studiosi ipotizzarono che il testo fosse da ascrivere a un commento ad legem Iuliam et Papiam di incerto autore. Giovanni Baviera seguì in FIRA l'edizione di Levy. L'opinione corrente è che si tratti di un frammento databile al IV-V secolo, contenente un commento ad legem Iuliam et Papiam di un autore di III secolo (frequente l'attribuzione a Ulpiano).

P.Oxy. XVII 2089 è costituito da un frammento spinale di bifolio di pergamena (attualmente alto 38 mm e largo 144 mm), proveniente da un codice. Al centro, in corrispondenza della piegatura, è ancora visibile uno dei fori della legatura (foro la cui circonferenza è completa per poco più di metà). È scritto su entrambi i lati e sono superstiti porzioni di 4 pagine. Non sono conservati né il margine inferiore né quello superiore, pertanto non è possibile determinare l'altezza del foglio integro, che conteneva almeno 11 linee di scrittura con testo disposto a piena pagina. La scriptio è continua. Sulla base del testo superstite non è possibile formulare alcuna ipotesi di ricostruzione del fascicolo cui in origine il nostro foglio apparteneva. I margini interno ed esterno appaiono integralmente conservati e sono ampi rispettivamente 1,5 cm e 3 cm. La rigatura verticale, tracciata a secco sul lato carne, inquadra uno specchio di scrittura ampio 7,5 cm.² L'ampiezza di ciascuna pagina era perciò di 12 cm. Date queste misure, P.Oxy. XVII 2089 è forse accostabile ai codici del Group XIII individuato da Turner, Typology (dove il frammento è censito con il nr. 486), caratterizzati da ampiezza della pagina compresa tra i 13 e i 10 cm e formato non quadrato. La scrittura è un'onciale b-d (cfr. Lowe, CLA Suppl. 1715) di modulo ridotto, (fa eccezione l'unica iniziale di sezione visibile, h, sul verso – corrispondente al lato pelo – del foglio I),³ ed è vergata con alternanza di tratti verticali pieni e orizzontali sottili. La pancia di a

¹ Una ricostruzione differente, da ritenersi adesso superata, era stata proposta in Ammirati S., *Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, «JJP», 40, 2010, p. 77. Su questo punto non chiara la formulazione di Hunt A.S., *The Oxyrhynchus Papyri*, vol. XVII, London 1927, n. 2089, p. 116: «containing on each side remains of two colums». Vedi ora Ammirati S., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015, p. 92 e tav. 65.

² Misure leggermente differenti in Seider R., *Paläographie der Lateinischen Papyri*, II, 2: *Juristiche und christliche Texte*, Stuttgart 1981, n. 9, p. 52.

³ Considerando l'andamento del testo e la *mise en page*, è pressoché certa la presenza di un'altra lettera iniziale di sezione – una *P* –, ingrandita e proiettata nel margine a fol. 1, *recto*, 1. 5.

è appuntita, b e d sono di forma semionciale, il tratto mediano di e è simmetrico, la coda di G è corta; il tratto orizzontale di L scende al di sotto del rigo di scrittura, m è ampia e piuttosto tondeggiante, il terzo tratto di R è sottile e pressoché diritto sul rigo di scrittura, precorrendo la forma di tale lettera nella tipizzazione B-R dell'onciale. Confronti grafici possono istituirsi con P.Ant. I 22, frammento di contenuto giuridico datato al IV secolo in onciale d (come già rilevava Lowe, CLA Suppl. 1705). Su base paleografica, si propone una datazione compresa tra la fine del IV e l'inizio del V secolo.

Sono presenti numerose abbreviazioni, per compendio e troncamento:5

```
1r: 1. 5 plurib = plurib(us); 1. 6 \underline{p} = p(er); 1. 8 \overline{n} = n(on); 1. 10 \overline{u}f = u(sus)f(ructus); 1v: 1. 3 \overline{x} = (decem); \overline{q}u = qu(ae); 1. 6 \overline{t}m = t(a)m(en); ancora, 1. 7 \overline{u}f = u(sus)f(ructus).
```

Talvolta l'abbreviazione non è segnalata, e la parola è semplicemente troncata:

```
1r, 1. 6 vindic(ationem); 1v, 1. 4 q = q(uod); e = e(st).
```

L'omissione di nasale in fine di rigo è segnalata da un tratto orizzontale sull'ultima lettera: 1r, 1, 3; 1v, 1l, 5 e 8.

Edizione critica

In merito alla sequenza ipotetica, Levy afferma che essa è di difficile ricostruzione, date le lacune tra le parti, la cui estensione non è misurabile: «Die vermutliche Reihenfolge ist Kol. I Verso + Kol. I Recto + Kol. II Recto + Kol. II Verso, doch ist nicht zu ermessen, wieviel zwischen diesen Teilen fehlt». Sia Hunt che Levy ritengono che il testo fosse diviso in paragrafi, facendo leva sul fatto che le parole [*P*] ropriaetatae e *Hoc* presentano l'iniziale in corpo maggiore e posizionata precedendo l'allineamento delle altre linee.

⁴ Datazione: IV secolo (Seider, Paläographie, p. 52); IV-V secolo (Radiciotti P., *Manoscritti digrafici grecolatini e latinogreci nella tarda antichità*, «PapLup», 7, 1998, pp. 153-185, p. 162 nota 50; Ammirati, *Per una storia*, pp. 76-77; Ammirati, *Sul libro*, p. 92).

⁵ Sulle abbreviazioni presenti nel frammento cfr. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, p. 116: «A horizontal stroke above letters. A medial dot after them. Sometimes a combinations of the two (e.g. ūf·)»; e Levy E., *Neue Juristenfragmente aus Oxyrhynchos*, «ZSS», 48, 1928, p. 549: «Die überaus zahlreichen Abkürzungen sind bald durch einen oberen Querstrich, bald durch einen folgenden Punkt angezeigt, doch sind diese Zeichen ebenso wie die Haarstriche der Buchstaben bisweilen nicht mehr zu erkennen».

⁶ Levy, Neue Juristenfragmente, p. 549.

⁷ Cfr. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, p. 116: «the text is broken up into paragraphs, and the first letter of a paragraph is both slightly enlarged and made to project by its own width into the margin»; e Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 549: «Der Text ist in Paragraphen eingeteilt, die, wie in Z. 5 und 15 ersichtlich, durch Vergrößerung und Vorrückung der Anfangsbuchstaben gekennzeichnet sind».

Trascrizione

Fol. 1 recto (lato pelo)

```
____
[***]e[***
        [....4±6]sinqua..[.....6±8]ur
        [...3\pm4]uisutiliterdariquisp\bar{o}
        [...²]tautstipulatur
5
         ropriaetataeduobusplurib.
        uepuindicatcon[i]unctimle
        gatasiunusportionemsuam
         suamuirilemnceperitaut
         mortepraeuentusautp[...2]
        nisinpeditus\overline{u} fasti[....4±6]
10
        natus. . .[***
Fol. 1 verso (lato carne)
        te[....5±6].mul·alte[....5]
         ferrecogetur
Hoclocoetilludanimad\overline{u}. . [. . . 3±4]
        dumequxorx·mariaquexb[..²]
        maritide[c/emamcapiateoru
5
        demtmbonorumtertiaepar
         tisuf-caperenprohibeture
        [....<sup>5</sup>/aquilegatamsibiquanta
        [.....6±7]propriaetatispartem
        [.....^{12}]aepartis
10
Fol. 2 recto (lato pelo)
        etiam[***
        diciumd[***
Fol. 2 verso (lato carne)
```

Edizione

```
Fol. 1 recto (lato pelo)
```

```
______
[***]e[***
         [\ldots.4\pm6]s in qua. [\ldots..6\pm8]ur
         [cui]uis utiliter dari qui spo(n)-
         [de]t aut stipulatur.
5 [P]ropriaetatae duobus plurib(us)
         ue p(er) uindicat(ionem) con[i]unctim le-
         gata si unus portionem [[suam]]
         suam uirilem n(on) ceperit aut
         morte praeuentus aut p[<oe->]
         nis inpeditus u(s-?)f(ruct-?) asti[.... 4±6]
10
         natus. . .[***
         ____
1 qu Hunt et Levy
2 [....]s in qua. .[....]ur Levy
4 [de]t Hunt et Levy
5 [P]ropriaetatae Hunt Propriaetatae Levy
6 con[i]unctim Hunt et Levy
9 p[oe? Hunt et Levy
10 ast. Hunt et Levy
11 natus.l. Hunt et Levy
Fol. 1 verso (lato carne)
         te[....5\pm6].mul(ier) alte[< rutr(um) p(rae-)>]
         ferre cogetur.
Hoc loco et illud animadu(er)/ten-/
         dum e(st) q(uod) uxor (dece)maria qu(ae) ex b[<on(is)>]
5
         mariti de[c]emam capiat eoru(n)-
         dem t(a)m(en) bonorum tertiae par-
         tis u(sum)f(ructum) capere n(on) prohibetur e
         [....<sup>5</sup>]a qui legatam sibi quanta(m)
         [....6\pm7]p ropriaetatis partem
10
         [.....<sup>12]a</sup>e partis
1 mul(ier) alte[rutr(um) p(rae-)] Levy
3 animadu(er)/ten-/ Hunt et Levy
4 ex b[on(is)?] Hunt et Levy
5 de[c]emam Hunt
```

7 eț Hunt et Levy

8 qui(dem?) legatam sibi quanta(m) Hunt || [li(cet) e]i qu(amui(s) legatam sibi quanta(m)- Levy 9 [cumq(ue)?] propriaetatis partem Hunt et Levy

10 [13 letters] t | er[ti]ae partis Hunt | | [dotis capiat. <math>e(ius)d(em) t | er[ti]ae partis Levy

Fol. 2 recto (lato pelo)

| 1 2 | etiam [* | |
|---------------|-------------|--------|
| Fol. 2 ve | erso (lato | carne) |
| _ | - [***]n | ni |

1 imi Hunt et Levy

Traduzione

Fol. 1 recto, Il. 3-10: [...] utilmente essere dato a chiunque si obbliga tramite *sponsio* o *stipulatio*. In caso di proprietà a due o più congiuntamente destinata tramite legato per rivendica, se uno non abbia acquistato la propria parte perché muore prima o perché impedito da una pena (?), usufrutto [...]

Fol. 1 verso, ll. 1-10

(..) la donna è costretta a scegliere l'uno o l'altro. A questo punto anche ciò va tenuto in considerazione, che alla moglie titolare della decima parte, la quale prenda la decima parte dei beni del marito, degli stessi beni tuttavia non le è vietato prendere l'usufrutto della terza parte [...] chi legata a sé quanta [...] parte della proprietà [...] della parte [...]

Commento

In dottrina è opinione corrente, a partire dal commento del primo editore, che il frammento papiraceo riguardi profili connessi alle *leges Iulia* e *Papia Poppaea*.⁸ Tali *leges* nelle

⁸ In particolare, Hunt rinviene un nesso con le *leges caducariae* e svolge le sue considerazioni giuridiche alla luce di un confronto con F. de Zulueta. Il dubbio sul legame del frammento con le *leges Iulia et Papia* non manca di affacciarsi: si veda Meyer P.M., *Juristischer Papyrusbericht VI*, «ZSS», 63, 1930, p. 511, che esprime l'ipotesi seguita da un punto di domanda tra tonde. Tuttavia in dottrina non viene usualmente posto in discussione il nesso tra il frammento, le *leges caducariae* e le prescrizioni della *lex Iulia* e della *lex Papia Poppaea*; vedi

poche linee superstiti di P.Oxy. XVII 2089 non sono citate *apertis verbis* e un'analisi dei contenuti giuridici del testo non giustifica la univoca connessione con le leggi augustee, consentendo di dubitare che il frammento appartenga necessariamente a un'opera, o a parte di essa, dedicata *ex professo* alle leggi augustee menzionate.

Al proposito non va dispersa una delle poche indicazioni ulteriori che deriva dallo stato del documento: i frammenti testualmente più cospicui (contenuti nel fol. 1rv), nonostante le lacune di ampiezza non quantificabile che li separa, trovandosi sul recto e sul verso dello stesso foglio, possono verisimilmente essere porzioni di un medesimo testo continuo, ciò che consente di formulare l'ipotesi di continuità tematica, una volta individuato l'argomento o l'istituto che funge da riferimento per la trattazione.

In altre parole, se questa caratteristica di P.Oxy. XVII 2089 non consente di stabilire la posizione del bifolio all'interno del fascicolo, suggerisce di contro di ricercare tra i due frammenti testuali di maggior rilievo un nesso tematico unificante.⁹

per tutti Seider, Paläographie der Lateinischen Papyri, p. 52: «Die wenigen Zeilen, die uns das Fragment einer vorjustinianischen Juristenhandschrift überliefert, lassen Auslegungen zu den leges caducariae erkennen. Es wurden offenbar Kaduzitätzsvorschriften behandelt, die seit der augusteischen Ehegesetzgebung (lex Iulia... et lex Poppaea...) Geltung hatten». Il nesso con la lex Papia è invece esplicito in P.Strasb. L 9, ove si legge ex lege Papia alla p. 41.3 nell'edizione di Gascou J., Fragment d'un 'codex' juridique du bas-empire (P.Strasb. L 9), in Levy E. (a c. di), La codification des lois dans l'antiguité, Paris 2000, pp. 285-291. Si occupano specificamente di P.Oxy. XVII 2089, oltre agli Autori segnalati nella bibliografia relativa a paleografia e repertori: Meyer, Juristischer Papyrusbericht, p. 511; Levet A., La quotité disponible et les incapacités de recevoir entre époux d'après les lois caducaires, «Revue Hist. Droit Fr. Et Etp», 14, 1935, p. 203 nota 3; Wenger L., Die Quellen des Römischen Rechts, Wien 1953, p. 529; Lauria M., Matrimonio – Dote in diritto romano, Napoli 1952, p. 115; Wieacker F., Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960, p. 146; Schulz F., Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961, p. 231 = Storia della giurisprudenza romana, (trad. it.), Firenze, 1968, p. 335 nota 6; Kaser M., Das Römische Privatrecht, vol. I, München 1971, p. 724; Seider, Paläographie der Lateinischen Papyri, p. 52; Astolfi R., La lex Iulia et Papia, Padova 19964 (In appendice: Terentii, Gai, Pauli et Ulpiani ad legem Iuliam et Papiam librorum palingenesia), p. 34 nota 44, 36 ntt. 48-50, 239 nota 14; Crawford M.H., Roman Statutes, vol. II, London 1996, p. 802; Avenarius M., Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift, Göttingen 2005, p. 336 nota 58, Nasti F., Papyrus Haunensis de legatis et fideicommissis. Pars altera II.1, Napoli 2013, p. 59 s. e nota 10, Mantovani D., Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia in Mantovani D., A. Padoa Schioppa (a c. di), Interpretare il Digesto. Storia e metodi, Pavia 2014, p. 118.

⁹ Tra i contributi utili ai fini dell'inquadramento e della comprensione del frammento si segnalano: Czyhlarz K., Das römische Dotalrecht, Gießen 1870; Lenel O., Das Edictum perpetuum. Ein versuch zu seiner Wiederherstellung. Mit dem für die Savigny-stiftung ausgeschriebenen Preise gekrönt, Leipzig 1907 (con Sierl L.E., Supplementum ad Ottonis Lenel Palingenesiam iuris civilis, Graz 1960); Biondi B., Successione testamentaria e donazioni, Milano 1955²; Masi A., Alcuni scolii marginali o interlineari contenuti nel Cod. Laur. Plut. lxxxx. 11 e la nuova edizione dei Basilici, «BIDR» 65, 1962, pp. 223-227; Solazzi S., Attorno ai 'caduca'. V. Caduca hereditatis, «Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli», 61, 1942, ora in Scritti di diritto romano, vol. IV, Napoli 1963, pp. 313-329; Provera G., La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale, Torino 1964; Humbert M., Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale, Milano 1972; Liebs D., Römische Provinzialjurisprudenz, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, vol. II.15, Berlin-New York, 1976, pp. 353-354; Bianchini M., Caso concreto e lex generalis: per uno studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II, Milano 1979; Voci P., Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero (V secolo), «SDHI», 48, 1982, pp. 1-125 (ora in Voci P., Studi di diritto romano, vol. II, Padova 1985, pp. 177 ss.); Spagnuolo Vigorita T., Exsecranda Pernicies:

1. Utiliter dari, sponsio e stipulatio (fol. 1r, ll. 1-4)

Resta ambito aperto a ipotesi l'individuazione di quale nesso legasse questo passaggio agli altri presenti sulla pergamena, stante la genericità dell'*utiliter dari* e del richiamo a *sponsio* e *stipulatio*¹⁰.

delatori e fisco nell'età di Costantino, Napoli 1984; Jörs P., Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus. Über das Verhaeltnis der lex Iulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Poppaea (Ripr. delle ed. Marburg 1894 e Bonn, 1882), con una nota di lettura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli 1985; Spagnuolo Vigorita T., Imminentes legum terrores, L'abrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana, «Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana», 7, 1985, (1988), pp. 251-265 (anche in Spagnuolo Vigorita T., Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano, con una nota di lettura di F. Grelle, a cura di F. Grelle e C. Masi Doria, Napoli 2013, pp. 121 ss.); Zabłocka M., Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia, «BIDR», 89, 1986, pp. 379-410; Zabłocka M., Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano, «BIDR», 91, 1988, pp. 361-390; Astolfi R., Aspetti del diritto matrimoniale nel tardo impero, «SDHI», 56, 1990, pp. 323-346; Puliatti S., Il "De iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milano 1992; Luchetti G., Brevi note sulla legislazione "matrimoniale" costantiniana, «Archivio Giuridico Filippo Serafini», 212, 1992, pp. 317-343; Dajczak W., Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode. Ein Beitrag zur Erforschung der lex Iulia et Papia, «RIDA», 42, 1995, pp. 155-166; Mantovani D., Il diritto da Augusto al Theodosianus in Gabba E., D. Foraboschi, D. Mantovani, E. Lo Cascio, L. Troiani, Introduzione alla storia di Roma, Milano 1999, pp. 465-534; Evans Grubbs J., Law and family in late antiquity. The emperor Constantine's marriage legislation, Oxford 1999; Agnati U., Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio, Alessandria 2000; Gascou, Fragment d'un 'codex'; Fayer C., La 'familia' romana. II. 'Sponsalia' matrimonio dote, Roma 2005; Varvaro M., Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell'actio rei uxoriae, Torino 2006; Arcaria F., Per la storia dei testamenti pubblici romani: il 'testamentum apud acta conditum' ed il 'testamentum principi oblatum' in Studi per Giovanni Nicosia, vol. I, Milano 2007, pp. 163-239; Mastrorosa I., I prodromi della Lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI. 2-9. in Desideri P. et al. (a cura di) Antidoron. Studi in onore di B. Scardigli, Pisa 2007, pp. 281-304; Marotta V., Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C., «Studi Storici», 4, 2007, pp. 927 ss.; Marotta V., La recitatio degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C., in Philia. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. III, Napoli 2007, pp. 1643-1677; Mantovani D., Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda in Criscuolo U., L. De Giovanni (ed.), Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del convegno internazionale Napoli, 21-23 novembre 2007, Napoli 2009, pp. 396-417; Spagnuolo Vigorita T., Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea, Napoli 20103; Nasti F., Papyrus Haunensis de legatis et fideicommissis. Pars prior (PHaun. III 45 recto + CPL 73 A e B recto), Napoli 2010; Spagnuolo Vigorita T., Joersiana III: ancora sul percorso della riforma matrimoniale augustea in Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert, Paris 2012, pp. 793-802 (anche in Spagnuolo Vigorita, Imperium mixtum, pp. 529 ss.); Astolfi R., Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo, Napoli 2012; Gardini M., Ricerche in tema di usufrutto. L'usufrutto del fondo, Parma 2012; Agnati U., Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro? in Bassanelli Sommariva G., S. Tarozzi (a cura di), Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente, Romani e Goti, Isidoro di Siviglia, Rimini 2012, pp. 129 ss.; Braccesi L., Augusto, La vita raccontata da lui stesso, Napoli 2013; Biavaschi P., La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica, in Bassanelli Sommariva, Tarozzi, Ravenna capitale, pp. 75-105; Nasti F., Nuovi dati da PHaun. III 45 + CPL 73 A, B e la codificazione giustinianea, «MEFRAnt» [online], 125/II, 2013. URL: http://mefra.revues.org/1853 [data di accesso: 27/09/2017]; McGinn T.A.J., The Marriage Legislation of Augustus: A Study in Reception, «Legal Roots», 2, 2013, pp. 7-43; Longo S., Sul legatum ususfructus di cose 'consumabili': la cautio senatusconsulti, «Index», 42, 2014, pp. 261 ss.; Di Salvo S., Legati di usufrutto e di diritti affini in favore del coniuge superstite, «Koinonia», 38, 2014, pp. 33 ss. ¹⁰ Estrapolando dal contesto – pur lacunoso – le poche parole in esame, una grande varietà di argomenti

Hunt evita di considerare queste linee, e inizia a entrare nel merito dei contenuti a partire da [*P*]*ropriaetatae* (fol. 1*r*, ll. 5 ss.). Parimenti Levy sorvola sui contenuti di queste linee, che individua come §1, accennando alla difficoltà che esse presentano per passare a considerare anch'egli il frammento nel merito a partire da *Propriaetatae* con ciò che segue. Più avanti, però, lo Studioso torna sull'argomento, considerando questa porzione di testo insufficiente per tentare una ricostruzione maggiormente dettagliata, comunque non incompatibile con la *lex Papia*. Levy segnala anche alcuni passi giurisprudenziali da porre a confronto; essi, tuttavia, sembrano suggeriti più dal fatto che appartengono a commenti dedicati alla *lex Iulia et Papia*, che non dalla ricerca di una coerenza con i contenuti di P.Oxy. 2089. Parimenti dei contenuti di P.Oxy. 2089.

potrebbero venire in rilievo. Nel titolo De legitimis tutoribus del Digesto si legge Herm. 2 iuris epit. D. 26.4.10.1: Surdus et mutus nec legitimi tutores esse possunt, cum nec testamento nec alio modo utiliter dari possint. Nel titolo De verborum obligationibus si leggono un frammento di Ulpiano e uno di Paolo, entrambi dai commentarii ad Sabinum. Ulp. 50 ad Sab. D. 45.1.45.2: Si ita quis stipulatus sit: «post mortem meam filiae meae dari?» vel ita: «post mortem filiae meae mihi dari?», utiliter erit stipulatus; sed primo casu filiae utilis actio competit, licet heres ei non existat. Paul. 12 ad Sab. D. 45.1.46 pr.: «Centensimis kalendis dari» utiliter stipulamur, quia praesens obligatio est, in diem autem dilata solutio. Nelle Institutiones di Giustiniano, sotto il titolo 3.19 che tratta de inutilibus stipulationibus, si legge, tra l'altro, I. 3.19.2: Idem iuris est, si rem sacram aut religiosam, quam humani iuris esse credebat, vel publicam, quae usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum vel theatrum, vel liberum hominem, quem servum esse credebat, vel rem cuius commercium non habuit, vel rem suam, dari quis stipuletur. Nec in pendenti erit stipulatio ob id quod publica res in privatum deduci et ex libero servus fieri potest et commercium adipisci stipulator potest et res stipulatoris esse desinere potest: sed protinus inutilis est. Item contra, licet initio utiliter res in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua causa de quibus supra dictum est sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio, Ac ne statim ab initio talis stipulatio valebit LUCIUM TITIUM, CUM SERVUS ERIT, DARE SPONDES? et similia, quia natura sui dominio nostro exempta in obligationem deduci nullo modo possunt. Tra le varie ipotesi consentite dall'esiguità del testo, si potrebbe prospettare una soluzione che, facendo riferimento all'utiliter dari iniziale, connetta il passaggio anche alla concessione in via utile di un'azione; in questo senso si prospetta una traduzione alternativa di fol. 1 recto, 1. 3: «[...] essere dato in via utile». Dari è infatti il verbo che si trova usato in relazione alle azioni pretorie, laddove in relazione alle azioni civili si trova usato il verbo *competo*. Sul punto di recente Varvaro, Studi sulla restituzione della dote, p. 226, con bibliografia. Mancando ogni accenno al tipo di azione, risulta difficile cogliere nel riferimento immediatamente successivo a sponsio/stipulatio una allusione all'atto di costituzione della dote, e ciò conferma la complessità dell'opera ricostruttiva a fronte di elementi nel testo potenzialmente contraddittori sul piano giuridico. *Utiliter* ricorre anche in P.Strasb. L 9, p. 2 l. 6 nell'edizione di Gascou, Fragment d'un 'codex'.

Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 553: «Ungleich schwieriger ist die Einordnung der §§ 1 und 2. Der den Wegfall des einen der beiden coniunctim berufenen Vindikationslegatare breit schildernde Tatbestand des §2 bricht gerade da ab, wo er das Problem bringen will». Seider, *Paläographie der Lateinischen Papy-ri*, p. 52, non considera affatto questa porzione del documento.

¹² «Die Reste des §1 reichen zu einem Rekonstruktionsversuch erst recht nicht hin. Sie bieten aber auch kein Argument gegen einen Zusammenhang mit der *lex Papia*; vgl. etwa Paul. nr. 965 D. 34.3.29 und Ulp. nr. 1983 D. 35.2.62 pr.» (Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 553). Si riportano di seguito i testi richiamati da Levy. Paul. 6 ad l. Iul. et Pap. D. 34.3.29: Si is, qui duos reos promittendi habet, damnaverit heredem, ut utrosque liberet, si alter ex his capere non possit nec socii sint, delegari debebit is qui nihil capit ei cui hoc commodum lege competit: cuius petitione utrumque accidit, ut et hoc commodum ad eum perveniat et is qui capit liberetur. Quod si socii sint, propter eum qui capax est et ille capit per consequentias liberato

Basandoci su quanto di più sicuro emerge da questa porzione del documento – *utiliter* dari qui spo(n)[de]t aut stipulatur – possiamo proporre come ipotesi da privilegiare quella di una trattazione del legato di usufrutto. Questa ipotesi si preferisce ad altre, pure possibili, in quanto si lega in maniera piana a ciò che segue, che riguarda in primo luogo l'istituto del legato, che torna più volte, direttamente e indirettamente, nel testo.¹³

illo per acceptilationem: id enim eveniret, etiamsi solum capacem liberare iussus esset. Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D. 35.2.62 pr.: In lege Falcidia hoc esse servandum Iulianus ait, ut, si duo rei promittendi fuerint vel duo rei stipulandi, si quidem socii sint in ea re, dividi inter eos debere obligationem, atque si singuli partem pecuniae stipulati essent vel promisissent: quod si societas inter eos nulla fuisset, in pendenti esse, in utrius bonis computari oporteat id quod debetur vel ex cuius bonis detrahi.

¹³ Cfr. anche Ulpianus 79 ad edictum D. 7.9.1 pr. Si cuius rei usus fructus legatus sit, aequissimum praetori visum est de utroque legatarium cavere: et usurum se boni viri arbitratu et, cum usus fructus ad eum pertinere desinet, restituturum quod inde exstabit. Ulpiano, nel suo commentario all'editto, scrive che il pretore ha considerato assolutamente equo che, in caso sia stato legato l'usufrutto di un qualsiasi bene, il legatario presti garanzia sia in relazione all'uso che farà del bene sia in relazione alla restituzione dello stesso, una volta cessata la spettanza dell'usufrutto. *Utiliter dari qui spondet aut stipulatur* di P.Oxy, XVII 2089 potrebbe verisimilmente riferirsi alla cautio che l'usufruttuario doveva prestare in caso di legato di usufrutto. Provando a non tralasciare le suggestioni che derivano dalla menzione, tuttavia in integrazione. dell'edictum de alterutro (fol. 1v, ll. 1-2) che è connesso al legatum dotis, si può accennare alla costituzione della dote, negozio per il quale può essere validamente impiegata una stipulatio – dare promittere dotem omnes possunt, si legge in Tit. Ulp. 6.1. Oppure, sempre in relazione alla dote, la sponsio/stipulatio può venire in rilievo nel caso della cosiddetta dos recepticia, per cui si veda: Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is, qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit; quae dos specialiter 'recepticia' dicitur (Tit. Ulp. 6.5). Mediante cautio o stipulatio chi aveva ricevuto la dote si impegnava a restituirla, ed essa era indicata come dos recepticia (vedi Cic. Ad fam. 6.18.15, su cui Lauria, Matrimonio, p. 111). Nel frammento potrebbe farsi riferimento all'efficacia obbligatoria quale conseguenza della stipulatio che realizza la cautio de dote reddenda. L'esercizio dell'actio ex stipulatu sostituisce l'esercizio dell'actio rei uxoriae. Oppure si potrebbe prospettare il caso di una donna che si fa promettere dal marito la restituzione della dote per poterne disporre per testamento, caso che porta a discutere proprio se la stipulatio stessa sarebbe stata esigibile allorché la donna fosse morta intestata. Risolve per l'irrilevanza del motivo addotto dalla donna, che non diviene condizione, una costituzione del 294 di Diocleziano e Massimiano, C. 5.12.25: Idem AA. et CC. Eutychiano Si mulier dotem a viro dari stipuletur, ut de ea testari possit, cum ordinationis testamenti cogitatio mortis antecedens tempus significat nec condicionem, sed causam continet, intestata quoque muliere defuncta stipulationem committi proficiet. D. III id. Nov. Antiochiae CC. CC. conss. (vedi Masi, Alcuni scolii marginali, pp. 223-227). La stipulatio è connessa alla dote nel titolo 5.13 del Codex Iustinianus, denominato De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita, composto da un'unica costituzione di Giustiniano dell'anno 530. Mediante C. 5.13.1 Giustiniano promuove una riforma che investe il regime della restituzione della dote; viene così meno l'actio rei uxoriae e la donna può agire con una azione, denominata actio ex stipulatu (ma anche actio dotis o de dote), considerata tra i bonae fidei iudicia, esperibile anche in mancanza di stipulatio o altro accordo intercorso tra le parti. In questa sede ci si limita a riportare i primi paragrafi della costituzione giustinianea, che investono proprio il tema della stipulatio utiliter o inutiliter facta in relazione alla dos e alla sua restituzione. C. 5.13.1 Imperator Iustinianus A. ad populum urbis Constantinopolitanae et universos provinciales. pr. Rem in praesenti non minimam adgredimur, sed in omni paene corpore iuris effusam, tam super rei uxoriae actione quam ex stipulatu, earum communiones et differentias resecantes et in unum tramitem ex stipulatu actionis totum rei uxoriae ius, quod dignum esse valere censemus, concludentes. 1. Rei uxoriae itaque actione sublata sancimus omnes dotes per ex stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio sive non, ut intellegatur re ipsa stipulatio esse subsecuta. 1a. Eodemque modo

2. Proprietas legata coniunctim mediante legato per vindicationem (fol. 1r, ll. 5-11)

Nel frammento si prospetta il caso di *proprietas legata*, mediante legato *per vindicationem*, a due o più legatari *coniunctim*, e la correlata eventualità che un legatario non acquisti la propria quota perché muore o perché impedito da una *poena*. ¹⁴ Segue la parola *ususfructus*, che si legge in abbreviazione. ¹⁵ Il frammento omette l'altro dei due destinatari *coniunctim* del legato *per vindicationem* e si interrompe quando la trattazione sta per entrare nel merito giuridico della questione, verisimilmente incentrata sull'usufrutto (che ricorre, con analoga abbreviazione, anche in fol. 1*v* l. 7 in relazione alla *uxor decemaria*).

Il nesso che lega questa parte di P.Oxy. XVII 2089 alle *leges Iulia et Papia* è rappresentato da p[<oe->]nis inpeditus (fol. 1r, Il. 9-10). § Si tratta di un'integrazione condivisa da

et si inutiliter facta est stipulatio: adiuvari enim eam magis quam evanescere oportet. [...]. Una difficoltà specifica inerente l'utilizzo di questa ipotesi a spiegazione delle linee qui considerate di P.Oxy. XVII 2089 risiede nel fatto che mentre nelle costituzioni richiamate la donna figura come creditrice, nel papiro il soggetto attivo della stipulatio è maschile (qui). Tuttavia c'è una ulteriore motivazione di fondo che giustifica il mettere da parte queste e altre possibili ipotesi che l'esiguità del testo consentono: chiamare in causa la dote significa proporre l'inserimento in P.Oxy. XVII 2089 di un istituto che altrimenti non viene autonomamente in rilievo. Provando a leggere il documento senza la precomprensione di attribuirlo a un'opera o a una parte di opera che tratta delle leggi matrimoniali augustee si deve riconoscere che l'eventuale continuità è incentrata sul legato, citato apertis verbis e pianamente leggibile nelle linee seguenti della pergamena; e la stessa dote, laddove indirettamente vi si faccia cenno, è connessa al legatum dotis.

¹⁶ La lex Iulia de maritandis ordinibus, del 18 a.C., e la lex Papia Poppaea nuptialis, del 9 d.C., vengono di frequente considerate unitariamente, forse già nel I secolo. Più volte i giuristi, infatti, le citano insieme, fondendole, come lex Iulia et Papia. Non ne conosciamo il testo direttamente né con precisione, e non è del tutto chiarito il coordinamento tra esse, come pure il loro coordinamento con altre leggi che intervengono negli stessi settori. Tuttavia, l'accostamento e la sovrapposizione tra la lex Iulia de maritandis ordinibus e la lex Papia Poppaea nuptialis sono comprensibili e motivati. Promulgate in ragione delle istanze demografica e moralizzatrice coltivate da Augusto, ma anche con intenti fiscali, le due leges sono accomunate dai contenuti, in quanto entrambe dedicate a profili della disciplina privatistica della famiglia, e dalla percezione che di esse ebbero le classi abbienti dell'Impero, che le intesero come grave intrusione nella propria vita e nella gestione della ricchezza privata. Al fondo della ratio legis si può provare a indicare l'intento di legare famiglia e discendenza con il patrimonio, inteso come strumentale a essa, al fine di incentivare la procreazione di cives, con evidente detrimento della libertà e in contrasto con la concezione individualistica radicata negli strati elevati della società romana coeva. Augusto, per quanto si riesce a ricostruire dai commenti dei giuristi e dalla successiva legislazione, mediante la lex Iulia de maritandis ordinibus e la lex Papia Poppaea nuptialis favorisce, in sostanza, le nozze tra cives, disincentiva i divorzi considerando caelibes i divorziati, procede a una restrizione della capacità di acquistare per successione mortis causa, avendo di mira il pater solitarius, i coniugi senza figli comuni, i caelibes e gli orbi. In breve, il regime prevede che i caelibes non possano acquistare nulla, gli orbi soltanto la metà. Le quote ereditarie e i legati destinati a eredi o legatari celibi o privi di figli, vanno devoluti ad altri eredi o legatari sposati e con figli; se mancano persone nelle condizioni di ricevere, si procede alla vindicatio caducorum da parte dell'erario e, in seguito, da parte del fisco, di quelle quote ereditarie o dei legati. Ciascun cittadino è legittimato a rivendicare il caducum, facendosi delator e ricevendo un quota del caducum; viene così introdotto da Augusto il processo delatorio. Caracalla stabilisce che tutti i caduca vengano devoluti al fisco, in assenza di figli o genitori del defunto che presen-

¹⁴ Su questa linea interpretativa già Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, p. 116.

¹⁵ Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 553: «Der letzte Rest, der mit einiger Sicherheit entziffert werden kann, ist in Z. 10 das u(sus?) f(ructus?)».

Hunt e da Levy e accolta nella presente edizione. La mancanza di *capacitas* – seguendo le indagini di Astolfi¹⁷ – è qualificata come *poena* e il riscontro si trova nei *Tit. Ulp.* 14 rubr., *de poena legis Iuliae*, in C. 8.57(58), rubr. *De infirmandis poenis caelibatus*, in Ulp. 3 *ad legem Iuliam et Papiam* D. 50.16.131,¹⁸ in Paul. 1 *ad Sabinum* D. 28.6.11.¹⁹

L'analisi condotta dall'anonimo giurista in P.Oxy. XVII 2089 incrocia le norme caducarie, e di ciò si intende dare conto nelle righe che seguono. Tuttavia, sarà utile provare a comprendere se le norme augustee possono effettivamente rappresentare il fuoco del discorso giuridico attestato dai frammenti, o se esso non sia piuttosto costituito dal legato di usufrutto che, incidentalmente, porta con sé alcune situazioni nelle quali viene in rilievo la mancanza di *capacitas*.

Il diritto ordinario o *ius antiquum* o *ius civile*, rispetto al quale la *lex Iulia et Papia* è legislazione speciale che introduce nuove norme, prevede, nel caso adombrato da P.Oxy. 2089, che il legatario *coniunctus* venga preferito ai fini dell'accrescimento rispetto agli altri legatari. ²⁰ Nel caso due o più persone siano nominate insieme in un solo legato *per vindicationem*, la regola vuole che, se Tizio non acquista, a Seio si accresca la quota.

tino i requisiti necessari (*Tit. Ulp.* 17.2 e 18). Interessante la deroga alla legge in questione costituita dal *testamentum militis* (Gai. *Inst.* 2.111). Inoltre, Augusto premia i genitori di prole numerosa, in quanto il *ius liberorum* – concesso a chi abbia generato in un matrimonio conforme alla legislazione augustea tre o quattro figli, a seconda dello *status ingenuus* o *libertinus* – esenta dall'applicazione del complesso delle regole limitatrici. Per contestualizzare P.Oxy. XVII 2089 sono di maggiore rilievo proprio i profili della legislazione augustea inerenti la capacità dei coniugi a succedere l'un l'altro, aspetti connessi alla fecondità della coppia o alla presenza di figli da altri matrimoni. Augusto mira a scoraggiare lo stato di nubile e celibe e quella di coppia sposata senza figli. Si riconducono al convergere dei contenuti della *lex Iulia* e della *lex Papia Poppaea* tanto gli incentivi come il *ius trium* o *quattuor liberorum* per uomini e donne prolifici in costanza di matrimonio, quanto gli svantaggi previsti da Augusto per coloro i quali rifuggono da matrimonio e procreazione, *caelibes* e *orbi*. Gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 devono sposarsi, pena sanzioni indirette, in particolare l'incapacità di ricevere per testamento o per successione *ab intestato*. All'incapacità dei celibi si affianca una precedenza, quella di chi ha figli rispetto a chi non ne ha.

- ¹⁷ Astolfi, La lex Iulia et Papia, p. 11.
- ¹⁸ Ulp. 3 ad legem Iuliam et Papiam D. 50.16.131: Aliud 'fraus' est, aliud 'poena': fraus enim sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. Poena est noxae vindicta, fraus et ipsa noxa dicitur et quasi poenae quaedam praeparatio. 1. Inter 'multam' autem et 'poenam' multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet. Et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. Item multam is dicere potest, cui iudicatio data est: magistratus solos et praesides provinciarum posse multam dicere mandatis permissum est. Poenam autem unusquisque inrogare potest, cui huius criminis sive delicti exsecutio competit.
- ¹⁹ Paul. 1 ad Sabinum D. 28.6.11: Si is qui heres institutus est filio substitutus sit, nihil oberit ei in substitutione, si tunc capere possit, cum filius decessit. Contra quoque potest poenas in testamento pupilli pati, licet in patris passus non sit.
- ²⁰ Vedi Voci P., *Diritto ereditario romano*, vol. I, Milano 1967², pp. 697 ss. *Coniunctim* ricorre anche in P.Strasb. L 9, p. 3 l. 2 nell'edizione di Gascou, *Fragment d'un 'codex'*.

Gai. Inst. 2.199. Illud constat, si duobus pluribusve per vindicationem eadem res legata sit, sive coniunctim sive disiunctim, et omnes veniant ad legatum, partes ad singulos pertinere et deficientis portionem collegatario adcrescere. Coniunctim autem ita legatur: Titio et Seio hominem Stichum do lego; disiunctim ita: Lucio Titio hominem Stichum do lego. Seio eundem hominem do lego.

La *lex Papia* innova il *ius civile*, subordinando al requisito di avere figli la priorità nell'accrescimento che spetta al collegatario *coniunctus*. Scrive Gaio:

Gai. Inst. 2.206. Quod autem diximus deficientis portionem in per damnationem quidem legato in hereditate retineri, in per vindicationem vero collegatario adcrescere, admonendi sumus ante legem Papiam hoc iure ciuili ita fuisse; post legem vero Papiam deficientis portio caduca fit et ad eos pertinet, qui in eo testamento liberos habent. 207. Et quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt.

L'innovazione apportata dalla *lex Papia* impone che la quota che cade dalle mani (*caduca*) di chi non può ricevere, venga acquistata da altri beneficiari – con figli – del medesimo testamento. Nel caso specifico del collegatario *coniunctus*, costui continua a essere il destinatario del *caducum*, preferito dunque agli altri eredi e legatari, purché abbia figli.²¹ Analogo regime si riscontra in

Tit. Ulp. 24.12: Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive coniunctim velut "Titio et Seio hominem Stichum do lego", sive disiunctim, velut: "Titio hominem Stichum do lego, Seio eundem hominem do lego", iure civili concursu partes fiebant, non concurrente altero pars eius alteri adcrescebat: sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit.²²

Astolfi, nel suo testo di riferimento per la *lex Iulia et Papia*, richiama P.Oxy. XVII 2089 in relazione alla seguente ipotesi: «Se il legatario, sopravvissuto al testatore, perde la cittadinanza o muore prima del *dies cedens*, il lascito si caduca».²³

²¹ Vedi *amplius* Vaccaro Delogu R., *L'accrescimento nel diritto ereditario romano*, Milano 1941, pp. 93 ss.; Robbe U., *Il diritto di accrescimento e la sostituzione volgare nel diritto romano classico*, Milano 1953, pp. 228 ss., 404 ss.; Solazzi, *Attorno ai 'caduca'*, p. 314; Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, pp. 251 ss.; Lohsse S., *,Ius adcrescendi'*. *Die Anwachsung im römischen Vermächtnisrecht*; Köln 2008, pp. 5 ss., 14 ss., 50 s.

²² I passi di Gaio e dell'*Epitome Ulpiani* richiamati nel testo sono quelli che vengono correntemente e fondatamente in considerazione nei commenti a questa porzione di P.Oxy. 2089; vedi Seider, *Paläographie der Lateinischen Papyri*, p. 52: «Zu Z. 5ff. von P.Oxy. XVII 2089 'propriaetatae duobus plurib(*us*)-|*ve* p(*er*) vindicat(*ionem*) coniunctim le-|gata ...' sei einmal auf die Institutionen des Gaius verwiesen, dann auf die *Regulae Ulpiani*. Bei Gaius 2.199 ist ausgeführt: '*illud constat, si duobus pluribusue per uindicationem eadem res legata sit, siue coniunctim siue disiunctim*...'. In den *Regulae Ulpiani* lesen wir: '*si duobus eadem res per vindicationem legata sit sive coniunctim ... sive disiunctim ... sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit*'».

²³ Astolfi, La lex Iulia et Papia, p. 239. In nota (p. 239 nota 14) lo studioso segnala, oltre a P.Oxy. XVII

In merito all'usufrutto, Hunt scrive: «it seems likely that nuda proprietas, i.e. the reversion upon a usufruct, is here meant. The lapsed share would pass, by a constitution of Caracalla (Ulpian 17.2) amending the rule of the lex Papia Poppaea (Gaius 2.206-8), to the fiscus, but how the usufruct was affected is not revealed, as the fragment breaks off at this point».

Levy si trova in disaccordo con Hunt in merito alla nuda proprietà e alla reversione su un usufrutto, e discute la questione proponendo una lettura, di cui si dà conto in sunto qui di seguito. Il quadro dell'ordinamento si disegna a partire dal fatto che lo stesso importo della quota di proprietà vacante in base al ius antiquum (Tit. Ulp. 18) si accresce all'altro legatario oppure ai patres tramite la caducorum vindicatio oppure finisce al fiscus: un usufrutto di un eventuale erede rimasto resterebbe così intatto. Un problema per il destino dell'usufrutto diventerebbe visibile soltanto nel caso di un legato per vindicationem deducto usufructo.²⁴ Di ciò non vi è menzione, mentre i dati attesterebbero che il legatario per vindicationem ha anche l'usufrutto. 25 Levy sostiene che il caso trattato può presentare le più varie caratteristiche che ne complicano i tratti specifici e che le soluzioni possono essere molteplici e divergenti. ²⁶ La conclusione è che sia prudente astenersi dal formulare ipotesi, e che si possa soltanto collegare il tema dell'accrescimento dell'usufrutto alla sua usuale sedes materiae, che si troverebbe nei libri ad Sabinum, ma ancor più nei commenti alla lex Papia, in forza del problema inerente a chi spetti la vindicatio caducorum.²⁷

L'attribuzione del frammento a un commento ad legem Iuliam et Papiam, o a una sezione di altra opera interamente dedicata a questa materia, risulta discutibile. Il nesso con le norme augustee è dato da un'integrazione, seppure probabile e accettata, ma soprattutto si presenta come un nesso incidentale e generico, che viene in argomento trattando, ex professo, il legato coniunctim di usufrutto, istituto che le parole restanti descrivono e inquadrano come tema principale.

2089, anche D. 30.99, 36.2.19, 31.56, Tit. Ulp. 17.1, C. 6.51.1.1c e 2a e 5. La considerazione riportata nel testo, peraltro, non coincide perfettamente con la sequenza argomentativa di P.Oxy. XVII 2089, in quanto si riscontra una inversione delle cause che nel frammento in esame sono morte praeventus e poenis impeditus, dunque in un ordine che vede il nesso con le leggi augustee posto in secondo piano rispetto all'evento morte.

²⁴ Vedi Levy, Neue Juristenfragmente, p. 553: «Ein Problem für das Schicksal des Nießbrauchs würde unter Zugrundelegung eines Vindikationslegates deducto usufructu nur dann sichtbar werden, wenn Mehrheit und Wegfall in der Person nicht der Legatare, sondern der Erben vorläge (dazu Ulp. Vat. Fragm. 78.79; D. 7.2.1.4; eod. 2, eod. 3pr.)».

²⁵ Levy, Neue Juristenfragmente, p. 553: «Davon ist hier nicht die Rede, vielmehr weist schon der Tatbestand mit Bestimmtheit darauf hin, daß den Vindikationslegataren auch der Ususfrukt zusteht: Mod. D. 33.2.19; vgl. Ulp. Vat. Fragm. 83 (alteri proprietas!)».

²⁶ Levy, Neue Juristenfragmente, p. 553 osserva ancora che su questa base sarebbe possibile una serie di aggiunte al caso di specie. Ad esempio, l'usufrutto come tale potrebbe essere donato a un terzo o a uno dei destinatari di un legato per vindicationem. Aggiunge inoltre (p. 554): «Wie mannigfach die bei solcher Fragestellung auftauchenden Lösungen waren und wie stark die Meinungen der Klassiker da auseinandergingen, wird aus Vat. Fragm. 75 ff. und den Digestentiteln 7.2 und 33.2 deutlich genug».

²⁷ Levy, Neue Juristenfragmente, p. 554: «Aber Raum für dieses Thema wäre auch in den Kommentaren zum Papischen Gesetz gewesen, weil gerade das Auseinanderstreben des der caducorum vindicatio unterfallenden Eigentums und des von ihr eximierten Nießbrauches die anregendsten Fragen aufwarf. An Spuren dafür fehlt es nicht: Ter. Clem. nr. 36 D. 7.7.5, Gai. nr. 453 D. 33.1.8, Ulp. nr. 2035 D. 33.2.22».

Discostandoci dalle opinioni autorevoli di Hunt, Levy, Schulz, per richiamare gli autori più risalenti, si può avanzare l'ipotesi alternativa di un testo che discute il legato e le sue particolarità, dunque non da connettersi con una trattazione inerente la *lex Iulia et Papia*. Il legato *coniunctim* di usufrutto è discusso nei *Fragmenta Vaticana* (74 ss.) trattando appunto del legato, non della legislazione matrimoniale. Così pure i passi delle *Institutiones* di Gaio sopra citati sono parte della trattazione del legato, che prende avvio in Gai. *Inst.* 2.191 (*Post haec videamus de legatis*) e si articola secondo la quadripartizione dei *genera legatorum*; così Gai. *Inst.* 2.199 è inquadrato nella trattazione del legato *per vindicationem* e Gai. *Inst.* 2.206, che richiama il mutato regime in seguito alla promulgazione della *lex Papia*, nella trattazione del legato *per damnationem*.

La preminenza del legato nella sezione di P.Oxy. XVII 2089 che qui si considera, è confermata dal fatto che l'ipotesi dell'impedimento all'acquisto per via delle *poenae* è presentata secondariamente rispetto alla morte del legatario: l'argomentazione non pare dunque impostata a partire dalle leggi matrimoniali augustee.

3. Edictum de alterutro (fol. 1v, ll. 1-2)

Sulla pergamena si legge soltanto la parte inziale del vocabolo – alte – ma l'integrazione di 5 grafemi e uno spazio – alte[rutr(um) p(rae)] – pare compatibile con la lunghezza della linea, con il modulo delle singole lettere, con le modalità di abbreviazione. Per cui, sebbene ricorrendo a una integrazione, si può considerare che nel frammento si facesse riferimento al cosiddetto *edictum de alterutro*.²⁸

Le poche lettere leggibili sono compatibili con tematiche che incrociano la legislazione augustea congruente. La *lex Papia Poppaea*, per la quale Augusto ottenne faticosamente l'approvazione, integra la *lex Iulia* (che, ai fini della capacità successoria, impone il

²⁸ Nella ricostruzione leneliana l'editto de alterutro è preceduto da §113. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur, contenente la formula dell'actio rei uxoriae. Per la ricostruzione dell'editto de alterutro, Lenel valorizza in particolare due fonti, che meritano di essere richiamate anche in questa sede (Lenel, Das Edictum perpetuum, p. 298). CT. 4.4.7 pr. Si quis agere ex testamento, quolibet modo, sive scripto, sive sine scriptura confecto, de hereditate voluerit, ad fideicommissi persecutionem adspirare cupiens, minime permittatur. Tantum enim abest, ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio concedamus, ut etiam illud sanciamus, ut, si testator faciens testamentum in eodem pro codicillis etiam id valere complexus sit, qui hereditatem petit ab ipsis intentionis exordiis, utrum velit, eligendi habeat potestatem, sciens, se unius electione alterius sibi aditum praeclusisse; ita ut, sive bonorum possessionem secundum tabulas vel secundum nuncupationem ceterasque similes postularit, aut certe ex edicto divi Hadriani se mitti ad possessionem ex more petierit, statim inter ipsa huius iuris auspicia propositum suae intentionis explanet. Sic enim, si quis defuncti agnoverit voluntatem, de inofficioso agere prohibetur, et patronus, liberti muneribus electis et operis, contra tabulas bonorum possessione repellitur: sic mulier in edicto, quod de alterutro est, quum suam explanaverit optionem, ne poenitentia possit ad aliud transire, etiam satisdatione cogetur praecavere, nisi si aetatis iuvetur auxilio (Theodosius, a. 424). CI. 5.13.1.3a. Sciendum itaque est edictum praetoris, quod de alterutro introductum est, in ex stipulatu actione cessare, ut uxor et a marito relicta accipiat et dotem consequatur, nisi specialiter pro dote ei maritus ea dereliquit, cum manifestissimum est testatorem, qui non hoc addidit, voluisse eam utrumque consequi (Iustinianus, a. 530). Sull'edictum de alterutro vedi Czyhlarz, Das römische Dotalrecht, pp. 476 ss.

matrimonio e considera soltanto i *caelibes*), condizionando così ulteriormente la capacità successoria fra marito e moglie, in quanto la collega al numero di figli comuni. Riportando al caso considerato nel papiro quanto stabilito dal combinato disposto delle norme augustee, la vedova, in ragione del solo matrimonio (rispondente ai requisiti di legge), ha diritto a ricevere (1.) in proprietà un decimo del patrimonio del coniuge defunto, (2.) in usufrutto un terzo del patrimonio del coniuge defunto,²⁹ (3.) un legato avente a oggetto la propria dote.³⁰

L'edictum de alterutro viene direttamente in rilievo in relazione al legatum dotis. Infatti, in caso di morte del marito, la vedova può richiedere agli eredi di costui la restituzione della dote. Nell'eventualità il marito le abbia lasciato un legatum dotis (o pro dote) – eventualità assai di frequente realizzata –, il pretore impone, mediante il cd. edictum de alterutro, che la vedova scelga tra l'esercizio dell'actio rei uxoriae o l'acquisto del legato di dote (il legatum dotis, infatti, assegna alla vedova quanto avrebbe conseguito con l'actio rei uxoriae) ovvero l'esercizio dell'actio ex testamento per il conseguimento del legato di dote. 31

4. Uxor decemaria e usufrutto (fol. 1v, ll. 3-10)

Queste linee e le precedenti, riguardanti l'*edictum de alterutro*, sono in continuità e trattano di scioglimento del matrimonio e destino dei beni del marito e della dote.³² In questa sezione vengono in rilievo la decima parte dei beni del marito spettanti alla *uxor decemaria*, l'usufrutto della stessa su un terzo dei beni e il *legatum dotis*.

Come già accennato, il marito può legare alla moglie quanto ricevuto a titolo di dote (*legatum dotis*) o cose diverse per quelle ricevute in dote (*legatum pro dote*). Dal II secolo a.C. con l'actio rei uxoriae si configura il diritto alla restituzione della dote in capo alla

²⁹ L'usufrutto può trasformarsi in proprietà in caso il legatario successivamente generi dei figli; vedi D. 19.5.10, D. 22.1.48, D. 34.4.24 e Levet, *La quotité disponible*, p. 202.

³⁰ Mentre (1.) e (2.) sono diritti anche del vedovo, (3.), come evidente, è riservato unicamente alla vedova. La capacità successoria inerente quanto indicato deriva dal fatto del matrimonio; essa può essere incrementata in relazione al numero di figli da precedente matrimonio, nella misura di un decimo per ciascun figlio (*Tit. Ulp.* 15.1).

³¹ Discute il tema, anche in relazione ai *Tituli Ulpiani*, Levet, *La quotité disponible*, p. 203, che impiega P.Oxy. XVII 2089 al fine di risolvere l'incertezza dogmatica connessa a una lacuna dell'epitome ulpianea. Vedi anche Levy, *Neue Juristenfragmente*, pp. 551 ss. Sui legati di dote vedi Lauria, *Matrimonio*, pp. 113 ss.; Biondi, *Successione testamentaria*, pp. 452 ss. La vedova doveva scegliere tra *actio rei uxoriae* e *actio ex testamento*, nell'incertezza che «il legato fosse liberalità o adempimento dell'obbligo di restituir la dote» (Lauria, *Matrimonio*, p. 115); l'editto *de alterutro* «che toglie un'azione alla vedova legataria della dote, è apertamente contro di lei» (Lauria, *Matrimonio*, p. 119).

³² Vedi Seider, *Paläographie der Lateinischen Papyri*, p. 52: «Die Zeilen 15-17 unseres Fragments beziehen sich auf das Recht der Ehefrau, den 10. Teil vom Besitz des Ehegatten zu erben. In den folgenden Zeilen ist von der Nutznießung eines dritten Teils der bona die Rede: hoc loco et illud animadv(er)[ten-] dum e(st) q(uod) uxor (dece)maria qu(ae) ex b[on(is)? mariti decemam capiat eoru(n)-|dem t(a)m(en) bonorum tertiae par|tis u(sum) f(ructum) capere n(on) prohibetur».

donna.³³ Nel periodo classico l'obbligo alla restituzione della dote prende forme diverse a seconda delle cause di scioglimento del matrimonio. In caso di scioglimento per morte del marito – ciò che in questa sede rileva – la donna può richiedere agli eredi del coniuge defunto la restituzione della dote; tuttavia, se costui le ha lasciato un *legatum dotis* (o *pro dote*), la vedova deve optare – in base al cosiddetto *edictum de alterutro* – tra l'acquisto del legato e l'esercizio dell'*actio rei uxoriae*.

La capacità di reciproca successione testamentaria da parte dei coniugi senza figli comuni è limitata a uno o più decimi del patrimonio ereditario; ciò in base alla *lex Papia*. ³⁴ La *uxor decimaria* è il soggetto che viene in rilievo in P.Oxy. 2089, probabilmente per un problema di cumulo tra l'usufrutto e un legato.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* offrono lo sfondo e solidi agganci per comprendere la porzione in esame di P.Oxy. 2089.³⁵

³³ Sul tema Varvaro, Studi sulla restituzione della dote.

³⁴ CT. 8.17.2, C. 8.57(58).2, *Tit. Ulp.* 16.1, Bas. 45.5.2 sch. 3 Thaleleus (Hb. 4.544, Scheltema-Holwerda Basilica B 7, 1965, 2725). Vedi Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 34.

³⁵ Con Tituli ex corpore Ulpiani (o Epitome Ulpiani) si indica l'estratto del Liber singularis regularum che la tradizione riferisce a Ulpiano, conservato nel codice Vat. Reg. lat. 1128, membranaceo, del IX o dell'inizio del X secolo e proveniente dalla Gallia meridionale, forse dal monastero di San Gallo. Il Vat. Reg. lat. 1128 presenta il seguente contenuto: 1r-190 v Lex Romana Visigothorum, 190v-202v Tituli ex corpore Ulpiani, 203r-211v Notae Vaticanae, 212r-232v Lex Burgundionum Lex Romana Burgundionum (Tit. 17, 44.), 233r-241v Lex Ribuaria, 242r-257r Lex Salica, 257v-271v Lex Alamannorum. Avenarius ha recentemente trattato del manoscritto e del Liber singularis regularum, nel quale riconosce un'opera elementare della scuola proculiana, che riflette lo stadio di evoluzione del diritto romano intorno al 180 d.C., delle cui regole dà conto. Il Liber singularis è attestato nella tradizione parallela del Digesto e della Collatio ove è attribuito a Ulpiano, ciò che Avenarius contesta, riservando al giurista – anche in ragione della cronologia - un mero ed eventuale lavoro redazionale di fissazione di regulae tradite all'interno della scuola. Mattioli, di contro, non esclude la paternità ulpianea, analizzando in parallelo Tit. Ulp. 26.7 e D. 23.1.16, valorizzando il riferimento a Caracalla e il dato della tradizione che lega il testo a Ulpiano, il quale – in via ipotetica – avrebbe potuto redigere l'opera per fornire un prontuario di regole giuridiche ai funzionari imperiali (il giurista fu adsessor presso la prefettura del pretorio tra 205 e 211 d.C.). Sui *Tituli* Ulpiani vi è una ampia bibliografia, della quale, rimandando ai recenti contributi per una panoramica completa, si segnalano i seguenti saggi: Mommsen Th., De Ulpiani regularum libro singulari, in Boeckingii editio Ulpiani libri sing. regularum, Lipsiae 1855, pp. 109 ss. (= id., Gesammelte Schriften, vol. II, Berlin 1905, pp. 47-55), Albertario E., Tituli ex corpore Ulpiani, «BIDR», 32, 1922, pp. 73-130, Schulz F., Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128, Bonn 1926; Cancelli F., Tituli ex corpore Ulpiani, «NNDI», 19, 1973, pp. 392-400; Volterra E., Le notae di Cujas ai tituli ex corpore Ulpiani, in Festschrift fur Franz Wieacker zum 70. Geburstag, Göttingen 1978, pp. 297-307; Liebs D., Ulpiani Regulae – Zwei Pseudoepigrafa, in Wirth G., K.-H. Schwarte, J. Heinrichs (a cura di), Romanitas-Cristianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet, Berlin-New York 1982, pp. 282-292; Mercogliano F., Tituli ex corpore Ulpiani: storia di un testo, Napoli 1997; Avenarius M., Der pseudo-ulpianische liber; id., Il liber singularis regularum pseudo-ulpianeo: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le Institutiones di Gaio, «Index», 34, 2006, pp. 455-477; Sperandio M.U., 'Incipunt tituli ex corpore ulpiani'. Il 'Liber singularis regularum' ulpianeo e il 'Codex vaticanus reginae 1128', «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria», 1, 2010, pp. 861-894; Luchetti G., *Prefazione* in Purpura G. (a cura di), Tituli ex corpore Ulpiani xxviiii, in Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, II. Auctores – Negotia, Torino 2012, pp. 9 ss.; Mattioli F., Un tentativo di messa

Il regime tratteggiato in *Tit. Ulp.* è quello del matrimonio consentito dalla *lex Iulia et Papia*. ³⁶ I coniugi, in quanto sposati (*matrimonii nomine*) possono ricevere la decima parte dell'eredità (*decima, decima pars*); in caso di figli superstiti da precedente matrimonio possono ricevere tante *decimae* quanti figli:

Tit. Ulp. 15.1. Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt.

In caso di figli comuni premorti dopo l'età nella quale si può imporre il nome, i coniugi possono *capere* fino a due *decimae* in più:

Tit. Ulp. 15.2. Item communis filius filiave post nominum diem amissus amissave unam decimam adicit; duo autem post nominum diem amissi duas decimas adiciunt.

A integrazione di *Tit. Ulp.*, si segnala che nel caso abbiano perduto, dopo il *dies nominis* dei nati, tre figli, i coniugi hanno comunque conseguito il *ius liberorum* e la completa capacità di ricevere; piena *capacitas*, inoltre, è riconosciuta nel caso di due figli morti dopo i tre anni, o di un figlio morto in età pubere.³⁷

Prosegue *Tit. Ulp.* 15.3 indicando che, oltre alla decima, i coniugi possono *capere* anche l'usufrutto della terza parte dei beni e, in presenza di figli, potranno acquistare la proprietà di quel terzo che avevano ricevuto in usufrutto.³⁸

Tit. Ulp. 15.3. Praeter decimam etiam usumfructum tertiae partis bonorum eius capere possunt, et quandoque liberos habuerint, eiusdem partis proprietatem.

Inoltre, la donna può ricevere il legato di restituzione della dote:

Tit. Ulp. 15.4. Hoc amplius mulier, praeter decimam, dotem capere potest legatam sibi.

a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca, in Purpura, Tituli ex corpore Ulpiani, pp. 85 ss.; Mattioli F., Confronti testuali: i Tituli ex corpore Ulpiani e i libri pandectarum di Erennio Modestino in Tituli ex corpore Ulpiani xxviiii, in Purpura, Tituli ex corpore Ulpiani, pp. 119 ss.; Pontoriero I., La nozione di commercium in Tit. Ulp. 19.4-5 in Purpura, Tituli ex corpore Ulpiani, pp. 131 ss.

³⁶ Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 34 basandosi su *Tit. Ulp.* 16.2.

³⁷ Astolfi, La lex Iulia et Papia, p. 35.

³⁸ Al proposito Avenarius osserva che di regola, secondo l'editto *de alterutro*, la moglie è tenuta a scegliere tra tutti i lasciti e la dote; qui è dato come eccezione che può assumere sia il decimo che l'usufrutto del terzo che il legato di dote (Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber*, p. 336). Inoltre richiama nella nota 58 P.Oxy. XVII 2089 e osserva: «Soweit der Frau die Rückgabe der dos ohnehin geschuldet war, brachte ihr das Legat die Vorteile, daß die bei der Dotalklage bestehenden Restitutionsfristen nicht galten, und daü die Klage ggf. die vereblich war. In der Frage, welches Verb im Letzten Halsatz unseres Textes für 'annehmen' fehlt, ist mit Krüger und Levy (1928) S. 551 zu vermuten, daß 'capere' entfallen ist. Es geht um die Fähigkeit zur Annahme des Mitgigtlegats im Sinne der augusteischen Ehegesetze. Vgl. die Ausdrucksweise des oben zitierten Papyrustextes».

Secondo Astolfi la vedova «per il solo fatto che era congiunta in matrimonio con il defunto, può cumulare, con la decima e l'usufrutto o la proprietà di un terzo del patrimonio, anche il *legatum dotis*». ³⁹ E, in merito al cumulo dei tre lasciti, richiama la porzione di nostro interesse di P.Oxy. 2089. ⁴⁰

Al contrario di Astolfi che sostiene che anche dopo la *lex Papia* aveva valore l'*edictum de alterutro*, per cui la vedova senza figli doveva rinunciare al *legatum dotis* se preferiva conseguire la restituzione della dote con l'*actio rei uxoriae*,⁴¹ Lauria, adducendo P.Oxy. XVII 2089 e adottando la ricostruzione testuale di Levy, ritiene che le leggi augustee avessero abrogato, nel caso della *uxor decemaria*, l'*edictum de alterutro*.⁴² Astolfi⁴³ afferma che proprio P.Oxy. XVII 2089 sembra conoscere l'*edictum de alterutro*, laddove si legge: *mul(ier) alte[rutr(um p)rae] ferre cogatur*.⁴⁴ Astolfi prosegue ipotizzando che la vedova, forse, potesse *capere* anche il *legatum pro dote* nei limiti del valore della dote.⁴⁵

Il frammento, in effetti, sembra fare riferimento all'*edictum de alterutro*, e, laddove richiama l'attenzione (*hoc loco et illud animadvertendum est*), potrebbe inserire una eccezione al regime ordinario, in relazione alla vedova che si trovi nella situazione che viene poi descritta. Difficilmente P.Oxy. XVII 2089 può rappresentare un solido fondamento testuale per l'ipotesi che le *leges Iuliae* abroghino l'editto *de alterutro* per la *uxor decemaria*. ⁴⁶

5. Evoluzione della disciplina giuridica

Considerando l'evoluzione del diritto romano, si rileva una progressiva inattualità del regime della *lex Iulia et Papia* in relazione ai temi prospettati da P.Oxy. 2089, profilo che investe anche la datazione del frammento in esame secondo Levy.⁴⁷

³⁹ Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 36. Già Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 551 sottolinea le analogie contenutistiche tra *Tit. Ulp.* 15.3 e 15.4 e questa porzione del frammento in esame, e impiega il testo pseudo ulpianeo per integrare il frammento e per ragionare su entrambi i testi.

⁴⁰ Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 36 nota 49 rimanda, inoltre, a Levet, *La quotité disponible*, p. 234. Si veda anche Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, p. 116, che descrivendo i contenuti di questa parte del frammento, vi riconosce l'affermazione del diritto di una moglie, che eredita la decima parte dei beni del marito, di godere anche dell'usufrutto di un terzo, e di ricevere la propria dote, se le è stata lasciata in eredità; l'Editore, inoltre, segnala che quest'ultimo passaggio ha un parallelo stringente in *Tit. Ulp.* 15.3.

⁴¹ Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 36.

⁴² Lauria, *Matrimonio*, p. 115: «le *leges Iuliae* lo abrogano [l'editto *de alterutro*] per la *uxor decemaria*, secondo l'ignoto autore conservatoci nel frammento del Pap. Oxy. 17, 2089 § 4 *Hoc loco et illud* [...]»

⁴³ Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 36 nota 50.

⁴⁴ Le edizioni considerate e quella proposta in questa sede leggono *cogetur*.

⁴⁵ Inoltre, «se la dote era legata a un estraneo privo di *capacitas* e questi era incaricato, mediante fedecomesso, di restituirlo alla vedova, Marcello (D. 35.2.57), a differenza di Giuliano (D. 33.4.1.12) era del parere che il legatario potesse conseguire il lascito» (Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, p. 36).

⁴⁶ Un possibile confronto indiretto con P.Oxy. XVII 2089 è dato da *Gnomon* 31, che riconosce al vedovo il diritto alla decima *matrimonii nomine* (vedi Meyer, *Juristischer Papyrusbericht*, p. 511). Inoltre, *Gnomon* 24 e 25 consentono di affermare l'esistenza del diritto della vedova alla restituzione della dote (FIRA, *Leges*, Firenze 1941, *Forma Idiologi*, n. 99, pp. 469 ss.: 474-475).

⁴⁷ Levy, Neue Juristenfragmente, p. 554, dopo avere osservato che P.Oxy. XVII 2089 è di epoca post-

Costantino, nel gennaio 320, abolisce la previsione augustea dell'*incapacitas* per *caelibes* e *orbi*, con una costituzione che forma da sola quanto pervenutoci del titolo *De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis* del *Codex Theodosianus*:

CT. 8.16.1 Imp. Constantinus A. ad populum. *Qui iure veteri caelibes habebantur, inminentibus legum terroribus liberentur adque ita vivant, ac si numero maritorum matrimonii foedere fulcirentur, sitque omnibus aequa condicio capessendi quod quisque mereatur. Nec vero quisquam orbus habeatur: proposita huic nomini damna non noceant.* 1. *Quam rem et circa feminas aestimamus earumque cervicibus imposita iuris imperia velut quaedam iuga solvimus promiscue omnibus.* 2. *Verum huius beneficii maritis et uxoribus inter se usurpatio non patebit, quorum fallaces plerumque blanditiae vix etiam opposito iuris rigore cohibentur, sed maneat inter istas personas legum prisca auctoritas.* Dat. prid. kal. Feb. Serdicae, p(ro)p(osita) kal. April. Romae Constantino A. vi et Constantino C. conss.

Questa costituzione,⁴⁸ priva del §2, è accolta nel *Codex Iustinianus* (C. 8.57.1) e, insieme a C. 8.57.2 di Arcadio e Onorio, vi costituisce l'intero titolo *De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis*. Essa incide sul regime della *lex Iulia* e *Papia*, restituendo piena *capacitas* ai *caelibes* e agli *orbi*. Permane, tuttavia, la cosiddetta *lex decimaria*, la limitazione a carico dei coniugi privi di figli comuni nella reciproca successione testamentaria; per ottenere piena capacità nella reciproca successione i coniugi che si trovino in tale situazione devono domandare all'imperatore la concessione graziosa del *ius communium liberorum*.

Una conferma indiretta di tale limitazione e della correlata procedura di supplica al fine di rimuoverla si legge in CT. 8.17.1, del 396, con la quale Arcadio interviene per accelerare e favorire l'accoglimento delle richieste di concessione del *ius communium liberorum.* 49

classica, scriveva che per la stesura del testo stesso sono termini *ante quos* non soltanto il provvedimento di cancellazione delle decime del 410 (CT. 8.17.2 = C. 8.57.2), ma anche il provvedimento del 320 (CT. 8.16.1 = C. 8.57.1), che elimina le *poenae caelibatus* ancora in vigore secondo la testimonianza del papiro in esame; irrilevante, di contro, la costituzione di Caracalla (*Tit. Ulp.* 17.2) per cui *omnia caduca fisco vindicatur*:

⁴⁸ Vedi su CT. 8.16.1: Levet, *La quotité disponible*, p. 213. L'avversione cristiana verso la *lex Iulia et Papia* è attestata, ad esempio, da Tertulliano (*Apol.* 4, *De monog.* 16), Eusebio (*Vita Const.* 4.26). Si veda, sul punto Harries J., *Constantine the lawgiver*, in McGill S., C. Sogno, E. Watts (a cura di), *From the Tetrarchs to the Theodosians. Later Roman History and Culture, 284-450 CE*, Cambridge 2010, p. 82, che, seguendo parte rilevante della recente dottrina (ispirata dagli studi di Judith Evans Grubbs), considera l'intervento di Costantino favorevole all'aristocrazia in generale, piuttosto che ai Cristiani in particolare, come vorrebbe Eusebio. Torna sul punto, con differenti considerazioni, Barnes T., *Constantine. Dinasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Malden, MA and Oxford 2011, p. 137.

⁴⁹ Si tratta del *ius communium liberorum* in quanto Costantino aveva rimosso le conseguenze dell'*orbitas* in relazione alla *capacitas*; inoltre, CT. 8.17.1 richiama *aetas* e *tempus* e la seconda «può spiegarsi solo se si riferisca alla durata di un'unione senza figli» (Voci, *Il diritto ereditario romano*, p. 26). Il titolo del Teodosiano 8.17 è denominato *de iure liberorum*, ma le costituzioni contenute, in effetti, trattano specificamente del *ius communium liberorum*.

CT. 8.17.1 Impp. Arcadius et Honorius AA. ad Caesarium p(raefectum) p(raetori)o. Sancimus, ut sit in petendo iure liberorum sine definitione temporis licentia supplicandi, nec implorantum preces aetas vel tempus impediat, sed sola miseris ad poscendum auxilium sufficiat desperatio liberorum. Dat. VII id. Mai. Const(antino)p(oli) Arcadio IIII et Honorio III AA. conss.

Le regole inerenti la validità della successione tra coniugi, stabilite dalla *lex Iulia et Papia*, vengono abrogate nel 410 da una costituzione che riconosce piena capacità successoria reciproca ai coniugi privi di figli e che viene riportata, con ininfluente difformità, tanto nel *Codex Theodosianus* che nel *Codex Iustinianus*:

CT. 8.17.2 Impp. Honorius et Theodosius AA. Isidoro p(raefecto) u(rbi). In perpetuum hac lege decernimus inter virum et uxorem rationem cessare ex lege Papia decimarum et, quamvis non interveniant liberi, ex suis quoque eos solidum capere testamentis, nisi forte lex alia minuerit derelicta. Tantum igitur post haec maritus vel uxor sibi invicem derelinquant, quantum superstes amor exegerit. Dat. prid. non. Sept. Varane v.c. cons⁵⁰.

Tenendo conto di questo mutamento di regime, si può individuare una motivazione puntuale del perché dell'assenza del frammento dalla compilazione giustinianea della letteratura giurisprudenziale.

Tra 320 e 410 continua ad avere un senso pratico la questione che viene affrontata in P.Oxy. 2089.

Il regime dettato dal *Codice Teodosiano* riconosce ai coniugi senza figli piena capacità di reciproca successione (CT. 8.17.2) e la richiesta di concessione del *ius communium liberorum* è perciò ininfluente (CT. 8.17.3)⁵¹, anche se, per un costume non più motivato dal quadro normativo che possiamo ricostruire, non mancano richieste di concessione. Infatti, la domanda presentata per l'ottenimento del *ius communium liberorum*, dichiarata inutile in

⁵⁰ C. 8.57.2 Imperatores Honorius et Theodosius AA. Isidoro pu. *Inter virum et uxorem rationem cessare* ex lege Papia decimarum et, quamvis non interveniant liberi, ex suis quoque eos solidum capere testamentis, nisi forte lex alia minuerit derelicta, decernimus. Tantum igitur post haec maritus vel uxor sibi invicem derelinquant, quantum superstes amor exegerit. D. prid. non. Sept. Varane cons. Vedi Seider, Paläographie der Lateinischen Papyri, p. 52, che afferma che le regole inerenti la validità della successione tra coniugi, stabilite dalla lex Iulia et Papia Poppaea, vengono abrogate sotto Teodosio II, nel 410 e richiama C. 8.57.2: «Die Gültigkeit des Erbrechts zwischen Eheleuten, das durch die lex Iulia et Papia Poppaea festgelegt war, wurde unter Honorius und Theodosius II im Jahre 410 n. Chr. Aufgehoben: *Inter virum et uxorem rationem cessare ex lege Papia decimarum ... decernimus* (C. 8.57.2)». Anche Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, p. 116, osserva che i limiti posti dalla *lex Iulia et Papia Poppaea* alla successione reciproca all'interno di coppie sposate furono abrogati nel 410 da C. 8.57.2, ma aggiunge che il frammento 2089 di nostro interesse «was not therefore necessarily copied before that date».

⁵¹ CT. 8.17.3 Idem AA. Isidoro praefecto urbi. *Nemo post haec a nobis ius liberorum petat, quod simul hac lege detulimus. Et cetera.* Dat. prid. non. Sept. Varane v. c. cons. Questa costituzione e quella che precede, CT. 8.17.2, presentano la medesima data (4 settembre 410) e il medesimo destinatario; facevano probabilmente parte di un unico testo legislativo.

CT. 8.17.3 dell'anno 410,⁵² si trova tuttavia attestata in CT. 8.17.4, del 412/3,⁵³ e lo è ancora, in prospettiva differente, nella Nov. 21.1 di Valentiniano III che risale all'ottobre 446.⁵⁴

La datazione al IV-V secolo proposta su base paleografica non trova contraddizione sul piano dell'evoluzione degli istituti del diritto romano che si intravvedono dal testo pervenutoci. ⁵⁵ Non si può considerare ovvio l'aggiornamento in materia legislativa dell'estensore del codice nel quale era inserito P.Oxy. XVII 2089; ⁵⁶ non mancano, inoltre, oscurità

⁵² Dajczak, *Die Aufhebung*, p. 165: «Die sich aus der *lex Iulia et Papia* ergebenden Einschränkungen der *capacitas* von Ehegatten wurden im Ostteil des Kaiserreiches in der Konstitution der Kaiser Honorius und Theodosius aud dem Jahre 410 aufgehoben».

⁵³ CT. 8.17.4 Idem AA. Iohanni praefecto praetorio. *Post alia: quod impetratum ius conmunium liberorum superstite Catullino clarissimo viro minus allegatum esse cognoscitur, nec succedenti obesse permittimus nec ulli umquam in simili causa statuimus nociturum. Et cetera.* Dat. XIII kal. Mart. Ravennae Honorio VIIII et Theodosio v AA. conss. (412 febr. 17). Per la datazione al 413 Voci segue Seeck: Voci, *Il diritto ereditario romano*, p. 27. Sul rapporto tra caso concreto e legge generale in relazione a questo testo divergono Bianchini, *Caso concreto*, p. 70 e Voci, *Il diritto ereditario romano*, pp. 27 e 98 s., che vi riconosce una *epistula generalis* occasionata da una supplica privata.

⁵⁴ Nov. Val. 21.1 è una lunga costituzione indirizzata al praefectus praetorio Albino. Ciò che maggiormente rileva in questa sede è il terzo paragrafo. Nov. Val. 21.1.3: Leonius vero et Iucunda, uxor eius, tanta vicissim caritate certarunt, ut fusis simul precibus ius poscerent liberorum, et propter incertum sortis humanae superstitem coniugem precarentur heredem: licet superfluo illud addentes, ut intestatae successionis ius ac licentiam sortirentur, cum hoc ipsum, quod serenitati nostrae preces pariter obtulerunt, sit testamenti ordo praecipuus. Praeterea, sicut supplicationi connexa monstrarunt, quamvis in unius chartae volumine supremum votis paribus condidere iudicium, septem testium subscriptionibus roboratum. Cui nos aeternam tribui firmitatem legis huius definitione censemus, quoniam nec captatorium dici potest, cum duorum fuerit similis adfectus et simplex religio testamenta condentum, cunctisque iam liceat quoauomodo et auibuscumaue verbis ultimum dictare iudicium, sicut eorum principum statuta declarant, aui removerunt sanctionibus suis meliore prudentia vetusti iuris ambages. Leonio e Gioconda, spectabiles, hanno redatto un testamento unico e reciproco e rivolgono una supplica all'imperatore domandandogli di ratificare il testamento, di concedere loro il ius communium liberorum e la reciproca capacità successoria ab intestato. Valentiano accoglie la prima richiesta, richiamando C. 6.23.19 di Onorio, e la seconda. In questo caso la supplicatio volta a ottenere il ius liberorum funge da prova che attesta la volontà dei coniugi di diventare reciprocamente eredi. Vedi su Nov. Val. 21.1: Voci, Il diritto ereditario romano, pp. 18 s.; Astolfi, La lex Iulia et Papia, pp. 369 ss.; Dajczak, Die Aufhebung, p. 155 ss.; Humfress C., Cracking the Codex: Late Roman Legal Practice in Context, «BICS», 49/I, 2006, p. 252 sottolinea il funzionamento del rescritto imperiale come sistema per confermare particolari soluzioni per rendere effettiva la volontà del richiedente in merito a determinati assetti di interesse. Leonio, in sostanza, come si legge nella prima parte, nonostante la protezione già accordatagli da precedenti costituzioni, ha preferito rivolgersi all'imperatore, il quale afferma di cogliere l'occasione per riprendere quanto stabilito da Onorio. Sul tema tornerà ancora Giustiniano, di cui si vedano C. 8.58.2 ed I. 3.3.4. Vedi Arcaria, *Per la storia dei testamenti*, pp. 214 ss., e Biavaschi, La trasformazione del ius liberorum, pp. 75 ss., la quale rende conto dei mutamenti del ius liberorum considerando anche la legislazione visigotica e Isidoro, per il quale il ius liberorum è coniugum sine liberis invicem pro loco pignorum hereditatis alterna conscriptio (Etym. 5.24.13).

⁵⁵ Datano il frammento in esame al IV-V secolo Radiciotti, *Manoscritti digrafici grecolatini*, p. 162 nota 50; Ammirati, *Per una storia del libro latino antico*, pp. 76-77; Ammirati, *Sul libro*, p. 92. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, n. 2089, p. 116 data su base paleografica e, considerando il «mixed uncial type», osserva che «is it not likely to be earlier than the fourth not later than the fifth century». Analoghe considerazioni e conclusioni in merito alla datazione in Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 549.

⁵⁶ Gli Scholia Sinaitica, ad esempio, attestano che passi ulpianei erano copiati anche per le porzioni che

in merito ad alcuni punti del regime complessivo dell'istituto, come non mancano nella prassi alcune testimonianze che mostrano qualche persistenza di atti e dunque di valutazioni connesse al precedente regime, oltre a qualche discrasia tra la normativa vigente in Oriente e in Occidente⁵⁷. Tuttavia, la scrittura della pergamena perde attualità, almeno sotto questo specifico profilo, quanto più ci si allontana dalla promulgazione della costituzione di Teodosio dell'anno 410 e dalla sua estensione occidentale, sicura dall'anno 439 come conseguenza della promulgazione del *Codice Teodosiano*.⁵⁸

trattavano discipline modificate da costituzioni imperiali; al riguardo vedi Mantovani, Costantinopoli non è Bologna. Tuttavia sono attestati anche casi di revisioni e aggiornamenti (a volte oggetto di dibattito in dottrina). A questo proposito si può accennare alle ricostruzioni inerenti la trasmissione dei Tituli ex corpore Ulpiani noti attraverso il Vat. Reg. lat. 1128. L'estratto, apprestato secondo Mommsen e Schulz, dopo il 320 poiché non riporta le sanzioni contro caelibes e orbi, per Avenarius è stato preparato prima del 320, perché ne restano tracce in Tit. Ulp. 17.1 e 22.3 in relazione alle conseguenze della caducità (ciò, però, come propone Mattioli, può semplicemente essere dovuto a svista del revisore). Avenarius, seguendo Mommsen, riconosce che l'epitomatore ha lavorato in modo meccanico, restringendo ma rispettando contenuti e qualità del testo originale. Mattioli concorda sul fatto che il testo del ms. vaticano sia stato 'asciugato', e indica tra 320 e 342 (quando Costanzo II, con CT, 3.12.1 vieta nuovamente il matrimonio con la figlia del fratello, ammesso invece in Tit. Ulp. 5.6) il periodo della revisione di IV secolo cui è stato sottoposto il *Liber singularis*. Ovviamente l'ipotesi considera che il revisore fosse aggiornato in merito all'ordinamento vigente, anche se in Tit. Ulp. 22.6 si menzionano Minerva Iliensis e Diana Efesia, i cui templi furono distrutti nel 262 d.C. Seguendo Mattioli, il testo che si legge nel Vat. Reg. lat. 1128 avrebbe conosciuto i seguenti passaggi: (a.) stesura dell'originale all'inizio del III secolo, (b.) una seconda edizione dotata di rubriche non presenti nell'originale, utilizzata dall'autore della *Collatio* e forse dai giustinianei, (c.) revisione tra 320 e 342 consistente in abbreviazione, tagli, aggiornamenti che non stravolgono l'originale. (d.) trascrizione dell'amanuense (con scarsa conoscenza del latino e delle abbreviazioni - osserva Luchetti) che stende il Vat. Reg. lat. 1128. Si può anche accennare al Vat. lat. 5766, palinsesto, scritto nel V e ricoperto nel secolo VIII, che contiene una raccolta (conservata in parte e lacunosa, causa il reimpiego della pergamena) di leges e iura. La prima editio è datata da Mommsen al 318 (Mommsen Th., Collectio librorum iuris anteiustiniani, III, Berlin 1890, 13) – distinta dal successivo rimaneggiamento (o nuova edizione aumentata) che include FV 37 (costituzione del 369-372), su cui vedi anche Betancourt F., ¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?, «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», 14, 1999 (2003), p. 494; Kreutz P., Romidee und Recht in der Spätantike. Untersuchungen zur Ideen- und Mentalitätsgeschichte, diss. Berlin 2008, pp. 212 ss. e, in generale, De Filippi M., Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo, Bari 20123.

⁵⁷ Si può distinguere tra una più pronta applicazione in Oriente, e una applicazione leggermente differita in Occidente, comunque attestata nel 412/3, da CT. 8.17.4, che ribadisce, prendendo in esame il caso concreto proposto dall'erede di Catullino, il principio per cui per la successione reciproca dei coniugi non serve la concessione del *ius communium liberorum*. Si osserva, inoltre, che la domanda presentata per l'ottenimento del *ius communium liberorum*, esplicitamente dichiarata inutile in CT. 8.17.3, dell'anno 410, si trova ancora attestata fino al 446, come mostra Nov. Val. 21.1. Vedi Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, pp. 369 s.; Dajczak, *Die Aufhebung*, p. 161 ss.

⁵⁸ Mentre le restrizioni della *capacitas* in capo ai coniugi derivanti dalle disposizioni della *lex Iulia et Papia* permangono in vigore nella parte orientale dell'Impero fino al 410, quando vengono revocate dalla costituzione di Teodosio, nella parte occidentale l'abrogazione è dovuta alla promulgazione del *Codice Teodosiano*, che contiene tale costituzione. «Eine der Folgen der Verkündung des theodosianischen Kodexes war also die Vereinheitlichung der Regelung der beiderseitigen *capacitas* von Ehegatten in beiden Teilen des römischen Reiches» (Dajczak, *Die Aufhebung*, pp. 165-166).

6. Ipotesi su tema trattato, autore e opera

Levy affronta a più riprese nel suo contributo il problema di identificare autore e opera da cui proviene il testo di P.Oxy. XVII 2089 e, traendo argomento dai contenuti di fol. 1*r*, Il. 5-11, dove si legge di *res legata coniunctim* mediante legato *per vindicationem*, indica il collegamento del frammento ai commenti alla *lex Papia*, in forza del problema inerente a chi spetti la *vindicatio caducorum*.⁵⁹

In merito ai contenuti di fol. 1v, Levy sostiene che entrambi i frammenti potrebbero aver trovato collocazione nel titolo *De capacitate inter virum et uxorem* di un commento dedicato alla *lex Iulia et Papia*. Inoltre afferma, in base a stile e contenuto, che il frammento in esame recupera un classico, un autore che, comunque, non può essere identificato in quanto la lingua impiegata e il genere letterario non forniscono indizi sufficienti.⁶⁰ Pur non escludendo che P.Oxy. XVII 2089 possa riportare un lavoro di stampo casistico (*Disputationes*, *Quaestiones*), Levy ribadisce che è più probabile si tratti di un Commentario sulla *lex Iulia et Papia*. A tale proposito vengono in rilevo Mauricianus, Terentius Clemens, Marcellus, Gaius, Paulus e Ulpianus, ma scegliere tra costoro risulta impossibile in base a quanto a nostra disposizione.⁶¹

Schulz, nella sua *Storia della giurisprudenza romana* esprime un giudizio liquidatorio delle opinioni di Levy: «Il piccolo frammento è certamente parte di una illustrazione della *lex Iulia et Papia*, ma se esso venga da un commento separato a quella legge o dai *Digesta* di qualche giurista è naturalmente un quesito insolubile. Levy ZSS, 48, 1928, 555 è in errore». ⁶²

Si deve riconoscere con Schulz che, posta in questi termini, la questione resta impregiudicata. A fronte dei Commentari alle leggi augustee (si pensi a *Terentii Clementis ad legem Iuliam et Papiam libri XX*, Gai ad legem Iuliam et Papiam libri XV, Iunii Mauriciani ad legem Iuliam et Papiam libri VI, Iulii Pauli ad legem Iuliam et Papiam libri X, Domitii

⁵⁹ A sostegno dell'ipotesi Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 554, richiama le seguenti fonti: Clem. 18 *ad l. Iul. et Pap.* D. 7.7.5: *Operis servi legatis usum datum intellegi et ego didici et Iulianus existimat.* Gai. 5 *ad l. Iul. et Pap.* D. 33.1.8: *In singulos annos relictum legatum simile est usui fructui, cum morte finiatur.* Sane capitis deminutione non finitur, cum usus fructus finiatur: et usus fructus ita legari potest: "Titio usum fructum fundi lego et quotiensque capite minutus erit, eundem usum fructum ei do". Illud certe amplius est in hoc legato, quod in ingressu cuiuslibet anni si decesserit legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit: quod in usu fructu non ita est, cum fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, heredi suo eos fructus non relinquet. Ulp. 15 *ad l. Iul. et Pap.* D. 33.2.22: "Patrimonii mei reditum omnibus annis uxori meae dari volo". Aristo respondit ad heredem uxoris non transire, quia aut usui fructui simile esset aut huic legato "in annos singulos".

⁶⁰ Levy, Neue Juristenfragmente, pp. 553-554.

⁶¹ Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 555, analizza i dettagli testuali, ma non vi rinviene indicazioni dirimenti. A tal fine prende in considerazione quanto segue. *Animadvertere quod* si incontra soltanto in Ulpiano D. 4.2.9.1 e forse in D. 19.2.13 pr. i.f.; *hoc loco* forse soltanto in Paul. *Coll.* 2.6.3; non risulta *morte praeventus*, ad eccezione dell'occorrenza spuria di D. 24.2.6 e dei provvedimenti imperiali (vedi Paul. D. 49.14.13.5-6) in Scaev. D. 33.1.21.5 i.f., Pap. D. 31.77.33 i.f., Ulp. D. 38.17.2.43 i.f. (*mortalitate*), Ulp. D. 39.6.29. Infine Levy osserva che Gaio nel commento alle leggi *Iulia et Papia* probabilmente ha trattato come interscambiabili il tema della 'caducità e usufrutto' e quello della capacità dei coniugi.

⁶² Schulz, Storia della giurisprudenza romana.

Ulpiani ad legem Iuliam et Papiam libri XX) si possono richiamare, cursoriamente e come mero esempio, Celso, il quale, nella seconda parte dei suoi *Digesta*, in 39 libri, tratta anche della *lex Iulia et Papia*, dando rilievo ai profili pratici, come pure Marcello che in vari libri (26, 28-30) dei suoi *Digesta* tratta delle leggi augustee di nostro interesse, considerando variamente dote, legati, *caduca*; quest'ultimo giurista, peraltro, è autore anche di un Commentario *ad legem Iuliam et Papiam* in 6 libri.⁶³

Come si è anticipato discutendo i singoli passaggi di P.Oxy. 2089, si può suggerire, a differenza di quanto correntemente affermato in dottrina, che il frammento in esame non tratti *ex professo* di *lex Iulia et Papia*. Il tema del frammento – che abbiamo articolato, seguendo il testo pervenutoci, nei seguenti argomenti: (1.) *sponsio* e *stipulatio*, (2.) *proprietas legata coniunctim* mediante legato *per vindicationem*, (3.) *edictum de alterutro*, (4.) *uxor decemaria* e usufrutto – si può collegare all'istituto del legato (in particolare al legato di usufrutto) piuttosto che alle norme augustee. Per quanto si può ricostruire, le due porzioni testuali di maggiore ampiezza di P.Oxy. XVII 2089 trattano del legato, considerandone profili particolari (come il legato *coniunctim* di usufrutto nella sua specificità), tema che incrocia le *leges caducariae*, l'*uxor decimaria*, la capacità di ricevere, senza assumerne però in modo prioritario la prospettiva.

Sono deboli gli indizi che emergono dal frammento, utili a individuare il genere letterario dell'opera da cui esso proviene.

Una indicazione che potrebbe a prima vista orientare verso l'identificazione del testo del frammento con un commento deriva dalla frase: *Hoc loco et illud animadu(er)[ten-] dum e(st)*. Essa va perciò considerata con qualche attenzione.

La frase non ha riscontri identici in testi giuridici e letterari. Per questi ultimi segnalo appena Macrobio, che nei suoi *Commentarii in Somnium Scipionis* di stampo neoplatonico, ove commenta il libro VI del *De re publica* di Cicerone riportandone alcuni *excerpta*, scrive: *Notandum est quod hoc loco animum et ut proprie et ut abusive dicitur posuit* (1.14.3).⁶⁴

⁶³ In quanto alle trattazioni che considerano la *lex Iulia et Papia* si vedano ancora le *Quaestiones* di Africano, di Papiniano, di Paolo, i *Digesta* di Scevola, le *Institutiones* di Marciano, i *Responsa* di Scevola, di Papiniano, di Paolo, le *Disputationes* di Ulpiano.

⁶⁴ Macrobius, In somnium Scipionis commentarii 1.14: [1] Sed illa verba quae praeter hoc sunt inserta repetamus. «Homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum quem in templo hoc medium vides, quae terra dicitur, hisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus quae sidera et stellas vocatis; quae globosae et rotundae, diuinis animatae mentibus, circos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili.» [2] De terra cur globus dicatur in medio mundo positus, plenius disseremus cum de novem sphaeris loquemur. Bene autem universus mundus dei templum vocatur, propter illos qui aestimant nihil esse aliud deum nisi caelum ipsum et caelestia ista quae cernimus. Ideo ut summi omnipotentiam dei ostenderet posse uix intellegi, numquam videri, quidquid humano subicitur aspectui templum eius vocauit qui sola mente concipitur, ut qui haec veneratur ut templa, cultum tamen maximum debeat conditori, sciatque quisquis in usum templi huius inducitur ritu sibi vivendum sacerdotis; unde et quasi quodam publico praeconio, tantam humano generi divinitatem inesse testatur ut uniuersos siderei animi cognatione nobilitet. [3] Notandum est quod hoc loco animum et ut proprie et ut abusiue dicitur posuit. Animus enim proprie mens est, quam diuiniorem anima nemo dubitauit; sed nonnunquam sic et animam usurpantes vocamus. [4] Cum ergo dicit: «hisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus», mentem praestat intellegi, quae nobis

Tra i frammenti giurisprudenziali non si rinvengono parallelismi precisi e *hoc loco* non trova nel *Digesto* coincidenze perfettamente sovrapponibili. Si possono richiamare, ad esempio, alcuni passi provenienti da *Commentarii* all'editto, che per qualche aspetto potrebbero contenere assonanze con il dettato di P.Oxy. 2089, e mostrano anche un impiego di *animadvertendum* mirante ad attirare l'attenzione del lettore; essi, tuttavia, non paiono determinanti ai fini dell'indicazione del genere letterario del frammento in esame. ⁶⁵

Se la ricerca si porta all'esterno dell'alveo rappresentato dalla tradizione che fa capo al *Digesto*, qualche riferimento ulteriore si può rinvenire.

In Gai. *Inst.* 3.17 è scritto:

Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat. Qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem re iterum curiosius tractare.

Nel passo citato la medesima locuzione *hoc loco* si riferisce al punto presente della trattazione stessa che il maestro antonino sta svolgendo.

In passi di altri autori esterni al Digesto, *hoc loco* rimanda ad altro testo da quello dello scrivente.⁶⁶

Tra i testi giuridici giustinianei, si trova, nelle Istituzioni (I. 3.5.5(4)), la corrispondenza con P.Oxy. XVII 2089 delle parole iniziali, l'impiego del medesimo verbo e la costruzione con perifrastica passiva:

proprie cum caelo sideribusque communis est. Cum vero ait: «retinendus animus est in custodia corporis», ipsam tunc animam nominat quae uincitur custodia corporali, cui mens diuina non subditur. [...]

65 Paul. 3 ad ed. D. 2.14.27.4: Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris: expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam: sed post admissa haec pacisci possumus. Item ne experiar interdicto unde vi, quatenus publicam causam contingit, pacisci non possumus. Et in summa, si pactum conventum a re privata remotum sit, non est servandum: ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona in alia re aliave persona noceat. Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.9.1: Animadvertendum autem, quod praetor hoc edicto generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo gestum: [...]. Gai. 10 ad ed. prov. D. 18.1.35.4: Si res vendita per furtum perierit, prius animadvertendum erit, quid inter eos de custodia rei convenerat: [...].

66 Suggestiva l'occorrenza di hoc loco che si legge nel Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis, testo nel quale l'ignoto autore cita Papiniano, scrivendo: «Et Pap(inianus) hoc loco s[c]r(ibit)». Vedi Nasti, Papyrus Haunensis de legatis et fideicommissis. Pars altera II.1, p. 35 per l'edizione critica, che non riporto nel dettaglio; peraltro, come mostra chiaramente l'apparato fotografico disposto a fronte dell'edizione, la locuzione hoc loco è leggibile con piena sicurezza. Nel P.Haun. siamo di fronte a una traccia delle modalità di citazione di opere giurisprudenziali, che non ricorre nel Digesto e l'Autrice argomenta che i commissari giustinianei «avendo soppresso parti di brani giurisprudenziali, dovettero essere attenti nell'espungere anche i rinvii e i riferimenti indiretti alle scansioni interne delle opere omesse» (Nasti, Papyrus Haunensis de legatis et fideicommissis. Pars altera II.1, p. 59). Nella Consultatio veteris cuiusdam Iurisconsulti 1.12, laddove viene riportata parte di CT. 2.9.3, si legge Nam hoc loco Theodosiani legem de pactis [...]; vedi Zanon G., Indicazioni di metodo giuridico dalla Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, Napoli 2009, p. 64 nota 27, p. 116 nota 23, p. 132 nota 57. L'Anonimo giurista, peraltro, usa, ad esempio, anche le locuzioni secondo loco (FIRA 2.1), ma anche tertio loco vel capite (FIRA 3.1).

4. Vulgo quaesitos nullum habere adgnatum manifestum est, cum adgnatio a patre, cognatio sit a matre, hi autem nullum patrem habere intelleguntur. Eadem ratione nec inter se quidem possunt videri consanguinei esse, quia consanguinitatis ius species est adgnationis: tantum igitur cognati sunt sibi, sicut et matris cognatis. Itaque omnibus istis ea parte competit bonorum possessio qua proximitatis nomine cognati vocantur. 5. Hoc loco et illud necessario admonendi sumus, adgnationis quidem iure admitti aliquem ad hereditatem et si decimo gradu sit, sive de lege duodecim tabularum quaeramus, sive de edicto quo praetor legitimis heredibus daturum se bonorum possessionem pollicetur. Proximitatis vero nomine his solis praetor promittit bonorum possessionem qui usque ad sextum gradum cognationis sunt, et ex septimo a sobrino sobrinaque nato nataeve.

Le Istituzioni imperiali stanno trattando di figli illegittimi, i quali non hanno *adgnati* né possono essere considerati consanguinei, perché tale *ius* è una *species* dell'*adgnatio*. Residua a legarli tra loro il vincolo della *cognatio*, e in base a essa sono chiamati alla *bonorum possessio*.

La traduzione può essere duplice e *Hoc loco et illud necessario admonendi sumus* può rimandare (a.) a questo punto/luogo di un determinato testo differente dalle Istituzioni (l'Editto, ad esempio), e dunque suggerire si tratti di un commento, oppure può rimandare (b.) a questo punto/luogo della stessa trattazione in corso, cioè dell'argomentazione che si sta svolgendo nelle Istituzioni medesime, non fornendo perciò nessuna indicazione che orienti verso un commento.⁶⁷

Un indizio da valorizzare anche in relazione alla datazione dei contenuti del frammento è rappresentato da quanto si legge nel fol. 1*v* ll. 4-5, dove il testo considera non entrambi i coniugi, ma solamente la donna, che viene indicata come *decemaria*. Quest'ultimo termine si trova anche in C. 8.57 Rubr. (*De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis*), dove viene utilizzato senza spiegarne il significato. Levy adombra il sospetto che l'aggettivo '*decemaria*' potrebbe essere una glossa marginale entrata nel testo; non dubita, invece, della proposizione relativa *quae ex bonis maritis decimam capiat*, in quanto essa è giustificata dal successivo *eorundem tamen bonorum*. 68

⁶⁷ Vedi, ad esempio, *The Institutions of Justinian*, transl. by Moyle J.B., Oxford 1949, pp. 115 s.: «4. It is clear that illegitimate children can have no agnates, for in law they have no father, and it is through the father that agnatic relationship is traced, while cognatic relationship is traced through the mother as well. On the same principle they cannot be held to be consanguinei of one another, for consanguinei are in a way agnatically related: consequently, they are connected with one another only as cognates, and in the same way too with the cognates of their mother. Accordingly, they can succeed to the possession of goods under that part of the Edict in which cognates are called by the title of mere kinship. 5. In this place too we should observe that a person who claims as an agnate can be admitted to the inheritance, even though ten degrees removed from the deceased, both by the statute of the Twelve Tables, and by the Edict in which the praetor promises the possession of goods to heirs statutorily entitled: but on the ground of mere natural kinship the praetor promises possession of goods to those cognates only who are within the sixth degree; the only persons in the seventh degree whom he admits as cognates being the children of a second cousin of the deceased». Sul passo vedi Gordon G.M., *Succession*, in Metzger E. (a cura di), *A Companion to Justinian's Institutes*, London 1998, p. 114.

⁶⁸ Levy, *Neue Juristenfragmente*, p. 552. In merito al vocabolo *decemaria* Hunt, *The Oxyrhynchus Papy-ri*, p. 118 scrive: «the application of this rare term to persons is a novel use». Il *Vocabularium Iurispru-*

L'ipotesi di Levy non è facilmente coordinabile con l'evoluzione giuridica dell'istituto, di cui abbiamo dato conto. La riforma risalente al 410 d.C. ha contribuito a rendere rara, nella nostra documentazione, la parola *decimaria*, la quale è assente dagli scritti dei giuristi accolti nel *Digesto*. Grazie a *decimaria* abbiamo dunque un indizio che consente di collocare i contenuti del frammento in un periodo anteriore all'inizio del V secolo e la sua presenza va perciò valutata come sintomo di classicità piuttosto che come glossema. Appare dunque più verisimile che *decemaria* venga spiegato mediante relativa. In questo secondo caso, saremmo innanzi a un testo che ha la chiarezza, l'intellegibilità, la disambiguazione tra i suoi obiettivi. Ciò non farà necessariamente propendere per un testo scolastico, perché le caratteristiche richiamate sono funzionali tanto alla didattica quanto alla prassi;⁶⁹ tuttavia forse allontana P.Oxy. XVII 2089 dall'attestare, in queste poche righe superstiti, passaggi formalmente orginali di un'opera di un giurista classico, senza che ciò comprometta la classicità dei contenuti giuridici.

Si possono osservare alcuni particolari inerenti l'ortografia del testo, che non rispondono ai canoni del latino classico.

Nel fol. 1r l. 5 si legge '[P]ropriaetatae'. Il vocabolo presenta peculiarità ortografiche non rispondenti al latino classico, che scrive *proprietas* non *propriaetas* e che, all'ablativo, non presenta il dittongo. ⁷⁰ Lo stesso vocabolo ricorre nel fol. 1v l. 9, con la medesima ortografia: 'p]ropriaetatis'. L'inserimento ripetuto di un dittongo laddove non dovrebbe trovarsi può far pensare a un ipercorrettismo, indice di una limitata padronanza del latino e forse spia di una redazione orientale del manoscritto, ma l'argomento è tutt'altro che probante in relazione alla provenienza. ⁷¹

dentiae Romanae, II. *D-G*, Berolini 1933, non contempla il vocabolo *decemaria/decimaria*. Nel *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1940, *s.v. decimarius*, per quanto di nostro diretto interesse si legge «adject. ad decimam partem pertinens. Hinc leges decimariae dicuntur, quae decimas partes hereditatis concedebant uxoribus, pro liberorum numero. Cod. 8.85 in lemmate. De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis, et de decimariis (legibus) sublatis». Nel *Thesaurus Linguae Latinae*, V.1 D, Lipsiae 1934, *s.v. decimarius*, si legge, per quanto di nostro interesse «subst. f. Decimaria, -ae, i. Lex de decima: Cod. Iust. 8, 57 (58) tit. de infirmandis poenis caelibatus et orbitatis –iis sublatis».

69 La contrapposizione meccanica tra testo destinato alla scuola e testo destinato alla pratica non può essere semplicisticamente imposta a questa tipologia di testimonianze, ma deve essere indagata e provata (laddove possibile; si veda ad es. Zanon, *Indicazioni di metodo giuridico*, pp. 76 ss., in merito alla caratterizzazione didatica della *Consultatio*) tenuto anche conto della specificità del diritto – sapere umanistico di immediata ricaduta pratica – dove didattica e prassi possono sovrapporsi. Questa peculiarità prende particolare rilevanza e una specifica modalità di manifestarsi nell'epoca tardoantica, che vede gli operatori giuridici (professori, funzionari, *patroni causarum*) impegnati nell'adattare l'imprescindibile serbatoio di soluzioni e regole della giurisprudenza – che permane al centro dell'ordinamento giuridico, come il *Digesto* giustinianeo confermerà – alle esigenze di un contesto mutato e che continua a mutare.

⁷⁰ L'ablativo assoluto *proprietate* [...] *legata* è classico tanto nella sintassi quanto nella semantica, avendo il significato di nuda proprietà opposta a *ususfructus*. Si confronti con *Vat. Fragm.* 78: *Iulianus libro XXXV scribit, si duobus heredibus institutis deducto usu fructu proprietas legetur, ius adcrescendi heredes non habere, nam videri usum fructum constitutum non per concursum divisum.*

⁷¹ L'erroneo impiego di *ae* per *e* è attestato nei frammenti papiracei del Gaio antinoense (PSI XI 1182) e nel palinsesto di Gaio conservato a Verona, Biblioteca Capitolare, Codex XV (13); in quest'ultimo si incontrano *capitae* per *capite*, *iurae* per *iure*, *millae* per *mille*, *itaem* per *item*; vedi Studemund W., *Index or*

Nel fol. 1*r* 1. 7 e 1. 8 è ripetuto il possessivo '*suam*'. La ripetizione viene avvertita dall'estensore o da un successivo lettore e cassata con una biffatura trasversale, tracciata sulle lettere interessate procedendo da sinistra in basso a destra in alto. La biffatura, peraltro, viene tracciata sulla prima occorrenza, non sulla seconda, che rappresenta la ripetizione.

Nel fol. 1r l. 10 si legge '*inpeditus*' invece che '*impeditus*'. Questo tipo di oscillazione è frequente nei manoscritti di ogni epoca e luogo (e talvolta è indotto dallo scioglimento meccanico dell'abbreviazione per omissione di nasale) e dunque, in sé, non può essere addotta come indicazione di uno scostamento dal latino classico. Ancora nel fol. 1r l. 10 si legge asti-, interpretato correntemente come forma del verbo abstineo, che presenterebbe, perciò, una assimilazione, coerente con il latino impiegato nel testo. 10

thographicus, in Gaii Institutionum commentarii quattuor. Codicis Veronensis denuo collati apographum confecit et iussu academiae regiae scientiarum Berolinensis edidit Guilelmus Studemund. Accedit pagina codicis Veronensis photographice efficta, Lipsiae 1874 (rist. Osnabrück 1965), p. 314; sul ms. di Gaio, da ultimo, vedi Varvaro, M., Per la datazione del palinsesto veronese delle Institutiones di Gaio (Verona, B. Cap., Cod. XV), «Scriptorium», 69, 2015, pp. 79-103. Nel testo del Codex Iustinianus conservato a Verona, si rinviene propriaetas in luogo di proprietas, su cui Krüger P., Index orthographicus, in Codicis *Iustiniani fragmenta Veronensia edidit Paulus Krueger*, Berolini 1874, p. 81. Questa peculiarità diviene frequente nel latino medievale, mentre in epoche precedenti le occorrenze sono più rare. Risultano, ad esempio, le seguenti da concili di area gallica: Concilium Claremontanum a. 535, Unde reverentissime, ut dignum est, supplicantes quesumus, ut hoc nostrae petitioni divino intuitu piaetas uestra non deneget, ut tam rectores ecclesiarum vestrarum, quam universi clerici atque aetiam secularis sub regni vestri conditioni manentis nec non ad domnorum regnum patrum vestrorum dominium pertinentis, de eo, quod in sorte vestra est, et quod habere proprium semper visi sunt, extraneos non permittatis existere, ut securus quicumque propriaetatem suam possidens debita tributa dissoluat domino, in cuius sortem possessio sua pervenit [da notare anche piaetas]. Concilium Epaonense a. 517, Quisque clericus aliquid de munificentia ecclesiae, cui serviebat, adeptus et ad summum sacerdutium alterius civitatis est aut fuerit ordenatus, quod dono accepit vel acceperit, reddat, quod usu uel propriaetate secundum instrumenti seriem probatur emisse, possedeat, e ancora, Si episcopus condito testamento aliquid de ecclesiastici iuris propriaetate legaverit, aliter non valebit, nisi vel tantum de iuris proprii facultate suppleverit (entrambi i concili sono editi in De Clerq C., Concilia Galliae a. 511-a. 695, Corpus Christianorum. Series Latina, 148A, Turnhout 1963, citazioni dalle pp. 112, l. 22; p. 27, l. 129, 28, l. 145). Ulteriori riscontri ortografici si possono trovare in papiri di area ravennate: ChLA 20.706 (= P.Ital. 2.30, Ravenna, a. 539), l. 27, propriaetatemque; ChLA 25.793 (= P.Ital. 2.33, Ravenna, post 16 luglio 541), 1, 4 propriaetateque; P.Ital. 2.36 (Ravenna, 575-591), l. 2 propriaetateque e l. 24 propriaetatis. Il vocabolo ricorre in ciascun documento ravennate in relazione alla medesima espressione formulare riguardante un appezzamento di terreno con tutte le sue 'rendite'. Tjäder imputa la scarsa conoscenza dell'ortografia classica riscontrabile in P.Ital. 2.30 al fatto che il redattore del documento, peraltro a noi sconosciuto, potesse essere goto. Tarozzi S., Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche nelgli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII, Milano 2017, p. 135 e passim, non collega la provenienza del dittongo a nessuno dei formulari ravennati ed è propensa, come Tjäder, a considerare il dittongo un errore di colui che scrive il documento, errore dovuto a scarsa conoscenza della ortografia classica, senza però possibilità di ulteriori deduzioni in merito all'origine del testo e dello scrivente. Tutto ciò a conferma della difficoltà di inferire la provenienza dei testi in relazione a indizi fragili come quello che qui si considera in P.Oxy. XVII 2089.

⁷² Per l'occorrenza della forma assimilata in opere della letteratura latina medievale cfr. Prinz O. (hrsg. v.), *Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert*, München 1967², s.v. *abstineo*. La presenza di *adstipulor/adstipulatio* in forma assimilata (*asti*[-) è ritenuta da Hunt e da Levy poco verosimile.

Si tratta di profili che offrono suggestioni in merito al copista, all'origine della copia e alla sua datazione, ma non incidono sul contenuto giuridico del frammento, che, pur nella sua lacunosità, si può affermare che risponda a canoni classici.

Traendo le fila di quanto sino qui osservato, si può in conclusione affermare che manca, verisimilmente perché non vi era presente (e non soltanto per la lacunosità del frammento), un rimando 'esterno' o un rimando nel testo a un passo tratto da un giurista o da un Codice, come si riscontra nel P.Haun. III 45 + P.Arangio Ruiz s.n. (dove è scritto «Et Pap(inianus) hoc loco s[c]r(ibit)») o nella Consultatio veteris cuiusdam Iurisconsulti 1.12 (Nam hoc loco Theodosiani legem de pactis [...]; vedi supra nota 66 per entrambi) o nel caso del commentario di Macrobio che riporta il passo ciceroniano (vedi supra nota 64). Si propende, dunque, per considerare Hoc loco et illud animadu(er)[ten-]dum e(st) di fol. 1v una puntualizzazione nel corso dello svolgimento dell'argomentazione, che si occupa della capacità di ricevere della donna, e viene in effetti in quel punto a trattare specificamente della uxor decemaria, sulla quale si sposta il fuoco del discorso di fol. 1v. Il. 3 ss. Proprio alla uxor decemaria si aggancia la proposizione relativa che chiarisce di chi si tratti, appianando un possibile inciampo per il lettore.

Questo modo di procedere è congruente con un approccio 'istituzionale' ai temi giuridici, che prende in considerazione situazioni manualistiche ed esemplari, capaci di illustrare regole di fondo cui connettere la trattazione di varianti che si possono correntemente incontrare. Dal frammento in esame, dunque, intravvediamo un'opera che non presenta un approccio marcatamente casistico, ovvero inerente una galleria di situazioni complesse e inusuali, quali possono scaturire dalle complessità della vita o da una riflessione che affonda lo sguardo criticamente anche nel dettaglio insolito, situazioni che si trovano discusse in opere specialistiche riguardanti i *casus*.

Osservando nel complesso il movimento argomentativo di P.Oxy. XVII 2089 si percepisce una 'tensione giuridica' intermedia: non si tratta di linee provenienti dallo scritto di un giurista celebre e di forte personalità, non si tratta di un commento diffuso e dettagliato riservato a un pubblico di alto profilo, ma non si tratta nemmeno di una raccolta minimale di regole e *sententiae*. Un parallelo stilistico e contenutistico che si può portare per offrire concretamente un riscontro di tale *medietas* è rappresentato dai *Tituli ex corpore Ulpiani* – dei quali si sono citati in precedenza alcuni passi inerenti la *uxor decemaria* e l'usufrutto – che coniugano indicazioni pratiche precise, ma non povere o superficiali, con un andamento piano e 'didattico' dell'esposizione. Un approccio assimilabile viene impiegato in P.Oxy. XVII 2089 per presentare contenuti giuridici di matrice classica.

PSI XIV 1449 Ulpianus 32 *Ad edictum*

Sergio Rosario Alessandrì (Università degli Studi di Bari; sergiorosario.alessandri@uniba.it)

Abstract:

Arangio-Ruiz nel XIV volume dei *Papiri Greci e Latini* pubblicava un frammento pergamenaceo e riteneva che i due brevi brani latini contenuti sul *recto* e sul *verso* corrispondessero a due passaggi del libro 32 *ad ed*. di Ulpiano: in particolare, il *recto*, dal rigo 1 al rigo 9, corrisponderebbe a Ulp. 32 *ad ed*. D.19.2.13.4, mentre il brano sul *verso* a Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.15.1-2. Il confronto sinottico tra le prime 9 linee del *recto* e D. 19.2.13.4 evidenzia, tuttavia, delle differenze significative, tali da far escludere un rapporto diretto fra le due letture. La seconda parte del passo sul *recto* (Il. 10 ss.) non trova, invece, riscontro nei *Digesta*, forse perché si prendeva in esame una fattispecie già analizzata in altra sede all'interno di un discorso più ampio in tema di *actio ex locato*. Le poche differenze, infine, che si notano tra il passo riportato nel *verso* e quello conservato da D. 19.2.15.1 fine-2 inizio, derivano dalla tendenza, propria di età tarda, ad abbreviare il testo dei classici, in genere senza oscurarne il senso.

Arangio-Ruiz in the XIV vol. of *Papiri Greci e Latini* published a parchment fragment and assumed that the two short latin pieces, contained on the *recto* and *verso*, correspond respectively with two passages of the book 32 *ad ed.* of Ulpian: in particular, the *recto* (II.1-9), would correspond with Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4, whereas the passage on the *verso* with Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.15.1-2. Nevertheless, a synoptic comparison between the first 9 lines of the *recto* and D. 19.2.13.4 points out important differences, such as to exclude a direct relation between the two readings. The second part of the passage on the *recto* (II. 10 ss.) doesn't find, instead, match in the *Digesta*, perhaps because there was examined a case already discussed in another seat, in a wider-ranging debate about *actio ex locato*. At last, the little differences that are noted between the passage on the *verso* and D. 19.2.15.1-2 derive from the trend, typical of the late age, to abridge the text of the classic authors, generally without obscuring the meaning.

Parole chiave: Locazione; azione risarcitoria; responsabilità del locatore.

Keywords: Lease; action for damages; lessor's liability.

Caratteristiche generali

Materiale: Pergamena

Lingua: latino con due scolii in greco

Genere: iuridica

Provenienza: sconosciuta Datazione: IV^{ex.}-V^{in.} secolo d.C.

Formato: codice

Editio princeps

PSI XIV 1449

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 4131 (= TM 62939); MP³: 2960; Lowe, *CLA Suppl.* 1697; Turner, *Typ.* n. 475; Cavenaile, *CPL* (*Textes nouveaux*) n. 6; http://www.psi-online.it/>.

Commento

Nel 1957 nel XIV volume dei *Papiri Greci e Latini* Arangio-Ruiz pubblicava¹ un frammento pergamenaceo, ritrovato probabilmente in Egitto² e attualmente conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Si tratta del frammento corrispondente alla metà interna di un foglio di codice pergamenaceo, scritto su entrambe le facce in latino, contenente due brani, rispettivamente uno sul *recto* e uno sul *verso*, entrambi di argomento

1

¹ Arangio-Ruiz V., *1449. Ulpiano, lib. XXXII ad edictum*, in Bartoletti V., *Papiri Greci e Latini*, vol. XIV, (n.i. 1371-1452), Firenze 1957, pp. 159-170: 159, riconosce alla collaborazione di V. Bartoletti «il maggior merito della lettura».

² Arangio-Ruiz, 1449. Ulpiano, p. 159 nota 1, suppone che il frammento fosse compreso nei lotti acquistati a Ghizeh da Vitelli, Schiaparelli e Breccia nel 1903. D'Ors A., Los nuevos fragmentos florentinos de Ulpiano: PSI, 1449, «AHDE», 27-28, 1957-1958, pp. 1255-1262: 1255, ipotizza la provenienza egiziana del frammento pergamenaceo; cfr. anche Pringsheim P., Die Verletzung Freier und die "Lex Aquilia", «SDHI», 28, 1962, pp. 1-13: 12; per Roca-Puig R., Panorama de los Papiros Latinos. En el bimilenario de Cicerón, «Helmántica», 30, 1958, pp. 467-495: 480, il codice pergamenaceo, cui apparteneva il frammento fiorentino, rientrerebbe nella produzione letteraria a contenuto giuridico dell'Egitto in età tardoantica; cfr. anche Ginesta-Amargós J., La responsabilidad del maestro zapatero por las lesiones causadas a sus discipulos. Algúnas consideraciones a D. 9,2,5,3 Ulp. 18 ad ed.; D. 19,2,13,4 Ulp. 32 ad ed. y PSI XIV, 1449R. II 1-9, «RIDA», 39, 1992, pp. 127-166: 132. Lowe E.A., Codices Latini Antiquiores. A Paleographical Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century. Supplement, Oxford 1971, n. 1697, avanza, invece, l'ipotesi che il frammento pergamenaceo provenga da ambiente orientale, probabilmente da Berito; cfr., in tal senso, anche Radiciotti P., Nr. 89. PSI XIV 1449, in Cavallo G., E. Crisci, G. Messeri, R. Pintaudi (a cura di), Scrivere libri e documenti nel mondo antico (Mostra di papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 25 agosto - 25 settembre 1998), Firenze 1998, p. 169 e McNamee K., Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt, New Haven (Connecticut) 2007, p. 503.

giuridico.³ Nel *recto*,⁴ sul margine sinistro, si possono leggere due brevi scolii in greco,⁵ il secondo dei quali segnalato da una παράγραφος.⁶

I due brevi brani latini contenuti, rispettivamente, sul *recto* e sul *verso* del frammento pergamenaceo corrispondono a due passaggi del libro 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano. Ciò è confermato non solo dalle coincidenze tra i brani del frammento pergamenaceo e i corrispondenti passi ulpianei presenti nei *Digesta*, ma anche dal fatto che nel secondo dei due scolii, presenti sul *recto*, si fa riferimento a uno dei libri *de iudiciis* della stessa opera: in particolare, il *recto*, da l. 1 a l. 9, corrisponderebbe a Ulp. 32 *ad ed.* D.

³ Sull'importanza del frammento pergamenaceo fiorentino nel quadro del dibattito sul problema della rielaborazioni dei testi dei giuristi classici nel periodo pregiustinianeo, cfr. Pugliese G., *Orientamenti e problemi attuali nello studio delle fonti romane*, «Annali di Storia del Diritto», 5-6, 1961-1962, pp. 55-111: 81 ss. [= Rist. in id., *Scritti giuridici scelti*, vol. III *Diritto romano*, Napoli 1985, pp. 27-69: 39 ss.].
⁴ Come precisa Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 159, lo si può definire tale solo per il fatto che nell'opera originale veniva per primo; cfr. id., *Frammenti di Ulpiano, libro 32 ad edictum, in una pergamena di provenienza egiziana*, «Archivio Giuridico», 153, 1957, pp. 140-158: 140 [= id., in Bove L. (a cura di), *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, pp. 463-478: 463].

⁵ McNamee K., An Innovation in annotated Codices on Papyrus, in Kramer B., Luppe W., Maehler H., Poethke G. (a cura di), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses (Berlin 13-19.8 1995), Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 669-678: 673 e nota 18, osserva che dal V secolo d.C. in poi, nell'ambito dei testi giuridici di diritto romano, compaiono annotazioni in greco e in latino intese ad agevolare la comprensione del testo giuridico in lingua latina da parte di lettori ellenofoni. Le due lingue sono ben combinate tra loro: le frasi tecniche latine sono in genere traslitterate in greco e adattate alla sintassi del testo greco. Nella tarda antichità commenti 'maccheronici' di questo tipo sarebbero stati un inevitabile sottoprodotto della didattica nelle scuole di diritto romano dell'Oriente greco. Secondo la studiosa le note superstiti conservano il tono dell'aula universitaria e cita in proposito anche i due scolii di PSI XIV, 1449r. Va osservato, però, che in questo caso gli scolii appaiono di natura privata, ben diversi da quelli dei codici di nuova impostazione di V secolo e oltre, e non mirano a commentare il testo, ma piuttosto accennano al contenuto del passo («si tratta dell'actio ex locato e non di quella iniuriarum») o effettuano un richiamo a un'altra sezione dell'opera di Ulpiano, in cui si parla dell'actio ex lege Aquilia (utilis?). Non c'è traslitterazione di termini giuridici latini in greco, che invece rimangono tali in una struttura linguistica e sintattica greca.

⁶ Il primo inizia in corrispondenza dell'intervallo tra le Il. 2-3, mentre il secondo all'altezza della 1. 9 del frammento pergamenaceo.

⁷ Si noti, in particolare, il rinvio, in merito all'*actio legis Aquiliae*, al libro 18 dello stesso Commentario *ad edictum*, rinvio presente sia in PSI XIV, 1449*r*, 6 ss., sia in D. 19.2.13.4.

⁸ Sull'uso dei raggruppamenti dei diversi titoli del Commentario, cfr. Arangio-Ruiz, 1449. Ulpiano, p. 164; id., Frammenti, pp. 141-142 [= id., in Bove, Studi, p. 464]; id., Di nuovo sul frammento di Ulpiano in PSI 1449 R., «BIDR», 63, 1960, pp. 281-293: 289 e nota 5 [= id., in Bove, Studi, pp. 591-604: 599-600 e nota 5], in risposta a un rilievo, in merito al titolo de rebus creditis, da parte di D'Ors, Los nuevos fragmentos p. 1256; Wieacker F., Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960, pp. 255-256 e nota 189, ritiene che i frammenti pergamenacei di PSI XIV 1449, provengano da un'edizione autonoma della pars de rebus di Ulpiano. Una voce fuori dal coro è rappresentata da Cannata C.A., Alcune osservazioni ed ipotesi su PSI 1449, «Archivio Giuridico», 154, 1960, pp. 25-33: 25-26, il quale s'impegna, con articolata argomentazione, a valutare la possibilità che PSI XIV, 1449r e D. 19.2.13.4 non riportino, come sostiene la communis opinio, lo stesso passo ulpianeo, ma la testimonianza pergamenacea rappresenti un frammento escerpito dal passo corrispondente dei libri ad edictum di un altro autore, che egli individuerebbe nel libro 34 ad ed. di Paolo; cfr. anche id., Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico. Corso di diritto romano tenuto nell'Università di Cagliari anno accademico 1967-1968, Milano 1968,

19.2.13.4, mentre il brano sul *verso* a Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.15.1-2.9 La seconda parte del brano sul *recto* (ll. 10 ss.) non trova, invece, riscontro nei *Digesta*; probabilmente, si tratta di un passaggio non recepito nella Compilazione. ¹⁰

Le prime 9 linee sul *recto* del frammento pergamenaceo fiorentino (PSI XIV, 1449*r*, 1-9) riportano, come si è detto, un brano del libro 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano, che compare, in una versione diversa, in D. 19.2.13.4: il richiamo dell'autorità di Giuliano, cui Ulpiano si rifà, è presente in entrambi i brani, ma con la fondamentale differenza che, mentre nel frammento dei *Digesta* è indicato con precisione il libro dei *Digesta* giulianei, dal quale è tratta la citazione (*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit* [...]), nel *recto* del frammento pergamenaceo, almeno a quanto si ricava dalla parte superstite, Giuliano è citato semplicemente, senza indicazione di altri dati ([... *esse actionem ex*] / *locato pa* / [*tri eius Iul(ianus)*] / *dicit*). In entrambi i casi si tratta dell'azione risarcitoria spettante al padre di un apprendista, al quale il *magister* ha provocato la perdita di un occhio con un colpo alla cervice, sferrato con una *forma calcei*. Si può notare come Ulpiano, basandosi sull'autorità di Giuliano, conceda al *pater* l'*actio ex locato*, ma non quella *iniuriarum*, nonché, in merito all'*actio legis Aquiliae*, si registri il rinvio a un libro precedente (D. 19.2.13.4: *sed et de lege Aquilia supra diximus*; PSI XIV, 1449*r*, 6-9: *se*] / *d et de Aquil[ia quid sen*] / *tiamus alio* [(*com)m(en)tario*¹⁴ *tradi*] / *dimus*). Una

pp. 311 ss.; vedi, però, le obiezioni di Pugliese, *Orientamenti*, pp. 83-84 nota 18 [= id., *Scritti*, vol. III, pp. 41-42 nota 18] e di Schipani S., *Responsabilità* «ex lege Aquilia». *Criteri di imputazione e problema della* «culpa», Torino 1969, p. 279 nota 27.

⁹ Cfr. Arangio-Ruiz, 1449. Ulpiano, pp. 161 e 164.

¹⁰ Vedi più in dettaglio, *infra*.

¹¹ Secondo Wieacker, *Textstufen*, pp. 256-257, il *dicit* di PSI XIV 1449*r*, 3 cerca di introdurre un'altra citazione di Giuliano, distinta dalla citazione di D. 19.2.13.4 (*Item Iulianus... scripsit*). Questa, a sua volta, non sarebbe stato risultato di un'interpolazione, ma era presente, assieme all'altra (conservata nel frammento pergamenaceo), nella redazione pregiustinianea; cfr. anche Amelotti M., *rec.* a Bartoletti (a c. di), *Papiri greci e latini, 14, (n.i. 1371-1452), Firenze 1957*, «SDHI», 24, 1958, pp. 379-390: 388, che ritiene genuinamente ulpianea la citazione estesa di Giuliano.

Sulla natura del rapporto contrattuale nella fattispecie dell'apprendistato e sui rapporti tra actio locati e actio legis Aquiliae in relazione alla vicenda del puer apprendista, cfr. Mayer-Maly Th., Aus der Rechtsgeschichte des Lehrlingswesens, in Mayer-Maly Th., Nowak A., Tomandl Th. (a cura di), Festschrift für H. Schmitz zum 70. Geburstag, vol. I, Wien-München 1967, pp. 161-177: 162; Cannata, Per lo studio, pp. 311-315; Molnár I., Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats, in Temporini H. (a cura di), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II/14, Berlin-New York 1982, pp. 583-680: 590-591.

¹³ Motivando quest'ultima decisione con il fatto che *non iniuriae faciendae causa hoc* (pergamena: *id*) *fecerit, sed praecipiendi*.

¹⁴ D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1256, suggerisce di integrare: *libro*. Il secondo scolio, a proposito del rinvio, annota che esso è a un libro della sezione *de iudiciis*, intitolato *Aquilium*, e accenna, a quanto sembra, alla concessione dell'*actio Aquilia (utilis (?))*; cfr. Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 164 e nota 1; id., *Di nuovo*, p. 288 [= id., in Bove, *Studi*, p. 599].

¹⁵ Come osserva Wieacker, *Textstufen*, pp. 257-258, questo rinvio, in D. 19.2.13.4, è stato spostato dalla sua sede originaria (dopo *sed praecipiendi*) a prima di *iniuriarum... competere* (e abbreviato in *sed et de Aquilia supra diximus*), come dimostrerebbe il fatto che nel frammento dei *Digesta* interrompe *ex abrupto* la bella antitesi *esse actionem ex locato... dicit, iniuriarum autem competere negat*. La sequenza giusta

differenza significativa si registra, però, a proposito dell'actio ex locato, in quanto in D. 19.2.13.4, si riporta la motivazione della concessione della stessa (quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse), motivazione che invece manca nel frammento pergamenaceo.¹⁶

sarebbe, invece, quella presente nel frammento pergamenaceo. Wolff H.J., *Zur Palingenesie und Textgeschichte von Ulpians Libri ad Edictum*, «Iura», 10, 1959, pp. 1-12: 6, attribuisce lo spostamento ai compilatori, ma non esclude la possibilità di uno spostamento già nel testo pregiustinianeo; v. *infra*. Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, pp. 289-290 [= id., in Bove, *Studi*, p. 600], convinto che Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3+7pr., e PSI XIV, 1449r= Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4 siano sostanzialmente ulpianei, propone *exempli causa* quello che a suo parere potrebbe essere stato il loro rispettivo dettato originario. Per una rassegna degli studi sui rapporti fra i tre frammenti e sulle posizioni dei vari autori in merito alla trasmissione delle opere dei giuristi classici, cfr. Valiño E., *Acciones pretorias complementarias de la accion civil de la ley Aquilia*, Pamplona 1973, pp. 102 ss.; in generale, sul problema delle rielaborazioni dei testi dei giuristi classici, cfr. anche Pugliese, *Orientamenti*, pp. 81 ss. [= id., *Scritti*, vol. III, pp. 39 ss.].

¹⁶ Wolff, Zur Palingenesie, pp. 10 ss., ritiene che nel testo ulpianeo siano stati introdotti elementi estranei da uno studioso tardo «ammiratore di Giuliano», del quale egli ha avuto modo di parlare in precedenza (id., Zur Überlieferungsgeschichte von Ulpians libri ad Sabinum, in Festschrift F. Schulz, vol. II, Weimar 1951, pp. 141-175; 161-162 e 167 nota 1); questi avrebbe completato il testo di Ulpiano risalendo alla fonte giulianea; a tale studioso andrebbe attribuita anche la frase sed lege Aquilia posse agi non dubito, la cui formula porterebbe a escludere ogni ipotesi di interpolazione giustinianea. Cfr., però, le riserve di Arangio-Ruiz, Di nuovo, pp. 286 ss. [= id., in Bove, Studi, p. 596], il quale ribadisce la tesi dell'intervento da parte di un tardo annotatore; discorso che vale anche per l'affermazione sed lege... non dubito, che mancava nell'edizione da cui proviene il frammento pergamenaceo, in uso presso gli studiosi di IV secolo: l'interpolazione sarebbe posteriore al frammento pergamenaceo e anteriore alla Compilazione. Wieacker, Textstufen, pp. 258 ss., esclude che l'assenza in PSI XIV, 1449 della motivazione possa dipendere da una lacuna, il che pone il problema se essa provenga da un rielaboratore pregiustinianeo o direttamente dai compilatori. Arangio-Ruiz, Frammenti, pp. 151 e 153 ss. [= id., in Bove, Studi, pp. 472-474], è per la prima ipotesi, e spiega il contrasto con an ex locato, dubitat (scil. Iulianus), quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti di Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5.3, collegandolo con successivi cambiamenti di orientamento della critica postclassica: Giuliano non avrebbe mai espresso dubbi sull'actio ex locato, ma agli inizi del IV secolo – in relazione a una svolta autoritaria nei rapporti di apprendistato – sarebbe stata introdotta una giustificazione della lesione a danno dell'apprendista; più tardi, però, si sarebbe notato il dubbio a suo tempo manifestato da Giuliano circa la concessione senza riserve della castigatio da parte del magister; cfr. anche le puntualizzazioni in id., Di nuovo, pp. 282-283 e 286-288 [= id., in Bove, Studi, pp. 591-593 e 596-598]. Per Albanese B., PSI XIV, 1449 (Ulp. 32 ad Ed.) e le testimonianze già note, in Studi in onore di Biondo Biondi, vol. I, Milano 1965, pp. 167-186: 180 ss. [= id., in Marrone M. (a cura di), Scritti giuridici, vol. I, Palermo 1991, pp. 387-406: 400 ss.], questo gioco di alterazioni appare poco probabile; egli esclude che si possa attribuire a un glossatore l'invenzione di un'opinione giulianea mai esistita (an ex locato dubitat...). Pugliese, Orientamenti, pp. 82-83 nota 16 [= id., Scritti, vol. III, pp. 40-41 nota 16], sottolineando che il tenore del frammento pergamenaceo appare assai più vicino al dettato classico di quanto non risulti il testo corrispondente dei *Digesta*, non condivide le riserve avanzate da qualche studioso sull'autenticità sostanziale del testo pergamenaceo; il fatto che dei due termini dell'elegante antitesi esse actionem ex locato... dicit, iniuriarum autem negat, solo il secondo sia motivato va inteso nel senso che, se si ammette che nella parte precedente del testo pergamenaceo non pervenuta, Ulpiano affrontava i dubbi che nascevano in merito alla fattispecie considerata e precisava i motivi per superarli, si dovrebbe anche ammettere la possibilità che la spiegazione valesse tanto per il riconoscimento dell'actio ex locato quanto per la negazione dell'actio iniuriarum. Non c'è motivo per credere che Ulpiano avesse dubbi sul riconoscimento dell'actio ex locato: D. 9.2.5.3, secondo Pugliese, non farebbe difficoltà essendo

Non c'è dubbio che le due testimonianze riprendono la dipendenza dallo stesso passo di Ulpiano, che fa a sua volta riferimento a Giuliano; ma le divergenze sono tali da far escludere un rapporto diretto fra le due letture. Le poco credibile che la precisazione relativa alla citazione di Giuliano (*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*), come anche quella relativa alla motivazione per la concessione dell'*actio ex locato*, assenti nel frammento pergamenaceo, siano state aggiunte nei *Digesta*, integrando in tal modo il testo ulpianeo. Anche l'ordine in cui sono richiamate le tre azioni risarcitorie è diverso nelle due testimonianze in questione: in entrambe si accenna in primo luogo all'*actio ex locato*, com'è logico in una sezione *locati-conducti*, ma poi, mentre nel frammento per-

palesemente alterato; non c'è dubbio che l'eccesso nell'esercizio del potere di correzione rappresentasse il fondamento della responsabilità ex locato del magister, ma è plausibile che tale fondamento apparisse ovvio a Giuliano e/o a Ulpiano e che solo un glossatore postclassico abbia sentito il bisogno di segnalarlo, anche se con la goffagine e l'involontaria ironia, fatta rilevare da Arangio-Ruiz, Frammenti, pp. 153-154 [= id., in Bove, Studi, pp. 474-475], che sembrano trasparire dalle due versioni dei Digesta. Per Giuliano - asserisce Pugliese - il problema non era tanto sapere se il magister dovesse o meno rispondere delle conseguenze gravi di una castigatio, ma come si configurasse la sua responsabilità e se si determinasse o meno concorso di azioni nei suoi confronti: «le risposte, che si desumono con sicurezza da PSI 1449R (compreso lo scolio greco sull'actio legis Aquiliae), sono perfettamente intonate a tale problematica, che dunque non c'è motivo di immaginare diversa». Anche Wieacker, Textstufen, pp. 260 ss., fa osservare che Giuliano, anche se può aver discusso l'ipotesi di eventuali conseguenze gravi di una punizione lieve, non avrebbe mai avuto dubbi in merito alla concessione dell'actio ex locato, come attesta PSI XIV, 1449r, 2-3. Le due concezioni in tema di punizione, rilevabili rispettivamente nei due passi D. 9.2.5.3 e D. 19.2.13.4, non rappresenterebbero dunque tracce di un'evoluzione plurifase tarda, ma si spiegherebbero facilmente come risultato della caduta, in D. 9.2.5.3, dopo dubitat, del passo che conteneva l'obiezione del ius castigandi e il rifiuto espresso in merito da parte di Giuliano, secondo il quale la norma sul diritto alla punizione riconosciuto al magister non vale nel caso di conseguenze gravi della punizione. La caduta del testo in D. 9.2.5.3. tra dubitat e quia levis si spiegherebbe come conseguenza di una maldestra cancellazione da parte dei compilatori. In merito all'espressione quamvis... non tenuisse, mancante in PSI XIV, 1449r, ma presente nei Digesta, espressione che Arangio-Ruiz attribuirebbe all'intervento di un interpolatore "tardo-postclassico", Wieacker, *ibidem*, pp. 261-262, pensa a un tardo glossema pregiustinianeo o a una trasposizione di testo nell'esemplare dei compilatori. In definitiva, il frammento pergamenaceo non porterebbe nessuna prova stringente a favore della tesi dell'esistenza di interpolazioni tarde romano-orientali, sostenuta da Arangio-Ruiz, Frammenti, pp. 153 ss. [= id., in Bove, Studi, pp. 474 ss.]; cfr. anche id., Di nuovo, pp. 291 ss. [= id., in Bove, Studi, pp. 601 ss.]; Pringsheim, Die Verletzung, p. 10 nota 28, ritiene l'espressione interpolata, ma non si pronuncia sul possibile autore dell'interpolazione.

¹⁷ Le differenze esterne sono evidenti e, pertanto, interessanti per la storia della tradizione: nel frammento pergamenaceo è citato Giuliano, ma, a differenza dei *Digesta*, non è indicata l'opera; manca inoltre la frase da *quamvis* a *tenuisse*, che invece è presente in Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.4; e, infine, il riferimento alla procedura dell'actio ex lege Aquilia avviene attraverso l'espressione alio [commentario tradi]dimus, mentre nel frammento dei *Digesta* è detto: sed et de Aquilia supra diximus. Secondo Sierl L.E., Nachträge zu Lenel's Palingenesia Iuris Civilis anhand der Papyri, Fürth 1958, pp. 53 ss., la mancata citazione dell'opera di Giuliano nel frammento pergamenaceo suggerisce l'ipotesi che questa era stata citata prima, il che implicherebbe che il testo sia stato abbreviato (se in sede di compilazione o prima, non si può dire), come dimostrerebbe il passo successivo (Il. 10-14), mancante nei *Digesta* (su cui v. *infra*). Si dovrebbe, comunque, tenere presente che il testo in questione è sicuramente pregiustinianeo (IV secolo?).

¹⁸ Cfr. Seidl E., *Juristische Papyruskunde*, «SDHI», 24, 1958, pp. 397-450: 426 e id., *Papyrologie und Interpolationenkritik an den Digesten*, «Annales Universitatis Saraviensis», 8, 1959, pp. 21-29: 24.

gamenaceo si passa a parlare dell'actio iniuriarum e, quindi, di quella legis Aquiliae con relativo rinvio (se] / d et de Aquil[ia quid sen] / tiamus alio [libro(?) tradi] / dimus), in D. 19.2.13.4, l'accenno all'actio legis Aquiliae (e relativo rinvio: sed et de lege Aquilia supra diximus) è inserito tra l'accenno all'actio ex locato e quello all'actio iniuriarum.¹⁹

In questa linea, si possono cogliere altri elementi significativi dall'esame di Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5.3: Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis igitur in occiso idem erit dicendum. proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur. dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non dubito. A questo frammento si ricollega Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.7 pr., in cui Ulpiano, rifacendosi sempre a Giuliano, propone un'ipotesi di quantificazione del risarcimento spettante al pater del puer, vittima dell'eccessiva castigatio da parte del maestro: Qua actione patrem consecuturum ait (sc. Iulianus (?)),²⁰ quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit.

Il quesito che si pone in apertura del frammento (D. 9.2.5.3) riguarda in generale il caso del *magister* che abbia ferito o ucciso un *servus* nell'ambito dell'apprendistato, e cioè se sia responsabile *ex lege Aquilia, quasi damnum iniuria dederit*. La risposta, che Ulpiano mutua da Giuliano, è positiva, ma con riferimento al caso particolare del *sutor* che con una percossa provoca la perdita di un occhio del discepolo (*et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina*).²¹ Peraltro, nei *Digesta*, il quesito

¹⁹ Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 168; id., *Frammenti*, pp. 147-148 [= id., *Studi*, pp. 469-470] sostiene che il rinvio, nell'una e nell'altra versione del passo in esame, alla trattazione fattane da Ulpiano nell'apposita sede farebbe pensare a un cambiamento di orientamento in merito all'*actio legis Aquiliae* (e ciò spiegherebbe lo spostamento nell'ordine in cui sono richiamate le azioni risarcitorie) e, per quanto riguarda la formula usata nel frammento pergamenaceo, l'allusione a una trattazione più articolata; secondo Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 388, il trasferimento della frase di richiamo in mezzo a D. 19.2.13.4. sarebbe da attribuire ai compilatori. Cfr. anche Thomas J.A.C., *The case of the Apprentice's Eye*, «RIDA», 8, 1961, pp. 357-372: 370 ss. [= id., *An Aquilian Couplet I. The case of the Apprentice's Eye*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, vol. II, Milano 1965, pp. 169-184: 182 ss.]; Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 10 nota 28, rileva il cambiamento della sequenza, che pone nei *Digesta* la *lex Aquilia* al centro e ritiene che ciò rivesta una certa importanza.

²⁰ Cfr. Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 7-8; sul rapporto tra Ulp. 18 *ad ed*. D. 9.2.7 pr. e Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.13.4, cfr. Wieacker, *Textstufen*, p. 261 e Thomas, *The case*, p. 370 [= id., *An Aquilian Couplet*, p. 182]; v. Lenel O., *Palingenesia Iuris Civilis*, Lipsiae 1889 [Roma 2000], pp. 638-639.

²¹ Di conseguenza, si può sospettare che la frase *multo magis igitur in occiso idem erit dicendum* sia interpolata; la genuinità del passo è difesa da Thomas, *The case*, p. 359 ss. [= id., *An Aquilian Couplet*, p. 172 ss.]. Wittmann R., *Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht*, München 1972, pp. 82 ss., che si pronunzia, dopo un'articolata discussione del problema, a favore dell'utilizzazione analogica della *lex Aquilia* nella lesione corporale di un libero *alieni iuris*, sostiene che l'azione aquiliana (*in factum concepta*) fosse già ammessa come espediente giuridico da Giuliano (metà del II secolo) nella sua disamina del caso dell'apprendista e che tale opinione sia stata accolta poi da Ulpiano; cfr.

riguarda un servus in disciplina, mentre il caso presente in Giuliano, che Ulpiano richiama per la risposta al quesito, riguarda un allievo ingenuus filius familias, cui il sutor, poiché aveva sbagliato a eseguire quanto da lui insegnatogli, aveva fatto perdere un occhio, colpendolo alla cervice con la forma di una scarpa.²² Si può ritenere che l'annotazione et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, si riferisca al quesito proposto in apertura del frammento, quello relativo al servus, caso per il quale la concessione dell'actio legis Aquiliae è indiscutibile. Diversa si presenta la situazione nel caso del puer ingenuus filius familias, in merito alla quale si registra una risposta negativa circa la concessione dell'actio iniuriarum, con relativa motivazione,²³ mentre, per quel che riguarda l'actio ex locato, è detto che Giuliano dubitat, con la motivazione quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti.²⁴

Sorprende il fatto che in D. 19.2.13.4 e nel frammento pergamenaceo fiorentino si affermi che Giuliano concede l'*actio ex locato*,²⁵ mentre in D. 9.2.5.3 si annoti che lo stesso giurista, invece, "dubita" sulla possibilità della concessione di tale azione, motivando, paradossalmente, *quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*.²⁶ Bisogna ritenere

Schipani, Responsabilità, pp. 293-294 nota 48. Sull'ipotesi della concessione dell'actio ex lege Aquilia (utilis) a favore del pater nella fattispecie di una lesione in danno di un apprendista ingenuus, concorda con Arangio-Ruiz, Ulpiano, pp. 168 ss.; id., Frammenti, pp. 147 ss. [= id., in Bove, Studi, p. 464]; id., Di nuovo, p. 282 [= id., in Bove, Studi, p. 592], la gran parte degli studiosi che si sono occupati del problema, a partire da Albanese, che già prima della pubblicazione del frammento pergamenaceo aveva sostenuto l'origine classica dell'actio legis Aquiliae (utilis); cfr. la rassegna delle diverse posizioni in Valiño, Acciones, pp. 102 ss., che condivide l'opinione di Albanese, secondo il quale, per quel che riguarda la natura dell'actio utilis, si tratterebbe di un'actio ficticia, a differenza di Arangio-Ruiz che pensa a un'actio in factum. Sull'applicazione dell'azione utile della legge Aquilia, cfr. Del Portillo L.E., El farol del posadero, «Labeo», 29, 1983, pp. 157-164: 160-163, in merito ai problemi posti dal frammento pergamenaceo fiorentino e dai passi dei *Digesta* correlati, con riferimenti alla bibliografia, Sull'ipotesi di Arangio-Ruiz hanno avanzato dubbi Pringsheim, Die Verletzung, p. 12 e von Lübtow U., Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato, Berlin 1971, pp. 116 ss. Va osservato, comunque, che il rinvio all'Aquilio, presente nel secondo scolio – anche se l'integrazione o[ὑτ(ίλιον)] oppure: ὀ[νή(σιμον)], com'è credibile, risultasse esatta – riguarda la posizione di Ulpiano e non necessariamente anche quella di Giuliano, che è richiamato per il caso del sutor.

- ²² Sulla dinamica dell'incidente in D. 19.2.13.4 è usato il verbo *effunderetur*, mentre in D. 9.2.5.3 *perfunderetur* –, peraltro irrilevante nella discussione della fattispecie, cfr., tra gli altri, Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 166; id., *Di nuovo*, p. 292 nota 1 [= id., in Bove, *Studi*, p. 602 nota 10]; Thomas, *The case*, pp. 369 ss. [= id., *An Aquilian Couplet*, pp. 181 ss.]; von Lübtow, *Untersuchungen*, p. 117; Wittmann, *Die Körperverletzung*, p. 84 nota 6; Valiño, *Acciones*, pp. 100-101 nota 147; e, in particolare, Schubert M., *Der Schlag des Schusters*, «ZRG», 92, 1975, pp. 267-269: 267 ss., con discussione della bibliografia e con riferimento all'evidenza archeologica; cfr. anche Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 133 ss.
- ²³ D. 9.2.5.3: dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa. Sull'actio iniuriarum, cfr. l'analisi puntuale di Ginesta-Amargós, La responsabilidad, pp. 135 ss.
- ²⁴ Cfr. Thomas, The case, pp. 369 ss. [=id., An Aguilian Couplet, pp. 181 ss.].
- ²⁵ In D. 19.2.13.4, con l'annotazione quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse.
- ²⁶ Wittmann, *Die Körperverletzung*, pp. 92 ss., sulla scorta di Schipani, *Responsabilità*, p. 280 nota 29, sostiene che l'espressione *quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*, non risulterebbe assurda, se *dumtaxat* fosse inteso nel senso di "almeno" e non, come al solito, in quello di "solo". Una lettura non strumentale della suddetta espressione evidenzia, tuttavia, la forzatura operata sul significato del termine.

che in D. 9.2.5.3 si sia intervenuto pesantemente sul testo di Ulpiano, che a sua volta citava Giuliano.²⁷ Da D. 19.2.13.4, si apprende che Giuliano, nel libro 86 dei *Digesta*, si occupava della fattispecie del *sutor* che colpisce con una *forma calcei* un *puer* al punto da cavargli un occhio, concludendo che al padre del *discipulus* spettava l'*actio ex locato*. In D. 9.2.5.3, si trova la conferma che si tratta di un *puer discens ingenuus filius familias* e che in Giuliano, nel luogo dei suoi *Digesta* citato da Ulpiano si prospettasse semplicemente un caso di fattispecie.²⁸ La generalizzazione del caso,²⁹ con cui si apre il frammento dei *Digesta*, può ragionevolmente ascrivere a un intervento successivo, ma, nel contempo, risulta evidente l'originario esame della fattispecie del ferimento di uno schiavo *in disciplina* per il quale la concessione dell'*actio ex lege Aquilia*, ovviamente al *dominus* è fuori discussione.

Il problema sorge, come si è accennato, per il caso in cui il discipulus sia un puer ingenuus. Dalle testimonianze, rispettivamente, di D. 19.2.13.4 e di PSI XIV, 1449r, 1-9 si arguisce che Giuliano, in merito a questa seconda fattispecie, prende in esame tutte le possibili ipotesi di azione risarcitoria a favore del padre del puer: in primo luogo, l'actio ex locato, che Giuliano concede senz'altro, superando l'obiezione che al magister è riconosciuta la facultas castigandi con l'osservazione che essa può essere esercitata solo entro certi limiti, che il magister, nel caso di specie, aveva ampiamente oltrepassato.³⁰ In questa ipotesi interpretativa trova spiegazione l'apparente contraddizione con quanto si afferma in D. 9.2.5.3, cioè che Giuliano "dubita" se spetti l'azione ex locato, perché al docente è concessa una levis dumtaxat castigatio. Poiché è impensabile che Giuliano abbia potuto motivare il suo dubbio circa la concessione dell'actio ex locato, nella fattispecie considerata, con il fatto che al magister era concessa una levis dumtaxat castigatio, si dovrebbe ammettere che nel testo tradito sia stata sintetizzata la discussione, presente in Giuliano-Ulpiano, sui criteri per la valutazione dei confini della levis castigatio, al punto da travi-

Su *dumtaxat* cfr. Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 144 ss., con ampia e dettagliata discussione della bibliografia.

²⁷ Sulla genesi dell'interpolazione di *an ex locato, dubitat*, cfr. Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 152 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474 ss.], il quale sostiene che in entrambi i casi Ulpiano si rifà a una decisione positiva di Giuliano, impostata su un caso pratico, da lui esaminato, ovviamente, una sola volta, nel libro 86 dei *Digesta*, un dato confermato dal frammento pergamenaceo, il che obbliga a considerare la frase *an ex locato dubitat* di Ulp. 18 *ad ed*. D. 9.2.5.3 frutto d'interpolazione. Escluso l'intervento dei compilatori, che conservano l'opposta opinione in D. 19.2.13.4, Arangio-Ruiz avanza l'ipotesi dell'opera di un interpolatore, da individuarsi in un sostenitore "tardo-postclassico" della tradizione classica in tema di *castigatio* dell'apprendista, probabilmente lo stesso che sviluppa le considerazioni sulla *levis castigatio* (D. 19.2.13.4), sicuramente non ulpianee, come mostra il frammento pergamenaceo. Secondo von Lübtow, *Untersuchungen*, pp. 117 ss., si deve supporre che Ulpiano, come risulterebbe da Ulp. 18 *ad ed*. D. 9.2.7 pr., originariamente avrebbe fatto riferimento all'*actio ex locato*, concessa al padre in D. 19.2.13.4; cfr. anche PSI XIV, 1449*r*, 1-9; ma per effetto dell'intervento interpolatorio sarebbe stata concessa al padre anche l'*actio legis Aquiliae*, attribuendo *ex abrupto* a Ulpiano l'affermazione: *sed lege Aquilia posse agi non dubito*, senza nessuna motivazione. Così facendo, si sarebbe ottenuto il risultato che l'*actio ex lege Aquilia* sembri suggerita da Giuliano, che Ulpiano cita.

²⁸ D. 9.2.5.3: proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero.

²⁹ D. 9.2.5.3: si magister in disciplina vulneraverit servum.

³⁰ D. 19.2.13.4: quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse.

sarne il senso non curandosi della contraddizione con quanto è affermato in D. 19.2.13.4 (ex locato esse actionem patri eius)³¹

La seconda ipotesi di azione risarcitoria, quella *iniuriarum*, risulta negata da Giuliano, sulla cui scia si pone Ulpiano, con la motivazione che la percossa è stata inferta non *iniuriae causa*, ma nel contesto dell'azione educativa esercitata dal *magister* nei confronti del *discipulus*.³² Com'è evidente, l'elemento psicologico risulta determinante per il configurarsi dell'ammissibilità dell'*actio iniuriarum*, che, in assenza di volontà di arrecare danno *iniuriae faciendae causa*, non può essere concessa.³³

Per quanto riguarda l'actio ex lege Aquilia, nel frammento pergamenaceo fiorentino (PSI XIV, 1449r, 6-9) si registra il rinvio a un altro libro della stessa opera (se] / d et de Aquil[ia quid sen]-/ tiamus alio [(com)m(en)tario (meglio: libro?) tradi-] / dimus). Tale rinvio è confermato dal secondo scolio presente sul recto, in cui si precisa che il rinvio è all'Aquilio, uno dei libri de iudiciis, rinvio, che, sulla base di Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.4 (sed et de lege Aquilia supra diximus) risulta compiuto dallo stesso Ulpiano, 34 il quale, rie-

³¹ Cfr. anche il frammento pergamenaceo (PSI XIV, 1449r, 1-3: esse actionem ex] / locato pa[tri eius Iul(ianus)] / dicit) e il relativo primo scolio Σημ(είωσαι) οὖν ὅτ(ι) / [ἡ τ]οῦ πactu / [κ(αὶ) οὺχ ἡ τ]οῦν ini-/ [uria]rum / [ἐστί]. Sull'actio ex locato, v. supra; cfr. anche l'ampia disamina, con puntuale discussione della bibliografia, in Ginesta-Amargós, La responsabilidad, pp. 140 ss., in particolare 144 ss. e 154 ss., sulla questione del dubbio ulpianeo circa la concessione dell'actio ex locato in relazione alla facoltà di castigatio (levis) riconosciuta al magister nei confronti del puer apprendista; e le osservazioni di MacCormack G., Aquilian Studies, «SDHI», 41, 1975, pp. 1-78: 64 ss.

³² Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.4: iniuriarum autem actionem competere Iulianus negat, quia non iniuriae faciendae causa hoc fecerit, sed praecipiendi; cfr. anche Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5.3: dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: e PSI XIV. 1449r. 3-6. Va notato che il quesito con cui si apre il frammento ulpianeo riguarda la responsabilità aquiliana (an Aquilia teneatur), cui si risponde, citando Giuliano, che Aquilia teneri eum qui eluscaverat discipulum in disciplina, con riferimento "a un caso diverso" da quello presente nel giurista adrianeo. Infatti, come si è visto, il caso prospettato nel quesito riguarda un servus, mentre in Giuliano la fattispecie studiata è quella relativa a un ingenuus filius familias. Subito dopo, vengono prese in considerazione l'actio iniuriarum e quella ex locato e, alla fine, si torna al quesito iniziale, cui si risponde con una nota recisa quanto sbrigativa (sed lege Aquilia posse agi non dubito), che denuncia chiaramente ancora una volta una rielaborazione del testo di Ulpiano, nel quale il giurista severiano a sua volta riportava e discuteva il caso del *puer*, in merito al quale, probabilmente, Giuliano si era pronunziato per la negazione dell'actio ex lege Aquilia, mentre Ulpiano era decisamente per la concessione della stessa, non di quella diretta, ma di quella utilis – o, come propone Arangio-Ruiz, Ulpiano, p. 170, in factum, ma vedi le obiezioni di Albanese, PSI XIV, 1449, p. 186 [= id., Scritti, vol. I, p. 406] –, come sembrerebbe suggerire il secondo scolio. Sul ruolo della causa faciendi come criterio mediante il quale distinguere comportamenti materialmente identici, cfr., con riferimento a D. 19.2.13.4, Marotta V., Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano 1988, pp. 185-186 e, in ordine alla problematica degli elementi soggettivi della fattispecie dell'iniuria, cfr. Raber F., Grundlagen klassischer Iniurienansprüche, Wien-Köln-Graz 1969, pp. 120 ss.; Cursi M.F., Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano 2002, pp. 111 ss., sulla base del riferimento, presente nel secondo scolio, a un'actio legis Aquiliae (utilis), sostiene che Giuliano avesse già affrontato il problema dell'esperibilità di tale azione, estendendo il campo di applicazione della tutela aquiliana.

³³ Sul rapporto tra *actio legis Aquiliae* e *actio iniuriarum*, cfr. anche Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.1. Sui presupposti del rifiuto dell'*actio iniuriarum*, Wittmann, *Die Körperverletzung*, pp. 50 ss.

³⁴ Che tale rinvio sia da attribuire a Ulpiano stesso e non a un intervento successivo – come invece qualche

laborando la discussione del caso del *puer* apprendista, presente nel libro 86 dei *Digesta* di Giuliano, distingue *ratione materiae* la spettanza dell'*actio ex lege Aquilia*, di cui discute nel libro 18 *ad ed.* (D. 9.2.5.3)³⁵, da quella *ex locato*, che invece è trattata nella sezione specifica *locati-conducti*, cioè nel libro 32 *ad edictum.*³⁶ Ciò porterebbe a ritenere che, a differenza di Giuliano, che studiava la fattispecie del ferimento del *discipulus* da parte del *magister* in ordine all'individuazione dell'*actio* ammissibile, rispettivamente, nel caso di un *servus* e in quello di un *puer filius familias*,³⁷ Ulpiano abbia ripreso tali argomentazioni³⁸ e le abbia focalizzate in un primo nucleo attorno alla fattispecie suscettibile dell'*actio legis Aquiliae*,³⁹ anche se si accenna alle altre due possibilità, dell'*actio iniuriarum* e

studioso ritiene (cfr. Wieacker, *Textstufen*, p. 262; ma v. Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 168; id., *Frammenti*, pp. 147-148 [= id., in Bove, *Studi*, pp. 469-470]) – risulta palesemente dalla testimonianza del frammento pergamenaceo. È significativo che il primo scolio annoti che è concessa l'*actio ex locato* e non quella *iniuriarum*, ma non accenni affatto all'*actio ex lege Aquilia*, riferimento che sembra presente nel secondo scolio. Non si può escludere però che, pur presente nel testo ulpianeo, il rinvio, per come si presenta in D. 19.2.13.4, sia il risultato di un'interpolazione. Sul riferimento alla *culpa* che accomuna l'*actio locati* all'*actio legis Aquiliae* e sulla distanza che separa queste ultime dall'*actio iniuriarum*, per l'esercizio della quale è richiesto l'intento doloso, cfr. Cursi, *Iniuria*, p. 112.

- ³⁵ Cui va ricollegato anche Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr.: *qua actione patrem consecuturum ait (sc. Iulianus), quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit*), che si palesa come evidente continuazione di D. 9.2.5.3.
- ³⁶ D. 19.2.13.4. Si noti, per altro verso, che la negazione dell'*actio iniuriarum*, che ricorre, in termini pressoché identici, in tutti e tre i passi in cui è esaminata la vicenda del *puer* apprendista (PSI XIV, 1449r, 3-6; D. 9.2.5.3 e D. 19.2.13.4), non compare in altri luoghi dei *Digesta* come argomento specifico. Se ne deve inferire che, in merito alla concessione di tale azione, la recisa negazione, proposta da Giuliano e ripresa, a quanto sembra, *ad litteram* da Ulpiano, rimase indiscussa fino a essere accolta nella Compilazione, anche se non divenne oggetto di specifica trattazione.
- ³⁷ Questa fattispecie va ricostruita sulla base del confronto di D. 19.2.13.4 e D. 9.2.5.3: nel primo frammento si presenta il caso del ferimento del *puer*, che si deve ritenere sia da identificare con l'*ingenuus filius familias* di D. 9.2.5.3, e per il quale Giuliano avrebbe riconosciuto la spettanza dell'*actio ex locato* a favore del padre. In D. 9.2.5.3 dovrebbe ravvisarsi la descrizione completa della fattispecie, come formulata da Giuliano e ripresa da Ulpiano: viene posto il problema del ferimento di un *servus in disciplina* da parte del *magister* e si chiede «*an Aquilia teneatur*»; la risposta di Giuliano è che «*Aquilia teneri eum qui eluscaverat discipulum in disciplina*». Il verbo *eluscaverat* (nel quesito di apertura del frammento si parla genericamente di «*vulneraverit servum vel occiderit*») rivela che si sta parlando della stessa sentenza di Giuliano di cui in D. 19.2.13.4, dove si comprende che la fattispecie considerata è solo quella dell'accecamento del *discipulus filius familias*, al cui padre è riconosciuta l'azione *ex locato*. In D. 9.2.5.3, nella *sedes materiae* specifica dell'*actio legis Aquiliae*, il frammento si apre con la concessione di tale azione nel caso del ferimento di un *servus*, ma nel caso dell'accecamento di un *puer filius familias*, si dice che Giuliano, mentre esclude la concessione dell'*actio iniuriarum*, avanza dei dubbi sulla concessione dell'*actio ex locato*. Il frammento si conclude con l'affermazione perentoria: «*sed lege Aquilia posse agi non dubito*».

 ³⁸ Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.13.4: *item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*.
- ³⁹ Valiño, *Acciones*, pp. 99 ss., vede nella prima parte di D. 9.2.5.3 un riferimento da parte di Ulpiano a un caso tipico di responsabilità aquiliana, e giustamente, trattandosi del ferimento di un *servus* (*Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina*); ma Valiño aggiunge che lo stesso Ulpiano contemplerebbe un'altra ipotesi, presa da Giuliano, in cui la vittima sarebbe un *filius familias*: in tal caso (direbbe Ulpiano) il padre potrebbe ricorrere *ex lege Aquilia*, con *un'actio* non *directa*, ma *utilis*.

dell'*actio ex locato*, ⁴⁰ e in un secondo nucleo attorno alla fattispecie suscettibile dell'*actio ex locato*, dove, come nell'altro, si accenna anche alle altre due azioni, cioè all'*actio iniuriarum* e all'*actio legis Aquiliae*, anche se per quest'ultima si rinvia alla precedente trattazione *in sede materiae*, come si ricava da PSI XIV, 1449*r*, 6-9 e da D. 19.2.13.4.⁴¹

La prima parte del frammento pergamenaceo, dunque, riguarda l'azione che, secondo Ulpiano, era concessa da Giuliano al padre del *puer*, che era stato accecato da un colpo alla cervice infertogli dal *magister*. Da quanto resta del testo originario si ricava che era riconosciuta l'*actio ex locato*. Il confronto con il testo parallelo di Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.13.4 permette di confermare tale conclusione. Tuttavia non avendo elementi per valutare l'ampiezza della parte mancante della citazione del testo di Giuliano, che precede il testo pervenuto nel frammento pergamenaceo, non rimane che formulare delle ipotesi. In D. 19.2.13.4, Ulpiano precisa che la citazione da Giuliano è dal libro 86 dei suoi *Digesta*, precisazione che è inverosimile possa risalire ai compilatori, ma può ben essere stata presente nella citazione di Ulpiano. L'ipotesi più probabile è che la parte mancante nell'inizio del frammento pergamenaceo corrispondesse a quella iniziale di D. 19.2.13.4 e che quindi vi fosse l'esposizione del caso del ferimento del *puer ingenuus* apprendista, com'è logico attendersi in una sezione relativa all'*actio locati conducti*.

Un dato interessante, che emerge dal confronto tra il passo di Giuliano-Ulpiano presente nel frammento pergamenaceo e quello ripreso in D. 19.2.13.4, è rappresentato dall'assenza, nel frammento pergamenaceo, della motivazione della concessione dell'actio ex locato. In Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.4, citando Giuliano in merito alla vicenda del puer di stato libero, al quale il magister ha causato la perdita di un occhio, afferma che ex locato esse actionem patri eius, poi aggiunge quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse. La congiunzione enim lascia intendere che il giurista sta rispondendo all'obiezione che ai magistri è concessa la facoltà di una levis castigatio, facendo osservare che nel caso in questione il magister non si è mantenuto entro i limiti consentiti, nulla rilevando se la gravità del danno sia dovuta a una circostanza imprevista, venuta a complicare una castigatio levis. ⁴² Il confronto del frammento pergamenaceo con

Ciò sarebbe suggerito dal secondo scolio: ἐδέξα-/ το δὲ ἐκ / τού(του) εἶναι A-/ quil(του) o[ὑτ(ίλιου)]. Si trascura, però, il fatto che Giuliano distingueva nettamente tra actio ex lege Aquilia (nel caso del servus) e actio ex locato concessa al padre del puer discens ingenuus filius familias (Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5.3: proponitur autem apud eum species talis, sutor inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus perfunderetur).

⁴⁰ Nel libro 18 ad ed.; cfr. D. 9.2.5.3 e D. 9.2.7 pr.

⁴¹ Cfr. Thomas, *The case*, pp. 363 ss. [=id., *An Aquilian Couplet*, pp. 176 ss.], in particolare, pp. 366 ss. [= pp. 179 ss.], con articolata discussione della fattispecie e della relativa documentazione. Sulla storia delle interpolazioni nei libri 18 e 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano e sui rapporti tra questi due libri in merito all'*actio legis Aquiliae* e l'*actio ex locato* in situazione di eccesso nell'esercizio della *facultas castigandi* da parte del *magister* in una situazione di apprendistato, cfr. Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 150 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 472 ss.]; id., *Di nuovo*, pp. 281 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591 ss.], secondo il quale il frammento pergamenaceo fornirebbe una testimonianza, isolata ma decisiva, a favore della tesi di un'attività di studio critico, commento e riedizione degli autori classici da parte di studiosi di età tarda. ⁴² Un concetto del genere sembra voler riprodurre l'espressione, altrimenti non comprensibile, di D. 9.2.5.3: *an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*. Il *dubitat* riferito alla

i corrispondenti frammenti dei *Digesta* porta a ritenere che l'espressione «quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse» sia genuina e che rappresenti la giustificazione della concessione dell'actio ex locato, come, per altro verso, l'espressione, posta in antitesi alla precedente, cioè iniuriarum autem actionem competere Iulianus⁴³ negat, quia non iniuriae faciendae causa, hoc (PSI XIV, 1449r: id) fecerit, sed praecipiendi,⁴⁴ rappresenti la risposta (negativa) in merito all'ammissibilità dell'actio iniuriarum. Ne consegue che le due sentenze vanno viste come due parti simmetriche della stessa sentenza di Giuliano (ripresa da Ulpiano) in merito all'individuazione dell'azione spettante al padre del puer ingenuus in disciplina, che abbia perduto un occhio a seguito di un colpo infertogli dal magister. L'assenza, dunque, dell'espressione da quamvis a tenuisse nel frammento pergamenaceo potrebbe avallare l'ipotesi che il testo originale di Ulpiano sarebbe quello presente nei Digesta, mentre PSI XIV, 1449 rappresenterebbe un brandello di un'epitome, conservatasi fino alla Compilazione.⁴⁵

La prima parte del passo sul *recto* contiene un rinvio, certamente da parte di Ulpiano, ⁴⁶ del discorso sull'actio legis Aquiliae (ll. 6 ss.): Se-] / d et de Aquil[ia quid sen-] / tiamus alio [(com)m(en)tario (libro?) tradi-]/ dimus. Il riferimento è a Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.5.3, nella sezione dedicata alla lex Aquilia, in cui Ulpiano ricorda che Giuliano scrive che l'actio ex lege Aguilia può essere intentata contro il maestro che abbia fatto perdere un occhio a uno schiavo apprendista nel contesto dell'apprendistato (in disciplina). Di seguito viene presentata la fattispecie considerata da Giuliano, quella di un puer ingenuus filius familias, cui il maestro, un *sutor*, abbia fatto perdere un occhio a seguito di una percossa. Sorprende il fatto che, dopo l'esposizione del caso, Ulpiano non indichi la soluzione proposta da Giuliano in ordine all'esperibilità dell'actio ex lege Aquilia, ma ricordi solo che secondo quest'ultimo non competesse l'actio iniuriarum e ci fossero dubbi anche sull'esperibilità dell'actio ex locato. Ma sorprende ancor di più l'espressione conclusiva del frammento: sed lege Aquilia posse agi non dubito. Il passaggio dalla terza alla prima persona del verbo, che dovrebbe indicare una presa di posizione di Ulpiano in tutto o in parte contraria a quella di Giuliano, della quale però il frammento non dice nulla, rende difficile capire il ruolo (e il presupposto per la concessione) dell'actio ex lege Aquilia. Una spiegazione plausibile, tuttavia, potrebbe ravvisarsi, considerando che si è in presenza di un ragionamento in merito a un estratto di un sunto.

esperibilità dell'actio ex locato, esprime qui in realtà il dubbio metodico se, essendo riconosciuta al docente la facoltà di castigare, questi non si dovesse considerare libero dalla responsabilità di eventuali conseguenze anche gravi, di una levis dumtaxat castigatio: dubbio che il giurista respinge, affermando recisamente la responsabilità ex locato del magister.

⁴³ Le parole *actionem competere Iulianus* mancano nel frammento pergamenaceo.

⁴⁴ In D. 9.2.5.3 si legge: dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa.

⁴⁵ Cfr. Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, pp. 386 ss.; ma vedi, in merito, le obiezioni, di Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, 283 [= id., in Bove, *Studi*, p. 593].

⁴⁶ Come si è già osservato, in D. 19.2.13.4, l'annotazione *sed et de Aquilia supra diximus*, ancorché ulpianea, sembra inserita nel testo tradito, nel rimaneggiamento complessivo del passo ulpianeo, nella sede sbagliata; cfr. Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 9-10 nota 28.

L'uso dell'espressione *non dubito* da parte di Ulpiano dovrebbe portare a ritenere che Giuliano, come si è visto nel caso dell'*actio ex locato*, non abbia negato l'esperibilità dell'azione, ma ne abbia studiato la configurazione rispetto alla casistica e il rapporto con le altre due azioni concorrenziali. La concessione dell'*actio ex lege Aquilia* nel caso del ferimento del *servus* è fuori discussione. Il problema sorge invece per il caso del ferimento di un apprendista di stato libero, per il quale non abbiamo indicazioni dalle fonti. L'accenno all'*actio utilis* del secondo scolio potrebbe indurre a ritenere che, mentre Giuliano era contrario alla concessione dell'*actio ex lege Aquilia* nel caso in questione,⁴⁷ Ulpiano fosse, invece, favorevole almeno a quella *utilis*: D. 9.2.5.3 (*sed lege Aquilia posse agi non dubito*).

In relazione al primo brano del frammento pergamenaceo (ll. 1-9), sul margine sinistro del *recto* sono presenti due brevi scolii in greco⁴⁸ (con la presenza di qualche termine tecnico-giuridico latino o traslitterato dal latino), che potrebbero rivelare la destinazione a uso scolastico del codice ulpianeo, dal quale proviene il frammento.⁴⁹ Le due annotazioni marginali sono dei *notabene*, rispettivamente, per il primo tratto del frammento (ll. 1-6), dove si avverte che dal passo si ricava che è concessa l'*actio ex locato* (ἡ τοῦ πάκτου), ma non quella *iniuriarum*, e per il secondo tratto (ll. 6-9), dove si ricorda che il rinvio di cui si parla nel passo, è all'*Aquilio*, un libro della sezione *de iudiciis*, da cui, secondo l'integrazione di Arangio-Ruiz,⁵⁰ si ricava che nella fattispecie della lesione del *puer* apprendista da parte del *magister* al padre spetterebbe l'*actio utilis* (o *in factum ad exemplum*) *legis Aquiliae*.

Il primo scolio non sembra rivestire un particolare significato, trattandosi di una sorta di promemoria, se non fosse per l'attestazione della confusione, propria di età tarda, tra patto e contratto.⁵¹ Il secondo, molto più interessante, integra il testo, in quanto precisa meglio il richiamo di Ulpiano a una dichiarazione fatta in altra sede (ll. 1-3) e, aspetto più importante, accenna al contenuto del testo cui rinvia (ll. 4-6):⁵² si precisa, infatti, che il

⁴⁷ Qualche perplessità desta Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr., in cui Giuliano sembra chiamato in causa da Ulpiano a proposito del risarcimento del *pater: qua actione patrem consecuturum ait (sc. Iulianus), quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit.* Per il fatto che il frammento sia tratto dal libro 18 *ad ed.* di Ulpiano, cioè quello dedicato alla *lex Aquilia*, si dovrebbe ritenere che l'*actio* in questione sia quella *ex lege Aquilia*. Per altro verso, se il soggetto di *ait* è da identificare, come sembra ovvio, in Giuliano, per il quale, come si è visto l'azione risarcitoria prevista a favore del *pater* per il ferimento del *filius* è, invece, quella *ex locato* (cfr. Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4: *ex locato esse actionem patri eius*), allora si deve considerare D. 9.2.7 pr. come riferibile più logicamente a quest'azione.

⁴⁸ Il secondo dei quali segnalato da una παράγραφος.

⁴⁹ Cfr. D'Ors, Los nuevos fragmentos, p. 1255; Sierl, Nachträge, p. 56.

⁵⁰ Cfr. Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 169-170; id., *Frammenti*, pp. 148-150 [=id., in Bove, *Studi*, pp. 470-472]: PSI XIV, 1449*r*, 11 ss.: ἐδέξα-/ το δὲ ἐκ / τού(του) εἶναι A- / quil(ιον) ο[ὑτ(ίλιον); il discorso non cambia se si accettasse, al posto di o[ὑτ(ίλιον), l'integrazione ὀ[νήσιμον proposta da K. McNamee, *Another Chapter in the History of Scholia*, «CQ», 48, 1998, pp. 269-288: 281; cfr. anche ead., *Annotations*, p. 503. Sull'integrazione proposta da Arangio-Ruiz v. *infra*.

⁵¹ D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1258; Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 10, annota che questo tipo di scolio ci è familiare dai Basilici e costituisce un'informazione atta a richiamare l'attenzione dello scolaro su quanto è detto nel testo e che egli deve tener a mente. Degno di nota è che qui sarebbe presente un precursore degli scolii dei Basilici.

⁵² Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 11.

rinvio è al capitolo dedicato alla *lex Aquilia* nel *de iudiciis*, ⁵³ cioè nella *pars de iudiciis*, una delle *partes* dell'insegnamento nel periodo pregiustinianeo, quella del secondo anno di studio, mentre il frammento pergamenaceo proviene da un'opera appartenente alla *pars de rebus creditis*, oggetto di studio del primo anno. ⁵⁴ Come si è visto, il testo al quale si fa riferimento è D. 9.2.5.3, un frammento del libro 18 *ad edictum* di Ulpiano, di cui i libri 15-25 appartengono alla *pars de iudiciis*, mentre D. 19.2.13.4, cui corrisponde il testo del frammento pergamenaceo e che proviene dal libro 32 della stesso Commento, bene si adatta alla *pars de rebus creditis*. Ulpiano rinvia, dunque, a un libro precedente al 32, ma anche a una *pars*, quella *de iudiciis* antecedente a quella *de rebus creditis*.

Quanto al contenuto del secondo scolio, Arangio-Ruiz, 55 interpretando la prima parte come precisazione dell'indicazione generica del rinvio presente nel frammento pergamenaceo, ritiene che la seconda parte anticipi il responso di Ulpiano, che si dichiarerebbe favorevole alla concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*. 56 Ciò si ricaverebbe dall'integrazione dell'ultima parola dello scolio come o[$\dot{v}\tau(\dot{v}\lambda v)$]. 57 In altri termini lo scoliasta attribuirebbe a Ulpiano la concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*: ma si tratta forse di una conclusione, in merito a un punto centrale del dibattito, troppo categorica perché la si possa trarre solo sulla base di una parola quasi interamente frutto di integrazione.

Non si hanno elementi sicuri per precisare il quadro di riferimento cronologico, ambientale e culturale di questi scolii. Non si conosce la data, nemmeno approssimativa, della loro elaborazione: l'unico dato certo è che sia il testo che gli scolii sono tardi e anteriori alla Compilazione.⁵⁸

⁵³ Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 nota 1, ha individuato uno scolio dei Basilici che in maniera analoga fa riferimento al titolo *de lege Aquilia* della *pars de iudiciis*, cfr. Pringsheim, *ibidem*.

⁵⁴ Cannata, *Alcune osservazioni*, p. 33, osserva anche come questo rinvio ai libri *de iudiciis* richiami la terminologia delle opere ordinate secondo il sistema dell'editto. Ritiene, inoltre, che la presenza di scolii greci attesterebbe che il manoscritto da cui proviene il frammento pergamenaceo sarebbe stato usato in Oriente e nelle scuole, così come anche il riferimento indiretto alle *partes*, che la costituzione *Omnem* attesta essere state in uso presso le scuole orientali prima della compilazione giustinianea. Il frammento pergamenaceo potrebbe essere, quindi, un frammento di uno dei c.d. "predigesti", anche se si riconosce che la sua data (IV secolo), troppo risalente, rappresenterebbe oggettivamente un ostacolo ad accogliere una tale ipotesi.

⁵⁵ Arangio-Ruiz, Ulpiano, pp. 169-170, ma v. supra.

⁵⁶ Arangio-Ruiz, *ibidem*; cfr. anche Cursi, *Iniuria*, pp. 111-112.

⁵⁷ Lo stesso discorso vale anche se si accetta l'integrazione proposta da McNamee, *Annotations*, p. 503: δ[νήσιμον]. Albanese, *PSI XIV, 1449*, pp. 170-172 [= id., *Scritti*, vol. I, pp. 390-392], esprime, invece, perplessità circa l'integrazione di o[ὑτ(ίλιον)], ma anche in merito a quella di *sen-] / tiamu[s*, presente nel testo, che egli preferisce, ma dubitativamente, integrare *e]/tiam u[til*], con riferimento alla concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*, che così sarebbe stata accennata già nel rinvio all'*alius commentarius*. Anche Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 12-13, contesta l'integrazione o[ὑτ(ίλιον)] – egli si aspetterebbe la parola latina *u[(tilion)]* – e le altre deduzioni che ne sono state tratte. Inoltre, non esclude che il secondo scolio non parlasse di un'*actio utilis ex lege Aquilia*, ma solo di un'*actio utilis* che contiene una *fictio*, ipotesi già scartata da Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 170, a favore di quella di un'*actio in factum*, che però non risulta nel testo di Ulpiano.

⁵⁸ Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 13; caduta l'ipotesi che nel secondo scolio sia attestato che nella *pars de iudiciis* si concedesse l'*actio utilis*, non rimane che D. 9.2.5.3, in cui si legge *sed lege Aquilia posse*

Le ultime linee (Il. 10 ss.) del *recto* non trovano riscontro nei *Digesta*. Come suggerisce l'editore, si dovrebbe trattare di un passaggio dell'opera ulpianea, non recepito nei *Digesta*. L'attacco *Si seruum* di l. 10 e l'espressione *si cus*[*t*]*o*[di l. 14 rendono plausibile l'ipotesi, avanzata dall'editore, secondo cui si tratterebbe di una «rubrichetta [*de servo cu*] *sto*[*diendo*](?)» all'interno di un discorso più generale sull'*actio ex locato*. ⁵⁹ Sul contenuto di questa parte finale del *recto*, come osserva Arangio-Ruiz, si può solo congetturare che «Ulpiano affermasse la spettanza dell'azione *ex locato* contro chi avesse lasciato scappare un servo che a qualsiasi titolo aveva preso in conduzione». ⁶⁰ Tra la fine della l. 11 e l'inizio della l. 12 si legge: -]/*rius scribit* [, che, sempre secondo Arangio-Ruiz, introduceva chiaramente la citazione del parere di un giurista, il cui nome terminava in -*rius*. La terminazione si può riferire al nome di diversi autori: Arrius Menander e Valerius Severus (citati da Ulpiano), Papirius Iustus (che, però, non risulta citato da Ulpiano) e Masurius Sabinus (che Ulpiano cita come Sabinus). L'ipotesi più probabile è che si tratti di Valerius Severus, che nei *Digesta* compare citato da Ulpiano tre volte. ⁶¹

Il *verso* del frammento pergamenaceo contiene le parti finali di 16 linee, la cui integrazione risulta abbastanza sicura, in quanto corrispondono quasi perfettamente a un passo del libro 32 *ad edictum* di Ulpiano conservato dai *Digesta* (D. 19.2.15.1 fine-2 inizio).⁶²

agi non dubito, un brano, secondo lo studioso, senza dubbio interpolato. In definitiva, il secondo scolio farebbe riferimento a un testo interpolato: si deve ritenere, dunque, che, al tempo in cui fu scritto lo scolio, il testo ulpianeo era già interpolato, anche se la datazione del frammento pergamenaceo, genericamente al IV secolo, impedisce di essere più precisi.

- ⁵⁹ Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 nota 2; id. *Frammenti*, pp. 141-142 [= id., in Bove, *Studi*, p. 464], con riferimento, indicativamente, al contenuto di Ulp. 30 *ad ed.* D. 16.3.1.9 e Ulp. 29 *ad Sab.* D. 50.17.23; analogo problema in Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 6.1.36.1; Gai. 9 *ad ed. prov.* D. 13.6.18 pr. e Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.21; cfr. anche Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 161 nota 9; D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1255; Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 386; Sierl, *Nachträge*, p. 56; Volterra E., *rec* a *Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto. Papiri greci e latini, vol. XIV a cura di Vittorio Bartoletti, n. 1371-1452, Firenze 1957, «IURA», 9, 1958, pp. 307-315: 312-313.*
- ⁶⁰ Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 e nota 2; id. *Frammenti*, pp. 141-142 [= id., in Bove, *Studi*, p. 464]; ma non è escluso che si parlasse della fattispecie opposta e che, pertanto, si negasse l'azione, *si (servus) custodiendus non fuit*; cfr. anche D'Ors, *ibid.*; Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 386, e Sierl, *Nachträge*, pp. 56-57, secondo il quale sarebbe da integrare contenutisticamente in modo che l'*actio ex locato* sia data se uno lascia fuggire lo schiavo, che ha preso in prestito, senza che gli si possa rimproverare una premeditazione o negligenza, e quindi colpa.
- ⁶¹ Cfr. Ulp. 5 ad ed. D. 2.4.4.3: ut Severus dicebat; Ulp. 8 ad ed.D. 3.3.8 pr.: Valerius Severus; Ulp. 70 ad ed. D. 43.20.1.21: et refert Severus Valerius; cfr. Arangio-Ruiz, nota ad l.
- ⁶² Ulp. 32 ad ed. D. 1.15.2.1-2: ... aut villa non reficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare oporteat vel si quid in lege conductionis convenit, si hoc non praestatur, ex conducto agetur. si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait... Anche a proposito di PSI XIV, 1449 verso, Cannata, Alcune osservazioni, p. 32, annota che, nonostante la piena corrispondenza con il frammento ulpianeo, nulla vieterebbe di pensare che esso possa essere un passo tratto dai commentari di Paolo. de Neeve P.W., Remissio mercedis, «ZRG», 100, 1983, pp. 296-339: 310 nota 45, pur condividendo l'opinione di Sierl, secondo cui il frammento pergamenaceo dimostrerebbe come le interpolazioni ipotizzate per D. 19.2.15.1 e 2, siano da escludere, tuttavia ritiene che non si possa negare con sicurezza la possibilità che l'ultima parte di D. 19.2.15.2, non presente sul frammento pergamenaceo, abbia subito delle alterazioni.

Le poche differenze, che si notano, derivano dalla tendenza, propria di età tarda, ad abbreviare il testo dei classici, in genere senza oscurarne il senso. È il caso della soppressione dell'espressione hoc (oppure: eo)] nomine (l. 11), che, presente sul frammento pergamenaceo, manca nel testo dei Digesta: il passo ha perso in eleganza, ma senza che il concetto ne risulti oscurato. Un altro caso interessante è rappresentato dall'espressione [E]t refert, con la quale termina il testo superstite sul verso (1. 13): l'espressione è assente nel frammento dei Digesta, mentre nel frammento pergamenaceo sembra introdurre un nuovo argomento. I due testi, comunque, corrispondono fino a videamus, con cui termina in entrambi la proposizione del quesito an locator conductori (hoc nomine) aliquid praestare debeat in caso di vis tempestatis calamitosae. 63 Nel frammento dei Digesta il testo continua con il parere di Servio, mentre nel frammento pergamenaceo della risposta sopravvive solo l'espressione iniziale [E]t refert. È logico ritenere che anche nella parte del frammento pergamenaceo andato perduto fosse riportato il parere di Servio. L'espressione [E]t refert, come fa osservare Arangio-Ruiz, porta a ritenere di Servio fosse riportato di seconda mano, attraverso la citazione di un autore intermedio, che egli individua in Pomponio, per il fatto che l'opera di quest'ultimo è servita spesso al giurista di Tiro per ottenere notizie in merito alla più antica letteratura. Si tratta, comunque di mera ipotesi.64

⁶³ Sulle problematiche relative alla vis tempestatis calamitosae, cfr. Nicosia G., La responsabilità del locatore per i vizi della cosa locata in diritto romano, «RISG», 92, 1957-1958, pp. 403-426: 404-405 e nota 7; Wieacker, Textstufen, pp. 255-256; Miguel J., Periculum locatoris. Ricerche in tema di responsabilità contrattuale, «ZRG», 81, 1964, pp. 134-190: 174-175 (nel quadro di un'indagine sul periculum locatoris); Ankum H., Remissio mercedis, «RIDA», 19, 1972, pp. 219-238: 224 ss. e nota 9 (in relazione all'istituto della remissio mercedis); Sitzia F., Considerazioni in tema di periculum locatoris e di remissio mercedis, in Studi in memoria di Giuliana D'Amelio, vol. I. Studi storico-giuridici. Milano 1978, pp. 331-361: 333 ss. (in merito al rapporto tra periculum locatoris e remissio mercedis); de Neeve, Remissio mercedis, p. 310, secondo il quale Servio si riferirebbe alla *remissio mercedis*; e 318 ss., sulla genesi ed evoluzione di tale istituto di età imperiale (con discussione della bibliografia); Ernst W., Das Nutzungsrisiko bei der Pacht in der Entwicklung seit Servius, «ZRG», 105, 1988, pp. 541-591: 542 ss. (su cui v. le osservazioni di Talamanca M., rec. a Zeitschrift der Savigny-Stiftung der Rechtsgeschichte, Romanistiche Abteilung, CV, 1988, «BIDR», 112-113, 1989-1990, pp. 857-891; 882-883, in particolare sull'interpretazione dell'espressione omnem vim praestare, che per Talamanca sembrerebbe risolvere in senso positivo il problema di una responsabilità del locatore nei confronti del conduttore per la vis maior; e 884, per quanto riguarda le difficoltà nell'interpretazione dei vitia ex ipsa re); Cardilli R., L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.), Milano 1995, pp. 235-236.; Fiori R., La definizione della 'Locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli 1999, pp. 85 ss.; du Plessis P.J., A history of remissio mercedis and related legal institutions, Rotterdam 2003, pp. 20 ss. (nell'ambito di un profilo storico della remissio mercedis, con discussione della bibliografia); Capogrossi Colognesi L., Remissio Mercedis. Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma, Napoli 2005, pp. 38 ss., in particolare 42 ss. e nota 18 (sul significato di praestare); e 47 ss. (sulla contrapposizione tra vis cui resisti non potest e vitia ex ipsa re).

⁶⁴ Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 164-165; cfr. anche, D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1255; Nicosia, La responsabilità, p. 404 e note 4-6; Sierl, Nachträge, pp. 57-58; Volterra E., rec. a a Bartoletti, Papiri greci e latini, p. 313; Wieacker, Textstufen, p. 256; Ankum, Remissio mercedis, p. 223; de Neeve, Remissio mercedis, p. 310; Ernst, Das Nutzungrisiko, p. 555 nota 36; Cardilli, L'obbligazione, pp. 233-235; Fiori, La definizione, pp. 80 ss.; du Plessis, A history, pp. 19-20; Capogrossi Colognesi, Remissio Mercedis, p. 39 e nota 4. Arangio-Ruiz, ibidem, esclude l'ipotesi che nel manoscritto da cui

Come osserva Arangio-Ruiz,⁶⁵ lo studio del frammento pergamenaceo, oltre a permettere di individuare in qualche misura quanto vi sia di ulpianeo e quanto d'interpolatizio nei corrispondenti frammenti dei *Digesta*, consente di avere anche indicazioni in merito alle vicende subite dalle opere della giurisprudenza nel periodo trascorso fra la loro redazione e la Compilazione giustinianea.⁶⁶

Il *verso*, da un lato, conferma la sostanziale paternità ulpianea del frammento e, dall'altro, – dall'attacco [*e*]*t refert*, che probabilmente, come sembra suggerire il confronto con D. 19.2.15.2, introduceva il parere di Servio – autorizza a credere che questo era riportato attraverso una fonte intermedia (Pomponio?). Nel frammento dei *Digesta*, invece, Servio è citato direttamente: *Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait*, il che porta necessariamente a ritenere che sia stato eliminato il rinvio all'autore intermedio. Ciò sarebbe in linea con la tendenza a eliminare il moltiplicarsi delle citazioni e soprattutto ad abbreviare piuttosto che ad ampliare il testo degli autori classici.

Analoga situazione sul *recto* (Il. 10-14) a proposito, a quanto sembra, della fuga di un *servus custodiendus*, per il quale è concessa al padrone dello schiavo l'*actio ex locato*. Questo passaggio manca del tutto nei *Digesta* e si può pensare che esso sia stato eliminato perché non ritenuto rilevante nell'ambito della casistica relativa all'*actio ex locato*. Ma l'ipotizzata tendenza ad accorciare il testo degli autori sembrerebbe smentito dall'inizio di Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4: *Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*, dov'è citata l'opera con l'indicazione del relativo libro. Nel frammento pergamenaceo sembra riscontrarsi, invece, solo la citazione del giurista senza la menzione dell'opera: [... *esse actionem ex*] / *locato pa[tri eius Iul(ianus)*] / *dicit.*⁶⁷ Se si ipotizza che nella parte iniziale del frammento pergamenaceo, andata perduta, vi fosse solo l'esposizione del

proviene il frammento pergamenaceo, fosse incorporata una glossa non passata nel codice utilizzato dai compilatori: infatti, un analogo uso di *refert* è ancora frequente nei *Digesta*, e in particolare in passi di Ulpiano; cfr. Volkmar E., *Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae*, vol. V, Berolini 1939, 52: Ulp. 5 *ad ed.* D. 2.4.4.2: *hoc veteres existimasse Pomponius refert*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9 pr.: *et ita Pomponius libro vicensimo octavo scribit. ait enim... et refert Labeonem existimare edicto locum non esse*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.1.6: *Idem Pomponius refert Labeonem existimare, etiamsi quis integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.16.2: *Pomponius quoque refert libro vicensimo octavo, ... Aristonem putasse in integrum restituendam*; Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.3.1.2: *et refert Pomponius Iulianum existimare de peculio actione peremi de in rem verso actionem*; cfr. anche Ulp. 71 *ad ed.* D. 39.5.18 pr.-1: *Aristo ait,...* 1. *et ita et Pomponius eum existimare refert.* Bisogna, comunque, tenere presente che talvolta Servio è citato attraverso la testimonianza di suoi allievi (vedi il caso di Aufidio Namusa) o suoi *auditores*, come in Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.2.52.18: *cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius refert*; e in Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12 pr. e 6: *et ita Servium respondisse auditores eius referunt.*

⁶⁵ Arangio-Ruiz, Frammenti, pp. 150 ss. [= id., in Bove, Studi, pp. 472 ss.].

⁶⁶ Un elenco di punti, alcuni incontrovertibili altri meno, di risultanze dello studio del frammento pergamenaceo, in Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, p. 281 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591 ss.].

⁶⁷ Lo stesso può dirsi per l'accenno a Giuliano (in materia di *actio ex lege Aquilia*) in D. 9.2.5.3 e (in materia di *actio iniuriarum*) in D. 19.2.13.4, ma quest'ultimo caso si può spiegare col fatto che Giuliano, come si è visto, era stato citato prima e con l'indicazione dell'opera.

caso,⁶⁸ allora si potrebbe ammettere che l'annotazione di apertura di D. 19.2.13.4 rappresenti un'interpolazione di difficile attribuzione.⁶⁹

Un caso analogo, di cui si è già parlato, è rappresentato dall'affermazione, che Ulpiano attribuisce a Giuliano, a quanto pare in risposta a un'obiezione relativa alla concessione dell'*actio ex locato* al padre di un *puer*, al quale il *magister*, un *sutor*, aveva fatto perdere un occhio a seguito di una percossa alla cervice con una *forma calcei: ex locato esse actionem patri eius* di D. 19.2.13.4.70 Nonostante l'ampio margine di opinabilità, in contrasto con la soluzione proposta a suo tempo da Arangio Ruiz,71 secondo il quale l'aggiunta risalirebbe a un interpolatore tardo, sostenitore della tradizione classica in tema di *castigatio* dell'apprendista, si potrebbe optare, come si è già evidenziato, per una soluzione diversa, nel senso che il frammento pergamenaceo costituirebbe parte di un'epitome dell'originale ulpianeo.72

⁶⁸ Seidl, *Juristische Papyruskunde*, p. 426 ritiene che nella lacuna iniziale del frammento pergamenaceo doveva essere esposta la vicenda del *sutor* e del *puer*. Ora, se si usasse il testo dei *Digesta* per integrare il frammento pergamenaceo ne verrebbe una doppia citazione di Giuliano, che non avrebbe senso: [*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*; (PSI, XIV, 1449*r*) [*esse actionem ex locato*] / *pa[tri eius Iul(ianus)*] / *dicit.* Poiché non è pensabile che Ulpiano abbia potuto dire due volte nello stesso passaggio «*Iulianus scripsit*», allora deve aver citato Giuliano solo con l'espressione «*Iulianus dicit*», senza prociera il libro.

⁶⁹ Cfr. Seidl, *Juristische Papyruskunde*, p. 426; id., *Papyrologie und Interpolationenkritik*, pp. 22-23. Nel secondo scolio presente sul *recto* compare, nella prima parte, un'indicazione precisa del rinvio, che nel testo è invece generico.

⁷⁰ Sul problema, in dettaglio, v. *supra*.

⁷¹ Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 152 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474 ss.].

⁷² Amelotti, rec. a Bartoletti, Papiri greci e latini, pp. 386 ss.

Bilinguismo, digrafismo e letteratura giuridica della tarda antichità: un approccio paleografico (e qualche considerazione testuale)

Serena Ammirati

(Università degli Studi Roma Tre/ERC Project REDHIS Università di Pavia; serena.ammirati@uniroma3.it)

Abstract:

La diffusione della cultura giuridica nella tarda antichità grecolatina è testimoniata non solo da numerosi frammenti di contenuto giuridico greci, latini e bilingui riferibili al IV-VI secolo, ma anche dalla presenza di nozioni giuridiche in glossari, *marginalia* e testi dedicati alla didattica scolastica.

The spread of legal culture in Graeco-Latin Late Antiquity is attested not only by several fragments of legal content in Greek and Latin of the IV-VI c., but also by the presence of legal concepts in glossaries, *marginalia* to literary works, school texts.

Parole chiave: letteratura giuridica tardoantica, digrafismo grecolatino, glosse e marginalia.

Keywords: late antique legal literature, Greek-Latin digraphism, glosses and marginalia.

La tarda antichità, come ha ribadito di recente Guglielmo Cavallo, ¹ è un periodo particolarmente critico per la storia del mondo greco e latino, all'interno del quale, a fenomeni

Abbreviazioni:

CGL = Goetz G., Corpus glossariorum Latinorum, Lipsiae 1888-1923.

ChLA = Bruckner A., Marichal R. (eds.), Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters. I-XLIX, Basel, Dietikon-Zurich 1954-1998.

CLA = Lowe E.A., Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century, I-XI, Oxford 1934-1966, Supplement, ivi, 1971, II volume riedito ivi, 1972; e Bischoff B., Brown V., John J.J., Addenda to Codices Latini Antiquiores, «MS», 47, 1985, pp. 317-366 e 54, 1992, pp. 286-307.

LSJ = Liddell H.G., Scott R., Jones H.S., A Greek-English Lexicon, Oxford 1968.

OLD = Clare P.G.W., Oxford Latin Dictionary, Oxford 1982.

¹ Cavallo G., La cultura dello scritto. Continuità e discontinuità nel tardoantico, «RFIC», 141, 2013, pp. 373-397.

82 Serena Ammirati

di continuità si sovrappongono dinamiche di forte discontinuità rispetto all'epoca precedente; a partire dall'età severiana, infatti, si assiste al capovolgimento della prospettiva espressa nella nota formula oraziana *Graecia capta ferum victorem cepit* (Hor. *Ep.* II, 1, 156), che aveva stigmatizzato il rapporto di dipendenza culturale del mondo romano dal modello greco in epoca antica, e che ben rappresenta la non reciprocità, tra Grecia e Roma, nella ricezione delle rispettive culture.

Il fatto più rilevante di tale capovolgimento è senza dubbio la penetrazione della lingua, della scrittura e della letteratura latina nell'Oriente greco.² Quali che siano 'i numeri' di questo movimento a Oriente della cultura latina, su cui – va detto – il dibattito è piuttosto acceso,³ è significativo che già a partire dal II secolo, e soprattutto nel periodo compreso tra il III e il VI, siano attestate proprio in Oriente numerose tipologie testuali e bibliologiche che testimoniano un crescente interesse per testi in lingua latina.

Una componente significativa di questa documentazione è costituita da strumenti di apprendimento linguistico compilati a uso di ellenofoni interessati allo studio della lingua latina o, viceversa (soprattutto per il periodo più antico), di latinofoni interessati allo studio della lingua greca. In particolare, un consistente numero di frammenti è riconducibile a diverse tipologie di glossari bilingui latinogreci o grecolatini, che, nella loro integrità, potevano presentarsi in forma di rotolo, di codice o anche di foglio isolato. Alcuni di questi glossari offrono liste più o meno organiche di parole affiancate dalla relativa traduzione; altri, invece, conservano testi continui di senso compiuto, anonimi e di qualità per lo più modesta; altri ancora costituiscono vere e proprie versioni letterali di testi d'autore, latini e greci; a essi si affiancano manoscritti recanti testi della letteratura latina

² Cavallo, La cultura dello scritto.

³ Un'aggiornata sintesi su questa complessa questione si deve a Fournet J.-L., *The Multilingual Environment of Late Antique Egypt: Greek, Latin, Coptic, and Persian Documentation*, in Bagnall R.S. (ed.), *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford 2009, pp. 418-451: 421-430. Per quanto riguarda le pratiche scolastiche vedi soprattutto Cribiore R., *Latin Literacy in Egypt*, in *Proceedings of the International Symposium on Ancient Mediterranean World*—held on 16th-18th April 2004 at the University of Tokyo [= «Kodai» 13-14 (2003-2004)], Tokyo 2007, pp. 111-118; ead., *Higher education in early Byzantine Egypt: Rhetoric, Latin, and the Law*, in Bagnall R.S. (ed.), *Egypt in the Byzantine World, 300-700*, Cambridge 2007, pp. 47-66: 57-63. All'articolata ricostruzione di Miraglia L., *La didattica del greco e del latino nell'impero romano: aspetti tecnici e culturali*, in Medaglia S.M. (a cura di), *Miscellanea in ricordo di Angelo Raffaele Sodano*, Napoli 2004, pp. 207-238 (in particolare 225-227), sono seguite precisazioni da parte di Radiciotti P., *Palaeographia papyrologica. VI (2005)*, «PapLup», 15, 2006, Galatina 2007, pp. 241-263: 249-250.

⁴ Cribiore, Latin Literacy, e ead., Higher education, pp. 57-63.

⁵ Rochette B., L'enseignement du latin comme L² dans la Pars Orientis de l'Empire romain: les Hermeneumata Pseudodositheana, in Bellandi F., R. Ferri, Aspetti della scuola nel mondo romano. Atti del Convegno. Università di Pisa, Dipartimento di Filologia Classica, 5-6 dicembre 2006 (Supplementi di Lexis 51), Amsterdam 2008, pp. 81-109: 85-87, e Adams J. N., Bilingualism and the Latin Language, Cambridge 2003, pp. 527-544.

⁶ In generale, Radiciotti P., *Manoscritti digrafici grecolatini e latinogreci nell'antichità*, «PapLup», 6, 1996, pp. 107-146, e id., *Manoscritti digrafici grecolatini e latinogreci nella tarda antichità*, «PapLup», 7, 1998, pp. 153-185. Per i testi dei glossari bilingui antichi di contenuto generico, *C. Gloss. Biling.* I = Kramer J., *Glossaria bilinguia in papyris et membranis reperta*, Bonn 1983, e *C. Gloss. Biling.* II = Kra-

che presentano caratteristiche peculiari dal punto di vista bibliologico e grafico, quali: 1) presenza di grecismi grafici nel tessuto della scrittura latina; 2) annotazioni marginali e interlineari in greco; 3) uso di segni diacritici (accenti, segni di quantità ecc.), apposti in fasi successive alla copia da diverse tipologie di lettori/fruitori. Coerente con il quadro appena delineato è inoltre la presenza di testi di contenuto grammaticale ed esercizi di livello, anche grafico, avanzato.

Dal punto di vista grafico e bibliologico, si possono sin da ora esprimere due considerazioni:

- 1. Rispetto ai materiali latini più antichi, riferibili al periodo compreso tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del III d.C., è cambiato in maniera significativa il gradiente di comparazione grafica e bibliologica per manoscritti di provenienza diversa. Le più antiche attestazioni di scrittura latina rinvenute in ambito centrale (i papiri latini di Ercolano) e provinciale (i frammenti latini provenienti dalla Palestina e dall'Egitto) sono tra loro molto simili, esempi di una stessa scrittura di base, la capitale, realizzata in forme più o meno posate a seconda dei contesti d'uso, senza che vi sia una concreta distinzione morfologica e funzionale tra scritture librarie e documentarie. Si tratta nella maggioranza delle occorrenze di papiri latini scritti da individui fortemente latinizzati; sono cioè esempi diretti di una 'cultura grafica centrale'. Questo stato di cose rende confrontabili testi letterari e documentari realizzati in scrittura capitale più calligrafica, come alcuni papiri letterari di Ercolano (P.Herc. 1475, frammento – forse – di oratoria giudiziaria?) con papiri di provenienza egiziana sia letterari (P.Ryl. I 42, frammento delle *Historiae* di Sallustio) che documentari (P.Berol inv. 11596, una raccolta di fasti triumphales); allo stesso modo realizzazioni meno posate dello stesso modello grafico si ritrovano in exercitationes scribendi virgiliane provenienti da Vindolanda (T.Vindol. 118), dall'Egitto (P.Hawara. 24) e dalla fortezza di Masada in Palestina (P.Masada 721). Le attestazioni più recenti, invece, sono invece realizzate da scriventi di educazione grafica di base greca, che avevano una qualche conoscenza del latino.
- 2. I libri latini degli ellenofoni d'Egitto sono in tutto comparabili per formati (e scritture) con i manoscritti in lingua e scrittura greca coevi di più generica provenienza orientale. La documentazione si presenta alquanto varia e articolata: sotto il profilo grafico, non è possibile parlare di una sola scrittura per tutti i testimoni esaminati, perché quella che si registra è piuttosto una 'galassia di adattamenti' che testimoniano una minuscola primitiva di uso librario, che risente fortemente dell'influsso delle coeve scritture greche, attestata in forme molto simili spesso in manoscritti di contenuto eterogeneo. All'interno di questa va-

mer J., Glossaria bilinguia altera (C. Gloss. Biling. II), München-Leipzig 2001; per un quadro tipologico, Kramer J., I glossari tardo-antichi di tradizione papiracea, in Hamesse J., Les manuscrits des lexiques et glossaires de l'antiquité tardive à la fin du moyen âge. Actes du Colloque international organisé par le "Ettore Majorana Centre for Scientific Culture" (Erice, 23-30 septembre 1994), Louvain-la-Neuve 1996, pp. 23-55, ripreso in id., Essai d'une typologie des glossaires gréco-latins conservés sur papyrus, «APF», 50, 2004, pp. 49-60, e id., Les glossaires bilingues sur papyrus, in Marganne M.-H., B. Rochette, Bilinguisme et digraphisme dans le monde gréco-romain: l'apport des papyrus latins. Actes de la Table Ronde internationale (Liège, 12-13 mai 2011), Liège 2013, pp. 43-56.

⁷ Cavallo G., La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione, Pisa-Roma 2008, p. 170.

84 Serena Ammirati

rietà, è possibile distinguere: un filone 'corsivo', nel quale scritture documentarie e scritturazioni della vita quotidiana (caratterizzate da forme grafiche corsiveggianti, di rapida esecuzione, ricche di legature) mostrano notevoli punti di contatto (anche per i testimoni di epoca tardoantica, infatti, indizi utili alla datazione dei frammenti letterari e paraletterari possono provenire da documenti coevi datati); e uno 'posato', per lo più caratteristico dell'ambito prettamente librario. Il contesto è però del tutto mutato: se per il materiale del periodo più antico (fino alla prima metà del III secolo d.C.) tale confronto è il segno della separazione non ancora avvenuta tra scritture librarie e documentarie in ambito latino, nella fase più recente esso dimostra piuttosto il contrario; e contribuisce a individuare uno specifico ambito sociale e grafico, quello della burocrazia provinciale orientale, che da ellenofona diviene progressivamente, entro certi limiti, bilingue grecolatina.

Il sintomo forse più eclatante di questa diffusione del latino nell'Oriente ellenofono è la presenza cospicua tra i libri latini di provenienza archeologica di manoscritti di contenuto giuridico. Attestati continuativamente dal I al VI secolo inoltrato, essi costituiscono un ambito privilegiato d'indagine sul grado di penetrazione del latino in aree ellenofone e sull'interazione tra scritture greca e latina: a partire dal IV secolo, molti testimoni non sono solo bilingui e digrafici, ma presentano anche grecismi grafici nel tessuto latino. Per il periodo compreso tra il IV secolo e la prima metà del V prevale un gusto per un tracciato squadrato, angoloso, ispirato alle coeve scritture burocratiche. Talvolta l'asse è perfettamente diritto, altrove prevale l'inclinazione. Accanto ad allestimenti curati si trovano esemplari d'uso corrente, meno elaborati graficamente e bibliologicamente. Si può inoltre distinguere tra scritture più posate e scritture più corsive. Elemento unificante è l'intrinseca diversità di questi manoscritti: si tratta per lo più di testi di uso pratico - distinti dai codici, aventi valore normativo -, redatti in scritture miste, ibridate e semplificate nell'esecuzione. Ci raccontano di un ambiente di professori, studenti o avvocati variegato, ma caratterizzato anche da atteggiamenti grafici comuni ideati e applicati in un contesto culturale e professionale condiviso, nel quale i testi sono rielaborati secondo le facies grafiche a loro più congeniali. I libri di diritto, dunque, rappresentano gli interessi professionali specifici degli individui che sono contemporaneamente produttori e fruitori dei libri latini di contenuto letterario. Se i fruitori di libri di contenuto letterario e giuridico appartengono a una medesima categoria professionale, è lecito aspettarsi che tali libri condividano le stesse caratteristiche formali. È questa considerazione che permette di confrontare graficamente e bibliologicamente frammenti di contenuto eterogeneo; il confronto è altrettanto possibile per i manoscritti cronologicamente più vicini alle fasi di codificazione, durante le quali i manoscritti di contenuto giuridico passano attraverso una sostanziale trasformazione grafica; sull'onda delle iniziative di Teodosio II e Giustiniano,8 si trovano tra V e VI secolo espresse due tendenze grafiche prevalenti, alle quali – in maniera piuttosto coerente – si uniformano anche manoscritti di contenuto più squisitamente letterario. Sulla scia di una oramai consolidata tradizione di studi paleografici, ho proposto

⁸ Sulla fama di calligrafo dell'imperatore Teodosio e sulla sua attività di copista si veda ora Ronconi F., *La main insaissable. Rôle et fonctions des copistes byzantines entre réalitée et imaginaire*, in *Scrivere e leggere nell'alto medioevo. Spoleto, 28 aprile - 4 maggio 2011*, Spoleto 2012, pp. 627-668: 663.

altrove confronti puntuali e discusso in maniera dettagliata l'intera fenomenologia. Qui la riassumo: se un glossario bilingue virgiliano di inizio VI secolo (P.Oxy. VIII 1099), o una raccolta bilingue di flessioni nominali della III declinazione latina e greca (P.Louvre inv. E 7332) coeva presentano le medesime caratteristiche grafiche del codice delle *Pandette* di Giustiniano, è immediatamente evidente la necessità di considerarli espressione di un medesimo contesto. 10

Un aspetto interessante del rapporto esistente in epoca tardoantica tra libri di letteratura *tout-court* e interesse per la letteratura giuridica mi pare possa rintracciarsi proprio nella pratica della glossa, spesso bilingue. Oltre alle glosse presenti numerose nei margini e nelle interlinee dei frammenti tardoantichi di contenuto giuridico, ¹¹ qualche interesse possono destare le glosse (o le raccolte di glosse) nei manoscritti di contenuto più squisitamente letterario e paraletterario, le quali rivelano talvolta – e in maniera significativa, data la relativa esiguità del *corpus* di questi frammenti – interessi di ambito giuridico.

Intendo dunque qui di seguito proporne una rassegna.

⁹ Ammirati S., Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità, «JJP», 40 (2010), pp. 55-110.

¹⁰ Oltre ai lavori di Paolo Radiciotti e Bruno Rochette citati nelle note precedenti, si rimanda ai fondamentali saggi di Lowe E.A., Greek Symptoms in a Sixth-century Manuscript of St. Augustine and in a Group of Latin Legal Manuscripts, in Prete S., Didascaliae. Studies in Honor of A. M. Albareda, New York 1961, pp. 279-289 [= id., Palaeographical Papers 1907-1965, ed. by Bieler L., vol. II, Oxford 1972, pp. 466-474 + tavv. CVIII-CXIII); e di Cavallo G., M. Manfredi, Proposte metodologiche per una nuova raccolta di facsimili di manoscritti greci letterari, in Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists (Oxford, 24-31 July 1974), London 1975, pp. 47-58; messe a punto recenti sui glossari bilingui di contenuto letterario in Fressura M., Tipologie del glossario virgiliano, in Marganne, Rochette, Bilinguisme et digraphisme, pp. 71-116; e Ammirati S., M. Fressura, Tipologie del glossario bilingue antico: paleografia, bibliologia, codicologia, comunicazione presentata al XXVII Congresso Internazionale di Papirologia. Varsavia, 28 luglio-3 agosto 2013; sulla facies grafica dei codici bilingui tardoantichi di area costantinopolitana vedi ora Bianconi D., All'origine dei Graeca di Prisciano. Il contesto culturale, codicologico e paleografico, in Martorelli L. (a cura di), Greco antico nell'Occidente carolingio: frammenti di testi attici nell'Ars di Prisciano. Atti del Seminario Internazionale (Sapienza Università di Roma, 20-21 settembre 2012), pp. 319-339. Un classico della letteratura di genere sulla fortuna di Virgilio a Bisanzio, di cui i glossari bilingui costituiscono un significativo prodromo, è Peri V., Βιργίλιος = sapientissimus. Riflessi culturali latino-greci nell'agiografia bizantina, «IMU», 19, 1976, pp. 1-40; al quale si può affiancare, in un'ottica più specificamente giuridica della ricezione del testo di Virgilio (citazione di Aen. 3, 301-305 in D. 1, 8, 6, 5 Marcian. 3 inst.), Stolte B., Arma virumque cano in Byzantium, in Hokwerda H., E. R. Smits, M.M. Woesthuis (a cura di), Polyphonia Byzantina: Studies in Honour of Willem J. Aerts, Groningen 1993, pp. 105-109. Infine, casi interessanti di residui grafici latini nella produzione manoscritta bizantina di contenuto giuridico sono discussi da Radiciotti, Manoscritti digrafici (I), pp. 113-114.

¹¹ Molte delle quali raccolte e discusse in McNamee, *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, London 2007 e ora in corso di riedizione nell'ambito del progetto REDHIS; una storia delle scritture di glossa in Radiciotti P., *Scritture di glossa di lettori eruditi: un approccio paleografico*, «AION», 27, 2005, pp. 239-248; un tentativo di classificazione recente in Condello E., *Scritture in margine. Riflessioni paleografiche sulle glosse del codice latino tardoantico*, in Pani L. (a cura di), In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalon*, Udine 2009, pp. 111-132.

86 Serena Ammirati

1. Il glossario di contenuto giuridico nel P.Chester Beatty AC 1499

Il P.Chester Beatty AC 1499 è un codice di papiro di provenienza egiziana verosimilmente riconducibile al medesimo contesto di ritrovamento dei codici della cosidetta 'Collezione Bodmer'. 2 Si tratta di un codice monoblocco pluritestuale, che contiene, in ordine: una grammatica della lingua greca, un lessico¹³ grecolatino basato in gran parte sulle epistole paoline, un alfabeto latino sull'ultima pagina del codice che reca scrittura (seguono numerosi fogli non scritti). Il testo grammaticale del P.Chester Beatty AC 1499 è in greco, il lessico delle epistole paoline si compone di lemmi greci seguiti dalla traduzione latina, l'alfabeto – diversamente dal latino del lessico –, è in scrittura onciale. Le declinazioni e le coniugazioni dei verbi greci sono disposte per colonne e sono coerenti dal punto di vista tematico; quando c'è un cambiamento nel tipo di flessione (cambia il verbo da coniugare, oppure il modo o il tempo), la prima lettera del lemma è proiettata nel margine. Peculiare è invece la mise en page del lessico che rifiuta l'impostazione colonnare in favore di una disposizione del testo accorpata sulla piena pagina, dove, su ciascuna riga, si susseguono lemmi e glosse senza soluzione di continuità; per separare lemma da relativa glossa, o (quando presenti) due differenti glosse relative a un medesimo lemma, è adoperato il dicolon (:), mentre un segno complementare, costituito da due trattini obliqui (z), serve di norma a distinguere glossa da lemma seguente. 14 La stessa mano di educazione grafica greca

¹² Wouters A., *The Chester Beatty Codex AC 1499. A Graeco-Latin Lexicon on the Pauline Epistles and a Greek Grammar*, Leuven-Paris 1988, p. XII: negli anni '50 del secolo scorso sia Martin Bodmer che Alfred Chester Beatty si rifornivano a Ginevra dallo stesso mercante di libri antichi, Phocion J. Tano; molti dei papiri delle due collezioni appartengono allo stesso ritrovamento ad Abu Manu, 24 km a nord-ovest di Dishna. Il ritrovamento riguardava gli archivi del quartier generale del monastero dell'ordine pacomiano a Faww Qibli. Secondo Robinson J. M., *Introduction*, in Brashear W., W.P. Funk, J.M. Robinson, R. Smith (a cura di), *The Chester Beatty Codex Ac 1390: Mathematical School Exercise in Greek and John 10:7-13:38 in Subachimic*, Leuven-Paris 1990, pp. 3-32, il codice Chester Beatty proviene dalla stessa scoperta. Sui rapporti tra le collezioni Bodmer, Chester Beatty e di Montserrat ulteriori utili informazioni posso ora leggersi in Gil J., S. Torallas Tovar, *Hadrianus. P.Monts.Roca III*, Barcelona 2010, pp. 17-31 e in Robinson J.M., *The Story of the Bodmer Papyri. From the First Monastery's Library in Upper Egypt to Geneva and Dublin*, Eugene 2011.

¹³ Diversamente da altri manoscritti digrafici tardoantichi di contenuto cristiano (per i quali si rimanda a Radiciotti P., *Le Sacre Scritture nel mondo tardoantico grecolatino*, in Cherubini P. [a cura di], *Forme e modelli della tradizione manoscritta della Bibbia*, Città del Vaticano 2005 [Littera antiqua 13], pp. 33-60 + tavv. VI-VII), il P.Chester Beatty AC 1499 non presenta il testo continuo delle due versioni della medesima opera, ma soltanto una selezione di parole ed espressioni talora con più opzioni di traduzione e senza rispetto dell'*ordo verborum*: ciò autorizza a definirlo un lessico (cfr. Wouters, *The Chester Beatty*, pp. 106-110).

14 È probabile che la preferenza per questo tipo di impaginazione, rispetto a quella per colonne, rispecchi l'intenzione dello scriba di sfruttare più intensivamente lo spazio offerto dal supporto. Come confronto per l'*interpunctio*, Lowe (*CLA Suppl.* 1738) richiama, in ragione anche della datazione bassa proposta, il segno che separa le due lingue in P.Oxy. XXI 2194: si tratta di una lettera scritta parte in greco, parte in latino, che fu inizialmente datata al V-VI secolo. Nota Wouters, *The Chester Beatty*, p. 83, che i segni non sono completamente identici, dal momento che quelli nel papiro di Ossirinco non sono punti, ma tratti obliqui. Tuttavia questa oscillazione morfologica è ben riscontrabile in numerosi glossari bilingui/digrafici coevi (cfr. Ammirati-Fressura, *Tipologie del glossario*). Identica peraltro è la funzione, separare testo greco e testo latino.

è responsabile di entrambe le scritture, che non definirei calligrafiche: il tratto è spesso, il ductus rapido. La scrittura latina è una minuscola primitiva, nella quale elementi onciali si mescolano a elementi corsivi; la greca, maiuscola leggermente inclinata a destra, con alcuni legamenti e con contrasto modulare. Come prevedibile, il tracciato di alcune lettere è identico nelle due scritture. Il codice si può riferire alla fine del IV secolo. 15 Notevole appare sotto il profilo contenutistico soprattutto il lessico neotestamentario, l'unico sinora attestato di un'opera di un autore cristiano, costituito dalla disposizione in forma di lemma e glossa corrispondente delle due versioni, greca e latina, del testo paolino. 16 Anche questo glossario è un testimone dell'interesse per il latino da parte di ellenofoni, e contribuisce a precisarne le finalità. Nota infatti Wouters¹⁷ che all'interno del lessico è presente una sequenza di lemmi non riconducibili al testo delle epistole (ll. 1290-1303 e ll. 1420-1454); essa si ritrova, però, in alcuni glossari grecolatini noti dalla tradizione medievale. ma che molto probabilmente sono di origine più antica (III-IV secolo).18 Circa due terzi delle parole di questo gruppo potrebbero riferirsi a un contesto giuridico. Secondo Wouters, perciò, esse sarebbero state selezionate da un testo greco continuo accompagnato da una traduzione latina, o piuttosto il contrario. Riporto, a titolo esemplificativo, ¹⁹ alcune coppie di connotato giuridico: Il. 1295-1296, 'se detulisse: εαυτους παραγεγραφθαι'; 20 Il. 1441-1442, 'iudicis auctoritate: της δικαστικης προσταξεως'; ²¹ 1. 1444, 'procummulgatam: πρυτανευθεισαν'.²² Alle II. 1430-1431 si trova la coppia 'iuxta ïuris ordinem: κατα τον του δικαιου θεσμον'. L'espressione iuxta iuris ordinem ha un parallelo,²³ non segnalato da

15

¹⁵ Lowe definisce semionciale la scrittura latina e suggerisce il confronto con quella di P.Monts Roca. I 1. Per il P.Chester Beatty AC 1499, tuttavia, propone una datazione alla seconda metà del V secolo, che in base ai confronti non accoglierei, preferendo piuttosto assegnare il codice, con Turner E.G., *The Typology of the Early Codex*. Philadelphia 1977, n. 355b e Wouters. *The Chester Beatty*, alla fine del IV secolo.

¹⁶ Wouters, *The Chester Beatty*, pp. 92-93.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 162-163.

¹⁸ Nel commento *ad loca* di Wouters sono indicati, dove possibile, i riscontri puntuali con il *CGL*. Il metodo comparativo tra glossari papiracei e glossari bilingui medievali, nato da un'intuizione di Medea Norsa (che lo adoperò per la sua edizione del PSI VII 756) e perfezionato da Herwig Mahler, è applicato oggi con successo nelle edizioni e riedizioni di glossari bilingui e non solo: cfr. Fressura F., Vergilius Latinograecus. *Corpus dei papiri bilingui dell'* Eneide *di Virgilio. Parte prima*, Pisa-Roma 2017.

¹⁹ Riporto il testo senza segni diacritici, così come compare nell'edizione di Wouters.

²⁰ Forse nel significato di 'dichiarare se stessi'/'denunciarsi', attestato con l'uso del pronome riflessivo per entrambi i verbi (cfr. *OLD* e *LSJ ad loc.*). Per *se deferre* paralleli con questo significato in D. 49.14.2.7; D. 49.14.3.11 e D. 49.14.15.3. La corrispondenza, tuttavia, non è attestata nel *CGL*: per *detulisse* cfr. *CGL* II, 47, 29 ~ παρεσχηκέναι e *CGL* II, 47, 27 ~ διακεκομικέναι.

 $^{^{21}}$ Per la corrispondenza auctoritas: πρόσταξις non c'è nel CGL alcuna occorrenza. Si può tuttavia confrontare CGL II, 250, 44 e III 384, 61 $auctoritas \sim$ πρόσταγμα. Per $iudex \sim$ δικαστής, cfr. CGL II 277, 32; III, 133, 54; III, 337, 62; III, 453, 22; III, 492, 8; vd. anche $iudicatorium \sim$ δικαστικός, CGL II, 277, 29.

²² Secondo Wouters, *The Chester Beatty, procummulgatam* è molto probabilmente un errore per *promulgatam*. La corrispondenza *promulgo* ~ πρυθανεύω non è attestata in *CGL*; per *promulgo* ~ νομοθετῶ cfr. *CGL* II, 376, 65; III, 276, 29; per *promulgo* ~ θεσπίζω cfr. *CGL* II, 328, 6. Per il significato di πρυθανεύω come 'promuovere' cfr. *LSJ ad loc*.

²³ Non mi pare possibile stabilire una relazione diretta fra la glossa e il testo del *Breviarium*; riterrei piuttosto che il parallelo sia testimone del ricorrere di questa formula, che occorre anche in epoca bassomedievale (a. 1254) nel testo degli *Annales Wormatienses*.

88 Serena Ammirati

Wouters, nell'interpretatio di CT 2.4.5 (2 maggio 389 = Brev. 2.4.5) ideoque quum ille, qui fuerit de possessione deiectus, audientiam impetraverit, iuxta iuris ordinem intra annum ad recipienda, quae perdidit, nullatenus differatur. È notevole, inoltre, che, a differenza di quanto accade per il testo paolino, in queste pericopi il latino sia nella posizione di lemma più spesso che il greco.

Nei cenobi dell'Egitto tardoantico (come quelli ai quali sono verosimilmente riferibili i papiri della 'Collezione Bodmer'), l'interesse per il diritto appare coerente con il ruolo svolto da figure di primo piano, le quali non dovevano essere aliene da pratiche amministrative e giuridiche: si pensi, ad esempio, alla figura di Teone, oppure al Doroteo autore della visione del papiro Bodmer 39.²⁴ Al medesimo *milieu* si può ricondurre anche il famoso codice miscellaneo grecolatino dell'abbazia di Montserrat, il PMonts Roca I 1, che reca, tra gli altri testi, una consistente lista di parole greche tratte dal commentario a un manuale di stenografia che trova riscontri²⁵ in tachigrafie presenti in altri papiri, alcuni dei quali connessi con un apprendimento avanzato della lingua latina, a fini professionali. Il legame tra i due manoscritti è stato più volte sottolineato. Varrà forse qui la pena aggiungere un altro elemento significativo di comunanza: non può essere considerato casuale che gli unici due manoscritti del gruppo dei 'papiri Bodmer' che recano opere in lingua e scrittura latina siano anche gli unici del gruppo a testimoniare interessi *lato sensu* giuridici, segno di una connotazione forte della presenza del latino in queste aree.

2. Il Tractatus de manumissionibus

Secondo Wouters, la porzione del lessico di connotazione giuridica del P.Chester Beatty AC 1499 potrebbe essere stata tratta da un testo affine allo pseudodositeano *Tractatus de manumissionibus*, un'opera di contenuto giuridico riadoperata nella scuola tardoantica come libro di esercizi per la traduzione dal latino al greco e tradita in due manoscritti testimoni degli *Hermeneumata pseudo-Dositheana*.²⁶ Il testo è bilingue, ma la versione originale doveva certamente essere in latino, opera di un giurista la cui attività andrebbe collocata entro il 200 d.C.²⁷ Il *Tractatus de manumissionibus* è noto attraverso due codici riferibili alla fine del IX secolo: il Leiden, Universiteitsbibliothek, Vossianus Graecus 7 e

Rimando a Martin A., Athanase d'Alexandrie et l'Église au IV° siècle (328-373), Rome 1996, pp. 662-680.
 Torallas Tovar S., K.A. Worp, To the Origins of Greek Stenography. P.Monts.Roca I, Barcelona 2006, passim.

²⁶ Si noti tuttavia la confusione in Wouters, *The Chester Beatty*, p. 163, che ritiene il *Fragmentum Dositheanum* e il *Tractatus de manumissionibus* due testi differenti. Non mi è occorso di trovare nessuna coincidenza significativa tra le glosse del lessico del P.Chester Beatty e il testo del *Tractatus*.

²⁷ Si vedano soprattutto Honoré A.M., The *Fragmentum Dositheanum*, «RIDA», 3 ser., 12, 1965, pp. 301-23 e Flammini G., *Prolegomeni alla* recensio plenior *degli* Hermeneumata pseudodositheana, «GIF», 42, 1990, pp. 3-43: 18-24 (cit. p. 19): «se tale trattato dovesse appartenere al genere delle *Regulae* [...] il suo inserimento in un'antologia scolastica potrebbe essere stato suggerito dall'istanza di mettere studenti di madrelingua greca in condizione di abbordare il latino tecnico della lingua giuridica [...] i riferimenti testuali ai giureconsulti Proculo e Ottaveno (c. 29r), Nerazio Prisco e Giuliano (c. 30r), ci inducono ad inferire che il frammento sia stato tratto da un testo giuridico del II sec. o, tutt'al più, della fine di questo».

il Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6503. Entrambi recano il testo disposto su due colonne, nella forma tipica dei glossari bilingui: nel primo, la versione latina è nella colonna di sinistra, il greco in quella di destra; nel secondo, si ha una disposizione inversa. Questa diversa *mise en page* contribuisce a creare incertezza sui successivi rimaneggiamenti che il testo certamente dovette subire. Entrambi i codici presentano la tipica *facies* grafica dei manoscritti digrafici di epoca carolingia: il testo latino in minuscola carolina e il testo greco in una scrittura maiuscola ad asse diritto di derivazione tardoantica, declinata in un *mélange* grafico di forme latine e greche, quasi tutte tracciate 'alla latina' dalla medesima mano di educazione grafica di base latina.²⁹

Ricordo, infine, che tra i testi grammaticali di contenuto eterogeneo traditi in forme diverse in appendice all'*Ars grammatica* di Dositeo, si trova una lista, parzialmente tradotta in greco, di espressioni idiomatiche o modi di dire (tratte verosimilmente da opere di contenuto letterario), alcune delle quali coerenti con un contesto di eloquenza giudiziaria.³⁰

3. Le note marginali in P.Ryl. III 477

P.Ryl. III 477 testimonia l'interesse per Cicerone sia dal punto di vista letterario, come modello di prosa, sia come repertorio di fattispecie della prassi giuridica; in particolare, la *Divinatio in Q. Caecilium* è pronunciata da Cicerone in occasione dell'udienza preliminare del processo, per dimostrare il proprio diritto a sostenere l'accusa contro Verre al posto di Q. Cecilio Nigro, legato all'accusato da rapporti di complicità in azioni illegali. Come prova dell'interesse per i contenuti 'tecnici' del testo ciceroniano, si possono addurre le numerose glosse marginali e interlineari, alcune inerenti al diritto procedurale criminale

²⁸ In Dickey E., *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, vol. I. *Colloquia Monacensia, Einsidlensia, Leidense, Stephani, and Stephani*, Cambridge 2012, pp. 28-30, si può leggere un riesame di tutte le posizioni. La più recente edizione del *Tractatus* è in Flammini G. (ed.), Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia, Monachi et Lipsiae 2004, pp. 92-104.

²⁹ Sulla conoscenza del greco in Occidente in epoca medievale esiste una letteratura (filologica, storica e paleografica) sterminata. La più recente messa a punto si può trovare nei contributi del volume Martorelli (a cura di), *Greco antico*, ai quali si rimanda per la bibliografia.

Jagrammatica bilingue attribuita a Dositeo nacque quasi certamente in epoca tardoantica nella *Pars Orientis* dell'Impero romano, ma di essa restano solo pochi testimoni medievali occidentali. Il testo-appendice è edito di seguito all'*Ars* dositeana da Keil H., *Dosithei ars grammatica*, in id., *Grammatici Latini*, VII. *Scriptores de orthographia*, Lipsiae 1880 (repr. Hildesheim 1961), pp. 363-436 [426, l. 12-428, l. 5) e Tolkiehn I.J., *Dosithei ars grammatica*, Lipsiae 1913, §68; Bonnet G., *Dosithée. Grammaire latine*, Paris 2005, ritenendoli spuri, sceglie di non editarli: una discussione alle pp. XXX-XXXII, dove sono definiti «expressions imagées propres à l'éloquence judiciaire». Come dositeano il testo è discusso da Reichmann V., *Römische Literatur in griechischer Übersetzung (Philologus, Supplementband* 34.3), Leipzig 1943, pp. 88-100: 94-95. Si noti inoltre che esso è tradito in una forma molto simile anche nella sezione *De latinitate* dell'*Ars grammatica* di Carisio (*Flavii Sosipatri Charisii Artis grammaticae libri V* edidit Carolus Barwick. Editio stereotypa correctior editionis prioris. Addenda et corrigenda collegit et adiecit F. Kühnert, Lipsiae 1964, 404-408): la coincidenza fra i due testi fu notata già da Goetz che ne diede una prima edizione con commento in Goetz G., *Quaestiones miscellae*, ind. schol. aest. Jenae 1888 (devo questa informazione, assente nell'edizione di Bonnet, a Mario De Nonno, che ringrazio).

90 Serena Ammirati

romano. Secondo l'editore Colin Roberts,³¹ esse sono opera di almeno cinque mani, tutte diverse rispetto a quella dello scriba del testo³². Mi pare verosimile riferire il manoscritto al pieno V secolo, anche in base alla scrittura, una semionciale pienamente formata. I *marginalia* latini sono anch'essi in semionciale, ma in una forma più corsiveggiante e inclinata a destra, similmente alla maiuscola dei *marginalia* greci.³³

4. Le traduzioni 'tecniche' greche nel P.Berol. inv. P 21860

Il P.Berol. inv. 21860 (metà IV secolo), un foglio probabilmente appartenuto a un codice di papiro, reca un glossario latinogreco, dove le due scritture sono tracciate dalla stessa mano in maniera molto rapida;³⁴ soprattutto la scrittura greca è ricca di legamenti e appare perciò corsiva. La scrittura latina, minuscola e inclinata a destra, presenta solo il legamento *li* ed *e* che con tratto mediano si congiunge, ma non lega, con la lettera successiva. Un confronto grafico significativo per la scrittura greca si può rintracciare in alcuni documenti bilingui provenienti da Ossirinco e databili fra il 315 e il 350 d.C.³⁵ Molto interessanti appaiono

³¹ Roberts C.H., Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library Manchester, III, Theological and Literary Texts (Nos. 457-551), Manchester 1938, pp. 72-73.

³² Al manoscritto è dedicato uno specifico contributo in questo volume da parte di Maria Chiara Scappaticcio, al quale si rimanda per la discussione specifica del contenuto dei *marginalia*.

³³ Anche PSI I 110, un frammento di codice di papiro contenente il bellum Catilinae di Sallustio, presenta delle versioni interlineari greche di alcune parole latine. Per quanto riguarda le annotazioni, che consistono in traduzioni in greco di vocaboli o sintagmi del testo, Funari R., Glosse greche di PSI 110 e l'antica traduzione dei bella di Sallustio, «SEP», 4, 2007, pp. 99-103, ha ipotizzato che possano provenire da una traduzione greca 'letteraria' del testo di Sallustio, forse quella di Zenobio, nota attraverso un riferimento nella Suda. Tale ipotesi tuttavia appare poco probabile: in primo luogo, la versione zenobiana non è nota; inoltre, le annotazioni interlineari e la loro scrittura, eseguita rapidamente, nonché la scelta delle parole tradotte, possono denotare a mio parere un interesse 'pratico'. Sulla loro origine si possono formulare diverse ipotesi: possono essere state ricavate da un glossario bilingue, di contenuto generico o specificamente composto di lemmi tratti dalle opere di Sallustio, non diversamente da quanto è attestato per Virgilio e Cicerone. Si può altresì credere che queste annotazioni interlineari rappresentino la prima fase - l'individuazione dei lemmi - dell'allestimento di un glossario, generico o tematicamente organizzato. A questo proposito è opportuno rilevare che, accanto ai glossari bilingui degli autori, anche glossari tematici, manuali di conversazione, persino tachigrafie annoverano parole ed espressioni tratte da opere di contenuto letterario. Non è pertanto a mio parere improbabile che un autore come Sallustio, noto e adoperato largamente nella scuola, possa aver subito un destino di riduzione simile (in maniera analoga a quanto deve essere avvenuto – come mi suggerisce Mario De Nonno – nella formazione di liste di *Idiomata* e – ad esempio - negli Exempla elocutionum di Arusiano Messio).

³⁴ Non condivido l'incertezza dell'editore Herwig Maehler (*Eine zweisprachige Wörterliste*, in Andorlini I., G. Bastianini, M. Manfredi, G. Menci, *Atti del XXII congresso internazionale di papirologia. Firenze, 23-29 agosto 1998*, Firenze 2001, pp. 849-854 + tav. XLI) nell'attribuire alla medesima mano la scrittura sul lato perfibrale e transfibrale del frammento. La più recente edizione del testo è in Kramer, *C. Gloss. Biling.*, II 9. ³⁵ P.Oxy. XLIII 3129, LI 3619 e LXIII 4369 = *ChLA* XLVII 1419, 1423, 1429. In P.Oxy. LI 3169 anche la scrittura latina appare molto simile a quella di P.Berol inv. 21860. Si tratta dei resti di un rotolo di papiro recante un dibattito processuale, databile tra il 314 e il 324, di fronte al *praeses Ioviae*, una delle due provincie in cui venne diviso l'Egitto per iniziativa di Diocleziano. La cornice formale del dibattimento è in latino, le dichiarazioni dei partecipanti in greco.

le osservazioni dell'editore Herwig Maehler sulle traduzioni dei singoli lemmi, come ad esempio l'equivalenza *imperator*/βασιλευς, o la scelta di rendere *dux* con un calco dal latino;³⁶ come nota giustamente, tali scelte lessicali si lasciano ben confrontare con le nomenclature romane dei governanti provinciali del III-IV secolo.

5. 'Presenze giuridiche' nei glossari degli autori

Rivolgo infine la mia attenzione a due casi relativi ai glossari bilingui tardoantichi di opere di autori latini. Come detto, se la loro *facies* grafica presenta spesso puntuali riscontri con quella dei manoscritti giuridici coevi, meno esplorati, sin qui, appaiono i legami dal punto di vista testuale.

Segnalo nel P.Vindob. L 127, frammento da un codice di papiro recante un glossario bilingue latinogreco della terza Catilinaria riferibile alla fine del V secolo, che alla 1. 8 il *praenomen* al genitivo L(uc)i è contratto per compendio mediante un *titulus*, fatto insolito nei codici letterari tardoantichi, più comune in quelli tecnico-giuridici.³⁷

Nel PSI VII 756, frammento di bifolio papiraceo recante un glossario del libro secondo dell'*Eneide*, ³⁸ il verbo *defendere* di *Aen*. II 447 (*extrema iam in morte parant defendere telis*) è glossato con εκδικησαι; nella gamma delle traduzioni possibili, essa risulta non immediatamente pertinente al contesto virgiliano e piuttosto connotata in senso giuridico. ³⁹ Questa scelta, discussa *in primis* da Reichmann e in seguito ampiamente ripresa in letteratura, ⁴⁰ è stata interpretata correttamente come un ulteriore elemento in favore di una vicinanza tra letteratura in forma di glossa e ambienti con interessi giuridici.

Conclusioni

Nella *pars Orientis* dell'Impero romano in epoca tardoantica è evidente il legame tra letteratura classica e cultura giuridica. Di questa stretta relazione sono stati messi in luce due

³⁷ Si tratta di un'osservazione di Internullo D., *Cicerone latinogreco. Corpus dei papiri bilingui delle* Catilinarie *di Cicerone*, «PapLup», 20-21, 2011-2012, pp. 25-150: p. 92 e n. 278: «il *titulus* non rientra nel sistema abbreviativo comune dei codici letterari di V e VI secolo, ma piuttosto in quelli di carattere tecnico- giuridico. Questo tipo di abbreviazione potrebbe tuttavia derivare anche dalle pratiche in uso per i *nomina sacra*: gli scribi che, oltre a testi cristiani, copiavano anche testi profani, avrebbero trasferito in questi il sistema del *titulus*. Confronti puntuali tra le forme grafiche di alcuni glossari e quelle dei *marginalia* dei codici giuridici tardoantichi getterebbero maggior luce sulla questione».

³⁶ Cfr. Kramer, C. Gloss. Biling., II 9 ad loc.

³⁸ Sulla natura del testo (e della forma libraria originaria) di questo particolare glossario rimando a Fressura, *Tipologie*, pp. 92-95. Per l'edizione del testo si veda ora Fressura, *Vergilius Latinograecus*, n. 3.

³⁹ Reichmann, *Römische Literatur*, p. 40: «diese Übersetzung ist nur für das Gerichtsleben, nicht in militärischer Bedeutung passend»; Maehler H., *3. Zweisprachiger Aeneis-codex*, in Bingen J., G. Nachtergael (a cura di), *Actes du XVe congrès international de papyrologie*, II. *Papyrus inédits*, Bruxelles 1979, pp. 18-41: 39: «dieses Wörterbuch gar nicht in erster Linie für Leser lateinischer Dichtung bestimmt war, sondern fur Juristen».

⁴⁰ Cfr. da ultimo Fressura, Vergilius Latinograecus.

92 Serena Ammirati

aspetti: sul piano grafico e bibliologico, le affinità di carattere morfologico tra manoscritti di contenuto eterogeneo; sul piano testuale, la stretta relazione che intercorre tra le pratiche di apprendimento linguistico e la formazione di carattere giuridico. Il dato comune che qui si è inteso rilevare come ambito auspicabilmente proficuo d'analisi, è quello della consuetudine della glossa/traduzione. Se la glossa 'giuridica' nel PSI VII 756 appare, sin qui, un caso raro, le altre testimonianze passate in rassegna ci raccontano di una pratica tardoantica di versione bilingue per testi di contenuto legale piuttosto diffusa. Il confronto con la tradizione glossografica medievale mostra esiti di trasmissione comune per entrambi i generi di glossa.

Le glosse greche nei glossari virgiliani erano verisimilmente tratte da raccolte di glosse generiche (così come la sopravvivenza di molte di esse nei glossari recenziori – con dinamiche ampiamente studiate – sembrerebbe dimostrare); e i glossari bilingui agli autori non dovevano essere adoperati quali veri e propri libri di lettura, neppure quando si presentavano in allestimenti di qualità libraria, ma è anzi probabile che di norma il testo d'autore fosse letto su una normale edizione e che solo tavolta, all'occorrenza, si consultasse la traduzione offerta dal glossario, con un ricorso ai lemmi per rintracciare l'effettiva pericope testuale esaminata. Considerando l'elenco di occorrenze proposto in questo contributo, si potrebbe pensare, perciò, all'esistenza di consuetudini e pratiche simili per i testi di contenuto più specificamente giuridico: in un contesto, fortemente bilingue e digrafico, di letture e percorsi di formazione strettamente condivisi.

Ordo excerptionum in PSI XIII 1348*

Federico Battaglia (Universität Zürich; federico.battaglia@rwi.uzh.ch)

Abstract:

I frammenti papiracei raccolti in PSI XIII 1348 contengono una collezione pregiustinianea di definizioni giuridiche redatte e numerate in greco, con citazione di brani giurisprudenziali in latino. Anticipando la nuova edizione del testo, attualmente in corso nell'ambito del progetto ERC-REDHIS, questo contributo si propone di mettere in evidenza alcune caratteristiche strutturali del testo finora mai discusse, al fine di giustificare una nuova e aggiornata analisi della collezione. Due elementi meritano particolare attenzione: la successione delle definizioni segue l'ordine di lettura delle fonti da cui sono tratte (in particolare i *libri ad Sabinum* di Ulpiano); le definizioni incluse nella selezione si riferiscono soprattutto a significati meno comuni dei lemmi. Queste caratteristiche rendono PSI XIII 1348 un testimone significativo delle tipologie testuali circolanti nei secoli V e VI d.C.

Papyrus fragments PSI XIII 1348 contain a pre-Justinianean numbered collection of legal definitions in Greek language, with Latin extracts from Roman legal literature. In anticipation of a new edition of the text (project ERC-Redhis), the purpose of this paper is to highlight some structural features which have not been discussed before, in order to support an updated analysis of the collection. Two elements are particularly worth stressing: the arrangement of the definitions matches the reading order of their Roman sources (Ulpian's libri ad Sabinum in particular), and the definitions included in the selection mostly concern unconventional meanings of the lemmata. These features make the compilation PSI XIII 1348 a valuable testimony to legal text typologies circulating in the 5th and 6th centuries AD.

Parole chiave: Collectio definitionum, definizioni giuridiche, papirologia, letteratura latina giurisprudenziale, cultura giuridica tardoantica, tradizione manoscritta delle opere dei giuristi.

Keywords: PSI XIII 1348, Collectio definitionum, Legal definitions, Papyrology, Roman legal literature, Legal culture in Late Antiquity, Legal texts' manuscript transmission.

1. *PSI* XIII 1348

Un noto gruppo di diciassette frammenti papiracei contiene una collezione pregiustinianea di definizioni giuridiche redatte in greco, con citazione di brani giurisprudenziali in latino. Acquistati da Evaristo Breccia nel 1928 a Benhesa (Oxyrhynchus), i frammenti furono resi pubblici per la prima volta nel 1930 da Angelo Segré che ne offrì tuttavia solo una trascri-

^{*} Il contributo è pubblicato anche in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», 30, 2017, pp. 177-219.

94 Federico Battaglia

zione diplomatica;¹ a essa facevano riferimento gli studi di Fritz Schulz, al quale si devono la ricostruzione di alcune di quelle definizioni² e il nome di *collectio definitionum* con cui la raccolta è conosciuta.³ Il papiro fu poi edito nel 1953 nel tredicesimo volume dei *Papiri della Società Italiana* (n. 1348),⁴ con ampio commento di Vincenzo Arangio-Ruiz⁵ (edizione di riferimento anche per questo studio).⁶ È ora in corso, nell'ambito del progetto ERC-Redhis (*P.I*: Dario Mantovani, Pavia), a cura di Serena Ammirati e di chi scrive, una nuova edizione commentata del testo. I risultati parziali del lavoro sembrano confermare l'impianto della raccolta messo in luce in queste pagine, in cui si dà conto del lavoro preliminare alla nuova edizione. Quest'ultima permetterà, ci si augura, nuove e più puntuali osservazioni.⁷

¹ Segré A., *Tre papiri giuridici inediti*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno di insegnamento*, Milano 1930, pp. 421-438.

² Schulz F., A collection of Roman legal maxims on papyrus, «JRS», 31, 1941, pp. 63-69.

³ Schulz F., History of Roman Legal Science, Oxford 1946, p. 308.

⁴ Bartoletti V. (a cura di), *Papiri greci e latini*, vol. XIII, fasc. 2, Firenze 1953, pp. 196-218 e p. XV (add. et. corr.). Nell'edizione si dava conto, tra le altre, di alcune osservazioni di Scheltema H.J., *De antiquae iurisprudentiae reliquis in libris byzantinis oblectamentum*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 17, 1941, pp. 423-424.

⁵ Arangio-Ruiz V., 1348. Definizioni e massime giuridiche, in Bartoletti, Papiri greci e latini, pp. 196 ss. [reperibile anche in Arangio-Ruiz V., Studi epigrafici e papirologici, a cura di L. Bove, Napoli 1974, pp. 390-403]. ⁶ La bibliografia relativa a PSI XIII 1348 sul fronte papirologico-paleografico è già oggi ampia: Collart P., Les papyrus littéraires latins, «RPh», 3 s., 15, 1941, p. 116, n. 39; Marichal R., Paléographie précaroline et papyrologie, «Scriptorium», 9, 1950, p. 137, n. 313; Pack R.A., The Greek and Latin literary texts from Greco-Roman Egypt, Ann Arbor 1965², n. 2982; Cavallo G., M. Manfredi, Proposte metodologiche per una nuova raccolta di facsimili di manoscritti greci letterari, in Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists. Oxford, 24-31 July 1974, Oxford 1975, p. 48, tay, XIII: Turner E.G., The typology of the early codex, Philadelphia 1977, p. 127, n. 490; McNamee K., Abbreviations in Greek literary papyri and ostraca Ann Arbor 1981, ("Bulletin of the American Society of Papyrologists", Suppl. 3), passim; Pintaudi R. (a cura di), Papiri greci e latini a Firenze. Secoli III a.C.-VIII d.C., Catalogo della mostra alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 1983, p. 64, n. 227; Cavallo G., F. Magistrale, Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano, in Archi G.G., Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problemi, Ravenna 1985, p. 49; Pintaudi R., Frammenti letterari inediti, greci e latini, su papiro e pergamena, «SCO», 39, 1989, p. 160; Puglia E., La cura del libro nel mondo antico. Guasti e restauri del rotolo di papiro, Napoli 1997, p. 58; McNamee K., An innovation in annotated codices on papyrus, in Kramer B. (a cura di), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 673, 677; Radiciotti P., PSI XIII 1348, in Cavallo G., E. Crisci, G. Messeri, R. Pintaudi (a cura di), Scrivere libri e documenti nel mondo antico: mostra di papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana. Firenze, 25 agosto-25 settembre 1998, Firenze 1998, pp. 170-171 e tav. LXXX; Crisci E., P. Degni, Papiri Letterari della Biblioteca Medicea Laurenziana, CD-Rom, Cassino 2002, scheda n. 241; Ammirati S., Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità, «JJP», 40, 2010, pp. 90-91; ead., The Latin book of legal content, in Actes du 26e Congrès international de papyrologie. Genève, 16-21 août 2010, Geneve 2012, p. 24 nota 41; ead., Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, Pisa-Roma 2015 ("Biblioteca degli Studi di Egittologia e Papirologia", 12), pp. 70, 97. Cfr. anche, con attenzione alle modalità d'uso delle espressioni tecniche latine in contesto greco, van der Wal N., Die Schreibweise der dem lateinischen entlehnten Fachworte in der frühbyzantinischen Juristensprache, «Scriptorium», 37/1, 1983, pp. 30, nota 3, 33 nota 15, 34-35, tav. 4b (con riproduzione fotografica del papiro).

Nel commento alle singole definizioni si avrà modo di anticipare, dove possibile, alcune prime innovazioni o nuove rilevazioni.

Il reperto, databile ai secoli V^{ex} - V^{Im} d.C., 8 si compone di tre grandi frammenti di un medesimo bifolio di codice papiraceo, cui si accompagnano quattordici frustoli di incerta lettura e collocazione. La scrittura (greca, maiuscola rotonda, e latina, onciale di tipo BR) di unica mano e i margini ampi attestano un'edizione accurata. 9 Le dimensioni del foglio (l'altezza della pagina doveva avvicinarsi ai 40 cm) e i segni di una costola di rinforzo della legatura lungo la piegatura verticale del frammento maggiore lasciano pensare alla provenienza del reperto da un manoscritto di grande formato. La piegatura separa e individua quattro pagine di testo, il cui ordine è riconoscibile sulla base del contenuto testuale, per il fatto che i blocchi in cui si articola il testo (come detto, riconducibili al genere delle definizioni) sono numerati progressivamente (la def. $\overline{\theta}$ [= IX] si trova alla prima riga di p. 1: occorre dunque pensare a un fascicolo contenente almeno un altro foglio con le prime otto definizioni; la def. $\overline{\kappa}\overline{\theta}$ =XXIX] al r. 3 di p. 4). 10 La scrittura corre parallelamente alle fibre alle pp. 2-3; perpendicolarmente alle pp. 1-4. La numerazione delle definizioni è continua tra le pagine 2 e 3, dunque il foglio superstite è quello più interno al fascicolo.

Ogni pagina presentava in origine 33-34 righe (ognuna di una trentina di lettere) di scrittura continua, in caratteri greci e latini; si possono riconoscere numerosi segni di abbreviatura; la lunghezza delle definizioni è variabile, occupando da due (def. $\overline{\kappa\varsigma}$ [=XXVI], p. 3) a parecchie righe (se ne contano forse otto per la def. $\overline{\imath\gamma}$ [= XIII]). Altre cinque righe (*a-e* nell'ed. *PSI* XIII 1348), con due ulteriori definizioni, furono aggiunte a margine della p. 4, dalla stessa mano ma in modulo minore. Non sono in ogni caso visibili segni di correzione sul foglio.

Nel complesso la forma del reperto suggerisce che non siamo di fronte a una copia a uso privato, ma verosimilmente a un codice destinato alla pubblicazione.

2. Numerazione, rubricazione, addizioni marginali

La numerazione delle unità di testo è comune ad altri papiri di contenuto giuridico della stessa epoca, anche se riferita a elementi diversi a seconda delle scelte di chi ha allestito i testi. Segni di numerazione si trovano per esempio in *P.Ryl*. III 476 (V secolo d.C.), ¹¹ in cui

8 Così Radiciotti, PSI XIII 1348, p. 170: tale datazione è ora generalmente accolta. Il primo editore propendeva per il secolo V^{fin}-VI^p d.C. L'edizione PSI retrocedeva originariamente al secolo IV^{fin}-VI^p.

⁹ Puglia, *La cura del libro*, p. 58, ha segnalato la presenza di una toppa di restauro visibile sul lato transfibrale. Qualora non si tratti di un intervento «mirante a migliorare l'aspetto del foglio prima di metterlo in vendita», sarebbe verosimilmente un ulteriore segno della cura rivolta all'esemplare durante la sua fruizione e del conseguente pregio del medesimo.

¹⁰ Sono leggibili, sul *verso*, i numeri $\overline{\theta}$ (IX), alla prima riga di quella che deve essere la pag. 1, poi $\overline{\tau}(X)$, $\overline{\alpha}$ (XI), $\overline{\theta}$ (XII) e $\overline{\delta}$ (XIV) nella stessa pagina (rispettivamente rr. 8, 13, 19, 33). Sul *recto*, il numero $\overline{\iota}\zeta$ (XVI; pag. 2, r. 9], poi da $\overline{\kappa}\alpha$ (XXI) a $\overline{\kappa}\eta$ (XXVIII) [pag. 3, rr. 3, 8, 13, 18, 22, 27, 29, 32]. Su questa base risultano numerabili con sicurezza anche la definizione precedente la sedicesima [$\overline{\iota}\varepsilon$ (XV), pag. 2, r. 6], le due precedenti alla ventunesima [$\overline{\iota}\theta$ (XIX) e $\overline{\kappa}$ (XX), pag. 2, rr. 28, 31], nonché quella successiva alla ventottesima, [$\overline{\kappa}\theta$] (XXIX) [pag. 4, r. 3].

¹¹ Cfr. McNamee K., *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, Oakville 2007, ("American Studies in Papyrology", 45), pp. 505-506.

96 Federico Battaglia

con riferimento a costituzioni imperiali si leggono i numerali $\overline{\varphi\kappa}$ [= DXX] e $\overline{\varphi\kappa\alpha}$ [= DXXI]; in *P.Ant*. III 152 (V-VI secolo), contenente un frammento in tema di dote, ¹² che riporta due sommari marginali, pure numerati (*retentio ob res donatas* nel *recto*, indicata con $\overline{\alpha}$ [=I]; *retentio ob liberos* nel *verso*, numerata $\overline{\beta}$ [=II]); in *P.Ryl*. 479 (VI secolo) – con cui *PSI* XIII 1348 condivide il formato e la scrittura onciale BR –, ¹³ che contiene frammenti del Digesto (D. 30.11; 12-13; 22-24; 25-26) numerati in greco; ¹⁴ in *P.Pommersf*. L 1-6 (VI secolo), che raccoglie frammenti del libro 45 del Digesto, anch'essi identificati da numerali greci. ¹⁵ Un indice delle costituzioni contenute nel *Codex vetus* giustinianeo (titoli 1.11-16) è riportato, con numerazione dei titoli, in *P.Oxy*. XV 1814 (529-534 d.C.?). ¹⁶ *PSI* XIII 1347 (VI secolo) contiene il testo di C. 7.16.41-42 e 7.17 (è leggibile, in greco, il numerale $\overline{\mu\beta}$ [= XLII]). ¹⁷

La numerazione greca, della stessa mano del copista, è indizio dell'intento del compilatore: siamo probabilmente di fronte a un piccolo *corpus*, in cui la numerazione rispondeva verosimilmente a un'esigenza di facile e sicura individuazione dei brani.

Non si può sapere quale fosse il numero complessivo delle definizioni della raccolta, perché il testo continuava dopo la conclusione attualmente leggibile e iniziava, come detto, prima della porzione a noi pervenuta: quanto alla fine della raccolta, l'ultima definizione del foglio sembra evidentemente interrotta (dunque il testo doveva proseguire oltre l'ultima pagina superstite, per un'estensione non determinabile). Quanto all'inizio, si è già menzionato il fatto che le prime otto definizioni erano contenute in un diverso foglio del fascicolo, probabilmente nella sua ultima pagina (otto è infatti il numero di massime contenute nella sola p. 3 di *PSI* XIII 1348; un numero inferiore, sei, nella p. 1 e nella p. 2). È però incerto cosa contenesse il resto del foglio (nonché, eventualmente, gli altri fogli di un fascicolo più ampio): nel margine destro (interno al foglio) della r. 20 di p. 4 di *PSI* XIII 1348 si nota infatti un segno di *R(ubrica)*, che rivela una partizione interna della silloge, e in corrispondenza dei brani riprodotti dopo la r. 20 di questa pagina (mutila nel margine esterno) non è più visibile il numerale, dunque non sappiamo se essa continuasse dalla sezione precedente o riprendesse da capo (né, a rigore, se una numerazione vi fosse). Non si può dire dunque se la *collectio* costituisse una sezione specifica di un'opera più ampia o

¹² Cfr. Lowe E.A., *Codices Latini Antiquiores*, Suppl. 1711 e p. 69; McNamee, *Annotations*, pp. 507-508. Cfr. anche Amelotti M., L. Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano 1985², n. 4.

¹³ Cfr. per tutti Ammirati, *Per una storia*, pp. 83 ss.

¹⁴ Cfr. Seider R., Paläographie der lateinischen Papyri, II.2, Juristische und Christliche Texte, Stuttgart 1981, pp. 105 ss.

¹⁵ Cfr. per tutti Sirks A.J.B., P.J. Sijpesteijn, K.A. Worp (a cura di), Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitonie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten, München 1996.
¹⁶ Edito in Grenfell B.P., A.S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri Part XV, London 1922 (con il contributo)

di De Zulueta F., p. 217). Cfr. anche Seider, *Paläographie*, pp. 98 ss.; Amelotti, Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee*, n. 1. Sul contenuto del papiro cfr. per tutti Corcoran S., *Justinian and His Two Codes. Revisiting P.Oxy. 1814*, «JJP», 38, 2008, pp. 73 ss.

¹⁷ La prima edizione è in Segré, *Tre papiri giuridici inediti*, pp. 429-430. Cfr. Radiciotti P., *Nr. 90. PSI* XIII *1347*, in Cavallo, Crisci, Messeri, Pintaudi (a cura di), *Scrivere libri e documenti*, n. 81, pp. 169-170 e tav. LXXIX.

seguisse un'altra opera in un codice miscellaneo (esordendo all'inizio della rubrica di cui si vede ora la parte conclusiva).

Nell'ampio spazio marginale inferiore (7,1 cm) della p. 4 sono riportate due definizioni addizionali dal contenuto riconoscibile (brani tratti dai *libri ad Sabinum* di Ulpiano), scritte dalla stessa mano che ha copiato il testo principale, nella stessa scrittura, ma in modulo ridotto. Si tratta di cinque righe, la cui parte iniziale è mutila, e che a fine riga risultano ordinatamente allineate con il testo principale. Non sono riscontrabili nel testo segni di rinvio a esse, e poiché non sopravvive la parte iniziale, non sappiamo se anche queste definizioni – come quelle del testo principale – fossero numerate.¹⁸

Sul contenuto delle due definizioni si tornerà più avanti. ¹⁹ Qui è sufficiente osservare che i margini ampi e la presenza di addizioni marginali della stessa mano rispetto al testo avvicinano il nostro frammento ad altri codici papiracei coevi di contenuto giuridico. ²⁰ Addizioni e annotazioni dello scriba primario ²¹ (ma con funzione diversa) si ritrovano in *P.Ant*. III 152 (V-VI secolo) ²² e *P.Vindob*. L. 110 (V-VI secolo, rubriche di diritto criminale). ²³

Non sono del resto presenti interventi di altre mani e l'opera non mostra segni evidenti di utilizzo per studio o commento.²⁴ Anche la presenza di *marginalia* in *PSI* XIII 1348 (non glosse, ma testi della stessa natura di quello principale) lascia aperte più ipotesi. In molti casi infatti l'addizione nel margine da parte dello scriba del testo pare essere segno del fatto che costui collaziona e accorpa fonti diverse:²⁵ testimonianze in questo senso si trovano in codici papiracei contenenti raccolte di testi di altra natura, in particolare collezioni di ricette mediche (*P.Mich.* XVII 758 [inv. 21], IV secolo;²⁶ *P.Ant.* III 126, VI-VII

¹⁸ Come dovrebbe essere, se si trattasse di un intervento redazionale di reintegrazione di massime pretermesse durante la copia da un antigrafo (vedi sotto, par. 7).

¹⁹ Vedi sotto, par. 7.

²⁰ Per un elenco di papiri letterari di altro contenuto con le stesse caratteristiche, cfr. McNamee K., *Another chapter in the history of scholia*, «CQ», 48, 1998, p. 276 nota 29; ead., *Annotations*, p. 23 (dove si stima in circa un centinaio il numero di manoscritti con questa caratteristica) e pp. 513 ss.

²¹ Sono forse di altra mano le annotazioni di *P.Berol.* inv. 16976 + 16977 (IV/V secolo d.C., fr. sulla *longi temporis praescriptio*): ed. Schubart W., *Actio condicticia und longi temporis praescriptio*, in *Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburstag*, II, München 1945 ["Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte" 35], pp. 184-190. Cfr. McNamee, *Another chapter*, p. 276 nota 29; ead., *Annotations*, pp. 504-505 e p. 527; per un avanzamento nella discussione cfr. Ammirati S., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma, 2015, pp. 87 e 93; Thüngen L., *Zwei Fragmente frühbyzantinischer Rechtsliteratur aus Hermupolis Magna. Neuedition von P.Berol. Inv. Nr.* 16976 und 16977. Teil 1. Einleitung zu beiden Papyri. Neuedition von P 16977 aus einer griechischen Index-Vorlesung zu den diokletianischen Kodizes, «JJP», 46, 2016, pp. 21-46.

²² Cfr. supra, nota 12.

²³ Cfr. Seider, *Paläographie*, pp. 107-108.

²⁴ In via molto generale si può dire, del resto, che nei manoscritti utilizzati per studio sono normalmente riconoscibili due mani: quella principale, dello scriba, in scrittura libraria calligrafica, e quella del lettore (seconda mano) che ha aggiunto *marginalia* e annotazioni interlineari e che normalmente usa una scrittura corsiva corrente (cfr. Messeri Savorelli, Pintaudi, *I lettori dei papiri*, p. 55).

²⁵ Cfr. McNamee, Another Chapter, p. 283.

²⁶ Youtie L.C., The Michigan medical Codex. P.Mich. inv. 21 (I), «ZPE», 65, 1986, pp. 123-149; id., The Michigan medical Codex. P.Mich. inv. 21 (II), «ZPE» 66, 1986, pp. 149-156; id., The Michigan medical

98 Federico Battaglia

secolo).²⁷ Ciò è stato ipotizzato anche per *PSI* XIII 1348,²⁸ al quale bisognerebbe pensare, seguendo questa via, come a una raccolta 'aperta' di definizioni, disponibile a essere integrata per collazione²⁹ in funzione delle esigenze dei fruitori.³⁰

Sembra però più economico (oltre che coerente con la presenza di una numerazione e in linea con il pregio formale del manoscritto, segno di tendenziale 'chiusura' dell'opera) riconoscere nelle addizioni marginali un intervento correttivo di un'omissione o altra attività di $\delta\iota\delta\rho\theta\omega\sigma\iota$ c.

L'ultima *definitio* di p. 4 proseguiva, come detto, in una quinta pagina e non è probabile (neanche pensando a una copia pagina per pagina) che lo scriba abbia interrotto la scrittura della definizione per riportare nel margine inferiore due ulteriori massime copiate da un altro documento: si può dunque supporre che i *marginalia* siano stati apposti dopo la copia di quell'ultima definizione (se non addirittura una volta ultimata la copia dell'intera silloge).

Codex. P.Mich. inv. 21 (III), «ZPE», 67, 1987, pp. 83-95; id., The Michigan medical Codex. P.Mich. inv. 21 (IV), «ZPE» 69, 1987, pp. 163-169; id., The Michigan medical Codex. P.Mich. inv. 21 (V), «ZPE» 70, 1987, pp. 73-103.

²⁷ McNamee, Annotations, pp. 123-124.

²⁸ Cfr. McNamee, *Annotations*, p. 123, secondo cui «the addenda appear to have been copied from another – also substantial – collection of definitions».

²⁹ Circa la collazione di lessici diversi, Fozio informa non solo della disponibilità al suo tempo di numerosi glossari tecnici (da lui stesso consultati per la stesura del proprio Lessico), ma anche dell'utilità di una loro collazione (sia tra diverse redazioni della stessa opera, p.e. gli Άττικὰ ὀνόματα di Elio Dionigi di Alicarnasso; sia tra opere diverse, p.e. tra quella appena citata e la Άττικῶν ὀνομάτων συναγωγή di Pausania). Cfr. su questo punto (e più in generale, sull'attività di Fozio quale epitomatore e collettore di repertori) Lemerle P., Libri studi e scelte di lettura di un dotto bizantino: Fozio, in Cavallo G., Libri e lettori nel mondo bizantino. Guida storica e critica, Roma-Bari 1982, pp. 63 ss. (68-69; 199-200 nota 14). Sui lessici di Elio Dionigi e Pausania cfr. per tutti Dickey, Ancient Greek Scholarship, p. 99. Per un esempio di circolazione di raccolte lessicografiche in grado di costituire una fonte comune per altre raccolte successive cfr. Worp K.A., P. Genova II 52: A Link with Hesychius?, «ZPE», 156, 2006, pp. 185-193: il lessico anonimo di P.Genova II 52 (III secolo d.C.) e il lessico di Esichio Alessandrino (V-VI secolo) si avvalgono probabilmente di fonti comuni, alla luce di liste di vocaboli coincidenti, quasi interamente nello stesso ordine. ³⁰ Cfr. a questo proposito la sintesi – proposta per gran parte dei lessici antichi – di Esposito E., Lessici antichi su papiro. Il progetto Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta (CLGP), in Frösén J., T. Purola, E. Salmenkivi, Proceedings of the XXIVth International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 2004, I, Helsinki 2007, pp. 279-290 (288-289): «Opere 'aperte', ovvero... opere cui per lungo tempo si è attribuita una semplice finalità strumentale, che nella antica eidographia non vennero di norma riconosciute costruire un genere autonomo e separato e che sono state modificate a seconda delle esigenze e degli interessi del trascrittore o, più in generale, dei centri culturali in cui venivano utilizzate, senza rispetto alcuno dell'originale, eliminando cioè nella fonte quanto si riteneva inutile o inserendo materiali desunti da altra fonte. I ruoli di copista e autore risultano qui assolutamente confusi, se non irrilevanti». Il possessore della copia di un'opera poteva arricchirne il testo attraverso glosse e appunti, i quali non di rado venivano integrati nel testo stesso allorché la copia annotata fosse servita da modello per una copia ulteriore. In ambito scolastico è anche verosimile che l'insegnante commissionasse e fornisse agli studenti copie «adattate» delle opere oggetto di insegnamento, arricchite con il materiale ritenuto interessante o efficace ai suoi fini. Secondo McNamee (Another chapter, p. 280) «the selection of the professionally copied additions was perhaps the work of teacher who [...] had a natural interest in their students' access to the texts they needed». La stessa cosa potrebbe valere per la selezione degli excerpta e la loro raccolta in *corpora*, di volta in volta riformulati per le esigenze specifiche della scuola.

3. Le ipotesi in campo: appunti, definizioni, allegazioni

I brani contenuti nel codice sono basati su opere della giurisprudenza romana, in due modi: le opere dei giuristi sono il punto di partenza da cui l'autore trae i contenuti delle proprie definizioni, che formula in greco; talvolta, alla proposizione greca si fa seguire la citazione letterale, in latino, dei brani giurisprudenziali di riferimento. In entrambi i casi (utilizzazione indiretta o diretta) l'autore indica il giurista e l'opera da cui è desunta o tratta la definizione.

Sono riconoscibili, nel frammento maggiore, citazioni tratte dai libri *ad Sabinum* di Ulpiano (da cui proviene la maggior parte delle definizioni conservate),³¹ dal libro *De appellationibus* dello stesso autore,³² dai *Brevia* e dalle *Quaestiones* di Paolo³³ (nonché forse dal *liber singularis ad municipalem*).³⁴ In due frustoli si leggono riferimenti a Papiniano (fr. 10 ν , forse con riferimento ai *Responsa*) e a Modestino (fr. 2 ν e 8 ν). Questo dato aveva fatto supporre al momento della prima pubblicazione che la silloge comprendesse solo materiale proveniente dai giuristi nominati nella cd. legge delle citazioni di Valentiniano III, ma la congettura è venuta meno in seguito all'identificazione dell'abbreviatura corrispondente a Giavoleno (\overline{IAB}) in una delle *subscriptiones*.³⁵ L'indicazione bibliografica è comprensiva della ripartizione interna delle opere escerpite; per i *libri ad Sabinum* di Ulpiano è riconoscibile uno schema costante, con la formula Ulp(ianus) $\beta\iota(\beta\lambdai\varphi)$ $\overline{}$ ad Sab(inum) $\kappa\epsilon\varphi\alpha(\lambda\alphai\varphi)$ $\overline{}$ (indicazione numerata del libro e del capitolo).³⁶ Delle altre opere citate sono invece indicati autore, libro e opera seguiti dalla rubrica del titolo e in un caso (per i *libri quaestionum* di Paolo) dalla *quaestio* di riferimento.

Poiché le mutilazioni subite dal foglio sono gravi e la ricostruzione del contenuto precettivo delle definizioni è perciò congetturale (nei casi più fortunati, si fonda su materiale già noto attraverso la compilazione giustinianea),³⁷ l'interesse della dottrina romanistica si è per lo più concentrato sugli elementi appena descritti: metodi di citazione delle opere,³⁸

³¹ Cfr. def. $[\overline{\mathfrak{m}} = XVIII]$ (p. 2 rr. 26-27); def. $\overline{\mathfrak{t}\theta}$ [= XIX] (p. 2 r. 20); def. $\overline{\kappa}$ [=XX] (p. 3 r. 2); def. [...] p. 4 r. 31., oltre alle due massime riportate nel margine di p. 4. In almeno due dei frammenti minori (5 r e 6 r) si leggono con verosimiglianza altrettanti riferimenti a un'opera *ad Sabinum*, di cui non è rimasta l'indicazione dell'autore e del libro.

³² Cfr. def. $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVII] (p. 3 r. 31), con rinvio a Ulp. 1 appell.

³³ Al primo dei *libri quaestionum* rimanda la def. $\overline{\kappa\varsigma}$ [= XXVI] (p. 3 r. 27); al secondo libro *brevium* le deff. $\overline{\kappa\eta}$ [= XXVIII] (p. 3 r. 33) e $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX] (p. 4, r. 4).

³⁴ Cfr. Arangio-Ruiz, *Papiri greci e latini*, p. 198 [= *Studi epigrafici*, p. 392].

 $^{^{35}}$ Il riconoscimento si deve a Scheltema, *De antiquae iur. rel.*, p. 424. Cfr. def. \overline{vy} [= XIII], p. 1 r. 27. Il rinvio è al libro ottavo di un'opera incerta.

³⁶ Con slittamenti minimi. Nella def. riportata ai rr. 29 ss. di p. 4, a schema invariato, l'indicazione del capitolo è sostituita dalla dizione ἐν τέλι. Nelle deff. $\overline{\mathfrak{m}}$ [= XVIII] e $\overline{\mathfrak{i}\theta}$ [= XIX] lo schema è confermato per il libro e l'opera, ma ad esso segue lo spazio di almeno una riga di cui ignoriamo il contenuto (*PSI* XIII restituisce [κεφ(αλαίφ) – –]). Nella def. $\overline{\kappa}$ [= XX], libro e opera esauriscono lo spazio disponibile (senza indicazione del capitolo).

³⁷ *PSI* XIII 1348 offre ciò nonostante un notevole numero di frammenti a Sierl L., *Supplementum ad Ottonis Lenel Palingenesiam iuris civilis*, app. a Lenel O., *Paligenesia iuris civilis*, II, Graz 1960. Cfr. anche Bove L., *L'«Edictum» leneliano e le sue aggiunte*, «Labeo», 7, 1961, pp. 251-253.

³⁸ Cfr. già Scheltema, *De antiquae*, pp. 423-424.

100 Federico Battaglia

tratti stilistici della silloge o dei singoli giuristi in essa citati,³⁹ funzione pratica e genere letterario della compilazione.

Riguardo a questi ultimi due punti, strettamente connessi, le ipotesi formulate negli anni 1930-1953 da Segré, Schulz e Arangio-Ruiz non hanno per lo più fatto segnare progressi da parte degli studi successivi. Il primo editore (Segré) classificava la raccolta come silloge di appunti scolastici «ἀπὸ φωνῆς», fondandosi sulla sintassi costante che governa le massime (leggibili come proposizioni dichiarative introdotte da ὅτι [sott. *magister dixit*]). ⁴⁰ Questa soluzione permetteva a Segré di superare lo scoglio costituito dall'assenza nella silloge in questione di «un ordine riconoscibile». ⁴¹ sia formale sia di contenuto. ⁴² La

³⁹ Soprattutto con riferimento a Giavoleno (def. \overline{vy} [= XIII]), anche in ragione della sua estraneità al gruppo dei giuristi privilegiati da Valentiniano III. Wieacker F., Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960 (pp. 47, 109, 262 e spec. 162; richiamo anche in id., Römische Rechtsgeschichte, I, München 1988, p. 656 nota 91) metteva in risalto l'interesse dell'autore della raccolta tanto per il giurista classico, quanto per «ein so antiquarisches Thema wie die Definition des telum». Tale interesse non sarebbe stato distante da quello successivamente manifestato dai compilatori giustinianei. Tema affine ma non identico si riscontra in Manthe U., Die Libri ex Cassio des Iavolenus Priscus, Berlin 1982, pp. 242 ss., secondo cui PSI XIII 1348 attesterebbe soprattutto il gusto antiguario dello stesso Giavoleno (nei suoi libri ex Cassio, cui attribuiva la citazione del papiro). Su questo punto, criticamente e con ulteriori congetture in merito alla def. \overline{vy} [= XIII] di PSI XIII 1348, cfr. la nota di Bona F., I 'Libri iuris civilis di Cassio' e i 'Libri ex Cassio' di Giavoleno, «SDHI», 50, 1984, pp. 412-415. Il dibattito tra Manthe e Bona coinvolgeva anche il modo – diretto o indiretto: attraverso Gaio (Manthe) o Ulpiano ad Sabinum (Bona, con molte cautele) – della conoscenza di Giavoleno da parte del redattore della collectio definitionum. Su Giavoleno, Gaio e la definizione di telum con richiamo a PSI XIII 1348 cfr. inoltre Wolff H.J., Vorlesungen über Juristische Papyruskunde, Berlin 1968, p. 36; Kohlhaas C., Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo, 1986, pp. 263 ss.: Crawford M., Roman Statutes, II. London 1996, pp. 565-566, Breve cenno specifico alla citazione di Papiniano si trova invece in Giuffrè V., Papiniano: fra tradizione e innovazione, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.15, 1976, p. 652. Con riferimento ai Brevia paolini cfr. Wieacker F., Römische Rechtsgeschichte, II, München 2006, p. 140. Per le singole opere cfr. anche Sallmann K. (a cura di), Die Literatur des Umbruchs. Von der Römischen zur Christlichen Literatur: 117 bis 284 n. Chr., München 1997, pp. 155, 172, 178-179, 184-199. Sul «classicismo» dell'ambiente scolastico orientale, con riferimento a PSI XIII 1348, cfr. ancora Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, II, pp. 117, 140.

⁴⁰ Cfr. Segré, *Tre papiri*, p. 422. Con l'espressione «ἀπὸ φωνῆς» Segré intendeva a quanto pare riferirsi a commenti «tratti da appunti di lezioni» acquisiti oralmente e trascritti dallo studente-redattore (in questa direzione cfr. già Du Cange C., *Glossarium mediae et infimae graecitatis*, Lugduni 1688, col. 1717). L'editore si spingeva a immaginare che la scuola in questione fosse quella di Alessandria (cfr. Segré, *Tre papiri*, p. 422). Occorre tuttavia osservare che i confini del genere letterario invocato da Segré (trascrizione di dati trasmessi oralmente, in un contesto didattico) sono incerti, perché incerto è prima di tutto il significato della formula stessa («ἀπὸ φωνῆς»), proprio quando essa ricorre testualmente, nei commentari bizantini, a indicare la fonte delle annotazioni ivi riportate (cfr. in proposito Serruys M.D., *Απὸ φωνῆς*, «RPh», 35, 1911, pp. 71-74; Richard M., *Απὸ φωνῆς*, «Byzantion», 20, 1950, pp. 191-222).

⁴¹ Cfr. Segré, *Tre papiri*, p. 422.

⁴² La progressione dei lemmi non è infatti alfabetica né onomastica (per accostamento 'orizzontale' di lemmi appartenenti a un medesimo campo semantico), né segue la scansione della materia giuridica trattata in quanto tale. Il fatto che la maggior parte dei lemmi sia in relazione con la materia testamentaria in sé non stupirebbe (i repertori lessicali sono sempre strumento pratico di interpretazione di *leges*, siano queste pubbliche o private, e i testamenti offrono abbondante materiale di discussione in proposito), ma non corrisponde ai dati offerti dal testo: la def. \overline{iy} [= XIII] sembra avere a che fare con il furto (verosimilmente

tesi di Segré (appunti «ἀπὸ φωνῆς») riscosse adesioni fino alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, ⁴³ ma fu per lo più superata dalle obiezioni di Schulz che la privava del suo principale argomento, adducendo una serie di fonti bizantine (ancorché tarde) ⁴⁴ in cui ὅτι è usato non come nesso dichiarativo, ma in funzione coordinante all'interno di enumerazioni (al pari del latino *item*). ⁴⁵ Occorreva piuttosto, sostenne Schulz, affiancare la collezione riportata in *PSI* XIII 1348 ai modelli offerti da D. 50.16 (*De verborum significatione*) e 50.17 (*De regulis iuris*). ⁴⁶ Non si escludeva tuttavia del tutto un legame con le opere orientali di commento alla giurisprudenza romana (del tipo degli *Scholia Sinaitica*): la silloge in sé non ha la forma caratteristica del commentario (lemma e successivo commento), tuttavia – si disse – il suo autore poteva avere estratto le definizioni da un'opera greca di commento ai giuristi romani, «for it seems to be impossibile to discover any system in our work». ⁴⁷

Anche Arangio-Ruiz immaginava un testo implicito alla base della struttura della raccolta. Tuttavia, argomentò, la collezione è troppo breve, e i lemmi in essa definiti concernono materie giuridiche minime o comunque minori, per doversi pensare «a una raccolta di definizioni tale da servire, per quanto possibile, alle esigenze della scuola e della prassi». ⁴⁸ Ciò nonostante «pur mancando una linea sistematica riconoscibile e non risultando seguito l'ordine alfabetico», l'idea che l'autore seguisse un certo piano sembrava imposta dalle due definizioni marginali di p. 4:⁴⁹ in quanto aggiunta posteriore, esse presupporrebbero infatti un'unità tematica sottesa alle massime riportate in quel luogo, ⁵⁰ essendo state apposte «a quel punto per coordinarle con altre di contenuto analogo già collocate in quella pagina». ⁵¹ Per questi motivi lo studioso identificò il testo implicito latore della struttura con un documento della prassi, in particolare con una «elaborata memoria defensionale, o parere», esteso su più fogli, «cui fossero allegate, alla fine o in calce ai singoli paragrafi, le opportune citazioni di testi classici».

per il tramite dei *verba legis* delle Dodici Tavole); è difficile che la definizione di *arbor* (def. $\overline{10}$ [= XIV]) attenga a temi successori (la norma è tratta probabilmente da un contesto *De arboribus succisis*); i lemmi *culpa, [cognoscere] instrumentum* e *negotium* delle deff. $\overline{K\zeta}$ [= XXVII], $\overline{K\zeta}$ [= XXVIII] riguardano piuttosto, se si vuole, la materia processuale (in senso molto lato); le ultime definizioni di p. 4 concernono le stipulazioni (pretorie).

⁴³ Per la soluzione di Segré cfr. es. Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Golbach, 1953, p. 627 e ancora Volterra E., *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, «Annali di storia del diritto», 1, 1957, p. 55.

⁴⁴ In particolare Tipucito e Suda. Cfr. Schulz, *A collection*, p. 69.

⁴⁵ Cfr. in questo senso già lo stesso Du Cange, *Glossarium*, col. 1063; cfr. ora anche cfr. Dickey, *Ancient Greek Scholarship*, p. 122 (per l'uso di ὅτι nei commentari e nei lessici di epoca bizantina).

⁴⁶ Schulz, *A collection*, p. 68. Schulz tendeva in generale ad assimilare, per le opere della giurisprudenza romana, definizioni e *regulae* (cfr. *ibidem*, p. 69: «... 'regulae' or 'definitiones' in the sense of Roman jurisprudence, i.e. not only definitions in the modern sense of the word, not only explanation of legal terms, but also legal principles». Sul punto anche id., *History*, pp. 66 e 173).

⁴⁷ Schulz, A collection, p. 69. Cfr. anche id., History, p. 308.

⁴⁸ Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 198 [= *Studi epigrafici*, p. 392].

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Forse – sembra essere l'idea di Arangio-Ruiz – inerente al diritto delle successioni, almeno a partire da p. 2 r. 25: cfr. Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, cit., p. 206 [= *Studi epigrafici*, p. 401].

⁵¹ Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 198 [= *Studi epigrafici*, p. 392].

Le congetture di Schulz e Arangio-Ruiz sono state complessivamente accolte con favore e sopravvivono tuttora. All'ipotesi delle allegazioni ha per lo più guardato la dottrina di lingua italiana;⁵² al genere *De verborum significatione* (seguendo Schulz) ha pensato di norma la dottrina tedesca.⁵³

L'identificazione del genere letterario di riferimento per la *collectio* risente evidentemente del modo di interpretare la natura dei brani accolti nell'opera e alla possibilità di riconoscere in essa un ordine compositivo. Le osservazioni formulate nelle prossime pagine cercheranno di portare nuovi dati utili a questo proposito, così da agevolare una rilettura della silloge trasmessa da *PSI* XIII 1348 e favorirne la comprensione.

4. La serie sabiniana (1)

Uno sguardo complessivo alle *subscriptiones* può fornire, in primo luogo, un aiuto al riconoscimento dell'ordine compositivo della raccolta. È infatti di immediata evidenza, scorrendo le indicazioni bibliografiche presenti nella raccolta, la predominanza quantitativa dei brani tratti dai commentari *ad Sabinum* di Ulpiano. Tale prevalenza è stata subito messa in luce da Arangio-Ruiz nel commento all'edizione *PSI* XIII 1348, più chiara dell'*editio princeps* anche sotto questo profilo.⁵⁴ Su un totale verosimile di circa venticinque definizioni contenute nel frammento maggiore del foglio, in dieci casi è leggibile in varia misura l'indicazione dell'opera da cui la norma è tratta.⁵⁵ Nella metà di essi (cinque casi) si tratta dell'*ad Sabinum* ulpianeo. La proporzione aumenta, se si considerano le due *definitiones* riportate nel margine della pag. 4, senza contare i probabili rinvii contenuti nei frustoli (n. 5: *ad Slab(inum)*; n. 6: *ad Sab(inum)* β ...).

Tuttavia non è stato finora rilevato che i richiami all'*ad Sabinum* compaiono anche disposti secondo un ordine preciso. In particolare, essi risultano ordinati secondo la numerazione progressiva del libro di provenienza. In tre delle cinque menzioni dell'opera ulpianea è infatti leggibile l'indicazione completa del libro da cui la definizione proviene; di una quarta indicazione la lettura è solo parziale. Il complesso di tali rimandi individua una serie ascendente che comprende la def. $\overline{\mathfrak{m}}$ [=XVIII] (42 *ad Sab*); la def. $\overline{\mathfrak{t}}$ [=XIX] (44 *ad Sab*.); la def. $\overline{\mathfrak{t}}$ [=XX] (4[.] *ad Sab*.); la def. $\overline{\mathfrak{t}}$, p. 4, r. 31 (49 *ad Sab*.).

a) Della prima definizione della serie (def. $\overline{\eta}$ [= XVIII], p. 2 rr. 25-27) non si può dire molto:

⁵² Cfr. es. Bove, *L'*«*Edictum*» *leneliano*, p. 251 e ancora Purpura G., *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999, p. 133.

⁵³ Anche per il tramite della *History*. Cfr. per tutti Liebs D., '*Variae Lectiones*', in *Studi in onore di Edoar-do Volterra*, vol. V, Milano 1971, pp. 87-88; Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. II, p. 282. Intermedia la posizione di Soubie A., *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste* (Univ. Bordeaux, 1960, p. 162 e nota 10), che accoglie la tesi di Arangio-Ruiz ma riconosce nello stesso tempo in *PSI* XIII 1348 un precedente diretto di D. 50.16.

⁵⁴ Arangio-Ruiz, *ibidem*.

⁵⁵ Cfr. *supra*, note 10-14.

$$\begin{array}{lll} & [p.\ 2,\ rr.\ 25\text{-}27 = ll.\ 57\text{-}58\ Segr\'e] \\ \hline [\overline{\mathfrak{m}}] & [& c.\ 16\ lettere &] \frac{\eta}{\mu\beta} \ \tau \widetilde{\omega} v \ ad\ Sabin(um) \\ & [\kappa\epsilon\phi\alpha(\lambda\alpha\acute{\mathfrak{u}}\varphi)-.\] \end{array}$$

Segré rinunciava ad ogni tentativo di ricostruzione: troppo scarse le informazioni offerte dalle poche lettere riconoscibili (HKOCM). ⁵⁶ L'edizione di *PSI* XIII 1348 scioglie con più coraggio]η κοσμ[, sulla cui base Arangio-Ruiz ha ipotizzato una relazione con i legati di ornamento. ⁵⁷ Di fatto il solo dato visibile e certo riguarda appunto l'indicazione bibliografica (il libro di provenienza, 42 *ad Sab.*; dal che si inferisce anche l'autore: l'*ad Sabinum* di Pomponio constava di trentacinque libri e quello di Paolo di sedici; del commentario di Ulpiano conosciamo invece i primi cinquantuno libri). ⁵⁸

b) A Ulp. 44 *ad Sab*. rinvia con altrettanta sicurezza la def. $\overline{10}$ [= XIX] (seconda della serie):

```
[p. 2, rr. 28-30 = ll. 61-62 Segré] [\overline{\mathfrak{t}\mathfrak{t}}] [\delta \tau \iota . . . . . . . ]α ἐκῖ<sup>59</sup>να δοκῖ λέγιν ἐφ'\tilde{\phi}(ν) [ c. 12 lettere ]ν τὴν in r(em). Ulp(ianus) β(\iotaβλί\phi) \overline{\mu}δ ad Sab(inum) [κεφα(λαί\phi) – . ]
```

Arangio-Ruiz invocava in proposito un confronto con D. 34.2.27 (Ulp. 44 ad Sab., L. 2915), tanto al § 2 (argento omni legato, quod suum esset, sine dubio non debetur id, quod in credito esset: hoc ideo, quia non videtur suum esse, quod vindicari non possit) quanto al § 4 (cui legatum est aurum omne, quod suum esset cum moreretur, eius omne aurum fiet, quod tunc pater familias, cum moreretur, vindicare potuit suum esse). Si può dire che una cosa sia propria, affermerebbe la definizione, quando a tutela di tale appartenenza viene data un'azione reale.⁶⁰

⁵⁹ Qui come altrove, ι per ει.

⁵⁶ Segré, Tre papiri, p. 427.

⁵⁷ Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 206 [= id., *Studi epigrafici*, p. 401]. L'ipotesi può essere confortata (ma anche condizionata) dal contenuto della seconda delle definizioni riportate nelle righe a margine della p. 4 ([ὅτι] τῆ τῶν κοσμίων προσηγορία... cfr. *infra*, par. 6). Va però detto che quest'ultima definizione (quella marginale) proviene da Ulp. 44 *ad Sab*. (*Ad edictum aedilium curulium*). La trattazione del legato di *ornamentum* all'interno di Ulp. 44 *ad Sab*., in relazione all'editto degli edili, è confortata dai brani paralleli di Pomponio e Paolo (cfr. D. 15.1.25, Pomp. 23 *ad Sab*; D. 34.2.24 e 26, Paul. 11 *ad Sab*.). Più difficile è invece collocare l'eventuale cenno al tema in ciò che conosciamo del contesto tematico di Ulp. 42 *ad Sab*. (nella ricostruzione palingenetica, contenente le trattazioni *De furtis*, *De arboribus succisis*, *De lege Aquilia*, *De damno infecto*, *De iniuriis*). I brani *ad Sabinum* di Pomponio e Paolo in questo caso non aiutano. L'opzione proposta da Arangio-Ruiz è certamente possibile, ma convive con la possibilità di soluzioni alternative, a partire dalle diverse ipotesi di scioglimento di ηκοσμ (es.]η κοσμ[ίως], = regulariter, honeste? O addirittura [μ]ῆκος μ[= magnitudo, longitudo, diuturnitas: cfr. D. 39.2.40 pr., Ulp. 42 *ad Sab*.?).

⁵⁸ Cfr. però i dubbi in proposito (la coincidenza dei temi trattati da Ulp. 51 *ad Sab*. con quelli di Pomp. 29 *ad Sab*. e Paul. 13 *ad Sab*. fa pensare a un piano dell'opera ulpianea più ampio). Per tutti Schulz, *History*, p. 213.

⁶⁰ La ricostruzione ipotizzata da Arangio-Ruiz era del tipo seguente:

Qui interessa di nuovo soprattutto l'indicazione bibliografica: anche in questo caso è leggibile con chiarezza il rinvio al libro di Ulpiano [$\beta(\iota\beta\lambda\iota\phi)$ $\mu\delta$ ad Sab(inum)]. Come nel caso precedente, lo spazio di una riga sottostante segnala la probabile presenza dell'indicazione del capitolo di riferimento [$\kappa\epsilon\phi(\alpha\lambda\alpha\iota\phi)$ – .].

c) Anche il testo della def. $\overline{\kappa}$ [= XX], p. 2 r. 31 - p. 3 r. 2 (terza nella serie), sebbene più abbondante, non è di facile interpretazione:

```
[pp. 2 r. 31 - 3 r. 2 = ll. 64-68 Segré]
[κ] [ὅτι . . . . . . . .] τοῦ κλήρ(ου) περιέχον-
[ται? . . . . . . .]ρ<sub>1</sub> κ(αὶ) ὁ εἰπών τι περὶ
[ c. 13 lettere ] διαθήκη ἢ συναλλάγμ(ατι)
δοκῖ πάντας τοὺς [ c. 15 ll. ]
λαμβάνιν. Ulp(ianus) β(ιβλίω) μ[ . ad Sab(inum) –]
```

Arangio-Ruiz ricordava la possibilità di un utilizzo sinonimico di κλήρος per κληρονομία (= hereditas). In D. 50.16.178.1 (Ulp. 49 ad Sab., L. 2962) si trova una massima concernente questo tema ('hereditas' iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit: hereditas autem vel maxime fructibus augetur), 61 ma ai fini di una ricostruzione convincente del testo troppi elementi fanno difficoltà. Incerto, in particolare, lo scioglimento della probabile abbreviatura ρ_1^{62}

In definitiva anche per questa definizione il solo dato certo è offerto dalla *subscriptio* bibliografica, che indica con sicurezza la provenienza della norma dai libri *ad Sabinum* di Ulpiano, in un luogo compreso tra il quarantesimo e il quarantanovesimo libro (4[.] *ad Sab.*).

d) Da Ulp. 49 *ad Sab*. proviene sicuramente la quarta norma della serie indicata (di cui non conosciamo il numero progressivo), riportata ai rr. 29 ss. di p. 4:

```
[p. 4 rr. 29-31 = II. 127-129 Segré]
[...] [ὅτι -- ] οὐδὶς δύνατ(αι) ἄλλο[ν ἐπε]ρωτᾶν ὑ
[ -- οὐ]δὲ ἄλλο συνάλλαγμα . [ . . ]ιε . . δι
[ -- αὐ]τοῦ. Ulp(ianus) β(ιβλίω) μθ ad Sab(inum) ἐν τέλι.
```

```
[ὅτι ῥήματα 'τὰ ἴδι]α' ἐκῖνα δοκῖ λέγιν ἐφ'ὧ(ν)
[δύναταί τις κινεῖ]ν τὴν in r(em). Ulp(ianus) β(ιβλίφ) μδ ad Sab(inum)
[κεφ(αλαίφ) – . ]
```

La forza dell'intuizione di Arangio-Ruiz risiede soprattutto nella coerenza complessiva rispetto al testo di Ulp. 44 *ad Sab*. conservato dal Digesto (appunto D. 34.2.27).

 $^{^{61}}$ Cfr. Bas. 2.2.172.1 (Heimb. 1 p. 55 = Schelt. A1 p. 40): τὸ δὲ τῆς κληρονομίας ὄνομα δικαίου ἐστίν, ὅπερ καὶ προσθήκην ἢ μείωσιν καθ' ἐαυτὸ ἐπιδέχεται· ἡ δὲ κληρονομία μάλιστα ἀπὸ καρπῶν αὕξεται.

⁶² McNamee, *Abbreviations*, p. 86, segnala occorrenze di π p(όσθεσις?), ma la gamma di possibilità alternative è sterminata, sia nel caso in cui si ricostruisca π]p, sia soprattutto qualora, con più cautela, si prenda spunto dalla sola lettera leggibile (]p) [o 'P' latina?].

Interessante è l'ulteriore indicazione che rimanda alla parte finale del libro (ἐν τέλι). Sulla base di essa sia Segré sia Schulz⁶³ hanno invocato un confronto con D. 45.1.38.17, frammento estratto appunto da una sezione di Ulp. 49 *ad Sab*. prossima alla fine del libro:⁶⁴ οὐδὶς δύνατ(αι) ἄλλο[ν ἐπε]ρωτᾶν corrisponderebbe all'*alteri stipulari nemo potest* riportato nel Digesto. L'accostamento in realtà non è esente da problemi.⁶⁵ A sfuggire ai dubbi sono con tutta probabilità solo lo sfondo tematico – che verosimilmente è quello delle *stipulationes*, come mostra il verbo utilizzato (da ricostruire con tutta probabilità come ἐπε]ρωτᾶν) – e ancora una volta la collocazione della definizione: Ulp. 49 *ad Sab. in fine* (ἐν τέλι: forse l'ultimo capitolo?), che al tema delle stipulazioni è infatti, per quanto sappiamo, dedicato.

e) In coda a questa serie di definizioni se ne può forse richiamare una ulteriore. Già Segré metteva infatti in relazione la *definitio* appena commentata (p. 4 rr. 29-31) con quella che la precede nel foglio papiraceo (p. 4 rr. 25-28). La collocazione di questo testo in fondo alla serie (sarebbe, nell'ordine redazionale, il penultimo di essa) è dovuta al fatto che è leggibile solo l'indicazione U]lp(ianus) ad Sab(inum) κε[, senza che sia invece chiaro (contrariamente alle altre) il libro di provenienza:

```
[p. 4 rr. 25-28 = ll. 123-126 Segré]
[...] [ὅτι . . . . . κ]φλυτ(-)[ . . . .]σδικαζο-
[ ]μενων αὐτ[ .]ν . . . τετρα-
[ ]ο πρέποντ[. . U]lp(ianus) ad Sab(inum) κε-
[φα(λαίφ) – ] . . . [e]ogn(ito)rib(us) τῷ [\overline{\phantom{a}}, \overline{\phantom{a}} αὐτοῦ.
```

["Ότ]ι οὐδ<ε>ίς δύνατ(αι) ἄλλω [ἐπ]ερωτᾶν ου

30 [1±4]δὲ ἄλλο συνάλλαγμα π[ο]ιεῖσθ(αι) δι-

[5±8]του Ulp(ianus) βι(βλίω) μθ ad Sab(inum) ἐν τέλι.

Forse si afferma che il divieto di *stipulari* a favore di terzi vale anche per i contratti diversi dalla *stipulatio*, come pare doversi intuire da D 45.1.38.21 (Ulp. 49 *ad Sab.*, *in fine*): in quest'ultimo brano si pongono infatti tre casi, tra loro simili, di contratto a favore di terzo, validi perché l'interesse del promittente/contraente nasce da un precedente rapporto; l'ultimo caso non allude alla validità di una *stipulatio* (ma di una *locatio-conductio*).

66 Segré, *Tre papiri*, p. 428.

⁶³ Segré, Tre papiri, p. 428. Schulz, A collection, p. 69.

⁶⁴ Cfr. Lenel, *Palingenesia*, col. 1194 (n. 2971).

⁶⁵ Cfr. già la cautela di Arangio-Ruiz, sebbene riconoscesse il fascino esercitato da quell'ipotesi (ci sarebbe un'''assonanza'' tra il testo del papiro e quello del Digesto) e vi aggiungesse la possibilità di confrontare il richiamo all'ἄλλο συνάλλαγμα con la menzione della *locatio conductio* operata nello stesso contesto palingentico (D. 45.1.38.21, Ulp. 49 ad Sab.: si quis insulam faciendam promiserit aut conduxerit, deinde ab aliquo insulam stipulatori fieri stipulatus sit; aut si quis, cum promisisset Titio fundum Maevium daturum aut, si is non dedisset, poenam se daturum, stipulatus a Maevio fuerit fundum Titio datu iri; item si quis id locaverit faciendum quod ipse conduxerit: constat habere eum utilem ex locato actionem. Cfr. Lenel, Palingenesia, col. 1194 (n. 2971). In effetti la forma ἄλλο[ν ἐπε]ρωτᾶν, che pure sembra probabile, crea difficoltà nell'accostamento delle due massime: lo stesso Schulz traduceva nemo potest ab alio stipulari, ma questa formula è in sé neutra ed evidentemente diversa da quella riprodotta nel Digesto. Il nuovo esame autoptico (Redhis) sembra aprire strade più incoraggianti, specialmente se si segue la via del confronto con D. 45.1.38.21: Ammirati legge infatti οὐδ<ε>ίς δύνατ(αι) ἄλλω [ἐπ]ερωτᾶν, conforme alla regola nota, e δὲ ἄλλο συνάλλαγμα π[ο]ιεῖςθ(αι):

Il testo è molto lacunoso. Segré – che leggeva con più sicurezza IOΥΠΡΟCΔΙΚΑΖΟ – pensava al riferimento a un'azione processuale, probabilmente *in quadruplum* (il successivo τετρα- potrebbe dare τετρα[πλάσιον]): per esempio all'*actio furti, quod metus causa* o *vi bonorum raptorum*. ⁶⁷ Questa ipotesi è stata seguita e perfezionata da Arangio-Ruiz, che sulla base di κ]ωλυτ- (κωλύω o forma derivata) propendeva, tra le opzioni indicate dal precedente editore, per l'*actio quod metus causa* (immaginando che nella definizione si affermasse la possibilità di una coazione in forma di impedimento). ⁶⁸

Incerto è anche e soprattutto – per quanto qui interessa – il riferimento bibliografico, con la menzione verosimile di un luogo De cognitoribus e la singolare formulazione apparentemente priva del libro (oppure costruita in ordine inverso: U]lp(ianus) ad Sab(inum) κε[φαλαίφ de c]ogn(ito)rib(us) τῷ [$\overline{}$] $\overline{}$ α αὐτοῦ (βιβλίου). Non è nota una rubrica De cognitoribus nel commentario di Ulpiano, né è facile ipotizzare la sua eventuale collocazione. Se la serie ulpianea fosse rigorosa (se dunque ci trovassimo anche per questa definizione nel contesto dei libri 44-49 di Ulp. ad Sab.), si potrebbe pensare a una connessione con la materia delle obbligazioni verbali (Ulp. 45-50 ad Sab.) forse in relazione a una stipulazione pretoria (cautio cautio cau

Riassumendo, in tre delle cinque definizioni tratte dal commentario a Sabino di Ulpiano si legge con chiarezza l'indicazione del libro e tale indicazione è, con certezza, numericamente progressiva: la def. $\overline{\mathfrak{m}}$ [= XVIII] (42 *ad Sab*); la def. $\overline{\mathfrak{w}}$ [=XIX] (44 *ad Sab*.); la def. $\overline{\mathfrak{m}}$ [= XX] proviene sicuramente dai libri 40-49 *ad Sab*. Per la def. $\overline{\mathfrak{m}}$], p. 4 rr. 25-28 non si può dire molto, ma non è irragionevole una connessione con il tema delle obbligazioni verbali (libri 45-50).

5. La serie sabiniana (2)

Al riconoscimento dell'ordine di redazione della *collectio* sembrano concorrere le due definizioni che precedono la serie proveniente dai libri *ad Sabinum*.⁷² Per quanto il loro testo

```
[p. 4 rr. 32-33 = Il. 130-131 Segré]
[...]
[ὅτι – - ἀ]νάγκην . . ὁ δανιστὴς περιερ-
[ – – – ] . εὖ έχι ἀναλωθῆν(αι) τὰ δανιζόμε(να)
```

La definitio è verosimilmente incompleta, perché manca la subscriptio con l'indicazione dell'autore e

⁶⁷ Segré, ibidem.

⁶⁸ Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 207 [= *Studi epigrafici*, p. 403].

⁶⁹ Cfr. Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 207, per il quale il libro sarebbe da intendere come lo stesso della o delle definizioni precedenti, per noi illeggibili. Sarebbe invece indicata per esteso la rubrica del capitolo ([De] cognitoribus) e il numero «che gli era stato dato nell'edizione corrente». In questo caso bisognerebbe supporre che ad αὐτοῦ sia sottinteso βιβλίου.

⁷⁰ Segré (*ibidem*) ipotizzava un rapporto con la regola *alteri stipulari nemo postest* della definizione successiva (forse – ma non è chiaro – pensando a un unico contesto definitorio). L'editore si figurava in particolare che fosse qui trattato il tema della «cessione di azioni mediante *cognitor* che riceve dal creditore mandato di agire contro il debitore nel proprio interesse».

⁷¹ Cfr. anche *De iudiciis*, Ulp. 51 ad Sab.: cfr. p.e. D. 46.8.19, Paul. 13 ad Sab.

⁷² La definizione che segue la serie, invece, non pare offrire informazioni in proposito. Si tratta dell'ultima definizione del foglio papiraceo (p. 4 rr. 32-33):

sia molto frammentario, il contenuto leggibile pare coinvolgere temi sovrapponibili alle materie trattate nei libri di *ad Sabinum* immediatamente precedenti al quarantaduesimo.

a) Della def. $\overline{10}$ [= XIV] (prossima alla serie) rimangono davvero solo poche lettere:

Ciò che resta della definizione è tuttavia significativo, perché si tratta, con ogni probabilità, del *definiendum* stesso (δένδρον = *arbor*), espresso in forma negativa (οὐ νοεῖται). Segrè proponeva a questo proposito un confronto con D. 50.16.236 (Gai 4 *ad leg. XII Tab.*: 'glandis' appellatione omnis fructus continetur, ut Iavolenus ait, exemplo Graeci sermonis, apud quos omnes arborum species ἀκρόδρυα appellantur), o in alternativa con D. 47.7.3 pr. (Ulp. 42 ad Sab.: vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt). Arangio-Ruiz pensava invece, probabilmente con migliore intuizione, a D. 47.7.3.3 (Ulp. 42 ad Sab.: ...nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit; cf. Bas. 50.16.3: τὸ δὲ μήπω ῥιζωθὲν οὐκ ἔστι δένδρον).

L'individuazione esatta della *definitio* è impossibile: l'intera parte rematica di essa è andata perduta. Sembra tuttavia verosimile la connessione tra questa norma e il tema *de arboribus succisis*, trattato – per quanto qui interessa – nel libro 42 *ad Sab*. Se la norma corrispondesse a quella di D. 47.7.3.3, in cui si espone in una lunga rassegna proprio il

dell'opera di origine. Ciò comporta, come si è accennato, che la collectio definitionum non si esaurisce con la quarta pagina di PSI XIII 1348. Dal punto di vista bibliografico, l'assenza della subscriptio rende naturalmente impossibile dire se la massima provenga da un brano ulpianeo o di altro autore. La lettura è molto incerta e interi gruppi di lettere sono editi con segni dubitativi. Si leggono con relativa chiarezza solo il sostantivo ὁ δανιστής e il participio τὰ δανιζόμ(ενα), mentre può essere ricostruito con verosimiglianza l'infinito passivo aoristo ἀναλωθῆν(αι) (ἀναλίσκω), oltre all'iniziale ἀ]νάγκην. Segré (Tre papiri, p. 428) si limitava ad affermare, quanto al tema coinvolto dalla definizione, che «si tratta di argomento non più connesso» a quanto precede, ma senza offrire spiegazioni. Arangio-Ruiz (Papiri greci, p. 207 [= Studi epigrafici, p. 403]) supponeva che il testo si riferisse «in sostanza, a ciò: che la facoltà di consumazione da parte del mutuatario è essenziale all'idea di mutuo». Per la precisione, la norma affermerebbe che «per necessità il mutuante deve sopportare che le cose fungibili date in prestito siano consumate dal debitore». Questa lettura presta però il fianco a dubbi (saremmo di fronte a una definizione della natura stessa del mutuo). Del resto non è neppure inevitabile un riferimento specifico al mutuo, perché δαν(ε)ιστής traduce spesso in generale, anche e proprio in sede definitoria, il latino *creditor* (cfr. Bas. 2.2.10 per D. 50.16.10 e 12, Ulp. 6 ad ed.; Bas. 2.2.11 per D. 50.16.11, Gai 1 ad ed. prov., allorché i giuristi definiscono espressamente 'creditor' in termini generali; cfr. anche D. 44.7.42.1, Ulp. 21 ad ed.; D. 40.9.16.2, Paul. 3 ad l. Ael. Sent.; D. 50.16.54, Ulp. 62 ad ed.; D. 50.16.55, Paul. 16 brev.). In realtà la presenza nella definizione del binomio creditor/res creditae e il perire (ἀναλωθῆναι) di queste ultime apre probabilmente a più possibilità di lettura, alcune delle quali sono compatibili con la materia trattata in Ulp. 45-50 ad Sab. (cfr. es. indirettamente D. 45.1.37, Paul. 12 ad Sab. [De verborum obligatione]: si certos nummos, puta qui in arca sint, stipulatus sim et hi sine culpa promissoris perierint, nihil nobis debetur). Non pare dunque certo che il tema cambi rispetto alla penultima e alla terzultima definitio del foglio.

significato del termine *arbor* ai fini della delimitazione dell'illecito,⁷³ saremmo anche in presenza di un ulteriore elemento della serie ulpianea (Ulp. 42 *ad Sab.*), ma tale corrispondenza non è in alcun modo verificabile.⁷⁴

b) Sicuro è invece il coinvolgimento del tema del *furtum* nelle righe che precedono, scorrendo la silloge ulteriormente a ritroso (p. 1 rr. 25-32). A essa corrisponde il numero $\overline{\eta\gamma}$ [= XIII]:

```
 [p. 1 \text{ rr. } 25\text{-}32 = \text{ll. } 25\text{-}32 \text{ Segr\'e}] 
 \overline{\text{ty}} \quad --- 
 [ \dots \pi \epsilon \rho i] \dot{\epsilon} \chi \epsilon \tau \alpha i [
 \cdot \sigma \alpha \dots i \nu \text{ e et } \epsilon [
 \dot{\epsilon} \dot{\tau} \epsilon \dots [ . ] \cdot \nu \text{ Iab(olenus) } \beta(\iota \beta \lambda i \phi) \overline{\eta} \tau \tilde{\omega} \nu \text{ [} 
 \phi_i \text{ fur' id' i. re' (com)p(re)hensu}[
 \text{telum omne appellat}[(ur) 
 \text{du(m) sit sive ferr(um) sive l[ign(um) } 
 \kappa(\alpha i) \sigma \eta \mu \dots \sigma \phi \dot{\alpha} \xi \alpha i \lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \tau \alpha [ \iota 
 \sigma \alpha \dots \nu \dots \omega .
```

La definizione non si conclude con una *subscriptio* analoga ai casi fin qui trattati, ma prosegue fornendo ulteriori informazioni. L'indicazione bibliografica compare infatti al centro del testo (r. 27), dove è probabilmente da leggere Iab(olenus) βιβλίφ $\bar{\eta}$ τῶν⁷⁵. La massima è costruita sulla doppia lingua greca e latina (è molto probabile che sia stato riportato, in latino, il brano precedentemente tradotto). Non si tratta – lo si vedrà – di un caso isolato: tracce di bilinguismo sono riconoscibili nelle deff. $\bar{\kappa}\alpha$ [= XXII] (p. 3 r. 6), $\bar{\kappa}\beta$ [= XXII] (p. 3 r. 9), $\bar{\kappa}\delta$ [= XXIV] (p. 3 r. 21), $\bar{\kappa}\epsilon$ [= XXV] (p. 3 rr. 24-25), nella def. ($\bar{\kappa}\theta$ [=XXIX]?) a p. 4, rr. 5-6 e in molti frammenti minori, anche se non sempre è agevole capire se si tratta dei brani riportati nella lingua originale o di indicazioni bibliografiche (nome dell'autore e soprattutto titoli, capitoli e rubriche di riferimento dell'opera citata).

Non pare dubbio che il brano latino coinvolga in qualche misura il tema del furto: le voci *fur* e *telum* sono inequivocabili. Sembra in particolare che ci si trovi di fronte a una definizione del lemma '*telum*', ⁷⁶ probabilmente da mettere in relazione con la norma de-

⁷³ Cfr. Lenel, *Palingenesia*, vol. II, coll. 1170-1171 (n. 2887).

⁷⁴ Cfr. Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 206 [= *Studi epigrafici*, p. 401].

⁷⁵ Scheltema, *De antiquae*, pp. 423-424.

⁷⁶ Già il commento Segré (*Tre papiri*, p. 427) apriva a più possibilità di confronto. L'editore invocava D. 9.2.4 (Gai 7 ad ed. prov.: itaque si servum tuum latronem insidiantem mihi occidero, securus ero: nam adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testificetur: interdiu autem deprehensum ita permittit occidere, si is se telo defendat, ut tamen aeque cum clamore testificetur), in cui si affronta il tema dell'actio legis Aquiliae; D. 50.16.233.2 (Gai 1 ad leg. XII Tab.: 'telum' volgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur: sed non minus omne significatur, quod mittitur manu: ita sequitur, ut et lapis et

cemvirale relativa all'uccisione del ladro che agisce a mano armata.⁷⁷

Circa l'identificazione dell'opera di provenienza della definizione, Arangio-Ruiz ha ipotizzato un riferimento al libro ottavo *ex posterioribus Labeonis*. Il testo di Giavoleno sarebbe simile a quello gaiano riportato in D. 50.16.233.2 (Gai 1 *ad leg. XII Tab.: 'telum' volgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur: sed non minus omne significatur, quod mittitur manu: ita sequitur, ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur etc.). Si dovrebbe dunque leggere ai rr. [24]-26: [ὅτι τῆ τοῦ βέλους προσηγορία | πάντα περι] έχεται [.....]..|....εἴτε σ[ίδηρος εἴτε ζύλον] | εἴτε [λίθος –] (oppure, in sostituzione dei sostantivi indicanti i materiali, corrispondenti aggettivi neutri); ai rr. 28-29: <i>telum omne appellat[(ur) q(uo)d arcu vel manu mitten]|du(m) ṣiṭ ṣiṣe ferr(um) sive l[ign(um) sive sax(um) sit*].

La proposta risulta persuasiva: valorizza in particolare il doppio ricorso, ben chiaro nel testo, alle congiunzioni correlative (εἴτε... εἴτε; sive...sive), il quale a sua volta induce a pensare che il testo greco traduca, o almeno riduca, quello successivo latino. Anche l'espressione σφάξαι λέγετα[ι si concilia con la norma decemvirale.⁷⁹ Le definizioni raccolte

lignum et ferrum hoc nomine contineatur etc.): Paul. Sent. 5.23.7 (... 'teli' autem appellatione non tantum ferrum continetur sed omne quod nocendi causa portatum est); Paul. Sent. 5.23.2 ('homicida' est qui aliquo genere teli hominem occidit mortisve causam praestitit). Tre temi – furto, danno ingiusto e omicidio – si incontrano in effetti sul terreno della riflessione in merito all'iniuria occidere, ed è attestato l'uso dei giuristi di considerare la norma decemvirale relativa all'uccisione del ladro armato alla stregua di una scriminante dalla responsabilità per lesione o omicidio (cfr. anche D. 9.2.5, Ulp. 18 ad ed., con il corrispettivo brano di Coll. 7.3.2; Coll. 7.2.1). Nessuno di questi temi tuttavia poteva essere compatibile con l'indicazione bibliografica ricostruita da Segré. L'editore infatti leggeva PNIA (ma la lettera N, e ancora di più P, sono difficili da riconoscere), sciogliendolo come P(api)nia(nus). Su guesta base ipotizzava che la subscriptio rinviasse a Pap. 8 quaest. Tuttavia nel libro ottavo delle Quaestiones l'argomento del furto trova posto (cfr. D. 47.2.79) solo per così dire in via accessoria (probabilmente all'interno della trattazione De commodato). D'altro canto al danno aquiliano si accenna nelle Quaestiones solo nel libro trentasettesimo (cfr. D. 9.2.54) e di nuovo in via incidentale. Concludeva Segré che «è improbabile [...] che il passo di Papiniano abbia diretto rapporto col passo citato nello scolio». La subscriptio (Pap. 8 quaest) avrebbe dovuto riferirsi solo a ciò che la precede (testo greco) e non anche a ciò che la segue (testo latino). Tali osservazioni erano in realtà imprecise sotto il profilo testuale: l'editore – che pure leggeva PNIAB . B . \overline{H} – non dava infatti conto della prima delle due lettere B [la seconda è da sciogliere evidentemente come β(ιβλίω)]. Il problema è stato ora superato dalle note di Scheltema (cfr. nota precedente).

⁷⁷ Cfr. Tab. VIII.13. Per la ricostruzione della norma cfr. da ultimo Humbert M., *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in id. (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, p. 19, nota 42; cfr. anche, nello stesso volume, De Francesco A., *Autodifesa privata e iniuria nelle Dodici Tavole, ibidem*, pp. 415 ss. (spec. pp. 429 ss.), con spunti esegetici riguardo alla prescrizione in oggetto; Ferrary J.-L., *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici tavole, ibidem*, p. 542 nota 125 (a proposito del lemma '*telum*' in Gai 1 *ad legem XII Tab.*, D. 50.16.233.2); Diliberto O., *Una palingenesi 'aperta'*, *ibidem*, p. 225 (sempre sul lemma '*telum*', con rinvio a id., *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, vol. I, Cagliari 1992, p. 54).

⁷⁸ Sulla base di un argomento topografico: del nono libro dell'opera (in una sede contigua) sono conservati nel Digesto quattro frammenti relativi ai delitti privati, due in tema di furto.

⁷⁹ Oltre ai brani fin qui citati, cfr. D. 47.2.55.2, Gai 13 ad ed. prov. [L. 272, Furti manifesti et nec manifesti]: furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex Duodecim Tabularum permisit, quam si telo se defendat. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne, quod nocendi causa habetur, significatur.

dalla silloge addurrebbero dunque in alcuni casi, per un riscontro diretto, la citazione del testo latino a seguito della sua traduzione greca.⁸⁰

Per quanto riguarda questo studio, il dato significativo consiste soprattutto nella con-

```
    τγ [ ] ]
    [8±9]εχεται . [ 7±10 ] . σα . ανῖν εἴτε σ[ίδηρος εἴτε λίθος] εἴτε ξύλον Ιαb(olenus) βι(βλίφ) η τῶν[8±11 κε-] φα(λαίφ) fur i(nter)d(iu) in re (com)p(re)hensu[s 9±12] telum omne appellat[ur? ]
    di p(-)sit siue ferr(um) siue la[pis siue lignum] κ(αὶ) σημ(αίνει) ὅτι σφάξαι λέγετ[αι 7±10] σαι η ξύλω
```

La definizione espone con ogni probabilità il significato del lemma βέλος, il quale come detto non corrisponde solo alle armi da tiro o lancio (cfr. D. 50.16.233.2, Gai 1 ad l. XII Tab.: volgo appellatur... ἀπὸ τοῦ βάλλεσθαι), ma ogni arma contundente (cfr. Bas. 60.12.55 pr.: πάντα δὲ τὰ βλάπτοντα τῆ τοῦ ἀκοντίου προσηγορία δηλοῦται, con il relativo Schol. 10 [Schelt.] ad Bas. 60.12.55 pr. Τουτέστι σίδηρος, ξύλα, λίθοι· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσα ἐπὶ τῷ βλάπτειν ἐπιφέρεταί τις; Cfr. anche Bas. 2.2.224: Ἀκόντιον λέγεται οὐ μόνον τὸ ἀπὸ τόξου, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁπωσοῦν βαλλόμενον). La struttura della definizione appare nel complesso la seguente: si offre una spiegazione in lingua greca dei due significati del lemma giuridico (rr. 23-27), menzionando la fonte da cui quello inopinato è tratto (subscriptio bibliografica, r. 27) e riportando in seguito, a diretto riscontro, anche il testo originario latino (rr. 28-30). Sembra infatti molto probabile che l'enumerazione dei materiali (ferro, legno, pietra) riguardi la parte estensionale della definizione di telum e che il testo greco traduca, almeno in parte, quello successivo latino. Oltre a confermare siue ferr(um) siue al r. 30, la nuova lettura fa infatti emergere con chiarezza ξύλον al r. 27 e con buona verosimiglianza ξύλω al r. 32. Se è così, ai rr. 26-27 occorre sciogliere complessivamente εἴτε σ[ίδηρος εἴτε λίθος] εἴτε ξύλον, corrispondente al trinomio tramandato dalle definizioni gaiane e paoline. A confidare in una simmetria stretta con il testo latino, l'ipotesi di ricostruzione migliore per quest'ultimo (r. 30) pare siue ferr(um) siue l[apis siue lign(um)]. Pare doveroso inoltre leggere, al r. 28, fur i(nter)d(iu) in re (com)p(re) hensu[s], con riferimento alla norma delle XII Tavole. Non sembra esserci qui (r. 28) spazio ulteriore contenuto precettivo: è preferibile pensare all'indicazione (a continuazione della subscriptio di r. 27) di un κε] $\varphi(\alpha\lambda\alpha(\alpha))$ fur i(nter)d(iu) in re (com)p(re)hensu[s qui se telo defendat]. Procedendo a cerchi concentrici, a partire da questo nucleo intuitivo, al r. 25 è verosimile supporre πάντα περι]έγεται, cui doveva seguire la parte intensionale della definizione, non sappiamo se in termini di funzione offensiva dell'arma (come in D. 47.2.55.2 e Paul. Sent. 5.23.7, e come sembra suggerire la ripresa del verbo σφάξαι al r. 31) o di attitudine a essere scagliata a lunga distanza (al pari di D. 50.16.233.2). La parte finale del testo (rr. 31-32), nuovamente in greco, aggiunge probabilmente una ulteriore definizione, in funzione epesegetica rispetto alla prima [κ(αὶ) σημ(είωσαι)/σημ(αίνει) ὅτι]: occidere dicitur (σφάξαι λέγετα[ι]) non solo trafiggere con un'arma da taglio, ma anche il percuotere con una pietra o un bastone, procurando una morte lenta per lesioni. Cfr. in proposito D. 29.5.1.17 (Ulp. 50 ad ed.): Occisorum appellatione eos contineri Labeo scribit, qui per vim aut caedem sunt interfecti, ut puta iugulatum strangulatum praecipitatum vel saxo vel fuste vel lapide percussum vel quo alio telo necatum. Bas. 35.16.17 Ἐσφαγμένος ἐστὶν ὁ κατὰ βίαν ἢ σφαγὴν άναιρούμενος ἢ πνιγόμενος ἢ κατακρημνιζόμενος ἢ ροπάλοις τυπτηθεὶς ἢ λίθοις ἢ ἄλλφ τινὶ ἀκοντίφ.

⁸⁰ Un riscontro in questo senso è nella def. $\overline{\kappa\eta}$ [= XXVIII] e forse nella def. $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX] (cfr. *infra*, par. 6) in cui pure sembra che il brano latino corrisponda al testo greco che lo precede.

La nuova edizione Redhis permette di avanzare nella direzione suggerita da Arangio-Ruiz. Il nuovo esame autoptico permette di leggere al r. 23 il numerale $\overline{i\gamma}$ (XIII) e di individuare l'inizio della definizione, una delle più estese della raccolta (rr. 23-32).

ferma del contesto in cui verosimilmente trovava spazio la definizione di Giavoleno. Il tema del furto interessa infatti anche Ulp. 40-42 *ad Sab.*,⁸¹ il che sembra giustificare la collocazione della *definitio* in questo luogo della silloge (*ratione materiae*).

La def. $\overline{\psi}$ [=XIII] riporta così un brano (probabilmente di Giavoleno, dunque non ulpianeo) sul furto, tema trattato in Ulp. 40-42 *ad Sab.*; ad esso nell'ordine di *PSI* XIII 1348 segue immediatamente la definizione relativa, con verosimiglianza, al taglio furtivo di alberi (def. $\overline{\psi}$ [=XIV]), materia discussa in Ulp. 42 *ad Sab.*; questa a sua volta precede a breve distanza la serie ulpianea che ha inizio (def. $\overline{\psi}$ [= XVIII]) con lo stesso Ulp. 42 *ad Sab*. Le due massime che precedono la serie incoraggiano dunque l'ipotesi che l'ordine di lettura dell'*ad Sabinum* sia progressivo.

6. Un gruppo di opere non sabiniane

Un caso notevole di inserzione di elementi allotrî nella serie ulpianea è costituito dalle deff. $\overline{\kappa\varsigma}$ [= XXVI]- $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX], in cui troviamo una serie di quattro frammenti consecutivi, discretamente leggibili e con *subscriptio* bibliografica relativamente chiara: una sequenza breve, ma in grado anche in questo caso di suggerire qualche riflessione.

Si tratta di brani estratti dai *Libri quaestionum* di Paolo, dal *De appellationibus* di Ulpiano e dai *Libri brevium ad edictum* ancora di Paolo. La ricostruzione di tre di queste massime è stata tentata, in gran parte efficacemente, da Fritz Schulz.⁸²

a) La prima di esse (def. $\overline{\kappa\varsigma}$ [= XXVI]) proviene dal primo libro delle *Quaestiones* di Paolo, titolo *De satisdando*:

```
[p. 3 r. 27-28 = ll. 94-95 Segré]
\overline{\kappa\varsigma} ὅτι 'culpa' ἐ[σ]τὶν κ(αὶ) τὸ μὴ [ποιεῖν. Paul(us)]
β(ιβλίω) \overline{\alpha} q(uaesti)on(um) t(itulo) [de sa]tisdando q(uaesti)on(e) ι[
```

Segré riteneva che Paolo, nel primo libro *Quaestionum*, trattasse di un caso speciale di *culpa in non faciendo*, forse in materia successoria: invocava in tal senso un confronto con D. 30.53.6 (Ulp. 25 *ad Sab*.: *item si aedes legatas ob damnum infectum possideri passus est, puto eum teneri: debuit enim repromittere*). ⁸³ Nella ricostruzione di Schulz⁸⁴ la definizione assume invece una portata generale: '*culpa*' è anche τὸ μὴ [ποιεῖν (*non facere*). Il rinvio comparativo era qui a D. 45.1.91 pr. (Paul. 17 *ad Plaut*.). Un simile valore generale

⁸¹ Lenel, *Palingenesia*, vol. II, coll. 1160 ss.

⁸² Schulz, A collection. Si riportano qui nell'edizione di PSI XIII 1348, con la revisione di Bartoletti.

⁸³ Segré, *Tre papiri*, p. 428. In particolare si ipotizzava che Paolo spiegasse il caso di un «erede che, tenuto a dare cauzione, non dandola tempestivamente danneggi gli interessi del legatario». La *culpa* (dell'erede) avrebbe secondo questa congettura riguardato un comportamento particolare, la mancata promessa di garanzia; la menzione di tale comportamento avrebbe dovuto trovare posto nel testo nel verbo utilizzato (in forma negativa: τὸ μὴ [.).

⁸⁴ Schulz, A collection, p. 66.

è vicino alla nostra idea di definizione, ma la scelta di ποιεῖν per il *definiens*, anche alla luce del rinvio a D. 45.1.91 pr., non è esente da dubbi.⁸⁵

In ogni caso l'indicazione bibliografica è nel complesso chiara. Che Paolo sia l'autore delle *Quaestiones* citate è assai probabile. La trattazione paolina segue (anche) l'ordine dell'editto; sia Segré, sia Schulz ritenevano che la definizione in oggetto riguardasse il titolo E. XII (E. 51), *De satisdando*. Nel secondo libro *Quaestionum* Paolo infatti discorre *De inofficioso testamento* in relazione a E. 52 (*Quibus causis praeiudicium fieri non oportet*); sa al termine del primo libro avrebbe dunque potuto trovarsi – non possediamo però un riscontro diretto – l'argomento *De satisdando*, appena precedente nell'ordine edittale.

Circa l'indicazione specifica della *quaestio*, se I[è lettera greca, lo spazio a essa successivo lascia pensare a una questione compresa tra l'undicesima e la diciannovesima. In ogni caso è da intendersi con ogni probabilità che si tratti del numero non assoluto (in relazione all'intera opera) ma relativo, all'interno del titolo di riferimento: l'indicazione di quest'ultimo altrimenti risulterebbe superflua.⁸⁹

b) La def. $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVII] è tratta dal *De appellationibus* di Ulpiano:

```
[p. 3 r. 29-31 = ll. 96-98 Segré]
\overline{\kappa\zeta} = \text{ὅτι γνῶ[σί]ς ἐστιν instrum(en)to[r(um) οὐ μόνον]}
τὸ ἀναγνῶναι, ἀλλὰ κ(αὶ) τὸ ἐ<κ>γράψαι [ἐξ αὐτῶν.]
Ulp(ianus) β(ιβλίω) <math>\overline{\alpha} de app(ellati)onib(us) t(itulo) q(uan)do appellan[d(um) sit]
```

L'edizione di Segré riportava, di $\gamma v\tilde{\omega}[\sigma i]\varsigma$, solo la lettera ω . Appariva invece già verosimile la provenienza della definizione da Ulp. 1 appell., tit. Quando appellan[dum sit

⁸⁵ D. 45.1.91 pr. (Paul. 17 ad Plaut.): si servum stipulatus fuero et nulla mora intercedente servus decesserit: si quidem occidat eum promissor, expeditum est. Sin autem neglegat infirmum, [an teneri debeat promissor, considerantibus (considerabimus: Lenel)] utrum quemadmodum in vindicatione hominis si neglectus a possessore fuerit culpae huius nomine tenetur possessor [ita et cum dari promisit], an culpa quod ad stipulationem attinet in faciendo accipienda sit, non in non faciendo? Quod magis probandum est, quia qui dari promisit, ad dandum non faciendum tenetur. Qui in realtà Paolo per il caso delle stipulationes in dando (per le quali si agisce con actio certi) esprime il principio opposto: è cioè escluso che la colpa consista nella mera negligenza. Poiché Paolo è autore di entrambi i brani (collectio e D. 45.1.91 pr.), per seguire Schulz serve ritenere che la massima di PSI XIII 1348 riguardi le stipulazioni in faciendo (intentio 'quidquid dare facere oportet') o i rapporti obbligatori tutelati da iudicia bonae fidei (p.e. negotiorum gestio?). L'ipotesi di Schulz è stata accolta da Arangio-Ruiz (Papiri greci, p. 206 [= Studi epigrafici, p. 402]).

⁸⁶ Cfr. Lenel, Palingenesia, vol. I, coll. 1181 ss.; Schulz F., History of Roman Legal Science, Oxford 1953, p. 238. Sull'opera cfr. Schmidt-Ott J., Pauli Quaestiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätklassischen Juristenschrift, Berlin 1993.

⁸⁷ *Ibidem*, col. 1183.

⁸⁸ Cfr. Lenel, Das Edictum, pp. 140 ss.

⁸⁹ Non possiamo dunque stimare in base a questo dato la lunghezza complessiva delle *Quaestiones*, perché ignoriamo il computo dei titoli.

et intra quae tempora]. Quanto al contenuto, il primo editore sottolineava soprattutto i segnali di contrapposizione, offerti dalle fonti, tra instrumenti recitatio, a fini istruttori (cf. ἀνάγνωσις συμβολαίου in C. 7.62.36) e inscriptio (libellorum)⁹⁰ nel contesto dell'acquisizione dei documenti probatori. Schulz, cui si deve l'ipotesi ricostruttiva attuale, si è basato invece su due brani di Ulp. 62 ad ed.⁹¹ concernenti il trattamento degli instrumenta creditorum (D. 50.16.56 pr. e D. 42.5.15 pr.).⁹²

Alla ricostruzione del brano contribuisce ora una migliore individuazione del lemma:93

⁹⁰ D. 48.2, C. 7.62.39.1a.

⁹¹ Lenel, Palingenesia, vol. II, col. 791 (n. 1421).

⁹² D. 50.16.56 pr. (Ulp. 62 ad ed.): 'cognoscere instrumenta' est relegere et recognoscere; D. 42.5.15 pr. (Ulp. 62 ad ed.): cum plures creditores in possessionem rerum debitoris mittantur, ne corrumpantur rationes, uni hoc negotium a creditoribus esse dandum, quem maior pars creditorum elegerit. Ego puto creditoribus instrumentorum etiam ἀναγραφὴν facere, non ut describant ipsa corpora instrumentorum, sed quot sint, de qua re sint, subnotent sibi et quasi inventarium faciant: quod etiam universorum facere eis erit permittendum. Praeterea nonnumquam praetor causa cognita etiam describere aliquid ex instrumentis creditoribus debebit permittere, si qua idonea causa interveniat. Cfr. Schulz, A collection, pp. 65-66. I creditori avrebbero avuto facoltà, secondo Ulpiano, non solo di prendere visione degli instrumenta, ma anche di appuntare in un documento il loro numero e la loro natura (ἀναγραφὴν facere): se poi ragioni particolari lo avessero consigliato, il pretore avrebbe potuto autorizzare anche a estrarre copia parziale del loro contenuto (describere aliquid ex instrumentis). Per Schulz, similmente, anche la massima della collectio avrebbe ascritto alla γνῶσις instrumentorum (= cognoscere instrumenta) due comportamenti complementari, quello del legere e quello del describere. Per sostenere la sua interpretazione, Schulz proponeva di interpretare ἐγγράψαι (inscribere), presente nel testo, come errore per ἐκγράψαι (describere). Infine, per coordinare la materia con il titolo di provenienza (Quando appellandum sit), lo studioso rimandava a D. 49.4.1.15 (appunto Ulp. 1 appell.: si adversus absentem fuerit pronuntiatum, biduum vel triduum ex quo quis scit computandum est, non ex quo pronuntiatum est): la possibilità di appellare, per l'assente, era soggetta a una breve decadenza, messa in relazione con il momento in cui egli avesse «avuto conoscenza» (ex quo quis scit). Di cosa? Secondo Schulz, non del pronunciamento: «perhaps Ulpian dealt here with 'cognoscere acta' and 'instrumenta'». In questo caso Arangio-Ruiz (Papiri greci, pp. 206-207 [= Studi epigrafici, p. 402].) si limitava a poche righe di commento, da cui traspare una sostanziale adesione alla proposta di Schulz, con la sola riserva dovuta alla necessità di correggere in ἐκγράψαι (describere) l'èγγράψαι (inscribere) che si legge nel papiro. La lettura di Schulz non persuade del tutto. La correzione di ἐγγράψαι crea in effetti perplessità, ma nella prospettiva di Schulz è inevitabile, perché per essa passa l'estensione semantica (οὐ μόνον... ἀλλὰ καί) del lemma dal solo 'legere' al 'describere', dunque in definitiva il significato stesso della definitio giuridica. Inoltre per lo studioso il lemma sembra essere a conti fatti 'γνῶ[σί]ς' (nel senso di *cognitio [instrumentorum]*), per il quale varrebbe il confronto sia con la definizione di D. 50.16.56 pr., sia con D. 42.5.15 pr. Tuttavia il coordinamento tra questi due brani non è semplice: non è affatto certo che al 'cognoscere [instrumenta]' di D. 50.16.56 pr. possa essere fatto corrispondere 'describere aliquid' di D. 42.5.15 pr. Dal seguito dei due brani infatti (rispettivamente, D. 50.16.56 pr.: «['cognoscere instrumenta' est relegere et recognoscere;] dispungere est conferre accepta et data»; D. 42.5.15.1: «Utrum semel an etiam saepius recognitio et dispunctio concedenda sit creditoribus, videamus...») sembra piuttosto di capire che Ulpiano tenesse distinte due operazioni differenti, appunto cognoscere e dispungere, tanto da farne due lemmi separati. Ammesso che la ἀναγραφή (subnotare et quasi inventarium facere) afferisse a una delle due classi di operazioni, questa sembra semmai corrispondere meglio alla spunta analitica del dispungere (conferre accepta et data) piuttosto che al cognoscere (relegere et recognoscere). Cfr. però ora le nuove risultanze dell'esame autoptico, nota successiva.

⁹³ Cfr. add. et corr. a Papiri greci e latini, p. XV, in cui si sosteneva la difficoltà della lettura 'γνω[σί]ς' e si proponeva θεορ[ί]α (nel senso di 'presa visione', scil. degli instrumenta, dunque con significato analogo a

in generale la via tracciata da Segré, con riferimento al tema dell'accesso agli atti giudiziari, pare più promettente proprio alla luce del riferimento nella *subscriptio* al tema della *appellatio*. 94

c) Sia la terza, sia la quarta definizione della serie provengono dal secondo dei *libri brevium* di Paolo. La prima di esse (def. $\overline{\kappa\eta}$ [= XXVIII]) ha come lemma *negotium*, scritto in lettere latine ma declinato alla greca:

```
[p. 3 r. 32 – p. 4 r. 2 = ll. 99-102 Segré] ὅτι τῆ τοῦ negotiu προσηγορία [κ(αὶ) ἡ φιλο-] νικία σημένετ(αι). Paul(us) β(ιβλίφ) \overline{\beta} brev(ium) t(itulo) [de nego-] [tiis gestis - - -] . ị app(ellati)oṇe omṇis [
```

La ricostruzione della definizione e l'ipotesi più precisa della sua provenienza si devono anche in questo caso a Schulz, 95 secondo cui la definizione si trovava nel contesto *De negotiis gestis* (E. 35) dei *Brevia* di Paolo. Il lemma commentato è infatti come detto *negotium*; i *libri brevium (ad edictum)* seguono, almeno nella prima parte, 96 l'ordine edittale e il riscontro palingenetico mostra che nel libro terzo Paolo trattava il tema *Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituuntur* (E. 44). Il che rende possibile che nel secondo libro si trovasse l'argomento in oggetto; 97 in particolare, il riferimento sarebbe stato secondo Schulz a un capitolo *De appellatione omissa*. In effetti circa l'inclusione della $\phi l \lambda ovikia$ (= lis) nella classe dei *negotia*, lo studioso trovava un riscontro in D. 3.5.30.2 (Papin. 2 *resp.*). 98 Dell'omesso appello, secondo Ulpiano, risponde il difensore

```
'\gamma v \tilde{\omega}[\sigma i] \varsigma'). L'esame autoptico effettuato nel contesto Redhis conferma questa direzione:
```

⁹⁴ Cfr. anche D. 22.4.1 (Paul. 2 Sent. = Paul. Sent. 2.13a: Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur). Uno scolio al testo corrispondente dei Basilici commenta che 'τὸ ἰνστρούμεντον' (qui traslitterato) è una voce generale, la quale comprende tra le sue specie non solo le prove documentali in senso stretto, acquisite già per iscritto, ma anche τάς ἐγγράφους τῶν μαρτύρων φωνάς, la trascrizione delle deposizioni orali (Sch. ad Bas. 22.1.30, ed. Schelt. ser. B vol. IV p. 1354 [= Hb II 481]: τὸ ἰνστρούμεντον γενική ἐστι προσηγορία καὶ σημαίνει πᾶν δι'οὖ δυνατόν ἐστιν εὐτρεπίζεσθαι ἤτοι φανεροῦσθαι τὴν δίκην. Διά τοι τοῦτο καὶ τὰς ἐγγράφους τῶν μαρτύρων φωνὰς καὶ αὐτοὺς τοὺς παρόντας μάρτυρας δυνατόν ἐστι τῆ τοῦ ἰνστρουμέντου σημαίνεσθαι προσηγορία). Più ampiamente, il binomio documenti scritti/testimonia (orali), nel contesto relativo all'acquisizione di prove in processo, sembra sedimentato ed esaustivo nello stesso C. 7.62.36, a suo tempo richiamato da Segré (...τουτέστιν ἢ μαρτύρων παραγωγὴν ἢ ἀνάγνωσιν συμβολαίου).

⁹⁵ Schulz, A collection, p. 64.

⁹⁶ Cfr. Schulz, History, p. 195.

⁹⁷ Cfr. Lenel, *Palingenesia*, vol. I, col. 955.

⁹⁸ Cfr. D. 3.5.30.2 (Papin. 2 resp.) [De negotiis gestis (E. 35)]: litem in iudicium deductam et a reo desertam frustratoris amicus ultro egit, causas absentiae eius allegans iudici: culpam contraxisse non

dell'assente nell'ambito dell'*actio negotiorum gestorum* che lo contrappone al *dominus litis*: conosciamo dunque almeno un caso in cui si afferma l'inclusione della *lis* tra i *negotia*, in un contesto *de appellatione omissa*.⁹⁹

Quest'ultimo riferimento è suggestivo. Tuttavia si scontra con una osservazione condivisibile di Arangio-Ruiz: considerando lo spazio sovrabbondante nella *subscriptio* tra il titolo e l'eventuale capitolo indicato da Schulz ($ftiis\ gestis\ -\ -\ -\]$. $i\ app(ellati)one$), lo studioso ha suggerito che il testo latino riproduca quello greco precedentemente tradotto ($fde\ negotiis\ gestis:\ Negot]ii\ app(ellati)one\ omnis\ |\ flis\ continetur\]$ <vacat>). La lettura di Arangio-Ruiz appare persuasiva, perché sembra confermare l'uso di posporre il brano latino originale alla traduzione greca, già osservato a proposito della def. \overline{iy} [= XIII] (brano di Giavoleno sul furto) e forse visibile anche altrove. 100

d) Anche la quarta definizione della serie (def. $[\overline{\kappa\theta} = XXIX]$) è tratta dal secondo libro *brevium* di Paolo.

La lunghezza della *definitio* è ignota: sembra che i rr. 5-6 riportino ancora una volta il testo latino tradotto, ma non è chiaro dove il testo si concluda. Non è escluso che si tratti di due *definitiones* diverse. In ogni caso è probabile che alla traduzione greca della definizione, o della prima di esse, seguisse anche qui il testo originale latino: un indizio sembrerebbe essere nelle corrispondenze π áv τ a/omne e π εριέχε[τ αι]/[conti]net(ur).

Segré – la cui edizione riporta *PAUJL*. *B* \overline{B} $\overline{B}\overline{B}\overline{B}$ \overline{B} \overline{C} (senza la numerazione del libro di riferimento) – appuntava solo che la definizione potrebbe avere a che fare con il tit. *De eo q(uod)* [*certo loco dari oportet*] «trattato in un titolo dei brevi di Paolo». ¹⁰¹ Tuttavia la presenza del numerale (*PAUJL*. *B*. \overline{B} . $\overline{B}\overline{E}\overline{B}$) è sicura e *PSI* XIII 1348 rinvia correttamente al secondo libro dei *Brevia* paolini. Lo scioglimento *De eo q(uod)* [*certo loco dari oportet*] (E. 96) è dunque poco probabile, perché il terzo libro dell'opera di Paolo, si è già visto, tratta già la materia concernente E. 44 (*Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituuntur*).

Incerta è anche la ricostruzione del contenuto della definizione. Arangio-Ruiz sug-

videbitur, quod sententia contra absentem dicta ipse non provocavit. Ulpianus notat: hoc verum est, quia frustrator condemnatus est; ceterum si amicus, cum absentem defenderet condemnatus, negotiorum gestorum aget, poterit ei imputari, si cum posset non appellasset.

⁹⁹ Per l'equiparazione in generale, cfr. Gai. 4.(84; 141;)184.

¹⁰⁰ Cfr. *infra*, def. $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX].

¹⁰¹ Segré, Tre papiri, p. 428.

geriva la presenza di due definizioni distinte, 102 una del *mundus* muliebre 103 – da mettere in relazione con le righe poste nel margine di p. 4 (Ulp. 44 *ad Sab.*) 104 e con la def. $\overline{\eta}$ [= XVIII] 105 – l'altra dell'argenteria. 106

Tuttavia il contesto $De\ eo\ q(uod)\ [legari\ potest]$, cui pensava Arangio-Ruiz, è di difficile collocazione nel secondo libro dei $Brevia^{107}$ e la soluzione $i(n)\ m(undo)$ per l'abbreviatura \overline{im} , già ritenuta insicura da Arangio-Ruiz, sembra doversi correggere alla luce dei nuovi esami autoptici. Forse si può pensare a un titolo $De\ eo\ q(uod)\ [metus\ causa\ factum\ sit]$ (E. 39). 109 In ogni caso occorre tenere in considerazione il dato palingenetico (< E. 44).

Le deff. $\overline{\kappa\varsigma}$ [= XXVI] – $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX] compongono dunque una serie di quattro massi-

```
[p. 4 rr. 3-8? = 11. 103-108(?) Segré]
```

κθ [ὅτι τῆ τοῦ κόσμου προσηγ]ορία πάντα περιέχε-

[ται τὰ τῆς καθαριότητος (opp. τοῦ κάλλους). Pau]l(us) β (ιβλίω) $\overline{\beta}$ breb(ium) t(itulo) de eo q(uod) [legari potest, κεφ. –] . . i(n) m(un)[d]o omne q(uo)d

[ad munditiem pertinet conti]net(ur) .|. o . [. . .] ...

Questa definizione sarebbe stata seguita da una seconda massima, relativa all'*argentum* [ἀργύ(ριον)]: «con che il raccoglitore bizantino si sarebbe trovato in combutta con gli stessi problemi interpretativi onde è dominato il titolo D. 34.2».

¹⁰⁷ Una trattazione *De legatis* si colloca invece molto più avanti nell'ordine edittale (E. 169 ss.). Cfr. Lenel, *Das Edictum*, pp. 365 ss.

¹⁰⁸ Lo stesso Arangio-Ruiz riportava in merito alcuni dubbi espressi da Bartoletti (Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 207 [= *Studi epigrafici*, p. 402]). Ammirati legge invece ora:

```
[6±9προση]γορία πάντα περιέχε-

[ται 8±11 Pau]](us) βι(βλίω) β Breb(ium) ti(tulo) de eo q(uod)

5 [15±18] q(uo)q(ue) m(en)tio omne q(uod) i(n-)

[13±16 ] net(ur): % o[...].....[.]

[12±15 ] . φ'ἀργυ . [....]εχεσθ(αι)

[12±15] . . od[....]...του
```

L'avanzamento maggiore si ha per l'abbreviazione 'qqmtio' [forse 'q(uo)q(ue) m(en)tio'?]; la soluzione di 'quoque' (appartenente al testo di Paolo, citato ad verbum?) sembra coerente con la struttura generale delle definizioni accolte nella silloge, in cui si dà conto non solo del significato usuale di un termine, ma anche di altri significati aggiuntivi, meno noti se non inopinati.

¹⁰² Muoveva dalle ipotesi i(n) m(un)do (r. 5) e ἀργύ(ριον) (r. 7). Il gruppo di lettere αργυ sembra in effetti appartenere a una definizione diversa, forse a una diversa *subscriptio*: lo fanno pensare sia l'abbreviatura φ | – forse [κε] φ (αλαί φ)? – che lo precede immediatamente (p. 4 r. 7), sia il tratto sovrapposto – segno di abbreviatura – a una o più lettere illeggibili nel finale della riga precedente (p. 4 r. 6), sia infine la ripresa della lingua greca dopo il testo latino.

Non sorprenderebbe in effetti se il *mundus* fosse oggetto di due definizioni all'interno di una stessa raccolta (def. $\overline{\eta}$ [= XVIII] e def. $\overline{k\theta}$ [= XXIX]). Esempi di definizione multipla si trovano anche in D. 50.16: cfr. es. D. 50.16.8 (Paul. 3 *ad ed.*, '*actio*') e D. 50.16.34 (Paul. 24 *ad ed.*: '*actio*'); D. 50.16.5 (Paul. 2 *ad ed.*, '*res*'); D. 50.16.23 (Ulp. 14 *ad ed.*, '*res*'), D. 50.16.72 (Paul. 76 *ad ed.*, '*res*').

¹⁰⁴ Vedi sotto, par. 7.

¹⁰⁵ Cfr. supra, par. 4.

¹⁰⁶ Cfr. Arangio-Ruiz, *Papiri greci*, p. 207 [= *Studi epigrafici*, p. 402]. Nel complesso, pur con diverse cautele, veniva proposta una ricostruzione di questo tipo:

¹⁰⁹ Per un riscontro sulla locuzione 'de eo quod metus causa' cfr. I. 4.6.25 e 27: item actio de eo quod metus causa factum sit a ceteris, de quibus simul locuti sumus, eo differt quod eius natura tacite continetur ut qui iudicis iussu ipsam rem actori restituat, absolvatur.

me consecutive non provenienti dai libri dell'*ad Sabinum* ulpianeo. Si tratta in particolare di estratti dai libri posti all'inizio di quelle opere (1 *quaest.*, 1 *appell.*, 2 *brev.*). Siamo di fronte a un gruppo di *excerpta* che presentano alcuni tratti di omogeneità ma anche molte difficoltà interpretative. Tre definizioni provengono da due testi di Paolo (1 *Quaest.*; 2 *Brev.*). Il contesto di provenienza sembra essere costituito, in linea di massima, da brani di commento ai titoli VIII-XII dell'editto (§. 51, *De satisdando*; §. 35 *De negotiis gestis*; [verosimilmente < §.44; forse §. 39 *De eo quod metus causa gestum erit*?]). Nei due brani provenienti dalla stessa opera, l'ordine dei frammenti potrebbe seguire quello edittale.

Il blocco appare nell'insieme omogeneo sotto il profilo formale ed esterno (opere e libri di provenienza), ma non dal punto di vista interno o semantico (significato dei lemmi e contenuto delle definizioni). Ciò allontana dall'idea di una *catena*.

7. L'ordine delle definizioni marginali

In più stretta connessione con lo schema sabiniano stanno le definizioni poste nel margine inferiore di p. 4, la cui ricostruzione si deve ancora una volta a Schulz, su basi già poste da Segré. Il testo è in gran parte leggibile. Entrambe le norme sono estratte da Ulp. 44 *ad Sab*. (dal medesimo intervallo testuale, dunque, delle altre presenti nel testo). La prima attiene probabilmente al legato di veste:

```
[r. marg. a-c = Il. 132-134 Segré]
[ὅτι ὁ] λ[ηγ]ατεύ<ω>ν τὴν ἰδίαν ἐσθῆτα οὐκ ἔδοξε(ν)
[ληγ]ατεύειν τήν ἄκοπον, ἀλλὰ τὴν ἐν κρήσει
[μό]νον. Ulp(ianus) β(ιβλίω) \overline{μδ} ad [S]ab(inum) κεφ(αλαίω) \overline{\theta}.
```

Segré¹¹⁰ rimandava a D. 34.2.23, pensando anche per la massima della silloge a una definizione «di *vestis* o *vestimenta* come legato» (D. 34.2.23 pr.: *vestis an vestimenta legentur...*). Schulz integrava con il richiamo a D. 34.2.25.6 (*Si quis addiderit 'vestem suam', apparet de eum sensisse, quam ipse in usus suos habuit*), da cui la ricostruzione, persuasiva, proposta.¹¹¹

La seconda massima riguarda forse il legato di ornamento:

```
[r. marg. d-e = Il. 135-136 Segré]
[ὅτι] τῆ τῶν κοσμίων προσηγορία ρ[i] δακτύλιοι
[οὐ π]εριέχοντ(αι). Ulp(ianus) β(ιβλίω) \overline{μδ} ad Sa[b](inum) κεφ(αλαίω) . κ .
```

Il rinvio di Segré era a D. 34.2.25.10-12 (Ulp. 44 *ad Sab.*), ma già con richiamo comparativo di D. 50.16.74 (Paul. 2 *ad ed. aed. cur.: signatorius anulus 'ornamenti 'appellatione non continetur*). ¹¹² A quest'ultimo passaggio si ispira la restituzione del testo da parte di Schulz, ¹¹³

¹¹⁰ Segré, Tre papiri, p. 428.

¹¹¹ Schulz, A collection, p. 67.

¹¹² Segré, Tre papiri, p. 428.

¹¹³ Schulz, A collection, p. 67.

convincente purché a δακτύλιος si riconosca il valore specifico di 'anulus signatorius'. 114

Come si è detto, nel foglio di *PSI* XIII 1348 non sono visibili segni di rinvio e la prima parte di queste due definizioni è illeggibile (non sappiamo se fossero numerate). Non è chiara dunque la relazione tra questi *marginalia* e le altre definizioni di p. 4. Poiché, come pure si è detto, nella stessa pagina si riscontra un segno di *R(ubrica)*, si può forse pensare che le definizioni siano state reintegrate dal copista, accortosi dell'omissione, nel margine della pagina con cui ha termine la sezione di riferimento.

In ogni caso, se la ricostruzione delle definizioni marginali è corretta, ancora una volta l'ordine di *excerptio* segue quello in cui i brani si susseguono in Ulp. 44 *ad Sab.*: D. 34.2.25.6 (L. 2913, 'vestis') e D. 34.2.25.10 (L. 2914, 'mundus') si succedono infatti nella serie palingenetica del commentario ulpianeo.¹¹⁵

8. Sintassi complessiva della silloge

Se ricapitoliamo quanto fin qui rilevato, possiamo in primo luogo riscontrare nella silloge la presenza, con tutta probabilità, di un ordine redazionale esterno, che corrisponde all'ordine di lettura delle opere da cui le definizioni sono estratte.

- a) C'è infatti traccia di una serie (preponderante, per quanto è dato di vedere) di frammenti tratti dai *libri ad Sabinum* di Ulpiano, la quale costituisce lo scheletro della compilazione. Le *subscriptiones* bibliografiche delle deff. $\overline{\mathfrak{m}}$ [= XVIII] (Ulp. 42 *ad Sab*); $\overline{\mathfrak{t}}$ [= XIX] (44 *ad Sab*.); $\overline{\mathfrak{k}}$ [= XX] (4[.] *ad Sab*.) e della def. $\overline{\mathfrak{m}}$] a p. 4, r. 31 (49 *ad Sab*.) evidenziano una progressione ascendente secondo l'ordine di lettura dei libri ulpianei escerpiti.
- b) Le deff. $\overline{i\gamma}$ [= XIII] (Giavoleno) e $\overline{i\delta}$ [= XIV] (autore incerto) paiono confermare la serie ulpianea: precedono infatti, nel papiro, la serie stessa, e affrontano i temi che Ulpiano tratta nei titoli *De furtis* (40-42 *ad Sab.*) e *De arboribus succisis* (Ulp. 42 *ad Sab.*).
- c) Un caso particolare riguarda il blocco formato dalle deff. $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVI] (Paul. 1 *quaest.*), $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVII] (Ulp. 1 *appell.*), $\overline{\kappa\eta}$ [= XXVIII] (Paul. 2 *brev.*), $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX] (Paul. 2 *brev.*), che potrebbe segnalare l'inizio di un nuovo spoglio bibliografico: si tratta infatti di definizioni tratte dai libri iniziali delle opere escerpite; l'ordine di presentazione potrebbe essere anche in questo caso quello di lettura delle opere stesse.
- d) L'ordine di *excerptio* è mantenuto infine anche nelle addizioni poste nel margine della p. 4. Le due norme riportate sono estratte verosimilmente da frammenti palingeneticamente successivi (L. 2913, L. 2914) di Ulp. 44 *ad Sab*.

-

¹¹⁴ Per questo significato cfr. es. Her. 2.38. Gli anelli come tali appartengono invece espressamente alla classe degli *ornamenta* (= 'κόσμα'). Cfr. D. 34.2.25.10 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornatur, veluti* [...] *anuli praeter signatorios* [...]; *mundus mulieris est, quo mulier mundior fit.* Cfr. anche Paul. Sent. 3.6.83-84: (*ornamentis legatis ea cedunt, per quae ornatior mulier efficitur, veluti anuli catenae reticuli et cetera, quibus collo vel capite vel manibus mulieres ornantur*). Per il fatto di avere funzione ulteriore rispetto a quella ornamentale, sia Ulpiano (D. 34.2.25.10), sia Paolo (D. 50.16.74) devono escludere l'*anulus signatorius* dalla classe degli *ornamenta*.

¹¹⁵ Cfr. Lenel, Palingenesia, vol. II, col. 1778.

Tab. 1116

| | def. $\overline{i\gamma}$ [= XIII] (Iavol. 8 []; cf. Ulp. 40-42 ad Sab.), p. 1 rr. 25-32 def. $\overline{i\delta}$ [= XIV] ([]; cf. Ulp. 42 ad Sab.), p. 1 r. 33 | | |
|--|--|--|--|
| def. ψ [= XVIII] (Ulp. 42 ad Sab), p. 2, rr. 25-27 | | | |
| def. $\overline{10}$ [= XIX] (Ulp. 44 ad Sab.), p. 2, rr. 28-30 def. $\overline{\kappa}$ [= XX] (Ulp. | | | |
| 4[.] <i>ad Sab</i> .), pp. 2 r. 31 - 3 r. 2 | | | |
| | | def. $\overline{\kappa\varsigma}$ [= XXVI] (Paul. 1 quaest.), p. 3 r. 27-28 def. $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVII] (Ulp. 1 appell.), p. 3 r. 29-31 def. $\overline{\kappa\eta}$ [= XXVIII] (Paul 2 brev.), p. 3 r. 32 – p. 4 r. 2 def. $\overline{\kappa\theta}$ [= XXIX] (Paul 2 brev.), p. 4 rr. 3-9? | |
| | | | |
| def. [] p. 4 r. 31 (Ulp. 49 ad Sab. in fine) | | | |
| | | | def. marg. p. 4 rr. a-c (Ulp. 44 ad Sab., L. 2913) def. marg. p. 4 rr. d-e (Ulp. 44 ad Sab., L. 2914) |

Nella Tab. 1 sono affiancate le serie individuate in questo studio. In orizzontale, l'ordine in cui sono state presentate nei paragrafi precedenti (parr. 4-7). In verticale, l'ordine in cui le definizioni si susseguono nei fogli di *PSI* XIII 1348.

9. Una collezione lessicografica a partire da escerti. Estensione semantica a referenti inattesi

Se dal piano della struttura ci si sposta a quello della natura dell'opera, vengono in considerazione alcuni tratti ricorrenti dei brani accolti nella silloge. Un'osservazione preliminare, in questa direzione, serve da raccordo con quanto detto finora circa l'ordine redazionale della *collectio*. La serie costruita sull'*ad Sabinum* ulpianeo potrebbe infatti far pensare a un lessico «*ad auctorem*», realizzato quale ausilio alla lettura dell'opera di Ulpiano (magari a corredo di un commentario più ampio). In effetti all'interno della ricca tradizione di glossari e lessici greci¹¹⁷ è attestato ampiamente l'uso di γλῶσσαι e λέξεις «*ad auctores*», concernenti singole opere letterarie o singoli autori, dunque limitati a contesti specifici. Altri glossari di questo tipo sono conservati su materiale papiraceo. ¹¹⁸ Alcuni di essi inoltre rivelano un metodo di compilazione simile a quello riscontrato in *PSI* XIII 1348, riportando i lemmi non in ordine alfabetico o in quello onomastico (secondo campi semantici), ma nell'ordine in cui essi si presentano nell'opera escerpita. ¹¹⁹ In questi casi la raccolta glossografica o lessicografica si rivela essere una delle possibili forme specifiche assunte dal genere più ampio del commento *ad auctorem*: ¹²⁰ le glosse, raccolte nella successione in cui i lemmi occorrono nell'opera spiegata, offrono al lettore le informazioni necessarie

¹¹⁷ Sul tema dei lessici greci di tradizione papiracea cfr. Naoumides M., *Greek Lexicography in the Papyri*, diss. Urbana (Illinois), 1961; id., *The Fragments of Greek Lexicography in the Papyri*, in *Classical Studies presented to Ben Edwin Perry*, Urbana 1969, pp. 181-202; Cfr. Kramer J., *I glossari tardo-antichi di tradizione papiracea*, in Hamesse J., *Les manuscrits des lexiques et glossaires de l'antiquité tardive à la fin du moyen âge*, Louvain-la-Neuve 1996; Montanari F., *Glossario, parafrasi, «edizione commentata» nei papiri*, in Avezzù G., P. Scattolin, *I classici greci e i loro commentatori*, Rovereto 2006, pp. 9-15; Esposito E., *Lessici antichi su papiro. Il progetto Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta (CLGP)*, in Frösén J., T. Purola, E. Salmenkivi, *Proceedings of the XXIVth International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 2004*, vol. I (Helsinki 2007), pp. 279-290. In particolare sui lessici bilingui cfr. già Bataille A., *Les glossaires gréco-latins sur papyrus*, "Recherches de Papyrologie", 4, 1967, pp. 161-169. I testimoni di questo genere sono stati ora editi e commentati da Kramer J., *Glossaria bilinguia in papyris et membranis reperta*, Bonn 1983, e in id., *Glossaria bilinguia altera (C. Gloss. Biling. II)*, Munich-Leipzig 2001.

¹¹⁸ Cfr. Kramer, *I glossari tardo-antichi*, pp. 23 ss.

¹¹⁹ Cfr. Naoumides, *The Fragments*, pp. 181-202, spec. p. 189, con riferimento forse già a tre glosse – 5. 6. e 8. – di *P.Hibeh* 175, III secolo a.C. (per il resto ordinato alfabeticamente), che «seem to have been taken from the first book of the Iliad in the same order in which they appear in the papyrus»). Per la tradizione manoscritta su codice, cfr. il glossario ippocratico di Eroziano, I secolo d.C., su cui Nachmanson E., *Erotianstudien*, Uppsala 1917, spec. pp. 260 ss. Cfr. anche, sinteticamente, Dickey, *Ancient Greek Scholarship*, p. 45.

¹²⁰ Sul rapporto tra lessici e commentari cfr. Ucciardello G., *Esegesi linguistica, glosse ed interpretamenta tra hypomnemata e lessici*, in Avezzù, Scattolin, *I classici greci e i loro commentatori*, pp. 35 ss.; id., *Hypomnemata papiracei e lessicografia: tra Alessandria e Bisanzio*, Messina 2012, pp. 91 ss. Cfr. anche Mc Namee K., *Annotations on Demosthenes 23.103 (in Aristocratem)*, «BASP», 41, 2004, pp. 119-126, con riferimento a *P.Mich.* inv. 02 (III secolo d.C.) e alla relazione – negata dall'autrice – con gli *scholia in Aristocratem* di MP³ 317 (= LDAB 749, IV-V secolo), contenenti un lessico alfabetico a Dem. 23.

alla comprensione del testo, ¹²¹ sotto forma di definizioni o di sinonimi più moderni, più comuni o comunque più semplici. ¹²²

Tuttavia la raccolta lessicale riportata da *PSI* XIII 1348 differisce evidentemente da questo modello, ¹²³ perché non contiene commenti lessicali ad opere della giurisprudenza romana (in primo luogo all'*ad Sabinum* di Ulpiano), ma una collezione lessicografica prodotta a partire da tali opere. ¹²⁴ Si tratta non di un glossario «*ad auctorem*» ma di un lessico costruito «*ab auctore*» (o meglio «*ab auctoribus*»). ¹²⁵ Il compilatore ha selezionato da un

L'esigenza di spiegare lemmi oscuri è per lo più motivata dalla distanza storica rispetto alla lingua dell'autore (è il caso di Omero) o dall'uso di un vocabolario tecnico nelle opere specialistiche (filosofiche, mediche). Sotto questo profilo la spiegazione lessicale non differisce da altri tipi di annotazione, di varia natura e stile, che pure seguono l'ordine lemmatico del testo commentato. Cfr. per tutti il cd. Mythographus Homericus, con i numerosi papiri ad esso correlati; qui i lemmi dell'*Iliade* e dell'*Odissea* sono commentati, secondo l'ordine dei libri omerici, attraverso resoconti mitografici più o meno estesi, di cui si riporta in genere la fonte. Cfr. v. Rossum-Steenbeek M., *Greek Readers' Digest? Studies on a selection of Subliterary Papyri*, Leiden 1998, pp. 85-118 (introduzione) e 278-309 (testi); Montanari F., *The Mythographus Homericus*, in Abbenes J.G.J. *et al.*, *Greek Literary Theory After Aristotle*, Amsterdam 1995, pp. 135-172, con una lista dei papiri rilevanti; id., *Ancora sul Mythographus Homericus (e l'Odissea)*, in Hurst A., F. Létoublon, *La Mythologie et l'Odyssée*, Genève 2002, pp. 129 ss.

L'appartenenza della glossa lessicale al genere del commento esegetico, di tipo lemmatico, è particolarmente visibile quando il commento glossografico o lessicografico non circola autonomamente rispetto all'opera commentata, ma affianca nel foglio il testo oggetto di spiegazione, sotto forma di *scholia* marginali. È il caso, per esempio, di *P.Köln* X 400, contenente un lessico e un commento ai *Phaenomena* di Arato. Cfr. Bastianini G., *Commentaria et lexica Graeca in papyris reperta. I. Commentaria et lexica in auctores. Pars 1. Aeschines – Bacchylides*, München 2012, pp. 119 ss.

¹²³ Maggiori somiglianze si riscontrano con le opere di tipo grammaticale o di genere enciclopedico o antiquario, il cui metodo di redazione poteva comportare l'estrazione meccanica di brani da autori selezionati, in ordine di reperimento. In tali opere infatti il brano escerpito ha funzione autoritativa o di *exemplum* rispetto alla definizione offerta dal compilatore. L'esempio più noto di opera enciclopedica del tipo suddetto è offerto il *De compendiosa doctrina* di Nonio Marcello. Cf. Lindsay W.M., *Nonius Marcellus' Dictionary of Republican Latin*, Oxford 1901 (rist. an. Hildesheim 1965), pp. 1-10, con le successive revisioni (correttive, ma confermative dell'impianto generale) di Strzelecki L. (spec. *Zur Entstehung der 'De compendiosa doctrina' des Nonius*, «Eos», 34, 1932-33, pp. 113 ss.; s.v. 'Nonius Marcellus', in *RE* vol. XVII, coll. 882-897; *Ein Beitrag zur Quellenbenutzung des Nonius*, in Irmscher J., K. Kumaniecki (a cura di), *Aus der altertumswissenschaftlichen Arbeit Volkspolens*, Berlin 1959, pp. 81-90) e Della Corte F. (spec. *La lex Lindsay su Nonio Marcello*, «Aevum», 16, 1942, pp. 57-68; *La 'Lex Lindsay' e i frammenti citati da Nonio*, in *Varrone terzo gran lume romano*, Genova 1954, pp. 263-319; *I modelli di Nonio*, «Studi Noniani», 12, 1987, pp. 27-39). Il metodo di composizione di Nonio è stato messo in relazione dalla critica filologica con quello del Digesto giustinianeo. Cfr. Della Corte F., *Le due sorgenti cui attinge Nonio*, «Studi Noniani», vol. VI, Genova 1980, pp. 63-82.

¹²⁴ Forse sulla scelta di costruire glossari giuridici a partire dalle opere stesse della giurisprudenza influisce la natura 'stipulativa' delle definizioni offerte dai giuristi romani.

¹²⁵ Va da sé che le raccolte di *excerpta ab auctore* si prestano a conservare nella propria struttura l'ordine di reperimento dei brani nell'opera escerpita. Un esempio ulteriore e particolare di *excerptio* secondo l'ordine di lettura dell'opera è nel cd. *Magnum excerptum* delle *Vite dei filosofi* di Diogene Laerzio, tradito dal codice miscellaneo Vat. Graec. 96 (XII secolo; cfr. Dorandi T., *Laertiana*, Berlin 2009, pp. 79 ss.). Altro caso, precedente, in contesto simile: Fozio (*Bibl.* 161, 103b33 e 104a1-10) attesta che le *Vite* di Diogene sono state fonte del libro sesto delle Ἐκλογαὶ διάφοροι di tale Sopatro (il retore del VI secolo, un omonimo di IV secolo citato da Libanio o il neoplatonico di Apamea, III-IV secolo); secondo Fozio, gli estratti

insieme di opere giurisprudenziali romane i brani ai suoi occhi interessanti, onde formare, a partire dagli escerti, una raccolta di definizioni giuridiche.

Le definizioni accolte nella silloge tendono in particolare a mettere in luce la presenza di referenti inattesi o inopinati del termine definito, oggetti che *prima facie* non sembrerebbero ascrivibili alla classe indicata dal lemma.

Questo scopo è realizzato utilizzando forme logiche diverse ed è espresso, correlativamente, da differenti strutture linguistiche. In alcuni casi, la definizione accolta nella *collectio* ha carattere estensionale e denotativo: il significato del lemma viene offerto enumerando o esemplificando gli oggetti cui il termine si riferisce. In questi casi il referente inopinato è introdotto da congiunzioni correlative ([οὐ μόνον, ἀλλὰ] καὶ). Ne sono esempi la def. $\overline{\kappa\zeta}$ [= XXVII] (p. 3 r. 29-31): γνῶ[σί]ς [Redhis: $\theta\epsilon\omega\rho$ [$<\epsilon>$ 7 0 1 0 0 1

Altre volte è inconsueta non l'inclusione, ma l'esclusione da una classe determinata. Così avviene, per esempio, nelle definizioni marginali di p. 4: r. marg. a-c: [ό] λ [ηγ]ατεύ<ω>ν τὴν ἰδίαν ἐσθῆτα οὐκ ἔδοξε(ν) [ληγ]ατεύειν τήν ἄκοπον, ἀλλὰ τὴν ἐν κρήσει [μό]νον; r. marg. d-e: τῆ τῶν κοσμίων προσηγορία ο[ί] δακτύλιοι [οὐ π] εριέχοντ(αι). In altri casi ancora l'introduzione di un significato inopinato avviene a livello connotativo e intensionale, enucleando le caratteristiche essenziali del significato del termine da definire. Un esempio è rappresentato dalla def. $\overline{\text{τγ}}$ [= XIII], p. 1 rr. 2<3>-32, in cui anzi vengono accorpate due definizioni: il lemma 'telum'/ βέλος è definito non solo – etimologicamente – come ciò che viene lanciato (volgo quidem id

provenivano «dal libro primo e quinto, sesto e decimo» dell'opera laerziana (sembra una testimonianza indiretta, anche per Sopatro, del metodo di estrazione dei frammenti secondo l'ordine di lettura dell'opera escerpita: cfr. Dorandi, Laertiana, pp. 125 ss.). L'importanza dei lessici tecnici per lo studio del diritto in area greca è messa bene in luce da Scheltema H.J., L'enseignement de droit des Antécesseurs, Leiden 1970, pp. 11-12. Va da sé che una corretta comprensione dei termini linguistici delle singole questioni era anche allora necessariamente propedeutica alla loro risoluzione giuridica. Sulla prassi di utilizzo di lessici da parte degli studenti di diritto non sembra tuttavia sicura la possibilità di utilizzare la testimonianza di Zaccaria Scolastico (Vita Severi, ed. Kugener M. A., Patrologia Orientalis, vol. II.1, Paris 1903, p. 91). Il testo è noto in siriaco, tradotto in lingua francese dall'editore: «Sévère étudia les lois autant qu'on peut le faire, examina et approfondit tous les édits impériaux y compris ceux de son temps, compara ensemble les commentaires contenus dans les précis des lois, nota dans des cahiers des racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir, et laissa, comme des ὑπομνήματα, à ceux qui viendraient après lui, ses livres et ses notes». Pare infatti azzardato interpretare (seguendo Scheltema, L'enseignement, pp. 14-15 nota 45, con il quale anche Mc Namee, Another Chapter, p. 280 nt. 44) l'espressione «racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir» come metafora per indicare i glossari del latino giuridico. Sembra più semplice pensare che si tratti semplicemente di note sulle cose da ricordare e su quelle che è possibile trascurare (come fanno tuttora gli studenti).

 126 Ammirati: "Ότι θεωρ[<ε>ίσ] θ (αι) ἐστὶν instrum(en)to[v ο(ů) μόνο(v)] τὸ ἀναγνῶναι ἀλλά κ(αὶ) τὸ μ(ετα)γράψασ[θαι]. Cfr. supra, nt. 93.

appellatur, quod ab arcu mittitur...), qualunque sia il materiale utilizzato, ¹²⁷ ma anche come ciò che è adatto a ferire o uccidere. ¹²⁸

L'inclusione o esclusione di oggetti da una famiglia o classe di significati è un'operazione ricorrente anche nell'*interpretatio* giurisprudenziale romana; peculiare della *collectio*, tuttavia, sembra essere la rilevazione di significati secondari quale criterio selettivo specifico di alcune tra le glosse lessicografiche reperite nelle opere dei giuristi oggetto di spoglio: di quelle glosse, in forma sintetica e quasi assiomatica, si offre nella silloge una riduzione o una traduzione in lingua greca. I casi di accorpamento di più definizioni rafforzano, del resto, l'impressione di questo tratto peculiare della raccolta.

Occorre però rilevare, a questo proposito, la forma particolare assunta dai brani accolti nelle ultime rr. (29-33) di p. 4.; in essi, infatti, non è dato riscontrare la forma definitoria che si è messa in luce: compaiono invece strutture linguistiche che paiono esprimere una modalità deontica (cioè a qualificare come permesso o obbligatorio un determinato stato di cose).

Così avviene alle rr. 29-31 di p. 4, in cui è ben leggibile il verbo δύνατ(αι), e nel quale sembra ripresa e tradotta la regola *alteri stipulari nemo potest* (nella nuova lettura: οὐδ<ε>ίς δύνατ(αι) ἄλλφ [ἐπ]ερωτᾶν). 129

Lo stesso accade per le successive rr. 32-33, in cui si legge ἀνάγκην ἔχ< ϵ >ι ὁ δανιστής, in connessione con un successivo $\alpha[y\alpha]\lambda\omega\theta$ ην(αι) delle cose date a credito/mutuo (τὰ δανιζόμε $[v\alpha]$). 130

Va ricordato, a questo proposito, che alla r. 20 della stessa p. 4 è presente un segno di R(ubrica) che attesta un cambio di sezione, e che dei brani accolti nell'ultima parte della pagina, dopo quel segno, non sono conservati numerali, essendo il foglio in gran parte mutilo del lembo esterno (in corrispondenza con l'inizio dei brani).

È dunque possibile che il mutamento stilistico corrisponda a un cambiamento nella natura dei brani accolti (che cioè la *Rubrica* segnali uno iato non tematico, ma tipologico).¹³¹

¹²⁷ Cfr. D.50.16.233.2, Gai 1 ad l. XII Tab.: 'telum' volgo quidem id appellatur; quod ab arcu mittitur: sed non minus omne significatur; quod mittitur manu: ita sequitur; ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur: dictumque ab eo, quod in longinquum mittitur; Graeca voce figuratum ἀπὸ τοῦ τηλοῦ. Et hanc significationem invenire possumus et in Graeco nomine: nam quod nos telum appellamus, illi βέλος appellant: ἀπὸ τοῦ βάλλεσθαι.

¹²⁸ Cfr. però D.47.2.55.2 (Gai 13 ad ed. prov.): furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex duodecim tabularum permisit, quam si telo se defendat. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne, quod nocendi causa habetur, significatur. Forse si può rinvenire anche a questo livello (intensionale) un procedimento per esclusione anziché per inclusione: nella def. $\overline{\iota \delta}$ [= XIV] (p. 1 r. 33: $\delta \tau \iota$ οὐ νοε $(\tau \iota)$ δένδρ[ον]) c'è infatti forse traccia, come detto, di una locuzione simile, se non coincidente, rispetto a quella di Ulp. 42 ad Sab. (nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit; cfr. Bas. 50.16.3: τὸ δὲ μήπω ριζωθὲν οὐκ ἔστι δένδρον).

¹²⁹ Cfr. supra, n. 65.

¹³⁰ Cfr. supra, n. 72.

¹³¹ Magari in direzione della successione di escerti *De verborum significatione* e *De regulis iuris*. Si è visto come già Schulz avvicinasse la collezione riportata in *PSI* XIII 1348 non solo al titolo giustinianeo D. 50.16, ma anche a quello 50.17 (cfr. *supra*, par. 3, con riferimento a Schulz, *A collection*, p. 68). Nella prospettiva assimilante di Schulz, tale prossimità rifletteva però l'idea che definizioni e regole fossero

10. Epilogo

La struttura della raccolta così evidenziata, fedele all'*ordo excerptionis* delle opere della giurisprudenza romana da cui le definizioni sono tratte, suggerisce alcune brevi considerazioni di sintesi, da cui prendere le mosse per una nuova edizione del testo e per lo studio del suo contenuto.

Quanto al genere letterario di appartenenza, pare inevitabile escludere che si tratti di appunti «ἀπὸ φωνῆς» o di allegazioni processuali. Più in generale, l'individuazione della struttura della raccolta permette di superare l'ipotesi di un testo implicito a corredo del quale la collezione di definizioni sia posta. Più probabilmente occorre pensare, come detto, a una raccolta autonoma di tipo glossografico o lessicografico.

In particolare siamo di fronte a un *corpus* (redatto con il metodo della *excerptio* secondo l'ordine di reperimento nell'opera di origine, ordinato e destinato alla circolazione) di brani *«de verborum (quae ad ius pertinent) significatione»*, ¹³² dedotti o tradotti a partire dai testi dei giuristi romani.

Il *corpus* lessicale così costruito è relativamente breve. Ciò tuttavia non sorprende alla luce delle normali dimensioni ridotte dei lessici trasmessi su papiro.¹³³ Né si può escludere, in astratto, la natura solo parziale della raccolta (anche alla luce del ristretto numero di opere, soprattutto di libri sabiniani, presi in considerazione: Ulp. 42-49 *ad Sab*. per quanto dato di riscontrare).¹³⁴

Se questi primi rilievi invitano a una rilettura dell'opera, da una nuova edizione dei frammenti papiracei da cui essa è trasmessa si spera possa venire un più deciso incoraggiamento allo studio della natura e della funzione di questa preziosa silloge pregiustinianea.

trattate dalla giurisprudenza romana in modo sostanzialmente indistinto (*ibidem*, p. 69: «... 'regulae' or 'definitiones' in the sense of Roman jurisprudence, i.e. not only definitions in the modern sense of the word, not only explanation of legal terms, but also legal principles». Al contrario, in questo caso la presenza di una eventuale cesura tipologica rifletterebbe la distinzione consapevole tra i due tipi di struttura. ¹³² Per una rassegna sommaria delle opere questo genere cfr. Soubie, *Recherches*, pp. 160 ss. Sull'omonimo titolo del Digesto cfr. per tutti Marrone M., *Osservazioni su D.50.16*, in Bianco O., S. Tafaro, *Il linguaggio dei giuristi romani*, Galatina 1999, pp. 37 ss.; id., *Le* significationes *di D.50.16*, «SDHI», 60, 1994, pp. 583 ss.; id., *Nuove osservazioni su D.50.16 de verborum significatione*, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», 7, 1995, pp. 169 ss.

¹³³ Cfr. per tutti la conclusione di Naoumides, *The fragments*, pp. 190 ss., sp. p. 192: «The availbale evidence [...] points in general to small-size, easy-to-use lexica and not to bulky reference works. These latter were the exception rather than the rule».

¹³⁴ Ulp. 42 *ad Sab*. è riportato nella def. XVIII, dunque – poiché alla def. XXXII l'*excerptio* dall'opera di Ulpiano ha coperto sette libri (Ulp. 49 *ad Sab*.) – è probabile, anche tenendo conto degli inserti provenienti da altre opere, che la silloge raccogliesse estratti solo da quindici o venti libri dell'*ad Sabinum* ulpianeo. Se così fosse, dovremmo pensare a una collezione concernente una sola *pars*, o alcune sole *partes iuris* (libri 40-51, o 36-51?): forse in connessione all'uso scolastico della divisione dello studio del diritto in gruppi di materie e di testi? Cfr. per tutti Scheltema, *L'enseignement*, Leiden 1970; Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, München 2006, p. 270 ss.; Liebs D., *Juristenausbildung in der Spätantike*, in Baldus C. (a cura di), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, p. 31 ss.; Giomaro A.M., *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli 2011.

P.Fay. 10 (Ulpianus 45 *ad edictum*) + P.Berol. inv. P 11533

Andrea Lovato

(Università degli Studi di Bari Aldo Moro; andrea.lovato@uniba.it)

Abstract:

L'indagine prende in esame un testo papiraceo contenente un *caput mandatorum* di età traianea, riportato anche nei *Digesta* giustinianei (in Ulp. 45 *ad ed.* D. 29.1.1 pr.), relativo alla disciplina del *testamentum militis*.

This paper takes into consideration a papyrus fragment bearing a *caput mandatorum* of the Trajan era, also transmitted by the Digest, regarding the legacy of the soldiers.

Parole chiave: mandata, testamentum, milites.

Keywords: mandata, testamentum, milites.

Edizioni (P.Fay. 10):

Grenfell B.P., A.S. Hunt, Hogarth D.G., *Fayûm Towns and their Papyri*, London 1900, pp. 99-100 n. 10; Plasberg O., *Ein lateinisches Papyrus Fragment* (Ulpian?) [*Fayûm Towns and their Papyri*, *S. 99, nr. X*], «Wochenschrift für klassischen Philologie», 18, 1901, pp. 141-142; Grenfell B.P., A.S. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, vol. IV, London 1904, *Appendix* I, *Fayûm Towns and their Papyri nr. 10*, p. 263 (*corrigenda ed. pr.*); Cavenaile R., *Corpus Papyrorum Latinarum*, Wiesbaden 1958, pp. 143-144 n. 71.

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 4130 (= TM 62938); MP³: 2961; Lowe E.A., *CLA Suppl.* 249 (II², e VIII, 249); Cavenaile R., *CPL* n. 71; Seider R., *Paläographie der Lateinischen Papyri*, vol. II/2, *Juristiche und christliche Texte*, Stuttgart 1981, Taf. I n. 5; Mallon J., *Paléographie romaine*, Madrid 1952, p. 180, Tav. XVI.2. Aggiornata descrizione bibliologica e paleografica in Ammirati S., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015, pp. 83-84.

Commento

I primi editori di P.Fay. 10 non hanno dato al papiro un rilievo specifico dal punto di vista

126 Andrea Lovato

contenutistico, bensì solo da quello paleografico, non sbilanciandosi in merito alla natura del documento. Si è avanzata l'ipotesi che l'eleganza stilistica fosse indizio di una composizione letteraria a contenuto giuridico, ma senza escludere che si trattasse dei resti di un documento ufficiale. A distanza di un anno dalla pubblicazione, sia Plasberg sia Ferrini, indipendentemente l'uno dall'altro, identificarono i contenuti del frammento oxoniense con un passo tratto dal libro XLV del commentario ulpianeo all'editto, riportato in D. 29.1.1 pr.¹

P.Fay. 10 assume perciò un particolare interesse in quanto consente di instaurare un confronto con i contenuti del *caput* traianeo trasmesso da D. 29.1.1 pr.,² riguardante la disciplina del *testamentum militis*. Il *caput mandatorum* aveva ad oggetto il noto privilegio concesso ai militari romani:³ il loro testamento doveva considerarsi valido in qualsiasi

¹ Plasberg O., Ein Lateinisches Papyrus, p. 141; Ferrini C., Intorno a due papiri giuridici di Harît (Fayûm). Postille, «RIL», 34, 1901, pp. 1087-1094 [= id., in Arangio-Ruiz V. (a cura di), Opere di Contardo Ferrini, vol. I. Studi di diritto romano bizantino, Milano 1929, pp. 453-460, sp. p. 454]; Wilcken U., Referat zu B.P. Grenfell, A.S. Hunt and D.G. Hogarth, Fayûm towns and their papyri with a chapter by J. Milne, London 1900, «Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internat Wissenschaft», 38, 1901, p. 2395; Blaß F., Referate und Besprechungen, Literarische Texte mit Ausschluß der christlichen, «APF», 3, 1906, p. 502; Mitteis L., Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, vol. II/1, Leipzig 1912 [Hildesheim 1963], p. 279 nota 1; Girard P.F., Senn F., Textes de Droit Romain, Paris 1937⁶, p. 497; Hernández-Gil A., El testamento militar (En torno a un sistema hereditario militar romano), Madrid 1946, p. 20 e nota 2; Wenger L., Die Quellen des Römischen Rechts, Wien 1953, p. 426 nota 11, p. 527; Amelotti M., Il testamento romano attraverso la prassi documentale, vol. I. Le forme classiche di testamento, Firenze 1966, pp. 82-83 nota 1.

² Il brano costituisce, come osserva Marotta V., Mandata principum, Torino 1991, p. 24, un caso esemplare di liber mandatorum. L'autore (ibidem, p. 20) ricorda come la sezione dei mandata, che introdusse in modo definitivo il testamentum militis, dovette essere oggetto, insieme con il dispositivo delle costituzioni imperiali regolanti il medesimo istituto, di un editto redatto separatamente - cfr. Gai. 15 ad ed. prov. D. 29.1.2 –, posto in relazione con il vero e proprio editto giurisdizionale. Uno studio sull'argomento deve prendere avvio dalle classiche pagine di Fitting H., Das castrense peculium in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung, Halle 1871, pp. 10-17, e di Arangio-Ruiz V., L'origine del «testamentum militis» e la sua posizione nel diritto romano classico, «BIDR», 18, 1906, pp. 157-196 [= id., Scritti di diritto romano, vol. I, Napoli 1974, pp. 19-44], in cui si nega la discendenza del testamento militare dall'arcaica figura del testamentum in procinctu. Quanto al carattere originario del privilegio, Orestano R., Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico, «BIDR», 44, 1937, pp. 316-318 [= id., Scritti, vol. I, Napoli 1998, pp. 198-200], ne sottolineava l'episodicità, documentata dalle parole sed ea concessio temporalis erat. L'atto di concessione costituiva un premio elargito ai milites in riconoscimento del loro valore e della fedeltà all'imperatore. Vd. anche, con ulteriori indicazioni bibliografiche, Amelotti, *Il testamento*, pp. 81-83; Campbell J.B., The Emperor and the Roman Army. 31 B.C. - A.D. 235, Oxford 1984, pp. 216-218; Scarano Ussani V., Il «testamentum militis» nell'età di Nerva e Traiano, in Sodalitas, Scritti in onore di Antonio Guarino, vol. III, Napoli 1984, pp. 1383-1386; Bauman R.A., Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian, München 1989, pp. 274-277; Lovato A., Testamentum militis. Sul 'consolidamento' giuridico di un privilegio, in Scritti di Storia per Mario Pani, Bari 2011, pp. 258 ss.

³ Chevailler L., *Notes sur le testament militaire dans la doctrine des juriconsultes classiques et dans la législation impériale*, in *Varia*, *Études de Droit Romain*, vol. II, Paris 1956, pp. 6-7, ritiene che la disposizione relativa al *testamentum militis* rappresenti uno dei casi più evidenti in cui i *mandata* intervengono nell'ambito del diritto privato.

modo fosse stato compiuto, purché risultasse con certezza l'autentica volontà testamentaria del *miles*, come si desume da un rescritto inviato dal medesimo imperatore a Statilio.⁴

Il privilegio aveva radici antiche. Sorto come concessione temporanea con Giulio Cesare, che per primo aveva riconosciuto ai militari la *libera testamenti factio*, era stato poi praticato da Tito, Domiziano e Nerva, infine da Traiano, che aveva seguito la *plenissima indulgentia* del suo predecessore. Con il *caput* s'impartiva ai governatori delle province il compito di dare attuazione alle concessioni disposte allo scopo di venire incontro alla *simplicitas* dei soldati ed evitare il rischio, non remoto, che i testamenti di costoro risultassero invalidi⁶. Nelle fonti si parla anche di *nimia inperitia* e di *ignorantia iuris propter simplicitatem armatae militiae*. È probabile che a spingere nella direzione di un regime speciale, in ordine sia al peculio sia al testamento, fosse stata la composizione dell'esercito, basata non più sull'elemento italico ma su quello provinciale, orientale in particolare.

Nelle parti leggibili è agevole constatare in molti punti la coincidenza tra P.Fay. 10 e D. 29.1.1 pr. Non è possibile però stabilire se la disposizione fosse riportata nel papiro in modo

⁴ Flor. 10 inst. D. 29.1.24: Divus Traianus Statilio Severo ita rescripsit: «Id privilegium, quod militantibus datum est, ut quoquo modo facta ab his testamenta rata sint, sic intellegi debet, ut utique prius constare debeat testamentum factum esse, quod et sine scriptura et a non militantibus fieri potest. Si ergo miles, de cuius bonis apud te quaeritur, convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut declararet, quem vellet sibi esse heredem et cui libertatem tribuere: potest videri sine scripto hoc modo esse testatus et voluntas eius rata habenda est. Ceterum si, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit alicui 'ego te heredem facio', aut 'tibi bona mea relinquo', non oportet hoc pro testamento observari. Nec ullorum magis interest, quam ipsorum, quibus id privilegium datum est, eiusmodi exemplum non admitti: alioquin non difficulter post mortem alicuius militis testes existerent, qui adfirmarent se audisse dicentem aliquem relinquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia vera subvertuntur». Cfr. anche Inst. 2.11.1.

⁵ Secondo una vecchia opinione di Fitting, *Das castrense peculium*, pp. 14-16, il *divus Iulius Caesar* del testo sarebbe da identificarsi con Augusto, non con Cesare; vedi però sul punto i rilievi critici formulati da Maschi C.A., *Il diritto romano*, vol. I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale*), Milano 1966², p. 755 nota 5. Tamassia N., *Testamentum militis e diritto germanico*, «AIV», 85, 1926, p. 875, nota che non è ricordato nessun provvedimento al riguardo da parte di Antonino Pio né di altri imperatori, che ebbero un atteggiamento di favore nei confronti dei *commilitones*. Ciò si spiegherebbe con il fatto che, dopo Traiano, la concessione divenne stabile. Secondo Guarino A., *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, «RIL», 72, 1939, pp. 358 ss., tale privilegio non sarebbe stato introdotto da Giulio Cesare, ma sarebbe attestato solo a partire da Tito; di conseguenza, la menzione di Giulio Cesare nel frammento ulpianeo sarebbe frutto di un'interpolazione. Scherillo G., *D. 1.4.3 (Giavoleno, L. 13 'Ep.') e il testamento militare*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. III, Milano 1971, p. 620 e nota 11 sostiene, invece, che eventuali imperfezioni e oscurità del frammento sarebbero state causate non da aggiunte ma, al contrario, da soppressioni e tagli.

⁶ Cfr. Scarano Ussani, *Il «testamentum militis»*, p. 1385.

⁷ Gai. Inst. 2.109; 2.114.

⁸ Imp. Antoninus A. Maximo militi C. 1.18.1: Quamvis cum causam tuam ageres, ignorantia iuris, propter simplicitatem armatae militiae adlegationes competentes omiseris, tamen si nondum satisfecisti, permitto tibi, si coeperis ex sententia conveniri, defensionibus tuis uti.

⁹ Cfr. Arangio-Ruiz, *L'origine*, p. 173 [= id., *Scritti*, vol. I, p. 33]; Maschi, *Il diritto*, pp. 757-758. In particolare, Bolla S., *Zum römischen Militärtestament*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. I, Napoli 1953, p. 273 ss., sostiene che in base alla notizia di Ulpiano il privilegio accordato ai *milites* trovi giustificazione nel ruolo che l'esercito riveste in età imperiale e dal processo, già al tempo abbastanza avanzato, di provincializzazione dello stesso.

128 Andrea Lovato

autonomo ovvero all'interno di un commento giurisprudenziale (di Ulpiano come di altri giuristi); ed è probabile che proprio per tale ragione il documento non sia stato accolto da Sierl nel suo *Supplementum* alla *Palingenesia* di Lenel, che riguarda solo i papiri di sicura origine giurisprudenziale. ¹⁰ È da notare, inoltre, che nelle ultime due righe di P.Fay. 10 sono leggibili unicamente le parole *milites* ed *-enia-*, perciò la ricostruzione di Plasberg è costretta ad affidarsi al Digesto; tuttavia la piena corrispondenza tra questo e il papiro è impedita dalla presenza di *milites* nella penultima linea; nell'ultima, infine, è necessario leggere *facia*[nt] al posto di *-enia-*, anche se le tracce superstiti sono compatibili con entrambe le letture. ¹¹

Nonostante i tentativi di attenuare tali differenze fino ad annullarle. 12 il testo del papiro (opportunamente integrato) combacia, dunque, con quello di Ulpiano solo fino alla nona linea; restano inintelligibili le ultime due, che non possono identificarsi con la frase che chiude il brano del Digesto senza un intervento correttivo. Perciò, se è indubbio che il contenuto superstite del papiro riporti il testo della statuizione imperiale, non è affatto certo (anzi, allo stato delle nostre conoscenze è da escludere) che la decima e l'undicesima linea possano essere ricostruite per il tramite della locuzione finale di D. 29.1.1 pr. (Faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris). Non solo: la frase si discosta nettamente sul piano stilistico dal testo che precede, e potrebbe dar luogo a qualche dubbio circa la sua appartenenza alla disposizione di Traiano;¹³ anche Solazzi rilevava che la chiusa di D. 29.1.1 pr. mancante in P.Fay. 10 si distingueva, per il tono imperativo, dal resto del *caput*, che presenta invece uno stile narrativo. Il confronto del passo ulpianeo con altri frammenti, in particolare con Gai. 2.109-111 e Gai. 2.114,14 portava lo studioso a concludere che il rimaneggiamento di D. 29.1.1 pr. era da ritenersi indiscutibile. 15 In netto dissenso con la tesi di Solazzi, non è mancato chi ha sostenuto la sostanziale genuinità del brano e l'appartenenza della frase finale al *caput*. 16

¹⁰ Cfr. sul punto anche Amelotti, *Il testamento*, pp. 82-83 nota 1.

¹¹ Ferrini, *Intorno a due papiri*, p. 1088 [= id., *Opere*, p. 454], propone, sia pure dubitativamente, di leggere *enim*.

¹² Secondo Amelotti, *Il testamento*, p. 82 nota 1, la discordanza finale tra il testo del papiro e il passo del Digesto «riesce facilmente superabile ammettendo nella restituzione una piccola variante».

¹³ Così Levy E., rec. a Arangio-Ruiz V. (a cura di), Opere di Contardo Ferrini, Milano 1929-1930, «ZSS», 52, 1932, p. 526.

¹⁴ Gai. Inst. 2.109-111: Sed haec diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est. Nam quamvis neque legitimum numerum testium adhibuerint neque vendiderint familiam neque nuncupaverint testamentum, recte nihilo minus testantur. 110. Praeterea permissum est iis et peregrinos et latinos instituere heredes vel iis legare, cum alioquin peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem legataque, latini vero per legem Iuniam. 111. Caelibes quoque, qui lege Iulia hereditatem legataque capere vetantur; item orbi, id est qui liberos non habent, quos lex ...; Gai. Inst. 2.114: Igitur si quaeramus, an valeat testamentum, inprimis advertere debemus, an is qui id fecerit habuerit testamenti factionem; deinde si habuerit, requiremus, an secundum iuris civilis regulam testatus sit, exceptis militibus, quibus propter nimiam inperitiam, ut diximus, quomodo velint vel quomodo possint, permittitur testamentum facere.

Solazzi S., Glosse a Gaio. Seconda puntata (II, 5-146), in Per il XIV centenario della codificazione giustinianea. Studi di diritto pubblicati dalla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Pavia, Milano 1938, pp. 413-415 [= id., Scritti di diritto romano, vol. VI, Napoli 1972, pp. 371-372].

¹⁶ Maschi, *Il diritto*, pp. 760-764.

Secondo Ferrini possono formularsi due ipotesi:

- a. che il *caput mandatorum* sia stato abbreviato nel Digesto e sia stato invece riportato per intero nel papiro (con prosieguo, si dovrebbe aggiungere, nella parte da noi non conosciuta, che si apre alla linea 11 con *enim* e probabilmente non con *faciant*);
- b. che sia il papiro sia il testo del Digesto riportino solo la parte sostanziale della costituzione di Traiano, seguita da un commento. In tal caso, si potrebbe aggiungere, la parte dispositiva del testo doveva forse terminare con *rata esse t' e[orum voluntas]* della l.
 9, mentre il seguito rappresenterebbe un commento giurisprudenziale riportato sia nel Digesto sia nel papiro con qualche divergenza (ll. 9-12 della ricostruzione Plasberg del papiro; da *Faciant igitur a voluntas testatoris* del testo del Digesto).

La disposizione traianea concludeva il processo di stabilizzazione di un privilegio, fondato sulla necessità di tener conto dell'ignoranza del diritto a giustificazione dell'inosservanza delle regole ordinarie. Il principio è affermato e ripetuto dai giuristi con espressioni analoghe e ricorrenti, tendenti a porre in rilievo l'effetto principale della concessione, cioè il valore giuridico riconosciuto alla volontà testamentaria del *miles* in qualsiasi modo manifestata. Citiamo le testimonianze principali: Gai. *Inst.* 2.114 (quomodo velint vel quomodo possint); D. 37.13.1 pr. = Ulp. 45 ad ed. D. 29.1.44 (quomodo velint et quomodo possint); Paul. 11 resp. D. 29.1.40 pr.: (quoquo modo velint et quo modo possunt). Anche la normativa imperiale adotta locuzioni analoghe: *Imp. Antoninus A. Vindiciano* C. 6.21.3 pr., (quomodo velint et quomodo possint); Imp. Constantinus A. ad populum C. 6.21.15 pr. (quomodo possint ac velint), fino alle leggi romano-barbariche (Ed. Theod. 32: Barbaris ... quomodo voluerint et potuerint).

Anche il frammento berlinese tratta del testamento dei militari, ma con riguardo alla bonorum possessio ex testamento. Tuttavia il testo non è stato (per quanto ne sappiamo) tràdito parallelamente all'oxoniense. Poiché è possibile che il volumen integro, o i volumina cui i frustuli appartenevano, contenessero una collezione di mandata, si potrebbe supporre che si trattasse di un altro mandatum. Il problema resta aperto.

Intorno ad alcuni frammenti pergamenacei della Biblioteca Palatina di Vienna (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b)

Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari; andrea.lovato@uniba.it)

Abstract:

L'indagine prende in esame la scrittura e i contenuti di alcuni brani noti come *Fragmenta Vindobonensia*, scoperti nel 1835 da Stephanus Endlicher nella Biblioteca Palatina di Vienna. In essi si riportano pochi resti delle *Institutiones* di Ulpiano, aventi ad oggetto principale i contratti del *ius gentium*.

The paper takes into consideration the script and the contents of the so called *Fragmenta Vindobonensia*, discovered in 1835 by Stephanus Endlicher in Vienna Royal Library. The fragments contain a few lines from Ulpian' *Institutiones*, regarding the most important contracts of *the ius gentium*.

Parole chiave: Ulpianus, Institutiones, Ius gentium

Keyword: Ulpianus, Institutiones, Ius gentium

Con il nome di *Fragmenta Vindobonensia* sono noti alcuni frammenti delle Istituzioni di Ulpiano, scoperti nel 1835 da Stephanus Endlicher nella Biblioteca Palatina di Vienna (Cod. Vindob. Lat. 1b). I brani sono contenuti in sottili strisce di pergamena, appartenenti in origine a un antico manoscritto poi smembrato, successivamente utilizzate come rinforzo della legatura di un altro, il Wien, Österreichische Nationalbibliothek Vindob. Lat. 2160 + Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 9916 + Sankt Florian, Stiftsbibliothek III.15.B), contenente il *De Trinitate* di Ilario di Poitiers. Per la legatura di quest'ultimo, un codice papiraceo di probabile provenienza occidentale, furono utilizzati anche altri brani pergamenacei tratti da un codice databile intorno alla prima metà del quinto secolo, contenente la *Naturalis Historia* di Plinio. Sia i frustuli ulpianei che quelli pliniani sono verosimilmente di origine occidentale, e provengono forse dall'Italia meridionale

¹ Cfr. Lowe E.A., Codices Latini Antiquiores, vol. X, n. 1507.

² Cfr. Lowe, Codices, vol. X, n. 1470.

132 Andrea Lovato

Secondo Lowe,³ i *Fragmenta Vindobonensia* appartenevano tutti allo stesso bifolio; in base alla tipologia grafica, l'onciale, fu possibile datare i resti al quinto secolo d.C. o al massimo al sesto. Sono suggestive le parole con cui Endlicher descrisse la sua scoperta: *Primum in manus sumpsi vestustissimum Hilarii Pictaviensis de Trinitate volumen, saeculo V, in nilotica carta exaratum, cum vel ipsa papyri fragilitas, tale membranarum munimentum libro compingendo adhibitum fuisse suaderet.* Lo studioso curò la prima edizione del manoscritto, identificando nei frustuli alcuni brani delle *Institutiones* di Ulpiano. Al centro del margine superiore di uno dei frammenti, in scrittura di modulo inferiore rispetto a quella del testo, si leggono i titoli correnti: al *verso* le parole ULP. INST., al recto la dicitura LIB. I. L'attribuzione dei testi ai due libri delle Istituzioni di Ulpiano venne confermata da D. 43.26.1, Ulp. 1 *inst.*, contenente gran parte di un frammento di cui la pergamena viennese riporta solo l'ultima riga.

Nello stesso anno della scoperta Endlicher espose i risultati della sua indagine in uno studio inviato a Savigny, *De Ulpiani Institutionum Fragmento in bibliotheca palatina Vindobonensi nuper reperto. Epistula ad F. C. Savigny, Prof. Jur. Berolin.*, Vindobonae 1835. Seguì una comunicazione di Savigny, *Neu entdeckte Fragmente des Ulpian*, pubblicata in «ZSS», 9, 1836, (= id., *Vermischte Schriften*, vol. III, Berlin 1850, pp. 237 ss.). Raccolti sotto la denominazione di *Ulpiani Institutionum Fragmenta*, i testi furono pure descritti al n. CCLXXXIV del *Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Palatinae Vindobonensis. Pars* I. *Codices Philologici Latini, dig.* Stephanus Endlicher, Vindobonae 1836. Una riproduzione in facsimile venne pubblicata per la prima volta in *Neue Jahrbücher für Philologie und Pædagogik*, oder *Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen*, hrsg. von Seebode G., Jahn J.C. und Klotz R., Bd. 16.1, Leipzig 1836 (in seguito anche da Krüger P., *Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts*, Berolinum 1870).

L'impaginazione originaria del manoscritto non era in colonne, ma a linee lunghe. I brani derivano, nel loro insieme, dalla parte superiore di una delle metà del bifolio del manoscritto originario (*frg.* I), nonché dalla porzione inferiore del medesimo, contenente le ultime otto righe delle quattro pagine (*frg.* II).

Data l'esiguità dei resti pervenuti e lo stato fisico dei fascicoli superstiti, non è stato possibile stabilire il numero originario delle righe per ciascuna colonna; inoltre si è discusso a lungo sull'ordine di successione dei frammenti. Endlicher formulò un'ipotesi di successione dei testi, riportata qui secondo la numerazione attribuita dallo stesso studioso; a fianco sono indicate la numerazione corrispondente della *Palingenesia* leneliana nonché quella della riproduzione in facsimile:

```
1.1 = 1913 L. = fr. II r. col. b

1.2 = 1913 L. = fr. II r. col. b

2.1 = 1914 L. = fr. II v. col. c

2.2 = 1914 L. = fr. II v. col. c

3 = 1930 L. = fr. I r.

4 = 1931 L. = fr. II v. col. d
```

³ Cfr. Lowe, Codices, vol. X, n. 147.

Le moderne edizioni seguono l'ordine proposto da Endlicher, nonostante i rilievi critici formulati da Mommsen,⁴ che criticò anche lo scioglimento di alcuni segni di abbreviazione proposto da Endlicher. Con riferimento alla numerazione dei testi stabilita da Endlicher, per Mommsen l'ordine di successione era il seguente:

$$5 - 1.1 - 1.2 - 2.1 - 2.2 - 4 - 3$$
;

ovvero, in base alla numerazione leneliana:

La sequenza mommseniana fu ritenuta la più attendibile in talune edizioni posteriori. Tra le principali: Ulpiani fragmenta, cur. Böcking E., Lipsiae 1855, pp. 127 ss.; Domitii Ulpiani e Libro regularum singulari excerpta eiusdem Ulpiani Institutionum fragmenta, rec. Vahlen J., Bonnae 1856, pp. 84 ss. Altre edizioni, fra cui De Domitii Ulpiani Institutionibus scripsit atque earundem Institutionum reliquias, rec. Bremer F.P., Bonn 1863, continuarono a seguire l'ordine ipotizzato da Endlicher. Un caso a parte è rappresentato dalla raccolta pubblicata a Lipsia da Huschke P.E., Iurisprudentiae Anteiustinianae quae supersunt. Nelle prime due edizioni (la prima è del 1861, la seconda del 1867), lo studioso seguì l'ordine proposto da Mommsen, dichiarando apertamente, nella prefazione, che il tentativo di Bremer di dimostrare la fondatezza dell'opposta ipotesi di Endlicher non lo aveva persuaso. Nelle edizioni successive però Huschke mutò radicalmente indirizzo, giudicando convincenti i risultati degli studi di Krüger P., Kritische Versuche, pp. 140 ss., che condivideva l'ordine di Endlicher. Nel 1889 la Palingenesia leneliana accreditò definitivamente l'articolazione dei brani e, in parecchi punti, lo scioglimento degli abbreviativi proposti sin dal tempo della scoperta. Altre edizioni: Collectio, vol. II, Berol. 1870, pp. 157 ss.; Huschke P.E., vol. I, rec. Seckel et Kübler, I, Lipsiae 19086, pp. 492 ss.; FIRA (Auctores), edd. Riccobono S., Baviera J., Ferrini C., Furlani J., Arangio-Ruiz V., rist. Florentiae 1968, p. 305 s.

Quanto alla forma originaria del manoscritto, contro il giudizio formulato da Mommsen, che sostenne l'ipotesi di un formato in-quarto su due colonne, le ricerche di Krüger portarono a concludere che doveva trattarsi di un codice in formato in-ottavo su unica colonna, le cui righe dovevano contenere venti o poco più caratteri ciascuna.⁵ Per la ricostruzione del testo è essenziale Lowe, *Codices*, vol. X, n. 1471.

I testi nn. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 = nn. 1913 e 1914 L., appartenenti al primo libro delle *Institutiones*, contengono un'esposizione elementare di alcuni contratti, la cui genesi viene

⁴ In un saggio, *Die Wiener Fragmente von Ulpian's Institutionen*, «ZSS», 15, 1850, pp. 372 ss. [= id., *Jur. Schriften*, vol. II, pp. 56 ss.].

⁵ Krüger P., Kritische Versuche im Gebiete des Römischen Rechts, Berlin 1870, p. 140.

134 Andrea Lovato

fatta risalire al *ius gentium*. Nel frammento riportato in D. 43.26.1.3, la cui conclusione coincide con il primo stringatissimo brano della pergamena (n. 1.1 = 1913 L.) si parla del *precarium*: in che cosa consiste, le differenze rispetto alla donazione, le affinità con il comodato. Centrale è il riferimento alle origini dell'istituto: *quod genus liberalitatis ex iure gentium descendit*. Il concetto è ripreso in apertura del brano successivo, n. 1.2 = 1913 L., con riguardo al rapporto di locazione: vi si afferma che il *ius gentium* introdusse anche il *locatum*. Dopo un rapido cenno al requisito della fungibilità del mutuo nel brano riportato al n. 2.1 = 1914 L., il discorso si sposta sul deposito (n. 2.2 = 1914 L.), di nuovo con un richiamo al *ius gentium*, cui si attribuisce il merito di aver svelato anche l'utilità del mutuo. Nei testi nn. 3, 4, 5 (nn. 1930, 1931, 1932 L.), dei quali resta incerto il libro di appartenenza, si parla dei mezzi interdittali, con particolare riguardo a quelli di natura possessoria.

La riflessione ulpianea doveva svolgersi in modo ben più articolato di quanto risulta dai pochi brani del manoscritto viennese. Il contenuto di essi però è prezioso per chiarire, con l'ausilio degli altri testi conosciuti delle *Institutiones*, la prospettiva che univa i brani del primo libro. Stando alle nostre attuali conoscenze – e tenuto anche conto della probabile collocazione palingenetica dei testi, sulla base della ricostruzione leneliana – il discorso del giurista doveva prendere le mosse dalla partizione che chiude D. 1.1.1.2, 1908 L., in cui il diritto privato viene distinto dal diritto pubblico e presentato come tripartito: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. Del ius naturale e del ius gentium si occupano infatti i due celebri frammenti riportati in D. 1.1.1.3, 1909 L., e D. 1.1.1.4, 1910 L. Alla dimensione biologico-naturalistica del primo si contrappone la visione esclusivamente 'umana' del secondo: quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit. L'affermazione serve a giustificare il riconoscimento, nel ius gentium, di una matrice unitaria e comune a una serie di istituti come la prigionia per causa di guerra, con la conseguente riduzione in schiavitù, e il postliminium (D. 49.15.24, 1911 L.); le manomissioni (D. 1.1.4, 1912 L.) e il precarium (D. 43.26.1, 1913 L.); infine la locazione, il mutuo e il deposito, di cui si parla appunto nei fragmenta Vindobonensia del primo libro. In tal modo, dalla premessa di un diritto privato formatosi attraverso il colligere «da precetti naturali, o delle genti, o civili», emergono le linee di alcuni tra gli istituti più ricorrenti nella prassi negoziale. Il filo conduttore che lega le varie figure si sviluppa mediante successive inclusioni (ottenute con il sapiente e ripetuto uso di quoque: locatum quoque et conductum..., depositi quoque...), in una prospettiva che nel ius gentium individua l'origine storica e la fonte degli obblighi contrattuali di determinati rapporti giuridici.⁶

Della letteratura istituzionale di età severiana, le *Institutiones* di Ulpiano sono l'opera i cui brani ci sono pervenuti, più di ogni altra dello stesso genere, da fonti esterne alla compilazione giustinianea. Scorrendo le colonne della Palingenesi leneliana si ottengono i seguenti risultati: dei tre libri di Istituzioni di Callistrato sono noti cinque frammenti, tutti nel Digesto; delle Istituzioni di Fiorentino, in dodici libri, su più di quaranta brani uno solo è

⁶ Cfr. Wieacker F., *Textstufen Klassischer Juristen*, Göttingen 1975, pp. 214-215. Cfr. anche Cascione C., *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, pp. 360-361.

⁷ D. 1.7.29, 74 L.; 11.7.41, 75 L.; 41.1.12, 76 L.; 41.1.25, 77 L.; 16.1.21, 78 L.

tratto dagli *Scholia Sinaitica*,⁸ gli altri dal Digesto; unicamente per il tramite dell'antologia di Giustiniano⁹ sono giunti fino a noi i testi (più di centoquaranta) delle Istituzioni di Marciano, in sedici libri; e di quelle di Paolo, in due libri, ci sono pervenuti quattro brani, di cui tre nel Digesto¹⁰ e uno nel commentario di Boezio ai *Topica* ciceroniani¹¹.

Al contrario, dei venticinque frammenti delle Istituzioni di Ulpiano cinque sono costituiti da brani della *Collatio*, ¹² cinque dai frammenti di Vienna, ¹³ uno da una citazione di Boezio, ¹⁴ i restanti si trovano nel Digesto. Ciò significa che quasi la metà dei frammenti superstiti del manuale ulpianeo proviene da opere estranee alla mediazione di Giustiniano. Per quanto si tratti di un dato fragile e frutto anche di rinvenimenti fortuiti – è il caso appunto della scoperta di Endlicher – si potrebbe forse supporre una diffusione più ampia delle Istituzioni di Ulpiano nelle scuole di diritto rispetto ad altri manuali istituzionali del tempo. In ogni caso, poiché, come si è detto, sembra possibile datare il manoscritto al quinto secolo, è lecito pensare a una certa diffusione del manuale, a distanza di almeno due secoli dalla sua stesura, avvenuta sotto l'imperatore Caracalla. ¹⁵

Quanto alla breve analisi svolta sulla *locatio-conductio*, è da notare l'uso dei participi *locatum et conductum* al posto dei sostantivi corrispondenti, che nei testi giurisprudenziali sono, di regola, assai più frequenti; indizio, forse, dell'intento di porre in rilievo l'attività in concreto svolta dai soggetti del rapporto, con i rispettivi diritti e obblighi, più che la nozione in sé.

Due punti appaiono probabili. Il primo, che l'ottica istituzionale di Ulpiano sembra lontana da quella gaiana, diretta, con riguardo alle *obligationes quae ex contractu nascuntur*, a privilegiare il momento costitutivo del vincolo obbligatorio, con la conseguente nota quadripartizione in *obligationes re*, *verbis*, *litteris* e *consensu*. ¹⁶ Il discorso ulpianeo si muove su piani differenti, in una prospettiva, come si è osservato, ¹⁷ «giusnaturalistica». Dalla testimonianza fornita dal documento viennese affiora l'idea dell'esistenza di una disciplina comune a più popoli, sorta dal 'diritto delle genti' in risposta a specifiche istanze emerse nella prassi dei traffici internazionali. Il secondo punto è che non è accettabile il

⁸ Sch. Sin. 13 = 4 L.

⁹ Ad eccezione di CI. 8.47.10 pr. = 98 L., tutti i testi sono contenuti nel Digesto.

¹⁰ D. 41.2.41, 888 L.; 8.2.4, 889 L.; 44.7.3, 890 L.

¹¹ Boeth. *ad Top*. 2.4.19 = 891 L. Occorre però aggiungere i due brani riportati in *Collectio* III, 297 = FIRA II², 421-422.

¹² Coll. 16.5-9 = 1925 - 1929 L.

¹³ 1913 - 1914, 1930 - 1932 L.

¹⁴ Boeth. ad Top. 3.4 = 1918 L.

¹⁵ Cfr. Coll. 16.9.3 = 1929 L.; Dio 77.9.4

¹⁶ Gai. 3.89 ss.

¹⁷ Bretone M., Storia del diritto romano, Roma-Bari 2008¹⁷, p. 271.

136 Andrea Lovato

dubbio – autorevolmente sostenuto,¹⁸ ma respinto da altri studiosi¹⁹ – circa la paternità ulpianea delle Istituzioni: un dubbio aprioristico, che non trova sostegno in una dimostrazione analitica.²⁰ Ciò, com'è ovvio, non esclude che nella trascrizione e nella circolazione del manuale il testo possa aver subito alterazioni, in virtù di errori involontari o di interventi mirati; ma tale possibilità investe altri profili, e costituisce un problema comune all'intera tradizione manoscritta (e non solo a quella antica).

-

¹⁸ Il dubbio formulato da Schulz F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953², pp. 171-172 [= id., *Storia della giurisprudenza romana*, trad. Nocera G., Firenze 1968, pp. 304-305], aveva radici antiche e risaliva a Hugo G., *Lehrbuch der Geschichte des Röm. Rechts*, vol. II, Berlin 1832¹¹, p. 849, il quale giudicò lo scritto una tarda compilazione tratta da altre opere e composta in Occidente. Steinwenter A., *Zur Lehre vom Gewohneitsrecht*, in *Studi Bonfante*, vol. II, Milano 1930, pp. 432 ss., pensava piuttosto a un'opera postclassica bizantina. Solazzi S., *Glosse a Gaio* I, in *Studi Riccobono*, vol. I, p. 93, attribuiva a un glossatore o a un nuovo editore l'intento di riferire al *ius gentium* i singoli istituti.

¹⁹ Wieacker F., *Textstufen*, pp. 214-215, che si richiama a Volterra E., *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, in *Studi de Francisci*, vol. IV, p. 86. Cfr. anche Honoré T., *Ulpian. Pioneer of the human rights*, Oxford 2002².

²⁰ Cfr. Bretone, *Storia*, 273. Il giudizio di Schulz si fondava sul fatto che era difficile credere che grandi giuristi come Ulpiano o Paolo avessero scritto manuali così brevi e dal contenuto elementare; se così fosse stato, i loro libri avrebbero dovuto sostituire nell'insegnamento l'antiquata e lacunosa opera di Gaio.

P.Berol. inv. P 6757 Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis

Valerio Marotta (Università degli Studi di Pavia; valerio.marotta@unipv.it)

Abstract:

P.Berol. inv. P 6757 è un frammento di codice pergamenaceo, su due colonne, identificabile, a causa dell'*explicit* che si legge *in fine* (*de iudiciis lib. II*), con una sezione della *pars de iudiciis* del commento *ad edictum* d'un giurista severiano. La II col., più integra della prima – che concerne (è probabile) la *rei vindicatio* a tutela del *patronus* che rivendichi beni del *libertus Iunianius* –, ricorda una *lex* (verosimilmente la *lex Aelia Sentia*), che ordina al pretore di predisporre, nel proprio *edictum*, i rimedi per *ius dicere* e per *iudicum reddere* perché patrimonio e *res* dei *dediticii* si attribuiscano a coloro i quali li avrebbero potuti pretendere se essi non fossero divenuti tali.

The fragment, taken from a parchment code on two colums, is identifiable – because of the legible *explicit* in the end (*de iudiciis lib. II*) – with a section of *ad edictum*'s commentary (*pars de iudiciis*) of a Severian jurist. The second column is preserved better than the first one (the latter probably regards the *rei vindicatio* of the *patronus* who claims the *Iunianus*' freedman goods). It mentions a *lex* (most likely *Aelia Sentia*) that orders the praetor to arrange, in his own edict, the remedies to attribute *dediticii*'s patrimony and *res* to those who could have claimed them if they had not become such.

Parole chiave: Libri ad edictum, legge Giunia, legge Elia Senzia, dediticii.

Keywords: Ad edictum's books; lex Iunia, lex Aelia Sentia, dediticii.

Caratteristiche generali

Materiale: Pergamena Genere: *iuridica* Provenienza: Egitto Datazione: IV secolo d.C.

Formato: Codice

Edizioni

Mommsen Th., Über zwei von dem K. Museum erwobene Pergamentblätter aus Aegypten de iudiciis, «Monatsberichte d. königl. Akad. d. Wiss. zu Berlin», 1879, pp. 501-518 [=

138 Valerio Marotta

Gesammelte Schriften, vol. II, Berlin 1905, pp. 68-75; Cavenaile R., Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1957, pp. 148-149; Huschke E. Ph., Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt, Leipzig 1886, pp. 623-624; Krüger P., Collectio librorum iuris anteiustiniani, vol. III, Berlin 1890, pp. 298-299; Seckel E., B. Kübler, Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias, vol. II, 1, Leipzig 1911, p. 171; Girard P.F., Textes de droit romain⁷, Paris 1967, pp. 458 s.; Lenel O., Palingenesia iuris civilis, vol. II, Leipzig 1889, col. 510; FIRA II, Firenze 1940, rist. 1968, pp. 625-626.

Riproduzioni a stampa e descrizioni paleografiche

Wessely C., Schriftafeln zur älteren-lateinischen Paläographie, Leipzig-Wien 1898, p. 11, tav. XIX n. 4.; Mallon J., L'écriture latine de la capitale romaine à la minuscule, Paris 1939, pl. XXXIII n. 47; Collart P., Les Papyrus littéraires latins, «RPh», 3° s., 15, 1941, pp. 121-128; Mallon J., Paleographie romaine, Madrid 1952, p. 181, pl. XIX 2; Marichal R., L'écriture du Paul de Leyde, in G.G. Archi et alii, Pauli Sententiarum fragmentum Leidense, Leiden 1956, pp. 25-26; Bassi S., Monumenta Italiae Graphica, Cremona 1956/57, I e II, n. 157 riproduzione pl. LVII; Seider R., Paläographie der lateinischen Papyri, II. Literarische Papyri. 2. Juristiche und christliche Texte, Stuttgart 1981, n. 14, pp. 61-63 (Tav. v 14); Ammirati S., Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità, «JJP», 40, 2010, pp. 55-110: 65. Ammirati S., Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, Pisa-Roma 2015, p. 88, tav. LXII.

Repertori

LDAB: 4133 (= TM 62941); MP³: 2985; Lowe, *CLA VIII* 1033; Turner, *Typ.* n. 492; Cavenaile, *CPL* (*Textes nouveaux*) n. 75; http://ww2.smb.museum/berlpap/index.php/record/?result=0&Alle=6757>.

FIRA II, Firenze 1940, rist. 1968, pp. 625-626 Commento

Sono state formulate divergenti opinioni sulla natura dell'opera dalla quale i *fragmenta Berolinensia* proverrebbero. Si è ritenuto, proprio in ragione delle parole *de iudiciis lib. II*, leggibili al verso, che tale frammento fosse ricompreso nella *pars de iudiciis* del commento *ad edictum* di un giurista severiano, identificabile, secondo i più, con Ulpiano: a tal

¹ Al libro 16° dell'*ad edictum*. Qualora si trattasse di Paolo il libro dovrebbe essere ovviamente il 21°. Cfr. Alibrandi I., *Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi giureconsulti romani*, 2., *Frammenti di un libro* "De iudiciis" d'ignoto autore, «Studi e documenti di storia e diritto», 1, 1880, pp. 169-183 e 2, 1881, pp. 61-70 [= id., *Opere giuridiche*, vol. I, Roma 1896, pp. 374-392]; Lenel O., *Das Edictum perpetuum. Ein*

riguardo il Lenel² ipotizzava – rispetto alla loro più probabile collocazione palingenetica – il libro XVI (*De rei vindicatione* – *E.* 69), lo Huschke il XIV, l'Alibrandi,³ invece, il XV (*Si hereditas petatur*).

Cionondimeno è certamente possibile che qualche editore abbia separato, a fini didattici, la *pars de iudiciis* dalle altre del commentario edittale.⁴

L'interrogativa indiretta *uideamus*, *ne uerius sit*, *quod quidam senserunt*,⁵ che chiude la II colonna (*recto*), rappresenterebbe, per lo Huschke e per l'Alibrandi,⁶ un ragguardevole indizio a favore dell'attribuzione del frammento a Ulpiano, dal momento che nei suoi scritti si impiegano sia *uideamus* sia *uerius*. Non di meno, in quel che rimane della sua scrittura, questi due termini, che spesso ricorrono separatamente, non compaiono mai tanto vicini come in tale contesto. Occorre rilevare, inoltre, che la frase *uideamus*, *ne*... ritorna molto più frequentemente nei frammenti di Paolo⁷ che in quelli ulpianei,⁸ mentre non risulta che Ulpiano o altri giuristi abbiano adoperato, anche una volta soltanto, l'espressione *uideamus*, *ne uerius*...⁹

Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig 1883¹, p. 25, nota 5; Schulz F., Storia della giurisprudenza romana, trad. it. Firenze 1968, p. 352; Wieacker F., Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960, pp. 67, 102-103, 146; sensibilmente divergente la posizione di Huschke Ph.E., Die Jüngst ausgefundenen Bruchstücke aus Schriften römischer Juristen, Leipzig 1880, pp. 1-29.

- ² Lenel, *Das Edictum perpetuum*, p. 25, nota 5 (è un'osservazione mancante nella III edizione: ma cfr., in ogni caso, Lenel O., *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³, p. 144, nonché *Palingenesia iuris civilis*, vol. II, Leipzig 1889, pp. 510 s.). II Lenel è stato seguito anche da Krüger P., *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912², p. 350; Schulz, Storia, p. 352, Arangio-Ruiz V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷, p. 300 e Wieacker, *Textstufen*, pp. 102-103.
- ³ Alibrandi, Sopra alcuni frammenti, pp. 61 ss. [= id., Opere giuridiche, vol. I, pp. 374 ss.].
- ⁴ Secondo Krüger, *Geschichte*, p. 350, il testo del manoscritto si sarebbe limitato a trattare la sola sezione *de iudiciis* e non l'intero editto pretorio: ciò sarebbe stato imposto da esigenze didattiche, vale a dire dalla necessità che una tale trattazione parziale fosse disponibile in più copie per gli studenti di diritto delle Università bizantine. Difatti questi ultimi, secondo quanto si evince da dalla *Const. Omnem* (§ 1) di Giustiniano, avevano in programma, al secondo e al terzo anno di corso, proprio lo studio della *pars de iudiciis*. Anche Arangio-Ruiz, *Storia*, p. 300 (ma cfr., inoltre, pp. 384 ss.), condivide tali congetture. Queste ipotesi, tuttavia, non appaiono oggi, alla luce dei più recenti studii paleografici su questo testo, davvero persuasive, dal momento che assumono, quale loro necessario presupposto, una datazione dei *fragmenta Berolinensia* agli inizi del secolo VI.
- ⁵ Vedi Kalb W., *Die römische Rechtssprache mit Übersetzungsbeispielen aus den Gebiete des römischen Rechts*, Leipzig 1912, rist. anast. Aalen 1961, pp. 94 s. In Ulpiano si ritrovano anche espressioni similari come *Item inquirendum est ne* ... La frase *quod quidem senserunt* può confrontarsi con Gai 2 *rerum cottid*. D. 41.1.7.7 quod et Sabinus et Cassius senserunt ...
- ⁶ Huschke, *Die Jüngst ausgefundenen Bruchstücke*, pp. 7 ss.; Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti*, pp. 68-70 [= id., *Opere giuridiche*, I, Roma 1896, pp. 390 ss.].
- ⁷ Ma anche, in proporzione, in quelli di Trifonino o di Marcello.
- ⁸ Dallo spoglio di B.I.A. (*Bibilotheca iuris antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità*, a cura di N. Palazzolo, Catania 2002) emerge che *uideamus*, *ne* ricorre nelle opere di Paolo in diciassette occorrenze su trentasei. Sono di Ulpiano soltanto sette citazioni. Più frequentemente, invece, ricorre in Ulpiano *uerius* in connessione con il verbo *esse*.
- ⁹ Come si evince dall'esame di B.I.A. Osservazioni anche in Honoré T., *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002², p. 174.

140 Valerio Marotta

Il Mommsen ha supposto che questi frammenti appartenessero all'opera autonoma di un giurista classico. ¹⁰ Il Karlowa dal canto suo, contestando l'ipotesi del commentario edittale, non ha escluso la possibilità che si trattasse di un'opera dedicata alle *formulae* delle *actiones*. ¹¹ Il Falchi, più recentemente, ha sostenuto che essa, almeno in parte, coinciderebbe con una autonoma rielaborazione postclassica: infatti, a suo giudizio, il nostro frammento avrebbe recepito e trasmesso una decisione normativa dell'imperatore Costantino ¹² concernente l'acquisto dei beni dei liberti latini. ¹³

L'ampia letteratura, accumulatasi negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione dei *fragmenta Berolinensia*, ha assunto a suo principale oggetto il passaggio più integro (quello della II colonna [*recto*]), ove si ricorda una *lex* che ordinava al pretore di predisporre, nel proprio editto, i rimedi necessari per *ius dicere* e per *iudicium reddere*, affinché il patrimonio e le *res* dei *dediticii* fossero attribuiti a coloro i quali avrebbero potuto pretenderli se essi non fossero divenuti tali. ¹⁴ Questi *dediticii*, secondo l'ipotesi interpretativa prevalente, ¹⁵ dovrebbero per l'appunto essere identificati con i *liberti dediticii Aeliani*. ¹⁶

Per ciò che concerne la I colonna, si potrebbe congetturare – ma con estrema cautela – che essa prevedesse la possibilità, per il *patronus*, di rivendicare i beni del *libertus Iu-nianus* a uno a uno con l'azione tipica del *dominus* quiritario, ossia con la *rei vindicatio*.¹⁷

¹⁰ Mommsen, Über *zwei* [= *Gesammelte Schriften*, vol. II, pp. 68 ss.]: a suo parere questi *fragmenta* sarebbero stati parte di un'opera destinata a magistrati e a giuristi e dedicata ai *iudicia* della procedura ordinaria.

¹¹ Karlowa O., Römische Rechtsgeschichte, vol. I, Leipzig 1885, pp. 765 ss.

¹² CTh. 2.22.1 Imp. Constant(inus) et C. ad Maximum P(raefecto) U(rbi) [326 o(320)].

¹³ Falchi G.L., Sui fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis, «SDHI», 5, 1985, pp. 189 ss.

¹⁴ Krüger P., Verweisungsedikte im prätorische Album, «ZSS», 37, 1916, p. 240, osserva, a tal riguardo, che il pretore non poteva ius dicere liberamente in forza della propria autonomia magistratuale, bensí doveva esercitare i suoi poteri giurisdizionali attuando un precetto legislativo. Cfr. anche Krüger, Geschichte, p. 85. Magdelain A., Les actions civiles, Paris 1954, pp. 85 s., a tal riguardo ha osservato che l'assenza, in età imperiale, d'azioni civili ex senatusconsulto o ex constitutione principum non è un caso e non può imputarsi solo a una lacuna della nostra documentazione. Se esse fossero esistite, avrebbero lasciato qualche traccia nella letteratura giurisprudenziale. Il 'non interventismo' del senato e del princeps si spiegano senza problemi in linea con una strategia di intervento che il legislatore popolare aveva già definito negli ultimi secoli della repubblica, privandosi volontariamente, a profitto del pretore, di quella che era stata, nel diritto più antico, una delle principali attribuzioni della competenza legislativa. In effetti già in età repubblicana e nel corso del primissimo principato, quando i comizi evitavano di creare ex novo, si rivolgevano però al magistrato competente perché questi concedesse una formula onoraria conforme allo scopo perseguito. A tal riguardo (accanto ai fragmenta de iudiciis 1.2) può essere ricordata, solo a titolo d'esempio, anche la legge de Gallia Cisalpina (41 a.C.) e il suo caput XX: cfr. Crawford M.H., Roman Statutes, London 1996, pp. 461 ss. Cfr. Marotta V., Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano, Torino 2016, pp. 77-79.

¹⁵ Huschke, *Die Jüngst ausgefundenen Bruchstücke*, pp. 13 ss.; Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti*, pp. 177-181 [= id., *Opere giuridiche*, I, Roma 1896, pp. 380 ss.]; Cohn M., Über das neue Fragment "de dediticiis", «ZSS», 2 (1881), pp. 90 ss.; Brinz A., *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiern*, «Abh. Bayer. Akad.», 1884, pp. 43 ss.

¹⁶ Cfr. Gai. Inst. 1.12, 1.13, 1.15, 1.25, 1.67, 1.68, 3.74; I. 1.5.3, Tit. Ulp. 1.5, 7.4, 20.14, 22.2.

¹⁷ Cfr. C. 7.6.1.13. Vd. Pellecchi L., *Loi Iunia Norbana de manumissionibus*, in *LEPOR* [online] URL: http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/ [data di accesso: 26/09/2017].

Viceversa non persuade la congettura di Theodor Mommsen,¹⁸ secondo la quale gli individui ricordati nella II colonna (1.2) sarebbero identificabili con *exules* e *deportati*, ossia con quanti, in conseguenza d'una condanna capitale e, dunque, della *media capitis deminutio* inerente alla *aquae et igni interdictio* o alla *deportatio*,¹⁹ avessero perso la cittadinanza, pur conservando la libertà.²⁰ Questa congettura sorvola senza dubbio sul fatto che, in età imperiale, i beni dei *deportati*, anche quelli acquistati dopo la condanna, erano inderogabilmente incamerati dal fisco. Stando così le cose, una *lex* che, a proposito di *exules* e di *deportati*, ordinasse al pretore di *ius dicere* e di *iudicium reddere*, *ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent*, non avrebbe avuto alcun senso sul piano giuridico.²¹

¹⁸ Mommsen, Über *zwei* [= *Gesammelte Schriften*, vol. II, pp. 70 ss.]. Posizione vigorosamente ribadita in una nota dello *Staatsrecht*: Mommsen Th., *Le droit public romain*, vol. VI, Paris, 1891, p. 157 nota 2 = *Römisches Staatsrecht*³, vol. III, Leipzig 1888, p. 140. Ma cfr. anche Hartmann L.M., *De exilio apud Romanos inde ab initio bellorum civilium usque ad Severi Alexandri principatum*, Berlin 1887, pp. 21 ss.; Über Rechsverlust und Rechtsfähigkeit der Deportirten, «ZSS», 9, 1888, pp. 42 ss.

¹⁹ Ulp. 1 de adult. D. 48.13.3 Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit; Ulp. 48 ad ed. D. 48.19.2.1 Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur.

²⁰ Cass. Dio 57.22; Gai. Inst. 1.128; Tit. Ulp. 11.12; Ulp. 1 fideicomm. D. 32.1.2 A praefectis vero praetorio vel eo, qui vice praefectis ex mandatis principis cognoscet, item a praefecto urbis deportatos (quia ei quoque epistula divi severi et imperatoris nostri ius deportandi datum est) statim amittere civitatem et ideo nec testamenti faciendi ius nec fideicommittendi constat habere; Marcian. 1 inst. D. 48.19.17.1 Item quidam apolides sunt, hoc est sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant.

²¹ Ciò non di meno, nel dibattito storiografico successivo, questa congettura del Mommsen ha pesato notevolmente nell'elaborazione di una più ampia nozione di dediticius che ricomprendesse in sé, accanto a quanti, prese le armi, avessero combattuto contro il popolo romano, e poi, vinti, si fossero arresi (Gai. Inst. 1.14 Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. 15. Huius ergo turpitudinis servos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus) i servi turpi, manomessi dopo esser stati o messi in catene a titolo di pena o marchiati o condannati a combattere con la spada o contro le fiere (Gai. Inst. 1.13 Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut, qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta sunt, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii), i deportati, nonché le popolazioni tributarie identificabili con gli abitanti autoctoni di alcune province come l'Egitto. A tutti costoro, in quanto dediticii, sarebbe stata interdetta ogni possibilità di accesso alla cittadinanza romana o a qualsiasi altra civitas riconosciuta dal potere imperiale. Non è un caso, dunque, se Meyer P.M., Drei Erlasse Caracallas aus den Jahren 212 und 215, in Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen [P.Giss] I.2 [= P.Giss. II], Leipzig-Berlin 1910, p. 32, nell'editio princeps del P.Giss. 40 col. I (e, in particolare, della linea 9), che riferirebbe, secondo la communis opinio, parte della constitutio

142 Valerio Marotta

La legge ricordata nella II colonna (*recto*), è, secondo la *communis opinio*, la *Aelia Sentia*. Ma il Falchi,²² riprendendo alcune congetture dello Hölder,²³ ha sostenuto che nel provvedimento qui richiamato si dovrebbe individuare piuttosto un *caput* della *lex Iunia Norbana*. Come è ovvio, per il Mommsen,²⁴ conformemente alle premesse del suo ragionamento, essa non sarebbe, in ogni caso, identificabile né con la *Aelia Sentia* né con la *Iunia Norbana*, dal momento che a essere disciplinate erano le conseguenze patrimonali della condanna all'*exilium* o alla *deportatio*.

Un ampio dibattito si è sviluppato sulla natura della finzione utilizzata nella seconda colonna (recto) (...ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent). Senza dubbio si indica in tal modo una circostanza negativa: non essere, cioè, annoverati tra i dediticii. Tale legge, 25 secondo alcuni studiosi, 26 avrebbe imposto al pretore di considerare, contro il vero, gli schiavi affrancati come se essi non fossero stati connotati dai vitia a causa dei quali²⁷ erano stati equiparati ai peregrini dediticii, anziché diventare, a seconda dei casi, cives Romani o Latini. In forza di tale interpretazione si dovrebbe supporre che la nostra lex avrebbe avuto riguardo alla condizione migliore dei liberti cittadini romani o dei liberti latini, nella quale quei manomessi sarebbero vissuti se essa non li avesse abbassati alla pessima condizione di dediticii. Per altri, 28 invece, si dovrebbe valutarla in termini sensibilmente differenti: il legislatore avrebbe preso in considerazione esclusivamente lo status di questi liberti (i liberti dediticii), prima della loro manumissio, vale a dire la condizione servile. 29 In tal caso riscontreremmo la presenza d'una regolarità inerente a tutte le finzioni negative, che hanno, per scopo, una sorta di restituzione della preesistente situazione giuridica. Ma, mentre il dettato norma-

Antoniniana del 212, abbia sostenuto, richiamando a tal riguardo proprio il frg. Berolin. de iudiciis 1.2 e le conclusioni su di esso formulate da Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, p. 767, che nella categoria dei dediticiorum numero facti non si annoveravano, assieme ai nemici vinti e arresisi, esclusivamente i liberti dediticii Aeliani. Anche in base a queste premesse, tra le congetture volte a colmare le lacune della linea 9 del P.Giss. 40 col. I, si è imposta, a preferenza di ogni altra, l'integrazione chor[is] tōn [de] deitikiōn (praeter dediticios).

²² Falchi, Sui fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis, pp. 200 ss.

²³ Hölder E., Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana, «ZSS», 6, 1885, pp. 216 ss.; Erwiderung hierauf, «ZSS», 7, 1886, pp. 44 ss.

²⁴ Mommsen, Über *zwei* [= *Gesammelte Schriften*, vol. II, pp. 70 ss.].

²⁵ Cfr. anche Gai. *Inst.* 3.75 e 3.76.

²⁶ Bianchi E., Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea, Padova 1997, pp. 392 ss., con bibl., che ritiene tuttavia improbabile che il tenore della legge ricordata in frg Berol. 1.2 fosse ... ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non esse: al contrario nell'espressione dediticiorum numero dovrebbe ravvisarsi, a suo parere, una costruzione della giurisprudenza.

²⁷ Cfr. Gai. *Inst*. 1.13.

²⁸ Cantarelli L., *Il frammento berlinese "de dediticiis"*, «BIDR», 7, 1894, pp. 28 ss.

²⁹ Cfr. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, p. 767.

tivo della lex Iunia Norbana³⁰ proponeva una finzione negativa estremamente precisa.³¹ il provvedimento legislativo ricordato in frg Berol. 1.2 l'avrebbe formulata in maniera non del tutto limpida, tanto da imporre l'intervento degli interpreti e, di conseguenza, un dibattito giurisprudenziale, registrato almeno in parte – così parrebbe – dalle parole uideamus, ne uerius sit, quod quidam senserunt. Il loro significato appare ambiguo: è possibile che, in tal modo, si ponesse il problema (cui si faceva cenno poc'anzi) di distinguere i liberti che, se non si fossero macchiati di qualche colpa, avrebbero potuto divenire cives Romani dopo la loro affrancazione, da coloro i quali - perché, per esempio, minori di trenta anni - in forza della lex Aelia Sentia avrebbero dovuto accontentarsi della *Latinitas*.³² Quanto ai primi, lo strumento di tutela, apprestato per i *patroni*, sarebbero state, pur sempre attraverso azioni utili, formule modellate o sulla hereditatis petitio o sulla rei vindicatio: l'una o l'altra, a seconda che nella II colonna (recto) fosse formulata la finzione positiva dell'acquisto della cittadinanza romana o, al contrario, la finzione negativa del mancato inserimento nella categoria dei dediticii. Viceversa, per quanti avrebbero ottenuto, anche in caso di finzione positiva, la latinità, si sarebbe potuto esclusivamente prevedere, in via utile attraverso una fictio, un rimedio improntato alla formula iudicii della rei vindicatio.33

Si contrappongono pertanto due differenti congetture: o la *lex*, cui il nostro frammento fa riferimento, ha posto, sia pur in modo contorto, la finzione positiva dell'acquisto della cittadinanza romana o della latinità, o, al contrario, essa ha introdotto la finzione negativa del mancato inserimento dello schiavo manomesso nella categoria dei *dediticii*. Anche in quest'ultimo caso la *fictio* avrebbe permesso ai *patroni* dei *dediticii* Aeliani di ottenerne i beni in blocco o a uno a uno.³⁴ Perfino una *fictio* costruita in forma negativa ("se non

³⁰ Cfr. Gai. Inst. 3.56 Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos, qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium seruos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma seruari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. postea uero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse uoluit, atque si essent ciues Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent ciues Romani. legis itaque Iuniae lator cum intellegeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut serui decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimauit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cauere [uoluit], ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset. itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.

³¹ Bianchi E., *Gai 3.56. Alcune riflessioni in tema di ius Latii e delle fictiones legis Iuniae Norbanae*, «Revista General de Derecho Romano», 18, (2012), 1 ss., 9 s. part., con altra lettura.

³² A tal proposito Gaio stesso osservava: *Inst.* 3.76 ... *Nec me praeterit non satis in ea re legis latorem uoluntatem suam verbis expressisse.*

³³ Queste considerazioni, in assenza di Gai. *Inst.* 3.74 (ma Gai. *Inst.* 3.75 propone un problema ulteriore), mi farebbero propendere per l'ipotesi di una finzione negativa. Le formule, predisposte per questi specifici casi, dovevano avvalersi di finzioni: cfr. Bianchi, *Fictio iuris*, pp. 398-399. Di conseguenza, a seconda dei casi, dovremmo pensare a una *hereditatis petitio utilis* e a una *rei vindicatio utilis*.

³⁴ Cfr. Gai. Inst. 3.74 Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi

144 Valerio Marotta

fossero stati *dediticii*"), se messa a confronto con la disposizione della *lex Aelia Sentia* "si in aliquo vitio non esset", ³⁵ equivaleva di fatto all'espressione "se fossero cittadini" per mancanza del difetto che li ha resi *dediticii*. ³⁶

ciuium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinet.

³⁵ Cfr. Gai. *Inst.* 3.72-73: vd. D'Ors A., *Estudios sobre la constitutio Antoniniana*, «AHDE», 15, 1944, pp. 182 ss.

³⁶ In ogni caso ogni congettura sul contenuto di questi frammenti fondata sul presupposto dell'anteriorità – cfr. Balestri Fumagalli M., *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano 1984, pp. 23 ss., 27 part., 195 ss. e di Bianchi, *Fictio iuris*, pp. 392 ss. – della *lex Iunia Norbana* rispetto alla *lex Aelia Sentia*, alla luce delle più recenti prese di posizione della storiografia romanistica, deve essere necessariamente rivista: per l'anteriorità della *Aelia Sentia* vd. Venturini C., *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, in *Studi in memoria di G.B. Impallomeni*, Milano 1999, pp. 445 ss.; Camodeca G., *Cittadinanza romana*, *Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in Labruna L. (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione*. vol. I, a cura di Baccari M.P., C. Cascione, Napoli 2006, pp. 887-904; Pellecchi, *Loi Iunia Norbana de manumissionibus*, con altra bibliografia; Venturini C., *Latinità e matrimonio*, «Index», 43, 2015, pp. 506-512.

P.Ryl. III 474

Andrea Petito (Università degli Studi di Bari; andrea.petito@tiscali.it)

Abstract: La John Rylands Library acquistò nel 1917, a Luxor, una serie di reperti, tra i quali due frammenti appartenenti allo stesso codex. Non si dubita dell'attribuzione del frammento b) recto ai libri ad edictum di Domizio Ulpiano, in ragione della corrispondenza con Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.1. Esso rappresenta la testimonianza più risalente della definizione di credere edittale, da tempo autonoma e svincolata dall'originario significato del verbo.

The John Rylands Library acquired in 1917, in Luxor, a series of finds, including two fragments, coming from the same codex. Certainly the assignment of the first testimony to the libri ad edictum of Domitius Ulpianus, as it's corresponds to Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.1. It, even if altered, represents the most recent testimony of the definition of edictal credere, autonomous and free from the original meaning of the verb.

Parole chiave: Creditum, Rylands Papyri, Ulpianus, libri ad edictum, Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.1, metodo critico, antinterpolazionismo.

Keywords: Creditum, Rylands Papyri, Ulpianus, libri ad edictum, Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.1, critical method, antinterpolationism.

Caratteristiche generali

Materiale: Papiro Lingua: latino Genere: *iuridica*

Provenienza: sconosciuta Datazione: IV-VI secolo d.C.

Formato: codice

Edizioni:

P.Ryl. III 474

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 2558 (= TM 61414); MP³: 2974; Lowe, *CLA Suppl.* 1721; Cavenaile, CPL (Textes nouveaux) n. 88; https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/ManchesterDev~93~3.

146 Andrea Petito

1. Presentazione, descrizione e datazione del documento

La John Rylands Library acquistò nel 1917, a Luxor, una serie di reperti, tra i quali due frammenti delle seguenti dimensioni: H 70 mm × B 108 mm, fr. a, H 67 mm × B 73 mm, fr. B.¹ Essi non appartengono allo stesso foglio, ma provengono dal medesimo codice. Ogni pagina della raccolta misurava presumibilmente 120 mm in altezza e lo specchio di scrittura ne occupava almeno i due terzi.² Ambedue i frustuli sono conservati a Manchester presso la John Rylands University Library.³ I reperti risalirebbero al IV secolo d.C., stando a Roberts, mentre la maggior parte degli autori propone una datazione più tarda.⁴ Non manca chi li colloca nel VI secolo.⁵

2. Corrispondenze con la tradizione parallela indiretta

I due frammenti fanno parte di un'antologia di brani tratti dai libri *ad edictum* di Domizio Ulpiano o da più opere giurisprudenziali.⁶ L'incertezza si deve al fatto che soltanto il testo del frammento b *recto* riproduce parzialmente Ulp. 26 *ad ed*. D. 12.1.1.1, L. 755, brano compreso entro il titolo *De rebus creditis, si certum petetur et de condictione*.⁷ Anche il *verso* dello stesso frammento va attribuito al giurista severiano (o, comunque, contiene un

¹ L'editio princeps è di Roberts C.H., Catalogue of the Greek and Latin Papyri in The John Rylands Library, vol. III, Manchester 1938, pp. 63-66, n. 474, secondo il quale (p. 63) i frammenti vennero acquistati nel centro dell'Alto Egitto insieme ad altre due testimonianze di contenuto giuridico, edite sempre nel III volume della raccolta (nn. 475 e 479). Da ciò, sin da principio, si è argomentato per ritenere che i reperti provenissero dalla Tebaide.

² Si veda Lowe E.A., *Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century. Supplement*, Oxford 1971, p. 16.

³ In generale, sulla pregevole collezione mancuniense, vedi Mazza R., *Graeco-Roman Egypt at Manchester: the formation of the Rylands papyri collection*, in *Actes du 26^e Congrès international de papyrologie*, Genève 2012, pp. 499 ss.

⁴ Così Lowe, Codices Latini Antiquiores, p. 16; Seider R., Paläographie der lateinischen Papyri, II.2, Juristische und christliche Texte, Stuttgart 1981, p. 66; McNamee K., Missing Links in the Development of Scholia, in «GRBS», 33, 1995, p. 413. La datazione al IV secolo, oltre che da Roberts, Catalogue of the Greek and Latin Papyri, p. 63, è sostenuta anche da Collart P., Les papyrus littéraires latins, in «RPh», 15, 1941, p. 116, Cavenaile R., Corpus Papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1958, p. 173, e Turner E.G., The Typology of the early Codex, Pennsylvania 1977, p. 127.

⁵ Cfr. Cavallo G., *La scrittura greca e latina dei Papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma 2008, p. 184 nt. 3. ⁶ Roberts, *Catalogue of the Greek and Latin Papyri*, p. 64, recependo le iniziali indicazioni di Francis de Zulueta, fu più propenso a ritenere che i frammenti conservassero citazioni tratte da opere di più autori («474 may quite possibly have consisted of quotations from various jurists, as did *Fragmenta Vaticana*»). Anche Lowe, *Codices Latini Antiquiores*, p. 16, non si espresse in maniera perentoria nell'attribuire i reperti al giurista di Tiro. Li ascrivono, invece, tutti al commentario lemmatico ulpianeo Sierl L.E., *Supplementum* alla *Palingenesia iuris civilis*, Graz 1960, pp. 15-16, (755-755c) e Baviera G. (*FIRA*, vol. II, Florentiae 1968², pp. 313-314).

⁷ Fu William Warwick Buckland a riconoscere che P.Ryl. III, 474 b *recto* contiene il testo già pervenuto attraverso la tradizione parallela indiretta, come riferiscono Roberts, *Catalogue of the Greek and Latin Papyri*, p. 63, e de Zulueta F., *P.Ryl. III, 474 Fr. b. recto. L. I, I Dig. XII, I De rebus creditis*, «BIDR», 17, 1938, p. 382.

P.Ryl. III 474

testo ulpianeo rimaneggiato) e conserverebbe una parte, mai prima tràdita, del commento alla clausola *De pecunia constituta*.⁸ Le ridotte dimensioni e le notevoli lacune dell'ulteriore frustulo non forniscono spunti decisivi per stabilire corrispondenze e, prima ancòra, per tentare di ricostruirne il tenore.

3. Commento

Il papiro, come è stato osservato, «appare di grande interesse in generale per la storia del *creditum* e per la critica testuale». La pubblicazione di *P.Ryl*. III 474 (LDAB 2558) fu compiuta nella temperie dell'«Interpolationenjagd» e contribuì a segnare il declino del metodo critico. La comunità scientifica ne conobbe il testo vent'anni dopo la fortunosa compravendita e prima che venisse edito da Roberts. Francis de Zulueta, nel corso del V Congresso internazionale di Papirologia, svoltosi a Oxford nel 1937, tenne, infatti, una comunicazione dedicata principalmente all'esame di *P.Ryl*. III 474 b *recto* e affermò: «I must confess that my faith in modern critical methods is shaken by such discoveries». Il testo conservato nel frammento papiraceo rappresentò – e non solo per lo studioso anglosassone – la cartina di tornasole per riaffermare la genuinità di D. 12.1.1.1, su cui s'appuntavano da tempo sospetti d'interpolazione, e al contempo un prezioso strumento per confutare radicalmente lo stesso metodo critico. Riportiamo l'intero frammento pervenutoci attraverso la tradizione parallela indiretta (Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.1.1, L. 755.):

Et re est, priusquam ad verborum interpretationem perveniamus, pauca de significatione ipsius tituli referre. 1. Quoniam igitur multa ad contractus varios pertinentia iura sub hoc titulo praetor inseruit, ideo rerum creditarum titulum praemisit; omnes enim contractus, quos alienam fidem

⁸ Fu Stroux J., *Die neuen Ulpianfragmente und ihre Bedeutung für die Interpolationenforschung*, in *Miscellanea Academica Berolinensia*, vol. II.2, Berlin 1950, p. 11, a proporre una nuova lezione della lin. 15 di *P.Ryl*. III 474 b *verso*, riconoscendovi il tratto *Ul]p(ianus) ad ed(ictum)*. Schulz F., *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474*, «ZSS», 68, 1951, p. 17, fü dell'avviso che la testimonianza recasse il commento alla clausola *De pecunia constituta*, opinione condivisa da Liebs D., *Die Klagenkonkurrenz im römischen Recht. Zur Geschichte der Scheidung von Schadensersatz und Privatstrafe*, Göttingen 1972, p. 234, Bürge A., *Geld und Naturwirtschaft im vorklassischen und klassischen römischen Recht*, «ZSS», 99, 1982, p. 156 nota 111, e Jung B.H., *Darlehensvalutierung im römischen Recht*, Göttingen 2002, p. 30 nota 38.

⁹ Cfr. Purpura G., I papiri e le opere della giurisprudenza, in AA.VV., Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica, Napoli 2001, p. 363.

¹⁰ Così de Zulueta F., A Fourth-Century Latin Juristic Fragment. P.Ryl. III, 474, in Actes du V^e Congrès international de Papyrologie, Bruxelles 1938, p. 612.

¹¹ «La découverte», ebbe a dire Collinet P., *Le P.Ryl., III, 474, la leçon du D., 12, 1, 1, 1, et la réaction contre l'hypercritique*, «RD», 16, 1938, p. 665, «doit donc... faire réfléchir les romanistes trop portés par fois à l'hypercritique, procédé commode, mais en somme facile». Ma vedi pure la nota introduttiva a Buckland W.W., *A Text-book of Roman Law from Augustus to Justinian*, Oxford 1963³, pp. XVII-XXI, intitolata *Some Recent Trends in Roman Law Studies*, in cui Peter Stein ripercorre le posizioni di Buckland contro l'oltranzismo interpolazionista, alla luce dei nuovi rinvenimenti.

148 Andrea Petito

secuti instituimus, complectitur: nam, ut libro primo quaestionum Celsus ait, credendi generalis appellatio est: ideo sub hoc titulo praetor et de commodato et de pignore edixit. Nam cuicumque rei adsentiamur alienam fidem secuti mox recepturi quid, ex hoc contractu credere dicimur. Rei quoque verbum generale praetor elegit.

Nel brano si riferisce della sistemazione, entro lo stesso titolo edittale, ¹² di comodato e pegno, ormai *species* del *genus creditum*, come il mutuo, poiché contratti caratterizzati tutti dall'*alienam fidem sequi*, e viene riportata la definizione celsina di *credere*, presupponente l'adesione (*adsentiri*) a una proposta altrui e la consegna di qualcosa che si conta di riavere (*mox recepturi quid*) confidando nella lealtà dell'altra parte (*alienam fidem secuti*). Salvo la citazione di Celso e il tratto finale (*rei quoque verbum generale praetor elegit*), la legge fu ritenuta spuria per diversi motivi. ¹³

Nel passo manoscritto su papiro è leggibile la parte del brano che va da *praetor de commodato* a *ex hoc contractu credere dicimur*. Il tenore testuale delle due fonti è lo stesso, eccettuata una minima variante alla lin. 13 del reperto, che dovrebbe cominciare con la lettera *d* e non con la *a*.

La sostanziale corrispondenza tra il testimone e la parte del brano tratto dai *Digesta* indusse la maggior parte degli studiosi a escludere interventi compilatorî nella redazione del secondo. De Zulueta ne affermò senza mezzi termini la classicità. ¹⁴ Non mancò,

¹² Lenel O., Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig 1927³, rist. Leipzig 1956, p. 231 nota 6, assegnò al XIII titolo la rubrica De rebus creditis, sulla base di D.12.1 (de rebus creditis, si certum petetur et de condictione), PS. 2.1 (de rebus creditis et de iureiurando), CI. 4.1 (De rebus crediti set de iureiurando).

¹³ Palese per Pringsheim P., Bervt und Bologna, in Festschrift für O. Lenel, Leipzig 1921, p. 269 (ma v. altresì Pringsheim P., Eigentumsübergang beim Kauf, «ZSS», 50, 1931, p. 375), la fattura bizantina del principium, che avrebbe rappresentato una tipica protheoría. Difficile non concordare con lo studioso, poiché il proemio di D. 12.1.1 ha la fisionomia di un introductorium di matrice compilatoria. L'uso di contractus, nel paragrafo ulteriore, riferito a comodato e pegno, sarebbe stato un altro elemento a favore della alterazione, stando a De Francisci P., Synallagma. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati, vol. II, Pavia 1916, p. 392. Nello stesso senso vedi D'Ors A., Observaciones sobre el 'Edictum de rebus creditis', «SDHI», 19, 1953, p. 200, secondo il quale la locuzione ex hoc contractu credere dicimur, presente nel brano dei Digesta e in P.Ryl. III 474 b) recto, ben esprimerebbe il tardo inserimento di tali negozi entro il genus contrattuale. Rilievi critici anche da parte di Maschi C.A., Tutela, fedecommessi, contratti reali. Omissioni nel manoscritto veronese delle Istituzioni di Gaio, in Studi in onore di E. Volterra, vol. IV, Milano 1971, p. 735. Strenuo assertore dell'integrale genuinità di D. 12.1.1.1 Albanese B., Per la storia del 'creditum', «AUPA», 32, 1971, pp. 22-24, ma vedi pure id., Ancora su D. 12, 1, 1, 1: Celso e il credere, «AUPA», 34 1973, p. 152, il quale sostenne che il tratto credendi generalis appellatio est – ex hoc credere dicimur rappresentasse una citazione testuale dal primo libro delle Quaestiones di Celso. Si esprime altresì a favore della genuinità del frammento Melillo G., Categorie economiche nei giuristi romani, Napoli 2000, pp. 105-106 [= Economia e giurisprudenza a Roma, Napoli 1978, p. 106]. Wegmann Stockebrand A.A., Obligatio re contracta: Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im römischen Recht, Tübingen 2017, p. 41 nota 84, rammenta la correlazione tra il brano ulpianeo e D. 12.1.2.3, Paul. 28 ad ed., L. 430, nel quale, pur dando conto della peculiare fisionomia del mutuo, lo si ritiene pertinente al genus creditum.

¹⁴ Lo studioso fu perentorio: «I think that we now have reasonable ground to believe that the whole passage is authentic Ulpian, and that our case is too strong to be impeached by arguments of probability based

P.Ryl. III 474

tuttavia, chi prese spunto proprio dal papiro per sospettare nuovamente d'interpolazione D. 12.1.1.1, e supportare così la tesi di Bonfante, secondo cui la fisionomia classica del contratto reale sarebbe stata modificata dai giustinianei per potervi includere i contratti innominati. ¹⁵ Koschaker e Albertario ritennero, infatti, che il reperto contenesse alla linea tredici un riferimento all'*eam rem recipere*, tipico dei contratti reali in età classica, e non all'*aliquid recipere*, indicato nel passo del Digesto. ¹⁶ L'ipotesi ricostruttiva non incontrò il favore degli studiosi, anche perché, dando uno sguardo al frustulo, è possibile accertarsi di un evidente errore del copista dovuto a una non corretta lettura dell'antigrafo. ¹⁷

Il rinvenimento e l'autopsia del reperto, se portarono a escludere le alterazioni di matrice compilatoria, non eliminarono il dubbio che esso conservasse comunque un testo notevolmente rimaneggiato in età postclassica. ¹⁸ Ciò, in particolare, fu sostenuto da Schulz, già nella *History of Roman Legal Science*, e ribadito in un saggio pubblicato nel 1951, ¹⁹ nel quale egli ritenne che *P.Ryl*. III 474 b *recto* recasse una *explanatio tituli* composta con materiali ulpianei rielaborati. ²⁰

on language and terminology». Cfr. de Zulueta, *P.Ryl. III, 474 Fr. b. recto*, pp. 382-383, il quale si espresse nello stesso senso nel successivo articolo intitolato *P.Ryl. III 474. New Fragments of Ulpian ad Edictum*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, vol. I, Milano 1939, pp. 5-13. Lo studioso, ritenendo che i compilatori solessero più omettere ciò che risultava irrispondente alle loro esigenze, che intervenire attraverso *adiectiones* o *mutationes*, instaurò un parallelismo fra i riflessi determinati dalla pubblicazione di *Frag. Arg.* (2 *disp.*) I a *recto*, sul dibattito concernente la genuinità di Ulp. 2 *disp.* D. 15.1.32 pr., L. 47, e quelli che sarebbero scaturiti in séguito alla pubblicazione di *P.Ryl.* III 474. Sul passo tratto dai *Libri disputationum*, nonché sul dibattito successivo all'edizione del frammento argentoratense, vedi per tutti Lovato A., *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Bari 2003, pp. 119-120, 128-130.

- ¹⁵ Cfr. Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946¹⁰, p. 404 nota 1. Ma vedi altresì le concordi posizioni assunte da Pringsheim, *Beryt und Bologna*, p. 269, e da Albertario E., *Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell'art. 1097 del Codice Civile*, «RDCo», 21, 1923, p. 504 nota 2 = *Studi di diritto romano*, vol. III, Milano 1936, p. 85 nota 1, sulla fisionomia di tali negozi in età classica.
- ¹⁶ Cfr. Albertario E., *Notae*, «SDHI», 4, 1938, pp. 546-548, ripubblicato in *Studi di diritto romano*, vol. VI, Milano 1953, pp. 459-461. Ma vedi pure le «Mitteilungen» di Koschaker P., «ZSS», 58, 1938, p. 447 nota 1.
- ¹⁷ Di ciò si avvide già Roberts, *Catalogue of the Greek and Latin papyri*, p. 65. Ma sul punto vedi altresì Albanese, *Per la storia del 'creditum'*, p. 41. Sebbene in totale disaccordo con lo studioso palermitano su tutti i temi trattati, D'Ors A., *Replicas Panormitanas I. De nuevo sobre 'creditum'* (*Réplica a la critica de Albanese*), «SDHI», 41, 1975, p. 227, convenne che in P.Ryl. III 474 fr. b) *recto*, alla lin. 7, la variante non fosse significativa, tanto da concludere: «este *quid* me parece correcto... y no debe corregirse en *eandem*». ¹⁸ Cfr. part. Robbe U., *L'autonomia dell'actio certae creditae pecuniae e la sua distinzione dalla condictio*, «SDHI», 7, 1941, pp. 95-96.
- ¹⁹ Cfr. Schulz F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953², p. 201 = *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, p. 249 = *Storia della giurisprudenza romana*, trad. G. Nocera, Firenze 1968, p. 358, che ebbe a dire: «it is erroneous to claim that *P.Ryl*. iii.474 disproves the post-classical autorship of *D*. (12.1) 1».
- ²⁰ Cfr. Schulz F., *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474 und die Interpolationenforschung*, «ZSS», 68, 1951, p. 27: «dieser Text kann nicht von Ulpian geschrieben sein und er tritt an die Seite jener explanationes in Ulpians Ediktskommentar, deren Unechtheit längst erkannt worden ist». Ma vedi pure lo *stemma codicum* che illustra, nelle pagine schulziane (28), la tradizione testuale ipotizzata: da E¹, l'originaria versione del commentario edittale ulpianeo, avrebbe avuto genesi E², «einer nachklassischen Ausgabe von UlpiansEdiktskommentar», più funzionale e rispondente alle esigenze del tempo. Da tale raccolta

150 Andrea Petito

L'annotazione ad *adsentiamur*, espressa con συνμετατιθέμετα («ci determiniamo a consegnare»), composto di μετατιθέναι, indica sì l'assenso del contraente a una regolamentazione già decisa dalla controparte, ma pone maggiormente in rilievo, rispetto all'*adsentiri*, il momento della consegna della *res*.²¹

Escluse, dunque, varianti significative tra il testo conservato nei *Digesta* e quello manoscritto su papiro, può concludersi che quest'ultimo rappresenta la testimonianza più risalente della definizione di *credere* edittale, da tempo autonoma e svincolata dall'originario significato del verbo («far credito», «dare in prestito», «dare a mutuo»), che vale a designare, assumendo valore generale, l'assenso del creditore a consegnare una *res* e la correlata aspettativa alla ripetizione, e non più la prestazione creditoria in sé.

Una felice intuizione di Stroux portò a ritenere che anche il testo di *P.Ryl*. III, 474 (b) *verso* fosse attribuibile al giurista severiano o che, in ogni caso, risultasse composto con materiale ulpianeo, poiché lo studioso vi riconobbe, alla lin. 15, le parole *Ul]p(ianus) ad ed(ictum)*. ²² La testimonianza tramanderebbe parte del commento alla clausola *De pecunia constituta*, e avrebbe il seguente tenore, secondo la restituzione operata da Schulz (linn. 15-23): *Ul]p(ianus) ad ed(ictum) /* [... rem pr(aetor) a]it potu / [it aute]m et pecuniae / [appell]atione uti nam / [pecunia]e appellatio / [ne q]uicquid in pat / [rimon]io i(nest) significa / [tur elegi]t [r]em [u]t [.] / [verbum generale]. ²³

Non mancano, del resto, altre fonti, specie quelle pervenuteci attraverso il Digesto e inserite nel titolo *De verborum significatione*, le quali attestano l'ampio spettro semantico di *pecunia*, termine ormai idoneo a indicare ogni cosa suscettibile di valutazione patrimoniale.²⁴

postclassica, ampiamente rimaneggiata, si sarebbe poi attinto per contribuire a redigere la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, i *Fragmenta Vaticana*, *P.Ryl*. III 474 b) e finanche i *Digesta Iustiniani*.

Già l'adsentiri, nota Quadrato E., Promutuum, «SDHI», 73, 2007, p. 78, è «verbo che, pur non coincidendo perfettamente con consentire, contiene nel suo seno un indubbio richiamo alla volontà». Ma vedi pure Santoro R., Il contratto nel pensiero di Labeone, «AUPA», 37, 1983, p. 27 nota 53, oltre che Albanese, Per la storia del 'creditum', p. 22. L'annotazione in greco, lungi dal costituire un mero equivalente di adsentiamur, assume una valenza semantica ulteriore, aggiungendo all'assenso del singolo l'interazione sul piano reale tra le parti del negozio. Attestazioni di μετατιθέναι («consegnare», «trasferire») si rinvengono anche nella legislazione imperiale, come evidenziato da Roberts, Catalogue of the Greek and Latin papyri, p. 65. Stroux congetturò che la glossa avesse altro tenore e la rese con συνκατατιθέμεθα, argomentando anche sulla base di Cic. acad. pr. 12.3: nunc de adsensione atque adprobatione, quam Graeci συνκατάθέσιν vocant pauca dicemus. Cfr. Stroux, Die neuen Ulpianfragmente, pp. 4-5. La restituzione è indubbiamente suggestiva, ma non sembra confortata dall'autopsia del reperto, oggidì compiuta mediante strumenti che garantiscono maggiore precisione e accuratezza. La stessa McNamee K., Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt, Oxford 2007, p. 507, non si discosta dalla lezione del primo editore.

²² Cfr. Stroux, Die neuen Ulpianfragmente, p. 11.

²³ Si veda Schulz, *Die Ulpianfragmente*, pp. 16-17. Basandosi sulla ricostruzione leneliana (cfr. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, pp. 247-252), d'Ors ritenne che «este fragmento *a*) iba a continuación (no antes) del frag. *b*) relativo al *creditum*». Cfr. D'Ors *Observaciones*, p. 177. Per un'analisi diffusa delle previsioni edittali, vedi Varvaro M., *Sulla storia dell'editto de pecunia constituta*, in *Studi in onore di R. Martini*, vol. III, Milano 2010, pp. 830 e ss.

²⁴ Paul. 2 ad ed. D. 50.16.5 pr., L. 105: 'Rei' appellatio latior est quam 'pecuniae', quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in

P.Ryl. III 474 151

La restante annotazione, in lingua latina, fu così restituita da Stroux: [rem q]u[od pr(aetor) ell[elg(it) v(er)b(um) gener(ale) est, quasi a voler rimarcare che il termine res, ormai, in séguito all'interpretazione giurisprudenziale, ricomprendeva anche la pecunia.²⁵

L'ulteriore frustulo non fornisce spunti altrettanto significativi per comprendere a quale opera e a quale autore i testi ineriscano e nemmeno per tentare una restituzione.²⁶ Malgrado ciò, nel Supplementum di Lorenz E. Sierl alla Palingenesia leneliana anche i testi del frammento a) vennero classificati pacificamente quali ulpianei ed escerpiti dai Libri ad edictum, e anche nelle FIRA (II 313-314), essi furono tout court annoverati tra gli Ulpiani ex libris ad edictum fragmenta.²⁷ Eppure, Sierl non provvide ad alcuna attribuzione con riguardo a un numero non esiguo di testimonianze, certo maggiormente integre rispetto a quelle conservate nel frammento a) di P.Ryl. III 474.²⁸

Alla luce di ciò, è possibile ritenere ancora che tale reperto sia tanto ulpianeo, quanto lacunoso? Lo stesso Lenel, del resto, per ricostruire il titolo XVII (De rebus creditis), si servì di testi gaiani, paolini e giulianei, oltre che, naturalmente, di brani tratti da Ulp. 26-28 ad ed.²⁹ Ed è noto che escerti ulpianei vennero rielaborati e inseriti in raccolte, sia su papiro, che su pergamena, e che, talvolta, esse compresero non solo brani tratti dalle opere di altri giuristi, ma anche costituzioni imperiali. Proprio una raccolta mista, quale è quella vaticana, contiene un passo (Vat. 266) nella cui inscriptio si legge: Ulpianus libro I ad edictum de rebus creditis. 30 Il frammento, che pure contiene citazioni provenienti dal

patrimonio sunt. Ulp. 49 ad Sab. D. 50.16.178 pr., L. 2961: 'Pecuniae' verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget. Hermog. 2 iuris epit. D. 50.16.222, L. 41: 'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur, Già Gaio (3.124), riferendosi al significato di pecunia nella Lex Cornelia de sponsu, chiarisce come essa non designasse solo il denaro in contanti: Appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege significantur: itaque si vinum vel frumentum et si fundum vel nomine stipulemur, haec lex observanda est. ²⁵ Stroux, Die neuen Ulpianfragmente, pp. 8-9, 11.

- ²⁶ Del resto, lo stesso Schulz, *Die Ulpianfragmente*, p. 16, preferì proporre una nuova lezione e commentare il testo del solo frammento b), limitandosi a qualche accenno su quanto serbato nell'ulteriore testimonianza. Come venne ben evidenziato da Bove L., L'«Edictum» leneliano e le sue aggiunte, «Labeo», 7, 1961, p. 248, «nel Supplementum egli [Sierl, ndr.] non fornisce alcun ausilio per la individuazione dei criteri adottati e delle soluzioni accolte». Riferendosi a P.Rvl. III 474, lo studioso precisò (p. 253); «il Sierl ne propone la collocazione al n. 755, lin. 9-12, di Ulp., l. XXVI ad edictum (cfr. D. 12.1.1.1) per il fragm. B recto, e al n. 755 a, b, c per gli altri frammenti non identificati».
- ²⁷ Come venne ben evidenziato da Bove, L'«Edictum» leneliano e le sue aggiunte, p. 248, «nel Supplementum egli [Sierl, ndr.] non fornisce alcun ausilio per la individuazione dei criteri adottati e delle soluzioni accolte». Riferendosi a P.Ryl. III 474, lo studioso precisò (p. 253): «il Sierl ne propone la collocazione al n. 755, lin. 9-12, di Ulp., l. XXVI ad edictum (cfr. D. 12.1.1.1) per il fragm. B recto, e al n. 755 a, b, c per gli altri frammenti non identificati».
- ²⁸ Si veda la sezione dedicata agli *auctores incerti* da Sierl, *Supplementum*, pp. 18-21.
- ²⁹ Lenel, Das Edictum Perpetuum, p. 231.

³⁰ Vat. 266: Indebitum solutum accipimus non solum si omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem peti non poterat, id est perpetuam exceptionem. Quare hoc quoque repeti poterit, si quis perpetua exceptione tutus solverit. Unde si quis contra legem cinciam obligatus non excepto solverit, debuit dici repetere eum posse, nam semper exceptione cinciae uti potuit, nec solum ipse, verum, ut Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio, sed et heres eius, nisi forte du-

152 Andrea Petito

libro XXVI del commentario ulpianeo *ad edictum*, ha subito notevoli rimaneggiamenti.³¹ Ciò può indurre a qualche riflessione sul tipo di opera cui probabilmente appartenevano i frammenti luxoriani e anche sulla portata degli interventi realizzati, in raccolte del genere, sui testi dei giuristi classici.³²

Sembra, in definitiva, che i frustuli acquistati nel centro della Tebaide, lungi dal risultare entrambi ascrivibili al giurista severiano, fossero parti di un'antologia giurisprudenziale dedicata alla materia edittale, un utile e agevole strumento per la prassi, ma non sconosciuto, anzi, concepito, nelle scuole di diritto.

rante voluntate decessit donator: tunc enim doli replicationem locum habere imperator noster rescripsit in haec verba. Non v'è dubbio che il riferimento sia al commentario ad edictum praetoris urbani. Cfr. Lenel O., Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, rist. Graz 1960, col. 567, nota 1. Ma vedi pure Lenel, Das Edictum Perpetuum, p. 231, e Santalucia B., L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani', Milano 1975, p. 51. D'altronde, «le parti del commento ulpianeo all'editto erano andate usandosi e citandosi come opere autonome». Così Casavola F., Studi sulle azioni popolari romane. Le «Actiones populares», Napoli 1958, p. 169.

³¹ Si veda Ulp. 26 *ad ed*. D. 12.6.26.3, L. 774: *Indebitum autem solutum accipimus non solum si omnino non debeatur, sed et si per aliquam exceptionem perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens se tutum exceptione solvit.* Su Vat. 266, e sui rilevanti interventi, emersi dal confronto con il brano pervenutoci attraverso i *Digesta*, vedi le osservazioni di Wieacker F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1975, pp. 253-254, e quelle di De Filippi M., *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1997, p. 77, la quale concorda che Vat. 266 sia tratto da una parziale edizione postclassica del commentario ulpianeo *ad edictum*.

³² In verità, già Roberts, forse su suggerimento di Buckland o di de Zulueta – quest'ultimo, poi, propenso ad affermare l'integrale classicità dei reperti papiracei –, evidenziò la probabile pertinenza degli stessi a un'opera collettanea, come si è già detto: vedi sopra (nota 6).

P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle *retentiones ex dote*?

Stefania Pietrini (Università di Siena; stefania.pietrini@unisi.it)

Abstract:

Nel commento, frammentariamente conservato in P.Ant. III 152, intervengono, forse, due giuristi. Nel *recto*, il primo giurista parafrasa, in un'unica sintesi, un'osservazione ulpianea sulla *condictio* (esperibile, a certe condizioni e fino a un determinato limite, contro il coniuge donatario) e la norma 'classica' secondo cui il marito, chiamato a restituire la dote, può trattenere da quella l'equivalente di quanto ha donato alla moglie; il secondo (chiamato forse a pronunciarsi su un caso concreto) riflette sul rischio, non affatto impossibile, di un ingiusto arricchimento per il marito cui si fosse consentito il cumulo dei due strumenti di tutela, illustrati dal primo commentatore.

Maybe two are the jurists who partecipate to the commentary, fragmentarily preserved in P.Ant. III 152. In *recto*, the first jurist paraphrases, in a single summary, an observation of Ulpian about the *condictio* (the husband can promotes this action at certain conditions and to a certain extent against the donee wife) and about the 'classical' rule according to which the husband, asked to return the dowry, can hold back the equivalent of what he donated to his wife; the second jurist (perhaps asked to give his opinion on a concrete case) reflects on the real risk of an unfair enrichment for the husband who was allowed to cumulate the two legal means of protections illustrated by the first jurist.

Parole chiave: Retentio ob res donatas; Retentio ob liberos; Condictio ex iniusta causa.

Keywords: Retentio ob res donatas; Retentio ob liberos; Condictio ex iniusta causa.

Caratteristiche generali

Materiale: Papiro Lingua: latino Genere: *iuridica*

Provenienza: Antinooupolis Datazione: VI secolo d.C.

Formato: codice

Edizioni:

L'editio princeps di P.Ant. III 152 è pubblicata in Barns J.W.B., H. Zilliacus, The Antino-

154 Stefania Pietrini

polis Papyri, vol. III, London 1967, pp. 86-88; per la restituzione del testo Barns poté giovarsi della collaborazione di Barry Nicholas. I successivi editori del frammento sono: limitatamente al recto, Seidl E., Juristische Papyruskunde, «SDHI», 33, 1967, pp. 546-547; Lowe E.A., Codices Latini antiquiores. A palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century, Supplement, Oxford 1971, 69, n. 1711; limitatamente al verso, Seider R., Paläographie der Lateinischen Papyri, vol. II, 2: Juristiche und christliche Texte, Stuttgart 1981, pp. 109-110, n. 39; Amelotti M., L. Migliardi Zingale (a cura di), Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano 1985, pp. 32-34, n. 4 (che è in realtà la seconda edizione di Amelotti M., G.I. Luzzatto (a cura di), Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano 1972); limitatamente ai marginalia McNamee K., Annotations in greek and latin texts from Egypt, New Haven 2007, pp. 507-508.

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 6136 (= TM 64897); MP³: 2979.1; Lowe, CLA Suppl. 1711; Seider, PLP II.2, nr. 39.

Commento

Dalle note marginali si apprende che l'argomento trattato concerneva le *retentiones* dotali, la *retentio ob res donatas* e quella *ob liberos* in particolare, di cui in alcune circostanze il marito poteva valersi, allorquando in seguito allo scioglimento del matrimonio la moglie agiva contro di lui per ottenere la restituzione della dote.¹

Mentre sembra del tutto da escludere che le note presentassero una mera traduzione greca di un testo principale scritto in latino ('tò rhetón'),² potremmo pensare che nelle annotazioni ('paragraphat') si commentassero le norme giuridiche, esposte anch'esse in greco (in latino si trovano soltanto singole espressioni tecniche) nel testo principale. Stando a quanto può leggersi nel frammento, Barns suppone, pur con qualche cautela, che nel recto si dicesse della facoltà riconosciuta al marito, tenuto alla restituzione della dote, di optare, in alternativa alla retentio ob res donatas (e quando, evidentemente, ne ricorressero i presupposti), per l'esperimento della condictio, volta a ottenere una somma sino al limite di quanto ancora risultava arricchita la moglie in seguito alla (invalida) donazione a suo tempo ricevuta. Egli precisa, tuttavia, che le tracce visibili nella linea 5 della nota marginale al testo del recto non consentono in alcun modo di scrivere condicticion, né in lettere latine né in lettere greche;

¹ Fra quanti si sono occupati del P.Ant. III 152 possiamo ricordare: Préaux C., rec. Barns-Zilliacus, *The Antinopolis Papyri*, «CE», 83, 1967, p. 409; Simon D., rec. a Amelotti, Luzzatto, *Le costituzioni giustinianee*, «ZSS», 90, 1973, p. 476; van der Wal N., rec. Amelotti, Luzzatto, *Le costituzioni giustinianee*, «RHD», 52, 1974, p. 130; McNamee K., *Another Chapter in the History of Scholia*, «CQ», 48, 1998, pp. 279, 282; Menci G., *I papiri letterari 'sacri' e 'profani' di Antinoe*, in Del Francia Barocas L. (a cura di), *Antinoe cent'anni dopo: catalogo della mostra*, Firenze 1998, p. 52; Ammirati S., *Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, «JJP», 40, 2010, pp. 92-93 note 120, 122.

² Cfr. anche Simon, rec. a Amelotti.

tale lettura, proposta, invece, da Seidl, che non vede altre possibili integrazioni di ciò che rimane dell'ultima parola di quella linea, è poi seguita da Amelotti.³

Lo studio della storia della *retentio ob res donatas* si intreccia inscindibilmente, in effetti, con il divieto di donazione fra coniugi, vigente da una certa epoca nell'ordinamento romano: l'individuazione, per i diversi momenti storici che vanno dall'età augustea a quella giustinianea, degli idonei strumenti di tutela del coniuge donante e il risultato che mediante tali strumenti poteva essere conseguito è questione che è stata a lungo discussa e dipende in parte, almeno secondo alcuni, anche da quella della natura dell'invalidità (nullità o annullabilità) della *donatio inter virum et uxorem.*⁴

Analogamente, nel *verso* dovevano essere indicati, sempre secondo Barns, lo strumento o gli strumenti che il diritto riconosceva al marito cui si chiedeva di restituire la dote, in alternativa a quello della *retentio ob liberos*, prevista, come è noto, in presenza di figli, per il caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, dovuto a colpa della moglie.

Ad avviso del primo editore di P.Ant. III 152, questo (per lui databile al V-VI secolo) doveva, ad ogni modo, essere stato scritto prima del 530, anno a cui risale la costituzione di Giustiniano, accolta in C. 5.13.1.5.

In essa si abrogarono le *retentiones* dotali: al posto della *retentio ob res donatas*, stimata ormai superflua, potevano esperirsi infatti, da parte del marito (qualora si fosse, tuttavia, determinato, in seguito alla donazione da lui fatta alla moglie, e ancora risultasse, un arricchimento nel patrimonio della donna), la *reivindicatio* per ottenere, evidentemente, la restituzione del bene donato (secondo quanto si apprende già dalla frase iniziale di un frammento tratto dal libro 36° del commento di Paolo all'editto, accolto in D. 24.1.36 pr.: *Si donatae res exstant, etiam vindicari poterunt*); la *reivindicatio utilis* (volta, verosimil-

³ Osserva Seidl, *Juristische Papyruskunde*, p. 547, fra l'altro, che *condicticius* (ma avrebbe più correttamente dovuto scrivere *condicticios*) ricorre almeno (con lettere latine in un testo greco) in C. 1.3.45.6.

⁴ Come già per Brinz e per Fadda, anche ad avviso di De Medio A., Per la storia delle donazioni tra coniugi in diritto romano, «Rivista italiana di storia giuridica», 33, 1902, pp. 378-396, secondo 'i classici' la donazione fra conjugi non sarebbe stata colpita da nullità assoluta; una tale donazione sarebbe stata soltanto annullabile: il rimedio esperibile dal coniuge donante sarebbe stato pertanto quello della condictio; interpolati sarebbero, di conseguenza, tutti passi giurisprudenziali che prevedono il ricorso alla rei vindicatio per riottenere il bene donato. Solo i giustinianei avrebbero introdotto il richiamo all'azione in rem data la loro diversa considerazione della *donatio* fra coniugi: un negozio radicalmente nullo. La costruzione di De Medio è stata, tuttavia, rigettata quasi unanimemente dalla dottrina successiva: vd., fra gli altri, Lauria M., Il divieto delle donazioni fra coniugi, in Studi in memoria di A. Albertoni, vol. II, Padova 1937, p. 536 e nota 85 (ove è altra bibliografia). In particolare, per Aru L., Le donazioni fra coniugi in diritto romano, Padova 1938, pp. 367 ss., mentre durante tutta l'epoca 'classica' si sarebbe stimata assolutamente nulla la donazione di cui qui si discute, in età giustinianea si sarebbe sancita l'annullabilità dell'atto; ciò non avrebbe, tuttavia, comportato la cancellazione nei frammenti dei giuristi dei riferimenti all'azione in rem e la sostituzione di essa con la condictio: anche per il legislatore del VI secolo il coniuge donante doveva muovere una rei vindicatio al fine di richiedere il bene donato; l'efficacia della donatio inter virum et uxorem non sarebbe stata, infatti, immediata; la proprietà del bene donato sarebbe passata al donatario, pur con effetto retroattivo, solo al momento della morte del donante. La molteplicità dei diversi strumenti di tutela (azione petitoria o azione in personam) sarebbe dipesa solo dalla circostanza che al momento di andare in giudizio la cosa si trovasse (res extat) o meno (la res è consumpta, extincta) nel patrimonio del donatario.

156 Stefania Pietrini

mente, a conseguire il bene acquistato con i proventi della donazione invalida)⁵ e infine la *condictio* (essenzialmente per il caso, come è facile immaginare, che non esistendo più il bene donato – il denaro ricevuto fosse stato speso dal donatario o la cosa donata fosse stata, ad esempio, alienata a terzi – si agisse per l'equivalente). La *retentio ob liberos* veniva eliminata, poi, spiegando che i genitori erano in ogni caso tenuti alla educazione dei figli: il marito non avrebbe dovuto più escogitare contro la moglie vari generi di colpa, per utilizzare contro di lei tale *retentio*. Le costituzioni imperiali, ricorda Giustiniano, hanno già stabilito ciò che può farsi quando il matrimonio si è sciolto per colpa della moglie:

C. 5.13.1.5: Taceat in ea retentionum verbositas. quid enim opus est inducere ob mores retentionem alio auxilio ex constitutionibus introducto? a. Vel ex qua causa ob res donatas retentio introducatur, cum sit donatori facultas per actionem in rem directam vel per utilem vel per condictionem suo iuri mederi? [...] c. Sileat ob liberos retentio, cum ipse naturalis stimulus parentes ad liberorum suorum educationem hortatur. d. Ne varium genus culpae mariti contra uxores excogitent, ut possint eadem retentione contra eas uti, cum iam etiam imperialibus constitutionibus statutum sit, si culpa mulieris dissolutum fuerit matrimonium, quid fieri oportet.

Per Barns, in conclusione, il papiro di Antinoe III 152 tramanderebbe le pagine di un commentario scritto per gli studenti già in età pregiustinianea, intorno al 500 (datazione supposta anche da Seider).⁶

Diversamente dal primo editore, Seidl, ha supposto che P.Ant. III 152 conservi, nel testo principale, proprio una parafrasi del citato rescritto giustinianeo; nelle note marginali, il commento esplicativo della disposizione imperiale. Il frammento papiraceo, allora, dovrebbe essere datato ad anni successivi all'emanazione di C. 5.13.1.5. Esso sarebbe opera di un *antecessor*, per la cui identificazione van der Wal ha pensato a Taleleo (che scrisse un *index* di C. 5.13.1, come risulta dagli scolii di Bas. 29.1.119). La proposta ricostruttiva di Seidl è accolta da Mario Amelotti, e con qualche cautela da van der Wal. Più di recente, infine, anche Kathleen McNamee ha proposto la sua restituzione del testo delle due note marginali di P.Ant. III 152, indicando un unico punto (peraltro di non poco conto ai fini della loro interpretazione) in cui si discosta dall'*editio princeps*; colpisce, invero,

⁵ In questo senso, fra gli altri, Valiño E., *Actiones utiles*, Pamplona 1974, pp. 248 s., per il quale un sicuro precedente di questa «confirmación» giustinianea di *vindicationes utiles* nel caso di surrogazione reale sarebbe da individuare in una costituzione imperiale del 246 conservata in C. 3.32.8.

⁶ Cfr. McNamee, *Another Chapter*, p. 269, secondo cui i papiri di argomento giuridico di quel periodo «reflect the state of contemporary legal education at Beirut».

⁷ Non pare del tutto corretto il confronto, cui pur qualcuno potrebbe pensare, con P.Rein. inv. 2219 + P.Rein. inv. 2173, i quali riportano alcune costituzioni del Codice giustinianeo e un passo del Digesto: in questi manoscritti, infatti, mentre il testo, in conformità al dettato originale, è redatto in latino, solo le glosse marginali sono scritte in greco.

⁸ van der Wal, rec. a Amelotti. Sul «commento di Taleleo alla riforma giustinianea dell'azione per la restituzione della dote», di recente, Varvaro M., *Studi sulla restituzione della dote*, vol. I. *La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino 2006, pp. 207-210.

⁹ Amelotti-Migliardi, *Le costituzioni giustinianee*.

¹⁰ van der Wal, rec. a Amelotti.

¹¹ Si veda nell'apparato critico alle note marginali lo scioglimento dell'abbreviazione k()χρημ() proposto

la circostanza che la studiosa non discuta affatto l'ipotesi di Seidl e la sostanzialmente conforme edizione di Amelotti per poi rigettarle: sembra piuttosto ignorarle.

Prima di pronunciarsi sulle diverse ipotesi ricostruttive avanzate sin qui dagli editori appena ricordati, va osservato, in primo luogo, come lo studio del regime delle ritenzioni dotali in epoca ante giustinianea, momento imprescindibile per chi voglia riflettere sulle proposte di ricostruzione del testo di P.Ant. III 152, continui a presentare insuperabili difficoltà dovute al sistematico intervento dei compilatori di Giustiniano sui testi giurisprudenziali di 'età classica', accolti nel Digesto e sulle costituzioni imperiali antecedenti a C. 5.13.1; intervento volto a eliminare ogni originario riferimento alla figura della *retentio*. In ossequio alla menzionata riforma di Giustiniano dell'anno 530 il nostro vocabolo fu sostituito, come è unanimemente ammesso, con i termini *actio, exactio, petitio* o *compensatio*; stessa sorte toccò al verbo *retineo* sostituito con *ago* o *exigo*. ¹² Non è, dunque, sempre agevole per l'interprete individuare con certezza i luoghi in cui il giurista o il provvedimento del *princeps* parlavano delle ritenzioni *ex dote*.

Non è un caso che le informazioni più sicure su di esse vengano da brani di opere giurisprudenziali, che sono giunti in via indipendente dalla compilazione: mi riferisco, in particolare ad alcuni passi della raccolta di *iura*, intitolata, stando ai giustinianei, *Tituli ex corpore Ulpiani* (si legga, ad esempio, *Tit. Ulp.* 6.9, che elenca le diverse fattispecie di ritenzioni dotali: *retentiones ex dote fiunt aut propter liberos, aut propter mores, aut propter inpensas, aut propter res donatas, aut propter res amotas*, o *Tit. Ulp.* 6.10, che espone pur sinteticamente la disciplina della *retentio ob liberos: Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam tres. sextae in retentione sunt non in petitione)¹³ e a un noto passaggio degli scholia Sinaitica (9.21; <i>Ob donationes:* μὴ ἰσχυέτω pacton ἀναιροῦ[ν] | τὴν ob res donates [...] retentiona).

Venendo all'ipotesi avanzata da Seidl circa il significato di quanto era scritto nel recto, può immaginarsi (lo studioso non lo dice) che egli veda nel verbo χρημάτιζω della linea 2 della nota marginale – se è corretto, come pare, lo scioglimento delle relative abbreviazioni proposto da tutti gli editori (le differenze riguardano, come si è mostrato, lo slegamento della κ – con abbreviazione – che precede χρημ e conseguentemente le ultime lettere della voce verbale, per cui potrà aversi un presente o un perfetto indicativo) – il riferimento a un atto deliberativo, che meglio si spiega pensando a una pronuncia legislativa dell'imperatore; così, grosso modo, reciterebbe la nota: «riguardo alla retentio ob res donatas, questi (l'imperatore, soggetto sottinteso) ha stabilito che il marito per i beni donati intenti contro

dalla studiosa, che (McNamee, *Annotations*, p. 507) così intende, in particolare, la nota marginale del *recto*: «"Response 1, regarding the retention (of dowry) for the sake of things given as gifts (i.e., by husband to wife): the husband, having given an accountig (to the value of the gifs, i.e.?) or taking action concerning (recovering, i.e.?) the gifts... gave (them), and to the extent to which the wife became wealthier from the gift"».

¹² Così, fra gli altri, Varvaro, Studi sulla restituzione della dote, p. 32.

¹³ I passi dei *Tituli ex corpore Ulpiani* qui citati seguono la recentissima edizione critica pubblicata nel volume Purpura G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*, vol. II, *Auctores – Negotia*, Torino 2012, p. 35.

158 Stefania Pietrini

la moglie la *condictio* per ottenere l'equivalente, limitatamente al valore corrispondente all'arricchimento effettivo esistente nel patrimonio muliebre (e in ogni caso, evidentemente, non superiore alla stima del bene donato)». Le lettere ἀναγκας, poi, che si leggono nella linea 8 del testo del *recto* bene potrebbero terminare nella linea successiva, come suppone Seidl, con θεὶς; il riferimento a uno (il marito, evidentemente) che viene detto 'obbligato' è, quindi, collegato dallo studioso con il provvedimento di Giustiniano che abolendo le *retensiones* dotali costringe il marito-donante, cui si chiede di restituire la dote, a praticare le diverse strade delle due *actiones in rem* o della *condictio*. Il papiro, insomma, dovrebbe essere datato ad anni successivi al 530, se non all'anno della pubblicazione del secondo *codex* giustinianeo che accoglie la costituzione abrogativa delle *retentiones* dotali.

Tale, pur suggestiva, lettura richiederebbe, tuttavia, che la secondaria dipendente dal verbo χρημάτιζω presentasse il soggetto (il marito) e il participio predicativo con esso concordante al caso accusativo; il che non accade. Si hanno, infatti, il soggetto della proposizione subordinata e il participio congiunto con esso concordante al caso nominativo: ὁ ἀνὴρ κινῶν.

Se si riflette, a questo punto, sulla circostanza che un altro significato ben attestato della voce verbale χρημάτιζω è quello di 'arricchirsi' (ingiustamente), pare possibile offrire una differente esegesi della nota marginale del recto (e conseguentemente una diversa ipotesi ricostruttiva del testo principale dello stesso recto). La nota, se non mi sbaglio, potrebbe essere resa più o meno in questi termini: «con la retentio ob res donatas persino si arricchisce (ingiustamente) il marito che, per i beni donati, intenti (contro la moglie) la condictio per quanto egli donò e nei limiti di quanto la donna è diventata più ricca (grazie alle donazioni ricevute)». Circa il termine condicticius, a quanto già osservava Seidl (vd. la nt. 3 di questo contributo) può aggiungersi che esso ricorre (almeno) sia nel recto che nel verso di P. Ber. inv. P. 16977^{14} . Il tardo giurista, quindi, avrebbe segnalato il pericolo dell'ingiusta conseguenza (forse con riguardo a un caso concreto sottoposto alla sua attenzione) che si determinerebbe qualora il marito riuscisse ad avvalersi cumulativamente dei due diversi strumenti che il diritto poneva a sua tutela.

Nel testo principale, dal quale si era sviluppata tale riflessione, è possibile, allora, che un primo commentatore avesse esposto le regole che vigevano in seguito allo scioglimento del matrimonio, per il caso che la donna avesse conferito una dote e il marito le avesse fatto delle donazioni. Non può escludersi, insomma, che, pur in maniera sintetica, l'autore del testo principale del *recto* parafrasasse e semplificasse per i suoi lettori le due regole che oggi si apprendono, l'una da *Tit. Ulp.* 6.9, l'altra da D. 24.1.5.18 di Ulpiano. Mentre l'anonimo giurista romano utilizzato in questo frammento dei *Tituli ex corpore Ulpiani* elencava fra le diverse fattispecie di ritenzioni dotali quelle *propter res donatas*¹⁵ (a pro-

¹⁴ Che ho controllato nell'edizione di Thüngen L., Zwei Fragmente frühbyzantinischer Rechtsliteratur aus Hermupolis Magna. Nevedition von P. Berol. Inv. Nr. 16976 und 16977. Teil 1. Einleitung zu beiden Papyri.Neuedition von P. 16977 aus einer griechischen Index-Vorlesung zu den diokletianischen Kodizes, «JJP», 46, 2016, pp. 76-80.

¹⁵ La paternità ulpianea dell'opera da cui deriva la versione a noi giunta dei *Tituli ex corpore Ulpiani* è stata da ultimo riproposta, con argomenti di non scarso peso, da F. Mattioli, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in Purpura

posito delle quali, tra l'altro, in un frammento del commento di Paolo a Sabino si precisava come non potessero considerarsi validamente conclusi quei patti volti a escluderle), ¹⁶ Ulpiano, con riguardo all'argomento del divieto di donazioni fra coniugi, indicava gli strumenti cui era legittimato il donante per recuperare il bene donato o il suo equivalente: l'azione *in rem* se la cosa era ancora presente nel patrimonio del donatario o un'azione modellata sulla *condictio* nei limiti dell'arricchimento del donatario se il bene fosse andato distrutto (D. 24.1.5.18: *In donationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quis eorum factus est). L'accenno all'obligatus (ἀναγκασθείς), che verosimilmente, come Seidl immagina, sembra trovarsi nel testo principale del <i>recto*, potrebbe allora rimandare, più semplicemente, all'obbligo di restituzione della dote che qui grava sul marito. A tale proposito può ricordarsi come *obligatus* in tale impiego ricorra, almeno, in un passo del libro 7° dell'*ad Sabinum* di Paolo, volto a chiarire come l'erede del marito, anch'egli tenuto alla restituzione della dote, possa avvalersi delle *retentiones* di natura patrimoniale, quale è pure quella *ob res donatas*.¹⁷

Per quanto concerne, poi, più in particolare, la questione della concessione della *condictio* nei termini che si sono detti, non pare, in effetti, che il dettato di C. 5.13.1.5 autorizzi, in alcun modo, a supporre che solo con l'intervento imperiale del 530 si fosse prevista la facoltà di esperire quell'azione, per il caso generale di sopravvenuta assenza della *res donata*, nei limiti dell'attuale arricchimento del patrimonio muliebre. La situazione su cui nel 530 interviene C. 5.13.1.5 sembra, stando alla lettera del rescritto imperiale, quella del possibile concorso, fin lì, a tutela del marito donante della *retentio ob res donatas*, strumento lecito, ma evidentemente meno efficace (la *verbositas* delle *retentiones* dotali appare al legislatore giustinianeo quale elemento riprovevole che non può più essere tollerato) con le tre azioni, fra loro alternative, *rei vindicatio directa* e *utilis*, e *condictio*, già volte a dare protezione al marito che avesse realizzato una donazione in favore della moglie. ¹⁸

⁽a cura di), Revisione ed integrazione, pp. 85-117.

¹⁶ Così recita, infatti, D. 23.4.5.1: Ac ne illa quidem pacta servanda sunt, ne ob res donatas [...] ageretur, a proposito del quale può osservarsi come l'evidente sostituzione, operata dai commissari giustinianei, del verbo retineo con ago trovi conferma nel confronto con sch. Sin. 9.21: Ob donationes: μὴ ἰσχυέτω pacton ἀναιροῦ[v] | τὴν ob res donates [...] retentiona (che gli editori traducono: Ob donationes: non valeat pactum, quod retentionem ob res donatas [...] tollit).

¹⁷ D. 24.3.15.1: Heredi mariti, licet in solidum condemnetur, compensationes < retentiones > tamen, quae ad pecuniariam causam respiciunt, proderunt, ut hoc minus sit obligatus, veluti ob res donatas et amotas et impensas. Sul tale frammento vd., per tutti, Varvaro, *Studi sulla restituzione della dote*, pp. 201-202 e nota 546.

¹⁸ Da parte sua Siber H., *Retentio propter res donatas*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, vol. III, Palermo 1936, pp. 279 s., pur ritenendo non genuini, fra gli altri, quei passi attribuiti a giuristi dell'età dei Severi (in particolare l'autore si riferisce a D. 24.1.5.18, tratto dal libro 32° dell'*ad Sabinum* di Ulpiano e qui poc'anzi riferito nel testo) che prevedono l'esperimento anche da parte del marito donante della *condictio* nei limiti dell'attuale arricchimento della donna per l'ipotesi che le cose donate anche diverse dal denaro più non esistano presso la donataria, reputa che tali interpolazioni non siano da attribuire necessariamente ai compilatori giustinianei, i quali avrebbero utilizzato manoscritti già alterati: con le nuove 'edizioni' dei commentari dei giuristi severiani, redatte nel IV o V secolo, si sarebbe provveduto ad aggiornare

160 Stefania Pietrini

In questo senso mi pare che provi chiaramente l'osservazione concernente l'abrogazione della *retentio ob mores*, di cui anche si occupa la disposizione imperiale; l'osservazione di cui sto dicendo segue immediatamente l'affermazione generale e introduttiva delle singole figure di *retentio* che vengono abolite («in quella – ossia nell'*actio ex stipulatu*, di cui si parlava nel paragrafo precedente – taccia la *verbositas* delle *retentiones*»): non vi è, infatti, alcuna necessità della *retentio ob mores*, dichiara il legislatore, dal momento che le costituzioni (imperiali) hanno introdotto un diverso *auxilium*. Come pare evidente, Giustiniano venendo a disciplinare la materia delle azioni poste a tutela della restituzione della dote (l'*actio ex stipulatu*, in buona sostanza: un'azione che è esperibile a prescindere dalla conclusione di una precedente stipulazione e il cui regime coincide con quello della abolita *actio rei uxoriae*), ¹⁹ coglie l'occasione per intervenire anche sull'attuale sistema delle *retentiones* dotali: prendendo atto, fra l'altro, della circostanza che, per alcune ipotesi, erano stati ammessi diversi strumenti di difesa (taluni conducenti ai medesimi risultati, conseguibili ricorrendo alla specifica *retentio*), egli abroga esplicitamente tali *retentiones*, da tempo ormai superflue.

Tornando a P.Ant. III 152, potremmo in conclusione avanzare il sospetto che esso conservi alcuni resti di un'opera (forse destinata alla prassi),²⁰ che potrebbe appartenere allo stesso o simile genere letterario cui sembrerebbero riconducibili altre opere del V e VI secolo d.C., fra le quali possono ricordarsi gli *scholia Sinaitica*.²¹

Nel commento, di cui restano esili tracce in P.Ant. III 152, intervengono, insomma, come pare probabile, due giuristi.²² Nel *recto*, il primo parafrasa, in un'unica sintesi, l'os-

la disciplina della tutela del marito donante, secondo quanto erano intervenute a stabilire le più recenti costituzioni imperiali («wenn Justinian in c. un. 5 C. 5, 13 die 'retentio propter res donatas' als überflüssig hinstellt, klingt das so, als sei sie schon bisher überflüssig gewesen und auf dasselbe herausgekommen, wie 'rei vindicatio' und 'condictio'; danach müsste die 'condictio' gegen die Frau...schon in vorjustinianischen Kognitionsprozess auf Bereicherung beschränkt gewesen sein»). Diversamente, Lauria, *Il divieto*, pp. 537 ss., il quale ritiene sostanzialmente genuino il citato brano ulpianeo (l'alterazione riguarderebbe solo il tratto *iure-impeditis*, che avrebbe sostituito le parole *inter virum et uxorem*): egli si fonda anche su altre testimonianze giurisprudenziali, in massima parte di epoca severiana, che già contemplano la legittimazione del donante a intentare una *condictio* per l'equivalente «del denaro donato e speso dal donatario, ad es. per pagare suoi debiti» e «della cosa donata, se terzi, avendone acquistato il dominio, gli avessero versata una controprestazione che egli conservava», e una responsabilità del donatario nei limiti dell'arricchimento.

¹⁹ Vedi, per tutti, Talamanca M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 149.

Non mi pare, in ogni caso, che per il testo conservato nel papiro di Antinoe possa pensarsi a esercizi scolastici sul regime romano delle *retensiones* dotali, scritti in greco e accompagnati da citazioni estratte da opere dei giuristi (in P.Ant. III 152 non è rimasta, fra l'altro, l'indicazione del nome di nessun giurista).
²¹ Su cui, da ultimo, soprattutto ai fini che qui interessano, vd. il contributo di Dario Mantovani, ripubblicato in questo stesso volume.

²² Sebbene il codice di PSI I 55 possieda caratteristiche assai simili a quelle di P.Ant. III 152 (testo in greco con lemmi o espressioni tecniche in latino, accompagnato da note marginali nella stessa scrittura del testo, ma di modulo inferiore), la dottrina maggioritaria ritiene che esso sia di età postgiustinianea (della fine del VI secolo, secondo alcuni): si è, infatti, ritenuto che PSI I 55 conservi nel testo principale e nei *marginalia* un commento di testi giurisprudenziali conservati nel titolo *de pactis* del Digesto (2.14). Una efficace sintesi degli argomenti impiegati al fine di tale dimostrazione può leggersi in Purpura G., *Diritto*,

servazione ulpianea sulla *condictio* (esperibile, a certe condizioni e fino a un determinato limite, contro il coniuge donatario) e la norma 'classica' secondo cui il marito, chiamato a restituire la dote, può trattenere da quella l'equivalente di quanto ha donato alla moglie; il secondo (chiamato forse a pronunciarsi su un caso concreto) riflette sul rischio, non affatto impossibile, di un ingiusto arricchimento per il marito cui si fosse consentito il cumulo dei due strumenti di tutela illustrati dal primo commentatore.

Se tale ricostruzione non è troppo distante dalla realtà, si potrebbe, allora, supporre che anche nel *verso*, dopo aver illustrato, nel testo principale, l'istituto della *retentio ob liberos*, per l'ipotesi che in caso di scioglimento del matrimonio per colpa della moglie i figli rimanessero presso il marito, e poi aver indicato gli altri strumenti che le costituzioni imperiali avevano in seguito previsto a sua protezione (in questo senso potrebbe andare il richiamo all'*actor*, ben leggibile nel frustulo papiraceo), si dicesse del pericolo di un ingiusto arricchimento di quello per l'eventualità che egli riuscisse ad avvalersi congiuntamente della *retentio* e di uno dei mezzi di tutela introdotti dalle *leges* imperiali.

papiri e scrittura, Torino 1999, pp. 160-162, alle cui note si rimanda per più puntuali riferimenti bibliografici, ai quali possono aggiungersi McNamee, *Another Chapter*, p. 282 e Ammirati, *Per una storia*, p. 89, che alla nota 109 riferisce ulteriore letteratura.

Il Fragmentum Leidense di Paolo (B.P.L. 2589)

Iolanda Ruggiero

("Sapienza" Università di Roma iolanda.ruggiero@uniroma1.it)

Abstract:

Il frammento, proveniente da un codice di pergamena, fu verosimilmente rinvenuto in Egitto e acquistato dall'Università di Leida nel 1954. Esso reca 12 sententiae dell'omonima opera attribuita a Paolo. Di queste, ben 9 sono trasmesse soltanto dal nostro testimone, che offre preziose informazioni sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*.

The fragment of a parchment code, was probably discovered in Egypt and subsequently purchased by the Leiden University Library in 1954. The Leiden code has transmitted 12 *sententiae* of the homonymous work attribuited to Paul. Nine of these have exclusively handed down from this code. The fragment provides precious information on *crimen repetundarum* and *crimen maiestatis*.

Parole chiave: Pauli Sententiae, crimen repetundarum, crimen maiestatis

Keywords: Pauli Sententiae, crimen repetundarum, crimen maiestatis

Caratteristiche generali

Materiale: pergamena

Lingua: latino Genere: iuridica Provenienza: Egitto

Datazione: III-IV secolo d.C.

Formato: codice

Edizioni

Casavola F., Ancora un frammento di Paolo, «Labeo», 1, 1955, pp. 212-214; David M., H.L.W. Nelson, Das neue Leidener Paulus-Fragment (Cod. Leid. B.P.L. 2589). Ein erster Bericht, «RHD», 23, 1955, pp. 75-82, 286 [edizione di riferimento in questo studio]; D'Ors A., Nuevos fragmentos de las «Pauli Sententiae», «EClás», 3, 1955-56, pp. 121-125 = «AHDE», 25, 1955, pp. 831-835; David M., H.L.W. Nelson, Apographum, Text und philologischer Kommentar, in Archi G.G., M. David, E. Levy, R. Marichal, H.L.W. Nelson, Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589), Leiden 1956 ("Studia Gaiana", 4), pp. 1-9; Cavenaile R., Corpus Papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1957, nn. 74, 146 ss.; David M., H.L.W. Nelson, Zum Leidener Paulusfragment, «RHD», 25, 1957, pp. 302-308; Girard P.F., F. Senn, Textes

164 Iolanda Ruggiero

de droit romain, Paris 1967, pp. 365 s.; Bianchi Fossati Vanzetti M., *Pauli Sententiae. Testo* e interpretatio, Padova 1995, pp. 141-143; Liebs D., *Die pseudopaulinischen Sentenzen II.* Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung, «ZSS», 113, 1996, pp. 236 ss.

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 3524 (=TM 62359); M-P3: 2956; Lowe, CLA X 1577; Cavenaile, CPL n. 74.

Commento

Il Codex Leidensis B.P.L. 2589 (d'ora in avanti Cod. Leid.) ha tramandato dodici sententiae dell'omonima opera attribuita al giurista Paolo: si tratta di Paul. Sent. 5.28A.1-6 (Fr. Leid. 1-6); Paul. Sent. 5.28B.1a (Fr. Leid. 7); Paul. Sent. 5.28.1(Fr. Leid. 8); PS. 5.29.1(Fr. Leid. 9); Paul. Sent. 5.29.1a (Fr. Leid. 10); Paul. Sent. 5.29.2 (Fr. Leid. 11); Paul. Sent. 5.29.2a (Fr. Leid. 12). Nove di esse – fra le quali si annovera anche Paul. Sent. 5.28A.1, un testo estremamente lacunoso del quale si leggono soltanto le parole tur let / uel principi causam R. 1-2 – non sono tradite né dal Breviarium Alaricianum, né dal Digesto; due (Paul. Sent. 5.29.1 e Paul. Sent. 5.29.2) coincidono invece con passi del Paolo Visigotico (rispettivamente PV. 5.31.1 e PV. 5.31.2), mentre una (*Paul. Sent.* 5.28_{B.}1) è riferita sia da PV. 5.30.1 che da D. 48.19.38.10. I nuovi frammenti concernono, nell'ordine, 1) (R. 1-2 e 3-7 / Paul. Sent. 5.28A.2) il divieto per le assemblee provinciali (concilia) di decretare onori ai governatori e al loro seguito; 2) (R. 7-11 / Paul. Sent. 5.28A.3) il divieto per i senatori di assumere pubblici appalti e di esercitare il commercio marittimo; 3) (R. 12-14 / Paul. Sent. 5.28A.4) l'accusatio ex lege Fabia e l'actio ex lege repetundarum; 4) (R. 14-17 / Paul. Sent. 5.28A.5) il divieto per i funzionari provinciali di assumere cariche entro l'anno dal ritorno a Roma; 5) (R. 18-19 / Paul. Sent. 5.28A.6) l'esecuzione della sentenza pronunciata nel processo di ripetizione ex lege repetundarum; ² 6) (R. 20-21 / Paul. Sent. 5,28B,1a) la persecuzione criminale e l'azione di ripetizione contro il reo di repetundae; 7) (V. 8-13 / Paul. Sent. 5.29.1a) la legittimazione all'accusa di mulieres, milites, famosi e adulti per le ipotesi più gravi di crimen maiestatis, l'ammissibilità degli indicia e degli interrogatori sotto tortura degli schiavi contro i propri padroni, l'obbligo dei genitori di exhibere i figli rei di lesa maestà e l'identico obbligo di questi ultimi nei confronti dei parentes; 8) (V. 20-23 / Paul. Sent. 5.29.2a) il caso di chi abbia giurato il falso sulla vita dell'imperatore.

Il frammento fornisce dunque notizie preziose sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*. Se si confronta il testo delle *Sententiae* (*Paul. Sent.* 5.28 $_{\rm B}$.1; 5.29.1 e 5.29.2 = *Cod. Leid. R.* 22 – V. 8) trasmesso dal *Breviarium Alaricianum* e quello riferito dal nostro testimone, si può constatare come il primo contenga appena un terzo del contenuto del secondo, ma

¹ La prima edizione moderna che ha inserito nelle *Pauli Sententiae* i testi provenienti da questo codice è quella curata da Girard-Senn, *Textes de droit romain*, pp. 365 s. Nella numerazione dei titoli e dei frammenti ho invece seguito l'ordine di Bianchi Fossati Vanzetti, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, pp. 141-143, da confrontare con Liebs, *Die pseudopaulinischen Sentenzen II*, pp. 236 ss.

² Si tratta di un passo lacunoso che ha legittimato divergenti ipotesi di integrazione.

³ Che le dimensioni originarie delle *Pauli Sententiae* fossero molto ampie emerge, peraltro, anche da una

anche che le differenze sostanziali fra le parti comuni sono minime, ⁴ a parte due eccezioni: la mancanza in *Cod. Leid. V.* 6 della frase *honestiores capite puniuntur*, che nel testo visigotico segue a *exuruntur* e la frase *aqua eis e[t i]gni antea i(nter)diceb[atur* della linea *V.* 4, cui corrisponde nelle *Pauli Sententiae* visigotiche (*Paul. Sent.* 5.29.1) *his antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur*. Alcuni studiosi hanno notato⁵ che la specificazione avrebbe senso solo ove si presupponga una *interdictio aqua et igni ad tempus*. Ma ciò non fu mai possibile. Si tratterebbe, allora, di una trasformazione del testo dei *libri sententiarum* indotta dalla prassi giudiziaria del tardo-impero, nella quale si sarebbe perso l'esatto concetto dell'antico istituto. In base a questa interpretazione il testo del frammento Leidense rispecchierebbe, nel confronto con quello visigotico, un tempo nel quale il regime dell'*interdictio aqua et igni* era ancora chiaro. In ogni caso non si può neppure escludere che le parole *in perpetuum* siano cadute, per la disattenzione di qualche copista, nella tradizione attestataci dal Leidense.

Le Pauli Sententiae – che la communis opinio giudica un'opera pseudo-epigrafa⁶ –

glossa al Gaio antinoita – glossa a Gai. *Inst.* 3.172 / *PSI* XI 1182, pubblicata da Arangio-Ruiz V., *PSI*. 1182. *Frammenti di Gaio*, già in *Papiri greci e latini*, vol. XI, Firenze 1935, pp. 1 ss., ora in *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, pp. 55 ss. –, nella quale il commentatore richiama una sentenza 50 del libro 2, titolo 29, in alcun modo corrispondente alle moderne divisioni del secondo libro: cfr. Bianchi Fossati Vanzetti, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, p. 58. Secondo gli studiosi il manoscritto in cui è inserito il commento risale probabilmente al VI secolo d.C. Da uno studio di Dario Mantovani (Costantinopoli non è Bologna, in questo volume) risulta inoltre come in esso siano citate soltanto opere di Paolo, appartenenti a diversi generi letterari.

- ⁴ Si tratta di dati assai significativi in rapporto alla condizione dei testi circolanti in tale periodo: sul punto, tra gli altri, Purpura G., *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999², p. 131. È interessante, in *Paul. Sent.* 5.29.2, la differente tradizione tra il *Breviarium*, che propone *factione*, rispetto a *Fr. Leid.* 11, nel quale si legge invece *pactione*.
- ⁵ D'Ors A., Nuevos fragmentos de las «Pauli Sententiae», «EClás», 3, 1955-56, pp. 121-125 = «AHDE», 25, 1955, pp. 831-835, sp. p. 834; Levy E., Zur quellengeschichtlichen Bedeutung der Leidener Paulussentenzen, in Archi et alii, Pauli Sententiarum, p. 61; Serrao, Il Frammento Leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano, Milano 1956, p. 123.
- ⁶ In base a un orientamento storiografico che risale a Beseler G., Das Edictum de eo quod certo loco. Eine rechtshistorische Untersuchung, Leipzig 1907, p. 2 e nota 1; id., Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, vol. I, Tübingen 1910, p. 99; vol. II, Tübingen 1911, 68 s., 105; vol. III, Tübingen 1913, p. 6; vol. IV, Tübingen 1920, pp. 336 s.; vol. V, Leipzig 1931, p. 84 (in realtà, all'inizio del secolo scorso – per di più nello stesso anno in cui il Beseler pubblicò i suoi primi risultati - anche Max Conrat dubitava della paternità e del contenuto delle Sententiae: Conrat M., Der westgothische Paulus. Eine rechtshistorische Untersuchung, Amsterdam 1907, seguito da Levy E., Vulgarization of Roman Law in the Early Middle Ages as illustrated by successive versions of Pauli Sententiae, già in «M&H», 1, 1943, ora in Gesammelte Schriften, I, Köln-Graz 1963, pp. 220 ss.; Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law, New York 1945, pp. VII ss. Nel corso del Novecento il dubbio che il compilatore delle Sententiae avesse utilizzato altre fonti oltre agli scritti paolini è stato ripreso da Detlef Liebs, il quale, nell'insieme della sua produzione scientifica, ha in sostanza sviluppato, rielaborandola e arricchendola di nuovi argomenti, l'ipotesi formulata da Lauria M., Ricerche su "Pauli sententiarum libri", «Annali della R. Università di Macerata», 6, 1930, pp. 33 ss., 63 ss., secondo il quale l'opera sarebbe stata redatta nel 294 d.C. in Occidente, forse in Africa. Il Liebs ha inoltre attribuito una collocazione geografica allo scritto, identificandone nella Numidia il luogo di composizione; pertanto la sua indagine ha suffragato la tesi - coincidente, in fondo, con quella che oggi è ritenuta la communis opinio – dell'origine 'prepostclassica' e occidentale delle Pauli Sententiae.

166 Iolanda Ruggiero

in ogni caso erano già conosciute, comunque, attorno al 320, qualche anno prima della famosa costituzione costantiniana del 327 o 328,7 dal momento che il compilatore dei Vaticana Fragmenta vi ha inserito due citazioni.8 Il fragmentum Leidense dimostra come esse fossero utilizzate in Egitto agli inizi del IV secolo e altrettanto emerge dalla glossa al Gaio di Antinopoli. E proprio sulla datazione dei *libri sententiarum* i materiali restituitici dal documento in esame forniscono spunti per ulteriori verifiche e congetture. In primo luogo si è fatto notare come in Fr. Leid. 5 (R. 14-17 / Paul. Sent. 5.28A.5) – passo nel quale si riferisce il contenuto di una disposizione della lex Iulia repetundarum, che avrebbe imposto ai governatori provinciali un intervallo di un anno, dal ritorno a Roma, prima di assumere nuove magistrature o nuovi incarichi – si faccia esplicito riferimento anche a funzionari di rango equestre (R. 15) (eq[u]e[st]res), e, dunque, alle provinciae Caesaris, mentre, per quel che emerge dalla documentazione epigrafica, 10 fino agli anni '60 del III secolo quantomeno alcuni governatori di province imperiali avrebbero assunto, prima che scadesse l'anno di intervallo, il consolato. Questa supposta incongruenza, che, invero, potrebbe essere spiegata altrimenti, consentirebbe, secondo alcuni, di concludere che le Sententiae – in particolare nella versione riferitaci dal fragmentum Leidense – siano state composte negli ultimi anni del III secolo d.C. Ma la parola eq[u]e[st]res (che si legge con qualche difficoltà) potrebbe anche indicare i procuratori di rango equestre operanti nelle provinciae populi. Un altro elemento in questa direzione si dovrebbe ricavare, inoltre, dalle linee concernenti il crimen maiestatis e, in particolare, da Fr. Leid. 10 (Paul. Sent. 5.29.1a) che, in caso di attentato alla salus principis o allo status rei publicae, ammetterebbe l'interrogatorio sotto tortura dei servi contro i loro padroni. In verità tale conclusione¹¹ appare, già a un primo sguardo, contraddetta dal confronto con testimonianze ascrivibili certamente all'epoca severiana.¹² Sempre sul piano contenutistico si è fatto notare¹³ come

⁻

⁷ CTh. 1.4.2: Imp. Constantinus A. ad Maximum p(raefectum) p(raetorio): *Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententia-rum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris rationes succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur* (Dat. v K. oct. Trev(iris) Constantio et Maximo conss. [327 [?] 27 sept.]). Per la datazione al 328 piuttosto che al 327 si veda Liebs D., *Römische Jurisprudenz in Africa mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin 2005², p. 41. Da questo testo, il cui senso è stato spesso frainteso, si evince come l'autenticità dei *libri sententiarum* non sia mai stata posta in discussione nel mondo antico: l'imperatore intendeva chiarire, una volta per tutte, che le *Sententiae* riferissero opinioni *receptae* e apparivano pertanto idonee a essere utilizzate nella *recitatio* giudiziale. In tal senso Marotta V., *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale*, «Studi Storici», 48, 2007, p. 936 nota 37, p. 945 e nota 66.

⁸ Vat. Frag. 172 (Paulus libro II sententiarum), 336, 337 (Paulus libro I sententiarum).

⁹ Gai. Inst. 3.172; PSI XI 1182: vedi sopra, nota 15.

¹⁰ Richiami in Liebs, Römische Jurisprudenz in Africa, p. 47 nota 94.

Sostenuta da Liebs, *Römische Jurisprudenz in Africa*, pp. 47 s. e nota 95.

¹² Cfr. C. 9.41.1pr., a. 196. Letteratura in Höbenreich E., *Annona. Juristische Aspekte der Städrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, 188 ss. e Botta F., *L'iniziativa processualcriminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustinianea*, in Puliatti S., Sanguinetti A. (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro*, Milano 2000, p. 326 nota 116.

¹³ Archi G.G., I nuovi frammenti e il diritto criminale romano, in Archi et alii, Pauli Sententiarum, p. 104,

il principio riferito da *Fr. Leid.* 10 (*Paul. Sent.* 5.29.1a) – *salus enim principis et status rei publicae per omnes tuendus est*,¹⁴ ove si motiva icasticamente l'estensione della legittimazione all'accusa a quelle categorie di persone che normalmente erano escluse da tale facoltà, nonché l'escussione dei testimoni per il *crimen maiestatis* – non trovi alcuna corrispondenza nei testi dei giuristi classici: soltanto parlando dei *milites*, costoro farebbero cenno a un motivo di giustificazione superiore.¹⁵ Di conseguenza, in base a questa interpretazione, le convinzioni rispecchiate dal *fragmentum Leidense* si inquadrerebbero meglio nell'«atmosfera dell'incipiente dominato, nel quale la ragione di stato e il principe, che l'impersona, sovrastano a tutti e a tutto, che nel clima del II e dell'inizio del III secolo».¹⁶ In verità anche simili conclusioni appaiono azzardate, dal momento che il principio formulato dal *Fr. Leid.* trova piena conferma in Tertulliano, un autore contemporaneo dei più importanti giuristi d'età severiana: questi formulava in fondo la medesima regola enunciata nelle *Pauli Sententiae: latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur; in reos maiestatis et publicos hostes omnis homo miles est: ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur.¹⁷*

Si è supposto¹⁸ che anche la tradizione manoscritta rappresentata dal codice Leidense abbia subito alterazioni nelle scuole post-classiche e tutto ciò a dispetto del fatto che esso, da un punto di vista cronologico, dovrebbe collocarsi a brevissima distanza di tempo dalla data di composizione delle *Sententiae* in base alla *communis opinio*, ossia l'età dioclezianea. Queste opinioni, diffuse in dottrina, dovrebbero essere riconsiderate alla luce di un vaglio complessivo della testimonianza e degli studi pubblicati sugli istituti presi in esame da tale frammento: ciò potrebbe infatti asseverare o smentire alcune congetture, avanzate in passato e ribadite più recentemente,¹⁹ secondo le quali le *Pauli Sententiae* si potrebbero attribuire allo stesso giurista severiano. Al momento non esiste prova del fatto che i *libri sententiarum* rappresentino un'opera apocrifa. In ogni caso, mentre l'ipotesi cronologica

ora in *Scritti di diritto romano*, vol. III. *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustinianeo*, Milano 1981, pp. 1475 ss.

¹⁴ Bibliografia in Rilinger R., *Humiliores – Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988, 112 e Botta, *L'iniziativa processualcriminale*, p. 333 nota 128.

¹⁵ Cfr. D. 48.4.7.1 e D. 48.2.13.

¹⁶ Archi, I nuovi frammenti, p. 104.

¹⁷ Tert. *Apol.* 2.8. Puntualizzazioni in Marotta V., *Ulpiano e l'impero*, vol. I, Napoli 2002, pp. 117 s. e note 16-18, pp. 133 ss., secondo il quale il dovere di formulare e rispettare i *vota pro salute principis* contribuisce a spiegare la specificità del regime processuale previsto per le ipotesi più gravi di *crimen laesae maiestatis*, oltre l'indubbia valenza politica del principio riferito dai *libri sententiarum*, confermato dall'*a-pologeticum* di Tertulliano (contro i rei di lesa maestà *omnis homo miles est*). I *vota pro salute* imponevano infatti di anteporre la *salus principis* alla propria, subordinandole qualsiasi altro tipo di rapporti personali o familiari; la tutela di tale dovere, gravante su tutti gli abitanti dell'impero, sospendeva pertanto ogni altra relazione di fedeltà: dei figli nei confronti dei genitori, dei servi nei confronti dei *domini*, dei liberti nei confronti dei *patroni*. Cfr. *Ulpiano e l'impero*, vol. II, Napoli 2004, pp. 88 ss. e nota 232.

¹⁸ Serrao, Il Frammento Leidense di Paolo, p. 134.

¹⁹ Cfr. Volterra E., *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianei*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano. Bologna*, vol. I, Pavia 1934, ora in *Scritti giuridici. Le fonti*, Napoli 1993, pp. 141 ss., 143 e, più recentemente, Lambertini R., *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna 1993, p. 81.

168 Iolanda Ruggiero

formulata da Detlef Liebs, ²⁰ per quanto discutibile, si conforma ai nuovi dati emersi dall'esame del *fragmentum Leidense*, datarlo al III secolo comporta ovviamente il venir meno delle tante congetture che ne hanno collocato la stesura in pieno IV. L'insieme dei dati che possono raccogliersi a proposito della fortuna e della diffusione dei *libri sententiarum* attestano l'interesse nei loro confronti dei lettori e dei pratici del diritto non soltanto nella *pars Occidentis*, ma anche in quella *Orientis* e, in particolare, nelle province dell'Egitto post-dioclezianeo.

_

²⁰ Serrao, Il Frammento Leidense di Paolo, p. 134.

II P.Ryl. III 477 (V d.C.) e nozioni di procedura penale*

Index, indicium, PseudoAsconio e un anonimo commentario a Cic. div. in Caec. 34-35

Maria Chiara Scappaticcio (P.I. Project PLATINUM, ERC-StG 2014 n°636983 - Università degli Studi di Napoli "Federico II"; mariachiara.scappaticcio@unina.it)

Abstract:

Il contributo presenta un'approfondita analisi del commentario anonimo sull'*indicium* (Cic. *div. in Caec.* 34), tradito da un frammento tardoantico di codice di papiro di contenuto ciceroniano proveniente dall'Egitto (*P.Ryl.* III 477; V d.C.). Il commentario è redatto sia in latino che in greco, e testimonia la maniera in cui i lettori della *pars Orientis* erano soliti annotare e interpretare il testo di Cicerone. Le note sull'*indicium* possono essere lette insieme al commento dello PseudoAsconio agli stessi passi della *Divinatio in Caecilium*. Relative al diritto processuale criminale, queste note contribuiscono alla nostra conoscenza delle specificità in tema di correi dissociati (*indices*) e collaborazione giudiziaria (*indicium*).

The contribution offers an in-depth examination of the anonymous commentary on *indicium* (Cic. *div. in Caec.* 34) known through a Late Antique fragmentary Cicero's papyrus codex from Egypt (*P.Ryl.* III 477; V AD). This commentary is both in Latin and in Greek and clearly represents the way in which an Eastern reader used to mark (and interpretate) Cicero's orations. The notes on *indicium* can be read together with PseudoAsconius' commentary to the same lines of the *Divinatio in Caecilium*. Dealing with the Roman criminal procedural law, these notes contribute to the knowledge we have of the specificities concerning the judicial collaboration of the dissociated accomplices (*indices*) and their judicial collaboration (*indicium*).

Parole chiave: Circolazione delle opere ciceroniane; Divinatio in Caecilium; commentari latini tardoantichi; indicium; indices; P.Ryl. III 477

Keywords: Cicero's circulation; Divinatio in Caecilium; Latin Late Antique commentaries; indicium; indices; P.Ryl. III 477

^{*} Questa ricerca si inserisce nel quadro del progetto PLATINUM (*Papyri and Latin Texts. Insights and Updated Methodologies. Towards a Philological, Literary and Historical Approach to Latin Papyri*), finanziato dallo European Research Council (ERC-StG 2014 n°636983) e di cui sono la responsabile scientifica e *Principal Investigator*. Il mio grazie a Dario Mantovani, Giuseppina Matino, Roberta Mazza e Fara Nasti che, in prospettive differenti, hanno contributo a indirizzare e arricchire il mio approccio al testo.

Che Cicerone e Sallustio, per la prosa, e Terenzio e Virgilio, per la poesia, rappresentassero i parametri di riferimento nella formazione scolastica della Tarda Antichità – la quadriga di Arusiano Messio cui allude Cassiodoro nel primo libro delle sue *Institutiones*¹ – è cosa nota non soltanto dalle riprese che di questi autori vennero fatte, ma anche da una trasmissione delle loro opere ininterrotta e viva. Nel caso di Cicerone, però, l'interesse doveva valicare quello meramente letterario, dal momento che si trattava anche del serbatoio cui attingere a piene mani per il campionario di situazioni connesse alla prassi giuridica.² Che Cicerone, del resto, fosse oggetto della lettura di maestri e allievi anche nella pars Orientis dell'Impero, nelle scuole e probabilmente in quelle di diritto, è cosa documentata, tra l'altro – oltre che dall'abbondanza di citazioni dalle orazioni ciceroniane in quanto modello linguistico all'interno della produzione grammaticale della Tarda Antichità³ –, da un piuttosto consistente numero di testimoni su papiro e testimoni bilingui greco-latini contenenti sezioni o estratti dagli scritti ciceroniani. Si tratta, inoltre, sempre di frammenti di orazioni.

Il P.Ryl. III 477, espressione di una fruizione multipla ad opera di più 'lettori' e 'commentatori' del testo ciceroniano, è testimone di questo uso pluriprospettico dell'opera di Cicerone, non semplicemente perché evidentemente appartenuto a studenti di retorica o diritto e per i milieux culturali in cui dovette circolare nell'Egitto della Tarda Antichità, ma anche per la qualità dimostrata dalle annotazioni di commento con cui il testo della Divinatio in Caecilium è arricchito, che rivelano come l'interesse del fruitore del codice sia puntato verso meccanismi procedurali, sebbene finalità della sua operazione esegetica fosse la comprensione del testo dell'orazione ciceroniana. Non è un caso che la più lunga delle annotazioni, quella modellata a partire dall'indicium di div. in Caec. 34, non sia semplicemente una parafrasi del testo ciceroniano, ma fornisca anche una serie di precisazioni relative alla casistica di correi dissociati (gli indices) e alla collaborazione giudiziaria che questi avrebbero offerto (l'indicium). Le osservazioni dell'anonimo compilatore delle note di commento al testo ciceroniano sembrano essere assai vicine a quanto lo PseudoAsconio - siamo nel V secolo - ha osservato a proposito dello stesso lemma, ma una serie di elementi connotano singolarmente il commento di cui è testimone unico il papiro: è una nota che, nella sua essenzialità e sinteticità, rivela la sensibilità dell'anonimo compilatore del commento del P.Ryl. III 477 verso questioni di procedura penale che meglio gli avrebbero permesso di inquadrare il discorso ciceroniano.

¹ Cassiod. inst. 1.15.7: regulas igitur elocutionum Latinorum, id est quadriga Messii, omnimodis non sequaris, ubi tamen priscorum codicum auctoritate convinceris; expedit enim interdum praetermittere humanarum formulas dictionum, et divini magis eloquii custodire mensuram.

² D'altro canto, le opere ciceroniane costituiscono punto indiscusso di riferimento per la conoscenza delle pratiche della giurisprudenza di età repubblicana; limitatamente alle Verrine, si vedano i contributi di Baldo G., Le repetundae e le Verrine, Aspetti retorici, in Santalucia B. (a cura di), La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavia 2009, pp. 285-315. Venturini C., Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo, ibidem, pp. 317-338.

³ Sulla questione è opportuno rinviare all'esaustivo quadro di De Paolis P., Cicerone nei grammatici tardoantichi e altomedievali, in Ciceroniana. Atti dell'XI Colloquium Tullianum (Cassino - Montecassino, 26-28 aprile 1999), Roma 2000, pp. 37-67.

⁴ Si confronti, invece, McNamee K., Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt, Wiltshire 2007, p. 81, in cui l'interesse del fruitore viene piuttosto riconosciuto come indirizzato verso il profilo giuridico del testo ciceroniano.

Indagando, dunque, nella sfera del diritto procedurale penale romano, sulla spinosa questione del valore e delle casistiche di collaborazione giudiziaria dei correi dissociati, al paragrafetto della *Divinatio* ciceroniana e al relativo commento pseudoasconiano sarà opportuno affiancare anche il finora trascurato commento del bifoglio papiraceo e frammentario di Manchester.⁵

1. Il P.Ryl. III 477 e le sue cinque mani

Acquistato su mercato antiquario nel 1920 e edito nel 1938 all'interno del terzo volume del *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester* da Colin Henderson Roberts,⁶ il *P.Ryl*. III 477⁷ è il più consistente testimone su papiro del testo ciceroniano sul processo contro Verre e trasmette i paragrafi 33-37 e 44-46 della *Divinatio in Q. Caecilium*:⁸ spezzato attualmente in due grosse sezioni che compongono uno stesso bifoglio di cui permettono l'esatta ricostruzione delle misure originarie,⁹ il *P.Ryl*. III

⁵ La letteratura giuridica sulla questione dei correi dissociati non fa mai riferimento a questa testimonianza, per quanto alle analogie del papiro con il testo dello PseudoAsconio si sia fatta allusione a partire dall'*editio princeps* del *P.Ryl*. III 477.

⁶ Roberts C.H., *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester*, vol. III, Manchester, 1938, pp. 72-77. Ai fini del presente studio, resta di riferimento l'edizione curata da Roberts, benché non ci si esima dal riportare letture differenti e frutto del riesame autoptico del testo, effettuato tra l'aprile e il maggio 2012, e dell'analisi delle riproduzioni fotografiche digitali di seguito alle operazioni di restauro suggerite ai curatori della Collezione in quella occasione e concluse soltanto nel gennaio 2014. In *Appendice* ci si limita a riportare una trascrizione diplomatica del testo del commentario del papiro secondo criteri lì specificati, in vista di una nuova edizione del *P.Ryl*. III 477.

 $^{^{7}}$ MP³ 2919 = LDAB 558 = CLA 2, 226 = CpL 23; si confrontino anche le osservazioni di Calderini A... Papiri latini, Milano 1945, pp. 32-38 n. 2, l'analisi di Seider R., Paläographie der lateinischen Papyri II.1, Stuttgart 1978, pp. 118-119 n. 48 e, più recentemente, Ammirati S., Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, Pisa-Roma 2015, pp. 55-56, dove si troveranno ulteriori rinvii bibliografici utili. ⁸ Gli altri frammenti ciceroniani sono PSI I 20 (MP³ 2919.1 = LDAB 560 = CLA 3, 286 = CpL 27); P.Giessen Kuhlmann 3.5 (P.Iand. V 90, inv. 210; MP³ 2920 = LDAB 561 = CLA 8, 1201 = CpL 20); P.Mil. Vogl. inv. 1190 (MP³ 2920.1 = LDAB 553 = CLA Addenda n°1839); P.Montserrat inv. 129-149 + P.Duk. inv. 798 (MP³ 2921.1 = LDAB 552 = CLA 11, 1650); P.Rain. Cent. 163 (P. Vindob. inv. G 30885 a + e; MP³ 2922 = LDAB 554 = CLA 10, 1519 = CpL 21; P.Rvl. 161 + P.Vindob, inv. L 127 (MP³ 2923 = LDAB 559 = CLA 2, 224 = CpL 22). Una sezione dell'In Verrem è anche in P.Oxy. VIII 1097 + X 1251 (Brit. Libr. inv. $2057 = P.Lit. \ Lond. \ 143) + P.K\"{o}ln \ I \ 49 \ (inv. \ 2554 + 3292) \ (MP^3 \ 2918 = LDAB \ 557 = CLA \ 2, \ 210 = CpL$ 24-25). Un quadro di insieme dei testimoni ciceroniani su papiro è proposto da Sánchez-Ostiz A., Cicero Graecus: Notes on Ciceronian Papyri from Egypt, «ZPE», 187, 2013, pp. 144-153; limitatamente ai papiri bilingui contenenti il testo delle Catilinarie si veda la recente edizione di Internullo D., Cicerone latinogreco. Corpus dei papiri bilingui delle Catilinarie di Cicerone, «PapLup», 20-21, 2011-2012, pp. 26-150. ⁹ La misura complessiva del bifoglio risulta di circa (L) 40 × 28,5 (H) cm, misura registrata parimenti all'interno dell'editio princeps di Roberts (1938, p. 72). È opportuno, inoltre, precisare che ai due frammenti maggiori (a loro volta composti di frammenti congiunti da nastro adesivo, frutto delle operazioni di restauro) – che misurano rispettivamente, nel complesso, (L) 19,2 × 28,5 (H) cm e (L) 15,9 × 28,5 (H) cm - sono da aggiungere altri due più piccoli, dei quali uno è perfettamente congiungibile a uno dei maggiori e l'altro ((L) 4,5 × (H) 4,6 cm) è più difficilmente contestualizzabile all'interno del bifoglio superstite del codice. I margini si sono preservati pressoché integralmente; quello superiore misura 4 cm, quello inferiore 6, i margini sinistro e destro esterni rispettivamente (almeno) 5 cm e (mediamente) 5,5 cm, quelli

477 è un codice di grandi dimensioni caratterizzato dalla presenza di ampi margini in cui, al di là che nell'interlinea, si articolano annotazioni al testo. Se il testo ciceroniano della *Divinatio* nello specchio scrittorio è naturalmente in latino e frutto dell'operazione scrittoria di un medesimo scriba, le annotazioni di commento – siano esse marginali o interlineari – sono bilingui: sul codice, infatti, sono intervenute (almeno) quattro differenti mani che hanno 'adattato' il testo ai loro bisogni specifici, corredando il 'testo-base' di segni di accentazione e lettura e di annotazioni di commento in greco e/o in latino. 10 Quella del testo ciceroniano del *P.Ryl*. III 477 si configura come una semionciale pienamente formata databile al pieno V secolo. Anche le annotazioni di commento latine sono in semionciale, qui tracciata in forme marcatamente più corsive e inclinate a destra rispetto a quella del testo; analoga inclinazione presenta la scrittura maiuscola di quelle in greco, che non sembra siano di molto più tarde rispetto alla scrittura della *Divinatio* stessa.

D'altro canto, ulteriore singolarità del *P.Ryl*. III 477 risiede nel fatto che si tratta del testimone papiraceo contenente la più lunga annotazione di commento (quella in greco relativa all'*indicium* ciceroniano), più consistente del Callimaco annotato del *P.Oxy*. XX 2258, parimenti datato al V secolo,¹¹ insieme al quale, però, è espressione di quel processo intermedio tra l'antica consuetudine di trasmettere commentari indipendentemente dal testo e in appositi codici e la pratica tutta bizantina di trascriverli (più o meno parzialmente) all'interno delle sezioni marginali dei manoscritti in cui era copiato il testo dell'*auctor* di riferimento.¹²

Il testo ciceroniano di cui il *P.Ryl*. III 477 è testimone non è pedissequamente conforme a quello noto dai differenti rami della tradizione manoscritta della *Divinatio* e le mani 'altre' che intervengono nell'interlinea o in margine rivelano, talora, un intento più evidentemente 'filologico' e apportano correzioni al testo ricopiato dallo scriba, verisimilmente perché avevano alla mano e di riferimento semplicemente un altro testo di Cicerone, portatore, dunque, di varianti testuali; del resto, si tratta indubbiamente di un testimone la cui bontà ecdotica andrà soppesata e messa in relazione con il testo degli altri testimoni di questa sezione 'introduttiva' alle *Verrine* – pochi e di gran lunga meno antichi, se si pensa che l'unico testimone con l'intera *Divinatio*, il *Paris*. *Lat*. 7823 (Paris, *Bibliothèque Nationale de France*) è datato agli inizi del quindicesimo secolo (benché copia del *Paris*. *Lat*. 7775, della metà del dodicesimo, fatta confezionare da Nicholas de Clamanges). 14

sinistro e destro interno 2 e 2,5 cm. Il testo è disposto a piena pagina all'interno di uno specchio scrittorio di (L) 13 × 18 (H) cm e su 21 linee di scrittura; si confronti Turner E.G., *The Typology of the Early Codex*, Philadelphia 1977, n. 445. Il *recto* codicologico coincide con la faccia perfibrale.

Si

¹⁰ Si veda Roberts, *Catalogue*, pp. 72-73, il quale ha precisato che la lettura di alcune parti del testo è stata possibile soltanto «with the help of a mercury vapour lamp, which also disclosed the existence of some scholia barely visible to the naked eye» (p. 72); queste possibili tracce descritte da Roberts non sono, però, attualmente riscontrabili all'esame autoptico: la scrittura del papiro è, a tratti, evanida e la lettura del testo particolarmente complessa.

 $^{^{11}}$ MP 3 186 = LDAB 523.

¹² Sulla questione si veda McNamee, *Abbreviations*, p. 81.

¹³ In vista della pubblicazione di una riedizione completa del papiro, la questione del testo ciceroniano veicolato dal *P.Ryl*. III 477 verrà approfonditamente affrontata in altra sede.

¹⁴ Sulla tradizione manoscritta della *Divinatio in Caecilium* e dell'*In Verrem*, ci si limita a rinviare a Rouse R.H., M.D. Reeve (1983), sub voce *Cicero*, in Reynolds L.D. (a cura di), *Texts and transmission. A Survey of the Latin Classics*, Oxford, pp. 68-73, in cui, tra l'altro, non c'è riferimento alcuno al *P.Rvl*. III 477.

Nella maggior parte dei casi, le annotazioni interlineari e marginali non sono null'altro che una parafrasi – in latino stesso, o in greco – del testo della *Divinatio*, ma non mancano casi in cui l'osservazione risulta più organica e assume, talora, valore esegetico. Non è, infatti, semplicemente il caso della lunga nota bilingue sull'*indicium* del trentaquattresimo paragrafo, ma anche di quella sul *petitiones* del quarantaquattresimo, della quale colpisce, in prima istanza, la stringente analogia concettuale e strutturale con il commento serviano a Verg. *Aen.* 9, 439.¹⁵

Le mani riconoscibili nel bifoglio ciceroniano, dunque, sono, accanto a quella dello scriba responsabile della copia del testo principale, quattro, e ognuna di esse risulta chiaramente individuabile a partire da un differente cromatismo dell'inchiostro e da un differente spessore del calamo; ognuna, poi, ha coerentemente operato in modo distinto rispetto all'altra, benché risulti attualmente impossibile creare una 'cronologia' interna agli interventi di commento (tutti, comunque, databili su base paleografica tra V e VI secolo, sostanzialmente coevi, dunque, alla copia dello scriba), tranne che in un solo caso. C'è, infatti, una mano che, utilizzando un inchiostro nero, è responsabile di annotazioni in sola lingua latina, oltre che di emendamenti e dell'apposizione di segni di interpunzione: si tratta di una mano 'filologica' che ha corretto il testo latino ciceroniano vergato dallo scriba per depennamento o espunzione e che ha sempre ricopiato al di sopra di quella ritenuta errata la versione corretta della Divinatio, cosa questa che, in più di un caso, lascia intendere come l'esemplare di riferimento per questi emendamenti fosse un''edizione' ciceroniana differente rispetto a quella dalla quale aveva attinto lo scriba di P.Rvl. III 477; ha, però, anche apposto segni di media distinctio e di accenti lunghi e circonflessi (dunque, segni di interpunzione e di accentazione), oltre che di annotazioni più o meno estese, semplici parafrasi o esegesi, nei margini o nell'interlinea. Questa mano di 'filologo', però, si è anche presa cura di ricalcare alcune lettere scolorite, e non lo ha fatto soltanto nelle linee della Divinatio, dal momento che si è preoccupata di farlo anche in alcune sezioni in cui le annotazioni di precedenti commentatori erano danneggiate: è questo il caso dell'annotazione all'indicium del trentaquattresimo paragrafo della Divinatio, se la mano del 'filologo' ha ricalcato le lettere iniziali del commento latino precedentemente copiato e aggiunge una sua ulteriore interpretazione (index est communis criminis). Questa mano intervenuta, dunque, per emendamenti al testo ciceroniano e per apporre segni e piccole osservazioni di commento è cronologicamente successiva (insomma, un terminus ante quem) rispetto a quella di chi ha copiato l'intera annotazione bilingue su indicium, mano massicciamente intervenuta sulla sezione superstite del bifoglio quasi esclusivamente nei margini (poco ha operato nell'interlinea) e quasi integralmente in greco, benché sia evidente che si tratti di una mano bilingue per il fatto che ci sono anche delle annotazioni in latino: lo stesso lungo commento su indicium si apre con l'interpretazione in latino. Al di là della cronologia relativa a queste due mani, i tempi delle altre due non sono esattamente identificabili: una ha operato esclusivamente in margine e in due soli casi in cui il testo ciceroniano è stato parafrasato in greco; un'altra, invece, non ha fatto altro che premurarsi di ricopiare lo scopuloso di div. in Caec. 36 all'estremità superiore del margine sinistro della pagina in cui il relativo paragrafo ciceroniano è trascritto.

¹⁵ Sulla questione ci si è analiticamente soffermati in Scappaticcio M.C., *Petae, petitiones, i gladiatori. Una nota su Serv. Verg. Aen. 9, 439 ed il PRyl. III 477*, «MD» 70, 2013, pp. 199-208.

Benché tutte queste quattro mani di 'commentatori' contribuiscano alla definizione del quadro della fruizione multipla del codice di cui il bifoglio frammentario del *P.Ryl*. III 477 è soltanto una parte e benché ognuna di esse abbia operato in una prospettiva specifica e evidentemente connotata – è soprattutto il caso della mano 'filologica' che ha emendato, segnato e annotato esclusivamente in latino –,¹⁶ è la mano bilingue quella che più sembra svincolarsi dalla prospettiva meramente testuale e letteraria della *Divinatio* e che lascia spazio a un'esegesi che tocca questioni anche più strettamente giuridiche: la lunga e rilevante nota che parte dall'*indicium* ciceroniano ne è indubbiamente l'esempio più evidente.

2. Index, indicium e i correi dissociati

'Chi mostra o indica qualcosa per mezzo della parola', l'*index* non ha, nella letteratura antica di interesse giuridico, un profilo unilaterale: ¹⁷ se le fonti che illustrano il sistema delle *quaestiones* pregraccane non rivelano un rigoroso uso linguistico che permetta di distinguere tecnicamente i semplici informatori dai correi dissociati, ¹⁸ è soltanto all'altezza della istituzione delle *quaestiones perpetuae*, l'organo ordinario della repressione criminale tra la fine dell'età repubblicana e i prodromi di quella imperiale, che si crea una differenza terminologica tra il *delator* (l'informatore che, non coinvolto nell'azione criminosa, si limita a fornirne la *notitia*) e l'*index* (il correo dissociato), benché – in base alla testimonianza dei giuristi di età severiana – questa vada sfumando e perdendosi con la progressiva affermazione della *cognitio extra ordinem*, procedura che prevedeva che il funzionario-giudice procedesse all'istruttoria, una volta acquisita la *notitia criminis* e con il sostegno degli organi di polizia di cui disponeva. ¹⁹

¹⁶ Convenzionale è la denominazione M^1 , M^2 , M^3 e M^4 adottata nell'*Appendice* per la restituzione delle annotazioni di commento ascrivibili ad ogni singola mano.

¹⁷ C'è da sottolineare come l'*index* si connoti differentemente anche in relazione alla diverse parti del processo: indicando, in prima battuta, chi conosce una circostanza specifica in modo diretto e ne è testimone, l'*index* può essere *accusator* e *delator*, nel caso in cui promuova un giudizio facendo uso di notizie giunte in suo possesso in modo capzioso; sulla questione si confrontino le osservazioni di Fanizza L., *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, pp. 19-20, con particolare riferimento alla seduta senatoria del 24 d.C. convocata al fine della *cognitio* dei crimini imputati a Vibio Sereno (Tac. *ann.* 4.28.1-2, 30.3).

18 Sulla questione si confronti Mantovani D., *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova 1989, p. 54 nota 140.

¹⁹ Che già le *quaestiones perpetuae* avessero regolamentato la chiamata in correità in modo specifico, affidando il compito di autorizzare l'*indicium* e stabilire ricompense per gli *indices*, i correi dissociati, al presidente della *quaestio* è dato ormai acquisito, per cui, sulle *quaestiones perpetuae*, si veda Santalucia B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², pp. 103-188. La letteratura giuridica contemporanea sulla questione è piuttosto abbondante e marcata da un vivo dibattito sull'interpretazione delle fonti. Ci si limiterà qui a segnalare i più recenti contributi di Cerami P., *La collaborazione processuale: le radici romane*, in Cerami P., G. Di Chiara, M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, pp. 249-285 [versione aggiornata e ampliata di *Accusatores populares*, *Delatores*, *Indices. Tipologia dei collaboratori di giustizia dell'antica Roma*, «AUPA», 45, 1998, pp. 143-179]; Varvaro M, «Certissima indicia». Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, «AUPA», 52, 2007-2008, pp. 367-428; e soprattutto la recente monografia di Russo Ruggeri C., *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi disso-*

D'altro canto, la possibilità di servirsi della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati, tanto in relazione a reati contro le istituzioni dello Stato quanto a crimini che avrebbero compromesso e leso i singoli, sembra essere stata sancita almeno a partire dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, fatta votare da Silla nell'81 a.C.;²⁰ la concessione dell'impunità e i premi previsti dalla *lex Cornelia* presupponevano, però, che la veridicità delle dichiarazioni fosse comprovata da ulteriori prove che deponessero nella stessa direzione.²¹

Che, all'altezza del I a.C., dunque, *index* abbia identificato colui che, coinvolto direttamente nella pianificazione o nella messa in atto di un crimine, lo abbia poi rivelato e accusato i suoi complici, a patto di ricevere l'impunità, è cosa astraibile dalla ricorrenza dei termini *index* e *indicium* nelle orazioni ciceroniane²² e ulteriormente chiarita dal commento pseudoasconiano a *div. in Caec.* 34.²³

Di seguito, oltre alle linee di riferimento della *Divinatio in Caecilium* secondo la datata edizione teubneriana di Reinhold Klotz,²⁴ vengono riportati in parallelo i testi dello PseudoAsconio e dell'anonimo compilatore del commento del *P.Ryl*. III 477.

Cic. *div. in Caec.* 34: Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur: sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis, qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata qui demonstrare possint.

35: Ac vide quantum interfuturum sit inter meam tuamque accusationem. Ego etiam quae tu sine Verre commisisti Verri crimini daturus sum, quod te non prohibuerit, quum summam ipse haberet potestatem: tu contra ne quae ille quidem fecit obiicies, ne qua ex parte coniunctus cum eo reperiare.

ciati nell'esperienza criminale romana, Torino 2011, di riferimento per ulteriori rinvii e aggiornamenti bibliografici sulla questione.

L'intero studio della Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, è volto in questa prospettiva, al fine di mettere in luce come si debba ritenere superata la convinzione che la pratica del ricorso agli *indices* in queste circostanze sia stata prevista istituzionalmente (anche se in relazione al solo reato di lesa maestà) in via generale soltanto a partire da una costituzione di Arcadio e Onorio datata al 397 d.C., *C. Th.* 9.14.3.7 (= C. 9.8.5.7): *sane si quis ex his in exordio initae factionis, studio verae laudis accensus, ipse prodiderit factionem, et praemia a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur.* In realtà, la norma sugli *indices* di Arcadio e Onorio altro non fu se non una di quelle numerose disposizioni attraverso le quali si tentò una forma di cooperazione giudiziaria dei correi dissociati nella repressione penale; del resto, il passo citato costituisce la sezione conclusiva di un brano sulle congiure, riconducibili alla sfera del *crimen maiestatis*, contro i membri di consistorio, *consilia*, Senato e del servizio imperiale. Già a partire dalle *quaestiones perpetuae* è, infatti, documentata una esplicita e consapevole regolamentazione legislativa relativa all'*indicium*.

²¹ Sulla lex Cornelia de sicariis et veneficis, ci si limita a rinviare a Santalucia B., Studi di diritto penale romano, Roma 1994, pp. 118-125); Luisi N., Lex Cornelia de sicariis et veneficis: considerazioni sul problema del rapporto di causalità, in Philìa: scritti per Gennaro Franciosi, Napoli 2007, pp. 1517-1556; e Russo Ruggeri, Indices e indicia, pp. 78-82.

²² Sulla ricorrenza di questi due termini nella produzione ciceroniana, ci si limita a rinviare a Merguet H., Lexicon zu den Reden des Cicero, vol. II, Hildesheim 1962 (Jena 1880), pp. 681-682.

²³ Sulla questione si veda Varvaro, *Certissima indicia*, pp. 385-387, il quale ritorna a pp. 390-391 sul già citato contesto pseudoasconiano.

²⁴ Klotz R., M. Tullii Ciceronis scripta quae manserunt omnia. II. 1, Lipsiae 1869².

Ps. Ascon. *div. in Caec.* 34, p. 197.7-14 Stangl:

(§ 34) 'Si tibi indicium postulas'. Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditionis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solent, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus. Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita. Est autem sensus: 'Index potest esse, si tibi hoc licet; accusator, de qua re agimus, esse non potes'. Satis contumeliose tamquam levem hominem exagitavit Caecilium.

P.Ryl. III 477 *div. in Caec.* 34-35: Index est communis criminis.

Nam legibus vetitum erat senatorem ferre indic[ium]. Νόμος ἦν παρὰ Ῥωμαί[οις] ὡς ὅτε δύο ἤμαρτον πε[ρί] τι ἰδιῶται μέ[ν] οντες οἶον φόνον πο[ιη]σ[ά]ν, τῶν εἰ ὁ εἶς καταμηνύση τὸ ἀμάρτημα, ὅτι τόδε μετὰ τοῦδε ἤμαρτον τὸν μὲν καταμηνύσαντα, μὴ τι[μω]ρεῖσθαι, ἀλλὰ μισθὸν ἔχειν τῆς καταμηνύσεως τὴν συκγγγνώμην τὸν μέντοι καταγγελθέντα κολάζεσθαι. Εἰ μέντοι δύο ἤμαρτον συγκλητικοὶ καὶ ὁ καταμηνύσας τιμω[ρεῖ]ται ὑπομενε . τιμ . [.]ο[...] . [..] καταμηνυθῆναι τοῦτω οὺδ . . . πολο[.]ας κοινωνήσαντα τούτῳ ἀμ[αρ]-τημάτων, ὅτι [ἐ]χρῆν κατμηνύσαι.

Βούλει π. ωμαν ε.. [..] πραγματεύεσθαι. Έγὼ μὲν τ[ὸ] σὸν εἰκέναι ἔσομαι ἐκὼν· οὐ κωλύει δέ σε τυχεῖν συ‹γ›γνώμης ὁ νόμος, ὡς συγκλητικὸν. Συγκλητικὸς γὰρ ὢν οὐκ ἀφείλες άμαρτάνειν .. μεν .. ι περὶ τοῦτο, ἀλλὰ ὡς αὐτὸ[ς] τοῖς Σικέλιοις συνηγόρων βούλει κατηγορεῖν [ἢ μᾶ]λλον τῆς συνηγορίας παραχωρῆσαι τῷ δυναμένῳ καλῶς καὶ μετὰ πα‹ρ›ρησίας κατ[ηγ]ορεῖν; Καθαρὸν γὰρ ἔχω τὸ συνειδὸς· οὐ δύνασαι σὺ γὰρ κοινωνὸς αὐτῷ τῶν ἀδικημάτων.

Dalle linee ciceroniane della *Divinatio* emerge che la possibilità di *indicare* doveva essere contemplata dalla legge istitutiva della *quaestio*: Cecilio non avrebbe potuto essere sostenitore dell'accusa nel corso del processo per *repetundae* istituito contro Verre per il fatto di essere stato un suo complice e aver personalmente partecipato ai suoi misfatti e soltanto a patto che la legge l'avesse permesso (*si id lege permittitur*, cosa sottolineata dall'Arpinate e che lascia chiaro il riferimento alla legge come fonte dell'ammissibilità del ricorso all'*indicium*)²⁵ avrebbe potuto prendervi parte in quanto *index*. PseudoAsconio, poi, si sofferma a indicare quali fossero i casi in cui poteva essere concessa l'impunità all'*index* e chi potesse concretamente assumere questa funzione processuale, in particolare nella sfera delle inchieste di alto tradimento (*proditio*), di *maiestas* e di casi analoghi (*si quid huiusmodi est*), ma tenuta fuori la *quaestio de pecuniis repetundis*; all'omicidio – il φόνος dell'anonimo compilatore delle annotazioni di commento del

²⁵ Si confrontino, oltre quelle di Mantovani, *Il problema d'origine*, p. 241 nota 107 e Cerami, *La collaborazione processuale*, p. 268 nota 41, le osservazioni di Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 61.

P.Ryl. III 477 – non si fa esplicito riferimento. Il commentatore tardoantico, inoltre, precisa come, a meno che non ci fossero state leggi che permettessero il contrario (*salvis legibus*), ai senatori non era concessa la possibilità di fornire collaborazione giudiziaria in quanto *indices*; d'altro canto, si è plausibilmente ipotizzato che fosse necessario avere una specifica autorizzazione formale rilasciata dal presidente della corte per potersi far carico del ruolo di *index*.²⁶

Alla testimonianza ciceroniana della *Divinatio* e al relativo commento tardoantico dello PseudoAsconio, al fine di illustrare come l'emanazione di una normativa relativa agli *indicia* ad opera del legislatore in materia criminale sia da proiettare, dato il consapevole e consolidato uso del linguaggio tecnico, al I a.C. e la sussistenza del possibile ricorso a una chiamata in correità nelle *leges Corneliae*, nella *lex Cornelia de iniuriis*, nelle varie *leges de ambitu* e probabilmente anche nella *lex Licinia de sodaliciis*,²⁷ la Russo Ruggeri ne ha affiancato anche una terza, e cioè un passo dalle *Institutiones* di Marciano:²⁸ in questa prospettiva, per *falsum indicium* si intende la «falsa chiamata in correità»,²⁹ ipotesi per la quale farebbe propendere anche l'espressione dello PseudoAsconio in relazione ai limiti della natura soggettiva posti alla possibilità di realizzare una chiamata in correità (*neque senatoria persona potest indicium profiteri*) e che indirizzerebbe verso l'inquadramento

²⁶ Sulla questione ci si limita a rinviare a Varvaro, *Certissima indicia*, p. 389, secondo il quale a guidare in questa prospettiva sarebbero le espressioni indicium postulare – che si riscontrerebbe anche in Cic. div. in Caec. 34 e nel relativo commento pseudoasconiano, accanto a Cic. Att. 2.24.4 (nunc reus erat apud Crassum divitem Vettius de vi et, cum esset damnatus, erat indicium postulaturus. quod si impetrasset, iudicia fore videbantur) – e potestas indicandi (Cic. Cluent. 66;187). Analogamente anche Russo Ruggeri, Indices e indicia, p. 107, la quale aggiunge alle fonti già citate da Varvaro anche Cic. Quint. 2.3.5 (A. d. IIII. Idus Febr. Sestius ab indice Cn. Nerio Pupinia de ambitu est postulatus et eodem die a auodam M. Tullio de vi: is erat aeger). Indicium postulare, del resto, è espressione che, relativamente a div. in Caec. 34, viene anche commentata in Le orazioni di M. Tullio Cicerone, vol. I, Torino 1978, p. 410 nota 1: «indicium postulare è frase tecnica per indicare la richiesta di autorizzazione a fare delle rivelazioni in un processo su reati nei quali si era implicati, dietro garanzia dell'impunità. Non poteva farlo un senatore né l'indicium era ammesso nei processi di concussione; perciò l'aggiunta: si id lege permittitur»). Questa consolidata interpretazione dell'indicium postulare, però, è radicata su una non perfetta interpretazione del contesto ciceroniano della Divinatio già a partire dal commento pseudoasconiano (almeno, come viene riportato nell'edizione curata dallo Stangl), per cui non si tiene conto che, in realtà, l'indicium è oggetto sul quale ricade l'azione non del postulare (dunque, non postulas indicium) ma piuttosto quella del dari (dunque, postulas indicium dari); del resto, le linee ciceroniane di riferimento vengono riportate a proposito dell'indicum dare in Merguet, Lexicon, p. 682 s.v. indicium.

²⁷ Per un quadro sintetico ed efficace sulla questione, si veda Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 105.

²⁸ D. 48.8.1 pr. Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui ..., cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur. Su questo passo si veda Russo Ruggeri, Indices e indicia, pp. 62-72, secondo la quale questa testimonianza riporta «con buona probabilità testualmente» (p. 62, con rinvio a ulteriore bibliografia alle pp. 62-63 nota 152) una delle tante ipotesi di corruzione giudiziaria previste e punite ex lege Cornelia de sicariis et veneficis. Del passo si confronti anche la resa greca in Bas. 60.39.1 (Scheltema, A VIII, 3003), nonché le osservazioni registrate nei relativi scoli a sch. 1 ad Bas. 60.39.1 (Scheltema, B VIII, 3744-3745); questa resa in lingua greca è stata attribuita a Doroteo, e in merito, su queste linee specifiche, si confronti, Brandsma F., Dorotheus and his Digest translation, Groningen 1996, pp. 235-236.

²⁹ Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 67).

della questione a partire da una una supposta *lex Sempronia de sicariis et veneficis* o una *lex de capite civis* di Gaio Gracco.³⁰

Che il ricorso ai correi dissociati, dietro promessa di impunità (*impunitate proposita*), fosse previsto da una disposizione legale sembra, infatti, essere sottolineato dallo Pseudo-Asconio attraverso il deciso attacco *certa sunt...*, concetto parallelo a quello formulato attraverso vóμος $\tilde{\eta}$ v del commentario del *P.Ryl*. III 477. Allo stesso tempo, però, almeno fino all'età repubblicana, è escluso categoricamente, salvo differenti disposizioni legislative, che, al pari delle donne, calco ranto più preoccupati, in quanto principali autori e, allo stesso tempo, vittime dell'attività delatoria – potessero effettuare una chiamata in correità; che gli appartenenti al rango senatorio non potessero partecipare alla citazione in giudizio per correità, del resto, è dato che emerge (pur con qualche significativa discrasia) anche dal commento anonimo del *P.Ryl*. III 477.

D'altro canto, la concessione dell'impunità si trova a essere giustificata dai giuristi di età classica con il bisogno di garantire la *publica utilitas*: è cosa, infatti, puntualmente illustrata nel cinquantaseiesimo libro *ad Edictum* di Ulpiano, dove, argomentando sulle linee costitutive della *lex Cornelia de iniuriis*, si precisa come chi abbia effettuato una chiamata in correità, fosse egli libero o schiavo, avrebbe ricevuto la ricompensa in relazione al parere e al calcolo del giudice (*aestimatione iudicis*), ricompensa che sarebbe stata ulteriormente grossa per uno schiavo il quale avrebbe potuto addirittura vedersi concessa la libertà: del resto – precisa Ulpiano – non c'è null'altro che indirizzi in questa prospettiva di elargizione di indulgenza se non il significativo vantaggio che sarebbe potuto derivare da una confessione di tal sorta per l'intera comunità (è la *publica utilitas* ulpianea).³³ Si tratta, però, di una posizione che verrà ampiamente superata se, in una disposizione datata al 376 d.C., non risulta ammissibile la testimonianza dei coimputati ed è messo in discussione il valore della deposizione di un correo;³⁴ il divieto imposto dalla normativa a *socii* e *partici*-

³⁰ In merito si veda l'argomentazione di Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 68-69.

³¹ Si confronti Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 61.

³² Sulla questione si veda D. 48.4.8; del testo del *Digesto* si confronti anche la versione greca di Bas. 60.36.9 (Scheltema, A VIII, 2966) e le annotazioni di commento in sch. 1 *ad Bas*. 60.36.9 (Scheltema, B VIII, 3675).

³³ Ulp. 56 ad ed. D. 47.10.5.11: et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium (ms. pretium) constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? Che queste linee ulpianee contengano una serie di problemi esegetici e che si siano prestate ad abbondanti contrasti dottrinali è cosa illustrata puntualmente dalla Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 82-91 (cui si rimanda per ulteriori rinvii bibliografici), la quale ha ritenuto piuttosto che la promessa di praemia a favore di indices trovasse la sua fonte non nel Senatoconsulto estensivo ma piuttosto nella stessa lex Cornelia (p. 85). Del testo del Digesto si veda anche la versione in lingua greca proposta in Bas. 60.21.5 (Scheltema, A VIII, 2895-2896) e le relative osservazioni in sch. 11 ad Bas. 60.21.5 (Scheltema, B IX, 3547).

³⁴ C. 4.20.11: impp. Honorius et Theodosius aa. Caeciliano pp. Quoniam liberi testes ad causas postulantur alienas, si socii et participes criminis non dicantur, sed fides ab his notitiae postuletur, in exhibitione necessariarum personarum, hoc est testium, talis debet esse cautio iudicantis, ut his venturis ad indicium per accusatorem aut ab his, per quos fuerint postulati, sumptus competentes dari praecipiat. Idem iuris est et si in pecuniaria causa testes ab alterutra parte producendi sunt; si confronti anche la versione greca dei Bas. 21.1.35 (Scheltema, A III, 1020) e le osservazioni registrate negli sch. ad Bas. 21.1.35 (Scheltema, B IV, 1254-1255).

pes criminis è prova del fatto che, benché garantite formalmente da un giurante, le dichiarazioni rilasciate da un correo venivano considerate prive di affidabilità dal legislatore, il quale avrebbe rivelato una certa diffidenza verso le delazioni e si sarebbe potuto limitare a ritenere la chiamata a correo null'altro che una *notitia criminis* differente da quella del confidente e che avrebbe avuto bisogno di ulteriori prove per uscirne avvalorata.³⁵

3. PseudoAsconio e l'anonimo compilatore della nota del P.Ryl. III 477

Un'attenzione lessicografica piuttosto che grammaticale emerge, in prima istanza, dalle annotazioni di commento dello PseudoAsconio che, pure, presentano punti di contatto con i commentatori virgiliani (e, innanzitutto, Servio), espressione questa di un verisimile recupero delle stesse fonti; c'è, però, di più se il carattere di queste osservazioni si rivela marcatamente retorico al punto tale da giustificare ulteriormente la datazione del commento alla tarda antichità. ³⁶ E, probabilmente, non si è richiamata sufficientemente l'attenzione sull'interesse che questo commentatore ciceroniano di V secolo rivela nei confronti di questioni rientranti nella sfera del diritto: le sue osservazioni di impronta giuridica sono puntuali e attente. È, ad esempio, il caso del commento all'undicesimo paragrafo della Divinatio, dove la presenza o meno in aula dell'oggetto del dibattito permette di aver chiara la distinzione tra procurator e cognitor, distinzione alla quale viene affiancata quella ulteriore tra patronus (un oratore che pronuncia un discorso in difesa e in luogo del suo assistito) e advocatus (chi dà consulenza legale a un amico o gli garantisce sostegno attraverso la propria presenza):³⁷ sulla figura del *cognitor* si richiama l'attenzione anche a proposito di Verr. 1, 13 e, soprattutto, è questione sulla quale ci si è anche altrove soffermati nella produzione scoliografica all'opera di Cicerone e che ha guidato all'attribuzione di queste linee specifiche alla fonte di Asconio.³⁸ Né è scevra di implicazioni tecniche del diritto

_

³⁵ Sulla questione si confronti Migliorini R., *La giurisdizione criminale romana tra principato e dominato. Gli atti dei martiri come testimonianze processuali*, Città del Vaticano 2008, pp. 89-90, il quale analizza più ampiamente il quadro evolutivo del processo penale a partire dalla dinastia giulio-claudia fino alla Tetrarchia (pp. 79-135).

³⁶ In merito si veda *Rhetoric at Rome: a Historical Survey*, London 1953, pp. 142-143. Sullo PseudoAsconio ci si limita a rinviare a Wissowa G., sub voce *Asconius*³, in *RE* II/4, coll. 1524-15 coll. 1526-1527 e a Stangl T., *Pseudoasconiana. Textgestaltung und Sprache der anonymen Scholien zu Ciceros vier ersten Verrinen*, Paderborn 1909. L'edizione dello PseudoAsconio di Stangl T., *Ciceronis orationum Scholiastae*, Hildesheim 1964 (Wien 1912) resta quella di riferimento.

³⁷ Ps. Ascon. div. in Caec. 11 p. 190, 4-8 Stangl: 'me cognitorem iuris sui'. Qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut ius suggerit aut praesentiam suam commodat amico; aut procurator, si negotium suscipit absentis; aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam. Ergo 'cognitorem' dicit modo familiarissimum defensorem.

³⁸ Long G., A.T. Macleane, *M.Tullii Ciceronis Orationes. Verrinarum libri septem* vol. I, London 1862², nota *Ad div. in Caec.* 11. Sulle osservazioni relative al *cognitor* nella tradizione dei commentatori ciceroniani e nella tradizione giuridica, si confronti Negro D., *Il Commento pseudo-asconiano alle* Verrine. *Le citazioni degli auctores*, Salerno 2011 (Diss.), pp. 201-204. Quanto ad Asconio Pediano, si è ripetutamente ritornati sul contributo del commentatore alla conoscenza della prassi giudiziaria; si confronti Lewis R.G., *Asconius Commentaries on Speeches of Cicero (revised by Jill Harries, John Richardson, Christopher*

l'illustrazione che lo PseudoAsconio fa a proposito del *quadruplator* del settimo paragrafo della *Divinatio*: ³⁹ di *quadruplator*, usato da Cicerone per denigrare alcuni accusatori, viene ripreso e chiarito il senso tecnico originario attraverso le due possibili accezioni; si può, infatti, trattare dei *delatores criminum publicorum* che muovono accuse al fine di ottenere in ricompensa il quarto dei beni del condannato oppure degli *accusatores* che promuovono processi nel corso dei quali il totale della condanna arriva fino a costituire un quadruplo di quanto concusso.

Come si è anticipato e come è stato rimarcato in più occasioni. 40 le analogie tra lo stringato commentario del P.Ryl. III 477 e quello di PseudoAsconio sono evidenti a proposito dell'indicium ciceroniano della Divinatio (34), tanto più che, in un caso come nell'altro, viene enunciato il divieto per i Senatori di farsi portavoce di una chiamata in correità; le forme in cui, però, le fonti lo fanno non sono esattamente le stesse, né trascurabili sono gli elementi per cui queste differiscono significativamente tra loro. Del resto, i punti di contatto tra l'anonimo compilatore del commentario del papiro e lo PseudoAsconio altro non fanno che far emergere come dovesse esserci una fonte comune, una fonte che, a noi non pervenuta, doveva aver avuto autorevolezza e circolazione non irrilevanti, tanto più che risulta parimenti assorbita sia in un commentario latino di verisimile origine e circolazione occidentale (lo PseudoAsconio) sia in uno bilingue probabilmente compilato nella pars Orientis dell'Impero e destinato a essere letto da grecofoni (l'anonimo del P.Ryl. III 477):⁴¹ soltanto in sordina può essere avanzata l'ipotesi che si sia trattato di una fonte (o più?) giuridica in lingua latina, fonte da cui i commentatori avrebbero attinto – chi in una lingua chi nell'altra, chi in una prospettiva chi nell'altra – elementi statutari funzionali alla loro argomentazione, per quanto soprattutto la stringatezza del commento anonimo del papiro della Rylands sembri piuttosto inquadrabile nella tradizione del commentario grammaticale.

In particolare, nel commentario del papiro emerge qualche contraddittorietà tra quanto viene affermato nella sezione latina e quanto viene più articolatamente illustrato in quella greca. La sezione latina del commentario è riconducibile a due mani differenti: la prima è quella che ha anteposto alla dettagliata argomentazione in greco la sintetica asserzione

Smith, and Catherine Steel), Oxford 2006, p. XIII: «there seem to have been a few remarks on diction, style, and rhetorical technique, but the exposition is chiefly concerned with historical background and with minutiae of prosopography, topography, constitutional and legal practice, conduct and results of the processes involved, explanation of perceived obscurities»

.

³⁹ Ps. Ascon. div. in Caec. 24 p. 194, 9-13 Stangl: 'si a quadriplatoribus'. 'Quadriplatores' delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis quos detulerant consequebantur. Alii dicunt quadriplatores esse eorum reorum accusatores qui convincti quadrupli damnari soleant aut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratae quam pro 'more maiorum' aut eiusmodi aliorum criminum. Sulle possibili interpretazioni di questo passo, si veda Rivière Y., Les délateurs sous l'Empire romain, Rome 2002, pp. 19-21, 479-481.

⁴⁰ In merito si confrontino le stringate osservazioni di Roberts, *Catalogue*, pp. 77-78); Calderini, *Papiri latini*, p. 38; e McNamee, *Annotations*, pp. 475-476.

⁴¹ È da escludere, infatti, che il commento noto come dello PseudoAsconio possa essere stata la fonte del commentario del codice papiraceo della Rylands, non semplicemente perché questo è paleograficamente databile al V secolo ma anche in luce di una serie di differenze tra le due fonti.

nam legibus vetitum erat senatorem ferre indicium; la seconda, invece, – riconducibile al 'filologo' intervenuto sul codice – si è limitata a osservare che *index est communis criminis*.

Benché sia possibile cogliere nel *certa sunt* con cui si apre l'illustrazione dello PseudoAsconio quella stessa dimensione normativa meglio espressa dal νόμος $\tilde{\eta}$ ν del P.Ryl. III 477, nelle linee di riferimento del commentario contenuto in quest'ultimo non si trova un esatto parallelo della lista di situazioni in cui lo PseudoAsconio riconosce essere concessa l'impunità in caso di chiamata in correità: ai casi specifici di *causa proditionis, maiestatis, et si quid huiusmodi est* – ma non in *repetundarum causa* – dello PseudoAsconio si contrappone il generico ἀμάρτημα dell'anonimo del P.Ryl. III 477, il quale mette sotto gli occhi del lettore il solo esempio di un avvenuto omicidio (l. 6: οἶον φόνον). D'altro canto, il riferimento all'omicidio, il crimine per antonomasia, sembra inquadrabile in un'esemplificazione stringata che punta alla comprensione del testo letterario di riferimento piuttosto che allo scandaglio della prassi giuridica, più organicamente rappresentata, invece, nella trattazione dello PseudoAsconio, anaforicamente incentrata sul richiamo che *certa sunt in quibus impunitas indici datur* e *certae etiam personae sunt quae indices fieri possint*.

Il νόμος ην del *P.Ryl*. III 477, causa l'uso del verbo al passato, si arricchisce di un'ulteriore sfumatura: il riferimento a una legge passata, che, vista l'evoluzione normativa relativa all'*indicium* nella Tarda Antichità, sarebbe risultata indubbiamente inattuale per un ipotetico studente di diritto in quanto fruitore del codice, sembra focalizzato alla sola immediata esegesi delle linee della *Divinatio* piuttosto che a un approfondimento nella sfera del diritto. Allo stesso tempo, però, vengono forniti utili 'strumenti' linguistici per accostarsi al vocabolario pertinente la disciplina giuridica, finalità implicita e coerente con la scelta di un'orazione giudiziaria in quanto fulcro di interesse da parte di lettori tardoantichi, benché l'orazione si presti a una lettura 'pluriprospettica' che va dalla dimensione retorica a quella storica, attraversando quella grammaticale e lessicografica.

Comune, invece, è isolare il caso in cui coinvolto nell'indicium-καταμήνυσις sia un Senatore. Se, però, lo Pseudo Asconio sottolinea come, nel rispetto delle disposizioni normative (salvis legibus), nessun cittadino investito di carica senatoria possa avvalersi della chiamata in correità e lo stesso principio si trova espresso nelle osservazioni in lingua latina registrate dalla mano bilingue del commentatore del P.Ryl. III 477 – dove si dice che era vietato dalle leggi (legibus vetitum erat) che un Senatore effettuasse una chiamata in correità -, nel più lungo commento greco del papiro emerge una differente disposizione normativa. Il commentatore, infatti, dopo aver messo in chiaro che si tratta di una legge del diritto romano e esemplificato come, nel caso in cui la chiamata in correità veda protagonisti due privati cittadini, in cambio della segnalazione di uno dei due, questi ricevesse come ricompensa l'indulgenza (l. 14: συγγνώμη, che è dire l'impunitas dello PseudoAsconio), si sofferma sul differente caso in cui un analogo episodio veda protagonisti non privati cittadini ma due Senatori; in tal caso, non viene detto che i Senatori non potessero effettuare una chiamata in correità (appunto, come nello PseudoAsconio e nelle sue stesse annotazioni di commento in latino), ma che - qualora uno dei due avesse denunciato il comune misfatto -, davanti alla rivelazione, il correo dissociato non sarebbe risultato immune dal dover scontare la pena al pari del suo complice. La lacunosità testuale del papiro è di impedimento a una piena comprensione di quello che era asserito immediatamente dopo, ma,

visto il riferimento alla necessità del fornire l'informazione della colpa comune (ll. 23-24: ὅτι [ἐ]χρῆν κατμηνύσαι), c'è da immaginare che il riferimento precedente doveva essere al fatto che i Senatori stessi, per quanto non ricevessero in cambio nulla dalla rivelazione di un misfatto condiviso, dovessero sentire (o esserne investiti?) l'onere della rivelazione in casi del genere. A questo punto, la discrasia interna al commento bilingue del margine del papiro emerge così da rendere possibile la ricostruzione di due differenti fonti, a meno che non si creda che l'anonimo compilatore del commentario abbia personalmente rielaborato un'unica fonte nel momento in cui ne ha riportato il contenuto in lingua greca, o, ancora, più banalmente che doveva trattarsi di una disposizione del diritto procedurale penale romano tanto nota che il compilatore sia andato 'a memoria' e abbia parafrasato pensando a qualcuno che meno maneggiasse le chiavi della giurisdizione romana.

Una volta chiusa la digressione giuridica su *indicium*, l'anonimo commentatore ritorna più da vicino al testo ciceroniano con una parafrasi del testo della *Divinatio*, o meglio con una sorta di libera rielaborazione in sintesi del contenuto dei paragrafi in questione (34-35) che mantiene l'impostazione alla prima persona delle linee ciceroniane.

4. Καταμήνυσις, indicium e la collaborazione giudiziaria di un correo nelle fonti della tarda antichità

All'interno delle glosse greco-latine dello PseudoCirillo, rubricata sotto μ-, c'è una serie di lemmi rientranti nella sfera semantica di μηνύω ~ *indico*, tra i quali è opportuno mettere in rilievo l'equivalenza μήνυσις ~ *indicatio notoria, hoc ⟨est⟩ indicium*⁴² e quella di μηνυτής ~ *index* che ha paralleli negli *Hermeneumata Stephani*,⁴³ nelle *Glossae Stephani*,⁴⁴ e *Loiselii*,⁴⁵ e, in più luoghi, nelle glosse latino-greche dello PseudoFilosseno, dove, tra l'altro, il lemma è anche inserito in una sequenza di altri aventi la stessa derivazione etimologica e di forme flesse del verbo con la stessa radice; ⁴⁶ all'interno delle *Glossae*

⁴² *CGL* II 371, 3 (l'integrazione è mia: potrebbe essere evitata a patto di considerare *hoc* in quanto dimostrativo generalmente affiancato ai lemmi al fine dell'immediato riconoscimento del loro genere, ma qui l'impressione è piuttosto che si tratti di un chiarimento dell'equivalenza asserita); si vedano 2-6: μηνυθρον *indicium* | μηνυτικο *indicativo* notoria *hoc indicium* | μηνυτικο *indicativus* | μηνυτις *index* | νημωω *indico*. Benché più tardi rispetto al papiro di riferimento in questo studio è ritenuto parimenti opportuno tener conto della testimonianza di questi glossari bilingui, dal momento che, caratterizzati da una trasmissione testuale complessa e stratificata, non è escluso che rappresentino il punto di 'approdo' di una ben più antica tradizione; per i punti di contatto tra i glossari bilingui e la lingua delle fonti del diritto, relativamente agli *Hermeneumata Celtis*, si veda Ferri R., *Hermeneumata Celtis*. *The making of a Late-Antique bilingual glossary*, in id. (a cura di), *The Latin of Roman Lexicography*, Pisa-Roma 2011, pp. 163-165.

⁴³ CGL III 361, 35: index μηνυτής.

⁴⁴ CGL III 451, 39; ma si vedano le ll. 39-41: index, μηνυτής | indicat, μηνύει | indicia, μηνύειε.

⁴⁵ CGL III 475, 14: index μηνυτής.

⁴⁶ CGL II 80, 27; si vedano le II. 27-33: index ελεγχος · μηνυτης | indices μηνυται | indicat μηνυει | indicas μηνυεις | indicium μηνυμα · υποδιγμα | indicant μηνυται | indicat μηνυται; si veda anche 76, 28-30: indicat επιμενει · μηνυει | indicit επινεμει | indices μηνυται. Per l'equivalenza ἔλεγχος ~ index si confronti anche CGL II 294, 41 (ελεγχος indicium index haec probatio); la recensione einsidlense degli Hermeneumata Pseudodositheana dà anche attestazione dell'equivalenza λιγανός ~ index (III 248, 18), attribuendo a in-

codicis Vaticani 3321, invece, index viene indicato come equivalente di demonstrator, ⁴⁷ mentre in quelle codicis Sangallensis 912 di significator, ⁴⁸ nel Glossarium Amplonianum Primum come testis. ⁴⁹

L'equivalenza μήνυσις ~ *indicium* è, invece, quella maggiormente documentata nei glossari bilingui, ⁵⁰ per quanto *indicium* si trovi anche reso come μήνυτρον⁵¹ e μήνυμα ⁵² (dunque, varianti dalla stessa radice di μήνυσις), oltre che come ἔλεγχος ⁵³ (che, come si è visto, è usato anche per indicare l'*index* negli *Hermeneumata Pseudodositheana Einsidlensia*), ⁵⁴ σύμβολον ⁵⁵ e ὑπόδειγμα; ⁵⁶ si trova, del resto, anche chiarito nei glossari monolingui latini in quanto *documentum*, *signum*, *testimonium* e *ingenium*, ⁵⁷ e che ci fosse un rapporto di sinonimia ('completo', ma non 'totale') tra *indicium*, *signum* e *nota* (non documentato nella tradizione dei glossari bilingui greco-latini e latino-greci) è cosa evidente e già dimostrata; ⁵⁸ mai, però, si trova la forma καταμήνυσις documentata nel commentario del *P.Ryl*. III 477. Soltanto in un caso, inoltre, la forma greca καταμηνώω si trova glossata come *indico* all'interno della compilazione dello PseudoCirillo, ⁵⁹ dal momento che *indico* – almeno limitatamente all'accezione della chiamata in correità – si trova generalmente espresso con la forma senza preposizione μηνώω. ⁶⁰

Di καταμήνοσις – e non sarà superfluo sottolineare che tutte le sue attestazioni (e di lemmi della stessa area semantica) sono riscontrabili nella produzione letteraria greca postclassica⁶¹ – una significativa occorrenza è registrata all'interno di una di quelle *Novel*-

dex un differente valore e in una sequenza in cui vengono enumerati i nomi delle dita delle mani.

⁴⁷ CGL IV 92, 47: index demonstratur (sic).

⁴⁸ CGL IV 248, 12: indix significatur (sic).

⁴⁹ CGL V 366, 7: *index testis*; poco oltre si trova anche l'equivalenza (anglosassone) *index taecnendi torchtendi* (367, 6).

⁵⁰ Si vedano le occorrenze nel glossario dello PseudoCirillo (*CGL* II 371, 3, nella già citata sequenza di lemmi aventi la stessa radice), negli *Idiomata codicis Harleiani* (II 504, 12), nelle *Glossae Servii grammatici* (II 530, 58: *indicium menisis*), negli *Idiomata nominativa quae per genera efferuntur* (II 547, 44), nella già citata sequenza delle *Glossae Stephani* (III 451, 41) e nelle *Glossae Loiselii* (III 483, 50).

⁵¹ CGL III 371, 2.

⁵² CGL II 80, 31.

⁵³ CGL II 294, 41.

⁵⁴ CGL III 248, 18.

⁵⁵ CGL II 442, 5.

⁵⁶ CGL II 80, 31.

⁵⁷ Si vedano: CGL IV 91, 32 (indicium documentum); IV 94, 23-24 (indicium signum | indicat ostendit); IV 248, 14 (indicia signa testimonia); IV 352, 44-45 (indicat disserit separat vel punit | indicium ingenium argumentum); IV 528, 20 (inditia testimonia); V 303, 55 (indicium decuriendum testimonium).

⁵⁸ Sulla questione, con particolare riferimento ai contesti ciceroniani, si vedano le osservazioni di Dorothée S., *Les rapports de synonymie entre lat. signum, indicium et nota*, in Viré G. (a cura di), *Autour du lexique latin. Communications faites lors du XIII*^e Colloque international de Linguistique latine, Bruxelles, 4 au 9 avril 2005, Bruxelles 2008, pp. 256-266.

⁵⁹ CGL II 342, 24: καταμηνυω indico.

⁶⁰ Si vedano le occorrenze a CGL II 80, 29-30, 32-33; II 342, 24; II 371, 6; III 451, 40.

⁶¹ Per un quadro completo, ci si limita a rinviare a Liddell R., H.G. Scott, *A Greek-English Lexicon with a revisited supplement*, Oxford 1996⁸, p. 901 s.v. καταμήν-, tra le cui occorrenze sarà opportuno qui ricordare quella nella quarta orazione di Imerio (siamo nella produzione retorico-sofistica pagana di IV secolo):

le di Giustiano il cui valore ben si colloca tra propaganda politica e funzione legislativa; la Novella 115, diretta al prefetto del pretorio d'Oriente e datata al 542 d.C., è incentrata sul rapporto tra genitori e figli: il termine ricorre all'interno di una sezione relativa alle appellazioni in merito a delazioni effettuate dai figli contro i genitori, benché non è esclusiva l'interpretazione del termine come 'chiamata in correità' tanto più che non fa allusione a una colpa commessa in comune dal figlio e dai genitori e sembrerebbe piuttosto che il lemma sia da intendere nella sua più generica accezione di 'chiamata in accusa'.63 Del resto, l'argomentazione della Novella sembra correre in parallelo a quella dell'ottava lex dell'undicesima rubrica del decimo libro del Codex Iustinianus, quella de delatoribus, che, trasmessa nella sola versione greca dei Basilici a partire dall'originale latino del 382 d.C., sviluppa una lunga argomentazione sui casi di delazione, in particolare in relazione a questioni fiscali, in cui, c'è un'alta concentrazione di lemmi appartenenti all'aerea linguistica della καταμήνυσις, tutti unanimemente volti in direzione della più generica denuncia e citazione in accusa piuttosto che della specificità della chiamata in correità.64

Il compilatore delle annotazioni di commento del *P.Ryl*. III 477, parimenti, nel momento in cui – a partire dal caso specifico della *Divinatio* e dell'impossibilità di Cecilio di farsi accusatore di Verre perché complice dei suoi misfatti denunciata da Cicerone – illustra il concetto di denuncia di un misfatto da parte di un correo e la casistica pertinente ai correi dissociati, che siano privati cittadini o senatori, si avvale di lemmi appartenenti all'area semantica della καταμήνυσις nella semanticamente generalizzata e ampliata accezione documentata nelle fonti giuridiche note della Tarda Antichità piuttosto che nel più

ἄ τῆς ἀώρου καὶ ἀπηνοῦς τῶν γνωρισμάτων καταμηνύσεως (Him. 4.18). D'altro canto, all'incirca al 381 d.C. è anche datato il *P.Lips*. I 40 (= *ChLA* XII 518), interrogatorio greco-latino durante un processo penale, dove si legge: *Fl(avius) Leontius Beronicianus v(ir) c(larissimus) pr(aeses) Tebaei(dis) d(ixit)*: τίνες εἰσὶν οἱ μετά σου τὴν ἔφοδον τολμήσαντες, καταμήνυσον. *Acholius d(ixit)*: δύο ἦσαν πρότερον, ἐγὼ καὶ ὁ μικρός, μετὰ ταῦτα ἦλθεν σύνδουλός μου (l. 15); parimenti, tra IV e V secolo è datato il *PSI* VI 684 (TM 31092), reclamo per nomina illegale di un *exactor*, dove si legge: ὥστε μὴ συν[α]ρπαγὴν γενέσθαι ἐπὶ τῆ καταφόβω γενομένη μηνύσει ὑπὲρ Ταυρίνου (l. 17).

⁶² Sulle *Novelle* di Giustiniano e per ulteriori rinvii bibliografici si veda l'esaustivo quadro di Matino G., *Lex et scientia iuris. Aspetti della letteratura giuridica in lingua greca*, Napoli 2012, pp. 39-67.

⁶³ Nov. 115.3 pr.; 7: αἰτίας δὲ δικαίας τῆς ἀχαριστίας ταύτας εἶναι ψηφιζόμεθα (...) εἰ συκοφάντης κατὰ τῶν γονέων ὁ υἰὸς γένηται, καὶ διὰ τῆς ἰδίας καταμηνύσεως βαρείας αὐτοὺς ζημίας ὑπομεῖναι παρασκευάσοι; questa dalle Novellae giustianee non è fonte citata nella letteratura contemporanea a proposito del valore di indicium, per quanto si tratti di un passo che meriterà ulteriori riflessioni.

⁶⁴ C. 10.11.8 pr.-1 (= Bas. 56.7.8, Scheltema, A VII, 2565-2567): μὴ ἐξέστω τοῖς τοῦ δημοσίου συνηγόριοις λέγειν, ὡς περιηχήθησάν τινα πατέχειν δημόσια, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἀφανοῦς κατηφορίας ἐπιβουλεύειν ἐτέροις, ἀλλὰ καὶ ὁ καταμηνυτὴς παρέστω καὶ ἡ ποιότης αὐτοῦ σκοπείσθω. Καὶ μηδὲ υἰὸς πατέρα ἢ μητέρα ἢ ἀπελεύθερος πάτρωνα ἐπὶ δημοσίοις καταμηνυέτω. Ma si veda anche oltre, con particolare riferimento a casi di delazione in relazione al crimen maiestatis, al paragrafo 6: ταῦτα καθόλου περὶ τῶν δημοσίων πραγμάτων ἡ διάταξις νομοθετήσασα ἐπιφέρει λοιπὸν ἰδικὴν νομοθεσίαν περὶ τῶν διὰ τυραννίδα δημευομένων λέγουσα τὸν ἐπὶ τούτοις καταμηνύοντα μηδὲ μηνυτὴν καλεῖσθαι, ἀλλὰ ἐτοίμως προσδέχεσθαι, καὶ εἰ μὲν συκοφαντήσωσιν οἱ προσαγγείλαντες, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μηνυταῖς αὐτοὺς τιμωρεῖσθαι, ἐὰν δὲ διελέγξωσι τὰ μηνυθέντα, μὴ μόνον ἀπαλλάττεσθαι τῆς τιμωρίας, ἀλλά καὶ ὀγδόην μοῖραν τῶν προσαγγελθέντων πραγμάτων αὐτοὺς κομιεῖσθαι. I sostantivi appartenenti all'area semantica di interesse costellano, dato il tema, l'intera lex.

ristretto valore di 'collaborare in quanto correo dissociato'; in questa prospettiva, inoltre, va non soltanto l'uso transitivo del verbo ma soprattutto la presenza di forme al passivo (il καταμηνυθῆναι della l. 21) e l'attenzione del compilatore a presentare la coppia di colpevoli (ll.4; 17: δύο). Al contrario, καταμήνυσις si configura come esatto contraltare del latino *indicium*, cui si fa esplicito riferimento nella sola linea esplicativa latina in cui si sottolinea l'impossibilità che i Senatori muovessero un *indicium*, una 'collaborazione giudiziaria offerta in quanto *index*' piuttosto che una più generica 'accusa'.

Appendice. Le annotazioni di commento del P.Ryl. III 477

Qui viene riportato il solo testo delle annotazioni di commento del *P.Ryl*. III 477; quanto al testo ciceroniano dello specchio scrittorio del bifoglio e ai segni interpuntivi apposti dalle mani differenti ci si limita a rinviare all'edizione di Roberts (1938) in vista della pubblicazione di una nuova edizione commentata del papiro. È una trascrizione diplomatica, frutto dello studio delle riproduzioni digitali e dell'esame autoptico del documento, e si potrebbero riscontrare alcune differenze rispetto al testo restituito da Roberts; la trascrizione viene fatta secondo i criteri papirologici e in modo che il testo appartenente alle differenti linee di scrittura sia segnalato con l'apposizione del segno |, in apice al quale si riporta la numerazione delle linee stesse di cinque in cinque. Anche dell'annotazione di commento all'*indicium* di Cic. *div. in Caec.* 34 viene fornita di seguito la trascrizione diplomatica, benché il testo sia già stato precedentemente restituito; è alle linee della trascrizione diplomatica di seguito che si fa riferimento nel corpo testuale.

Per rendere esplicita la differenza di interventi delle varie mani di 'lettori' registrate nel bifoglio restante del codice ciceroniano della John Rylands Library di Manchester, questi vengono riportati non seguendo l'ordine testuale ciceroniano, ma attribuendo ad ogni mano il suo specifico intervento testuale. Con M^1 , dunque, viene indicata la mano bilingue massicciamente intervenuta nelle sezioni testuali superstiti, con M² quella 'filologica' (cronologicamente successiva rispetto a M^1), con M^3 quella che interviene soltanto in un paio di casi e in greco, e con M^4 la mano cui va attribuita la copia del solo scopuloso all'estremità superiore angolare del margine sinistro della pagina in cui il meno consueto aggettivo compare nel testo della Divinatio; è opportuno, però, sottolineare che la sequenza numerica delle mani è soltanto convenzionale, dal momento che – salvo il caso di M1 e M^2 – è impossibile ricostruire una loro cronologia e successione interna. Viene riportato il contesto ciceroniano di pertinenza secondo l'edizione Klotz (e non quella del papiro), seguito dall'indicazione della tipologia di annotazione e dalla specifica stringa ciceroniana e, poi, dalla trascrizione diplomatica del testo di commento; con la sigla 'I' si intendono le annotazioni in interlinea, mentre con 'MD' e 'MS' rispettivamente quelle fatte nel margine destro e sinistro della pagina. Data l'illeggibilità o l'inconsistenza di alcune stringhe, il contenuto del commento viene, talora, attribuito soltanto in base alla contiguità dell'annotazione con il testo ciceroniano dello specchio scrittorio.

Annotazioni di M1

§ 33. Ergo id omnino Verres in iudicio suo non audiet, quod quum faciebat, quemadmodum defensurus esset non reperiebat.

Atque ego haec, quae in medio posita sunt, commemoro. Sunt alia magis occulta furta: quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit.

```
MD a: posita sunt : .....φεςειτα

MS a: retardaret : | αμβλυ- | -νει
```

MD a: quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit:

```
| 1 \dots ους και τυλλιος | \dots ερ | \dots επι του |  κεκιλιου ελεγχου
```

§ 34. Haec tu scis ad me esse delata: quae si velim proferre, facile omnes intelligent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidem adhuc esse divisam.

```
MD a: quae si velim proferre:

| ¹ επ . . . δερ . . ς . . ατ | εδιδα . . . . . ε . . .

MS a: proferre:

d[i]cere
```

MS a: facile omnes intelligent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidem adhuc esse divisam :

```
 \begin{array}{l} |^1 \text{ apan}[\tau]\text{ec} \mid \text{ noeite} \mid \text{ ncan } ... \mid \text{ crhims}|^5 - \text{ta de kalu-}| - \text{ was onde} \mid \text{ mericas} \mid [....] \text{ epi}| [...] \text{
```

Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur: sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis, qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata demonstrare possint.

MD a: Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittirur:

| nam legibus vetitum erat | senatorem ferre indic[ium]

| νομος ην παρα ρωμαι[οις] | ώς ότε δύο ημαρτον πε[ρι] |5 τι ιδιωται με[ν]ούτες | οιον φονον πο[ιη]ς[α]ν | των ει ο εις καταμή | νύςη το αμαρτήμα ότι | τόδε μετά τουδε ημάρ- $|^{10}$ -τον τον μεν καταμή- | -νυςαντά μη τι[μω]ρεί- | -ςθαι αλλά μιςθον έχειν | της καταμηνύσεως | την συγνώμην τον $|^{15}$ μεντοί καταγγέλθεν | τα κολάζεςθαι εί μεν $|^{17}$ τοι δύο ημαρτούς συу | κλητικοί και ο καταμή- | -νυςας τιμω[ρεί]ται υπό- $|^{20}$ -μένε . τιμ . [.]ο[. . .] . [. .] | καταμηνύθηναι τούτω | ουδ πολό[.]ας | κοινωνήςαντα τούτω αμ[αρ]τηματών ότι | [ε]χρην κατμήνυσαι βουλεί π . ώμαν ε . . [. .] $|^{25}$ πραγματευέςθαι έγω μεν τ[ο] σον είκεναι εξομαί ε- | -κών ου κώλυεί δε ςε τύχειν συγνώμης ο νόμος | ως συγκλητικού συγκλητικός γαρ ων ουκ ωφείλες | αμαρτανείν . . μεν . . ι περί τουτο αλλά ως αυτο[ς] | τοίς είκελιοίς συνηγόρων βουλεί κατηγορείν $|^{30}$ [η μα]λλόν της συνηγόριας παραχωρήςαι | τω δυναμένω

καλως και μετα παρήςιας | κατ[ηγ]ορειν καθαρον γαρ εχω το συνείδος | ου δυνάςαι συ γαρ κοινώνος αυτώ των αδική- | -ματών

§ 35. Ac vide quantum interfuturum sit inter meam tuamque accusationem. Ego etiam quae tu sine Verre commisisti Verri crimini daturus sum, quod te non prohibuerit, quum summam ipse haberet potestatem: tu contra ne quae ille quidem fecit obiicies, ne qua ex parte coniunctus cum eo reperiare

```
I a: quae:
την λειαν

MS a: potestatem:
]ρ[..]νην

MS a: reperiare:
ευρεθης

Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

MS a: Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser:
|| ] . α . αcια . | δε ουτω λεγει
```

MD (diviso da questo superiore da uno spazio): $|^1$ ςκοπελώ δυς-| -χερει πραγματι | απο μεταφορας | [.]κοντών | | | . . . ρο| . . .]τών

§ 36. Nam quum omnis adrogantia odiosa est tum illa ingenii atque eloquentiae multo molestissima. Quamobrem nihil dico de meo ingenio: neque est quod possim dicere, neque, si esset, dicerem.

MS a: Nam quum omnis adrogantia odiosa est tum illa ingenii atque eloquentiae multo molestissima :

```
| ^1  [ε]παχθεςτατον | ^1  τιν[.] οφ . ρ . οκη | ^1  [.]ω[.]και εθη ε . . υυνο | ^1  [. . .]οτι αθλον περ[ι] | ^5  τουτων α[υτ]ικα χρ[.] | ^1  οις αρ . . . . και δι- | ^1 -α[. . .] . τα . . . υλ . | ^1 -τε ως οικια εςτιν | ^1 [.]α τουτου εχοντος | ^1 0 . ω . υομίζομαι | ^1 1 -ρος ελέον ε . . | ^1 -ματα ταδε του | ^1 πλουςιου . . . . ε | ^1 -ξωθεν τιμης | ^1 5 εςτιν
```

Aut enim id mihi satis est, quod est de me opinionis, quidquid est, aut, si id parum est, ego maius id commemorando facere non possum.

```
MD a: Aut enim id mihi satis est, quod est de me opinionis : | ^1 [.] \pi \circ ... [..] | κονεναι | ... λιπ ..ν [...] | ... τον ... χ[...] | δοξα και τ ... νεη | απο[...]
```

§ 37. De te, Caecili, iam mehercule hoc extra hanc contentionem certamenque nostrum

familiariter tecum loquar, tu ipse quemadmodum existimes vide etiam atque etiam et tu te collige et quis sis et quid facere possis considera.

```
MS a: extra hanc contentionem : |^{1}]\lambda\eta . [ ] | \epsilon\rho\iota\delta\alpha
```

§ 45. Te vero, Caecili, quemadmodum sit elusurus, quam omni ratione iactaturus, videre iam videor

```
MS a: Te vero, Caecili, quemadmodum...: |\ ^{\shortmid }\ ]\epsilon \pi \ .\ \upsilon \ |\ ]\ co\upsilon
```

Annotazioni di M^2

§ 33. Atque ego haec, quae in medio posita sunt, commemoro. Sunt alia magis occulta furta: quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit.

```
I a: quae in medio posita sunt :
h(oc) est m[anif]esta sunt

I a: occulta :
obscura

I a: ille :
Verres

I a: istius :
Caecili
```

§ 34. Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur

§ 35. Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

```
MD a: quam\ scopuloso\ difficilique\ in\ loco\ verser : |^1utrum sibi\ |\ .\ pa\ .\ [.]\ .\ tan\ u\ .\ |\ -trent\ .\ m
```

§ 44. Nunc ne illud quidem cogitas, tibi cum homine disertissimo et ad dicendum paratissimo futurum esse certamen, quicum modo disserendum, modo omni ratione pugnandum certandumque sit?

```
I a: quicum: cum quo
I a: disserendum: dis[±4]endum
```

Numquam ille me opprimet consilio, numquam ullo artificio pervertet, numquam ingenio me suo labefactare atqui infirmare conabitur, novi omnes hominis petitiones rationesque dicendi: saepe in iisdem, saepe in contrariis causis versati sumus. Ita contra me ille dicet, quamvis sit ingeniosus, ut non nullum etiam de suo ingenio iudicium fieri arbitretur.

```
MD a: petitiones:

| proprie petitiones ad gla- | -diatores pertinet

I a: contra me:
ad me
```

§ 45. Qui tibi aestus, qui error, quae teenbrae, di immortales! Erunt, homini minime malo?

```
MD a: minime:

| In a . . tr . . . | et si . . i . . id aliud est
```

Annotazioni di M3

§ 45. Qui tibi aestus, qui error, quae teenbrae, di immortales! Erunt, homini minime malo? Quid? Quum accusationis tuae membra dividere coeperit et in digitis suis singulas partes causae constituere? Quid? quum unum quidque transigere, expedire, absolvere? ipse profecto metuere incipies, ne innocenti periculum facesseris.

```
MD a: qui tibi aestus :
οια ςοι ζαλαι
MS a: periculum facesseris :
| ι κινδυνω | περιβαλης
```

Annotazioni di M4

§ 35. Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

```
MS a: scopuloso : s]copuloso
```

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca

A cura di Dario Mantovani e Serena Ammirati

Abstract

Il volume contiene saggi dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella tarda antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'esegesi dei frammenti papiracei e pergamenacei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo, un arco di tempo troppo poco valorizzato nella storia degli studi, tra l'età classica della giurisprudenza romana e la grande impresa del Digesto giustinianeo. I frustuli, provenienti da scavi condotti nella pars Orientis dell'impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegate sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e mediopiccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. La loro presenza e la loro varietà sono la testimonianza preziosa della vitalità degli studi di diritto nella tarda antichità. Studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Parma, Pavia, Roma, Siena, Zurigo) presentano in questa sede i risultati delle loro ricerche condotte nell'ambito del PRIN 2009 "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", coordinato dall'Università di Pavia. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) presentano edizione e commento del P. Oxy. XVII 2089, frammento adespoto e anepigrafo in tema di legati matrimoniali; Sergio Alessandrì (Bari) offre alcune esegesi dei testi contenuti in PSI XIV 1449 (Ulp., libro XXXII ad edictum); Andrea Lovato discute i contenuti di P.Berol. inv. P 11533 a+b e P.Fay.10, in tema di diritto dei soldati e di Wien, ÖNB, Cod. Vindob. 1b (Ulpiano, Institutiones); Federico Battaglia (Zurigo) discute ordine e struttura delle definitiones contenute in PSI XIII 1348; Valerio Marotta (Pavia) presenta i contenuti di P.Berol. inv. 6757 (Fragmentum de iudiciis); Stefania Pietrini (Siena) discute le glosse marginali che costituiscono il P.Ant. III 152; Jolanda Ruggiero (Roma) presenta il noto Leiden, BPL 2589, frammento delle *Pauli Sententiae*; a lavori dedicati a frustuli giurisprudenziali si affiancano saggi dedicati a testimoni differenti per contenuto, ma con notevoli implicazioni per la storia della trasmissione del sapere giurisprudenziale: così Maria Chiara Scappaticcio (Napoli) edita e discute le 'glosse giuridiche' del P.Ryl. III 477, una silloge papiracea di orazioni ciceroniane; Serena Ammirati offre una panoramica sui glossari bilingui grecolatini di contenuto generico e il loro rapporto, grafico e contenutistico, con i frammenti di contenuto giurisprudenziale; Dario Mantovani (Pavia) propone una riflessione sulla nascita del Digesto che rivaluta la continuità nella trasmissione del sapere giuridico classico di cui i frammenti presentati nel volume sono prova significativa.

192 Abstract

Dario Mantovani è ordinario di Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, dove tiene corsi di Diritto Romano e Lingua del Diritto. Presso lo stesso Ateneo presiede il Centro per la Storia dell'Università di Pavia ed è curatore dell'opera collettiva Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia; dirige il Cedant - Centro studi e ricerche sui diritti antichi (Centro di ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza); dal 2013 è Principal Investigator del progetto "REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity", finanziato dallo European Research Council; è stato professeur invité a Parigi presso l'EPHE, l'EHSS, l'Université Sorbonne, Panthéon e il Collège de France; fellow a Berkeley e catedrático d'excelencia presso l'Universidad Carlos III de Madrid; è membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, condirettore della rivista «Athenaeum» e membro dei comitato scientifico di numerose riviste italiane e straniere dedicate al diritto antico. I suoi prevalenti interessi di ricerca sono rivolti al contenuto, alla forma e alla trasmissione della letteratura giurisprudenziale romana; al processo privato romano; al diritto criminale romano; agli aspetti giuridici e retorici delle declamazioni latine; alla storia degli studi e dell'Università.

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

Serena Ammirati è ricercatore a tempo determinato di Paleografia presso l'Università degli Studi Roma Tre. Dottore di ricerca in Paleografia, è stata assegnista di ricerca prima a Roma Tre e poi presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2014 collabora con il progetto REDHIS dell'Università degli Studi di Pavia, per il quale si occupa dell'edizione e della descrizione paleografica e codicologica di frammenti latini e latinogreci di contenuto giuridico; tra i suoi principali interessi di ricerca si annoverano: i codici in romanesca di origine romana, la cultura grafica della Roma altomedievale, i frammenti latini inediti dalla Qubbat al-khazna di Damasco; dal 2016 è membro del team del progetto "In codice ratio", in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre e l'Archivio Segreto Vaticano.

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it

Roman Jurisprudence in papyri. Ideas for a research

Edited by Dario Mantovani and Serena Ammirati

Abstract in English

The volume presents a collection of essays devoted to circulation and transmission of Roman legal knowledge in Late Antiquity, focusing on the description, edition and commentary of legal fragments, on papyrus and parchment, from III to V c. AD; this period, between the classical age of Roman legal jurisprudence and the great enterprise of the Digest of Justinian, is usually considered of decadence in the traditional legal scholarship. The papyrus and parchment fragments, mostly found in archaeological excavation in the Eastern Part of the Roman Empire or kept in Western Libraries for centuries, contain texts different in topics and lengths; some are copies of works of classical legal literature (e.g., Ulpian), some others are Greek or Latin-Greek legal commentaries; a few of them bear text which are not known from other sources, therefore is not possible to guess if they are original works or commentaries in somebody else work; there are excerpts from different authors and works, interlinear and marginal glosses of considerable length. The same variety can be seen in their book formats (from fine parchments books to re-used papyrus leaves, from pocket books to wide margin pages, suitable to host long annotations) and scripts (from Latin legal uncial to cursive scripts; a considerable bilingual and digraphical evidence is here discussed, too). All this diversity is a significant witness of the lively word of Roman legal scholarship in Late Antiquity. Scholars from different Italian and foreign universities (Bari, Naples, Parma, Pavia, Rome, Siena, Zurich) present in this book the results of their investigations in the frame of the PRIN 2009 project 'Legal literature in Late Antiquity (III-V c. AD). History and Geography'. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) present a re-edition and commentary of P.Oxy. XVII 2089, whose text is about marital legacies. Author and title of the work are unknown. Sergio Alessandrì offer a new exegesis of PSI XIV 1449, from book 32 of Ulpian, Ad edictum; Andrea Lovato discusses the contents of P.Fay. 10 and P.Berol. inv. 11533, a papyrus fragment about imperial dispositions on the legacy of the soldiers; and of Cod. Vind. 1b, which bears Ulpian Institutions; the essay of Federico Battaglia (Zurich) focuses on the structure and the definitions of PSI XIII 1348; to Valerio Marotta (Pavia) we owe a new commentary on P.Berol. inv. 6757, known as Fragmentum de iudiciis; Stefania Pietrini (Siena)'s paper is about the meaning of the marginal glosses preserved through P.Ant. III 152, on dowry and the related legal actions; Jolanda Ruggiero (Roma, Sapienza) presents the wellknown Fragments with the Sententiae of Paul, Leiden, BPL 2589. Fragments different in content are nonetheless very important to reconstruct the legal thinking of Late Antiquity: Maria Chiara Scappaticcio (Naples) edits and comments the legal glosses in P.Ryl. III 477, a papyrus collection of Cicero's speeches; Serena Ammirati offers a survey of bilingual Greek-Latin glossaries and their graphic and textual interaction with legal fragments; Dario Mantovani (Pavia)'s reflections about the origin of Digest offer a new insight on the continuity in the transmission of Roman classical legal scholarship, which helps to frame all the fragments discussed in the book.

Dario Mantovani is full professor of Roman Law in the University of Pavia, where he teaches Roman Law and Legal language; in the same University, he is head of the center for the History of the University and curator of the collective work Almum Studium Papiense. Storia dell'Università

194 Abstract

di Pavia; he is director of the Cedant (research center based in the Dept. of Law devoted to Ancient Laws); since 2013 he is Principal Investigator of the ERC financed project "REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity"; he has been professeur invité in Paris (EPHE, EHSS, Université Sorbonne, Panthéon and Collège de France); fellow at Berkeley and catedrático d'excelencia in Universidad Carlos III de Madrid; he is full member of the Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, co-director of the journal «Athenaeum» and member of the scientific committees of several italian and foreign journals devoted to ancient law. His main research interests focus on Roman juridical literature (content, morphology and transmission), private Roman trial, Roman criminal law, juridical and rhetorical aspects of Latin declamationes, history of scholarship and of Pavia University.

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

Serena Ammirati is temporary research fellow in Palaeography (Roma Tre University). PhD in Palaeography, posdoc fellow in Roma Tre and University of Cassino and Lazio Meridionale from 2010 to 2013. Since 2014 she collaborates in the ERC project "REDHIS" (University of Pavia), for which she is in charge of edition, codicological and palaeographical description of Latin and Greek-Latin fragments of legal content; among her main topic of research there are the romanesca codices written in the city of Rome; the graphic culture of early mediaeval Rome, the Latin fragments from the Qubbat al-khazna of Damascus. Since 2016 she is member of the project "In codice ratio", in collaboration with the Department of Engineering of Roma Tre and the Vatican Secret Archive.

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it